

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LXXIII
n. 3

RELAZIONE

RELATIVA ALL'IMPATTO FINANZIARIO DERIVANTE
DAGLI ATTI E DALLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI
E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornata al 30 giugno 2009)

*(Articolo 15-bis, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dall'articolo 7,
comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13)*

Predisposta di concerto con il Ministro per le politiche europee

(RONCHI)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Trasmessa alla Presidenza il 5 febbraio 2010

PAGINA BIANCA

I N D I C E

PREMESSA	Pag.	5
PARTE I – <i>Il contenzioso Italia-UE. Aspetti procedurali e finanziari</i>	»	7
<i>Capitolo I – Tipologie di contenzioso con l’Unione europea</i>	»	9
1.1 <i>Le procedure di infrazione</i>	»	9
A) Procedura ex art. 226 del trattato CE	»	10
B) Procedura ex art. 228 del trattato CE	»	11
1.2 <i>Aiuti di Stato</i>	»	12
1.3 <i>Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia</i>	»	13
<i>Capitolo II – Contenzioso Italia – Unione europea</i>	»	14
2.1 <i>Evoluzione dello Stato delle procedure di infrazione</i>	»	14
2.2 <i>Le procedure di infrazione al 30 giugno 2009: dati di sintesi</i>	»	14
2.2.1 <i>Le procedure di infrazione al 30 giugno 2009: analisi per settore</i>	»	16
2.2.2 <i>Ripartizione dei dati per fase procedurale</i> ..	»	18
2.3 <i>Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi</i>	»	21
2.4 <i>Effetti finanziari procedure art. 226 TCE</i>	»	25
2.5 <i>Effetti finanziari procedure ex art. 228 TCE</i>	»	36
<i>Capitolo III – Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia</i> ..	»	40
3.1 <i>Rinvii pregiudiziali al 30 giugno 2009: dati di sintesi</i>	»	40
3.1.1 <i>Casi proposti da giudici italiani</i>	»	42
3.1.2 <i>Casi proposti da giudici stranieri</i>	»	44
<i>Capitolo IV – Aiuti di Stato</i>	»	48
4.1 <i>Contenzioso sugli aiuti di Stato al 30 giugno 2009: dati di sintesi</i>	»	48
4.1.1 <i>Casi di avvio del procedimento di indagine formale (art. 88, par. 2 TCE)</i>	»	48
4.1.2 <i>Casi di decisioni di recupero</i>	»	50
4.1.3 <i>Casi di mancata esecuzione della decisione di recupero deferiti alla Corte di Giustizia</i>	»	52

PARTE II – <i>Analisi delle procedure di infrazione</i>	Pag.	55
<i>Capitolo I</i> – Dettaglio delle procedure per settore	»	57
Affari economici e finanziari	»	59
Affari esteri	»	67
Affari interni	»	73
Agricoltura	»	79
Ambiente	»	85
Appalti	»	127
Comunicazioni	»	141
Concorrenza e aiuti di Stato	»	151
Energia	»	157
Fiscalità e dogane	»	169
Lavoro e affari sociali	»	207
Libera circolazione delle merci	»	225
Libera prestazione dei servizi e stabilimento	»	239
Pesca	»	253
Salute	»	259
Trasporti	»	281
Tutela dei consumatori	»	291
PARTE III – <i>Analisi dei rinvii procedurali</i>	»	295
<i>Capitolo I</i> – Dettaglio dei rinvii procedurali	»	297
Affari economici e finanziari	»	299
Affari interni	»	303
Affari esteri	»	307
Agricoltura	»	311
Appalti	»	317
Comunicazioni	»	321
Fiscalità e dogane	»	329
Giustizia	»	339
Istruzione, università e ricerca	»	349
Lavoro e affari sociali	»	353
Libera prestazione dei servizi e stabilimento	»	361
Salute	»	367
Tutela dei consumatori	»	373

PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 2, della legge 4 febbraio 2005 n. 11, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 13/2007 (legge comunitaria 2006), il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche europee, ha l'incarico di trasmettere al Parlamento ed alla Corte dei Conti, ogni sei mesi, le informazioni relative agli eventuali effetti finanziari sul bilancio dello Stato italiano, riconducibili a:

- procedure di infrazione attivate ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea;
- sentenze, emanate dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee e dagli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea;
- rinvii pregiudiziali proposti, a norma dell'articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea o dell'articolo 35 del Trattato sull'Unione europea, da giudici italiani;
- procedimenti di indagine avviati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato CE.

In vista dell'acquisizione dei dati idonei alla redazione del rapporto in questione, il Ministro dell'Economia e delle Finanze – DRGS espleta un assiduo monitoraggio sugli sviluppi del contenzioso esistente fra l'Italia e la UE, avvalendosi al riguardo delle informazioni fornite dalle Amministrazioni di settore più direttamente investite dai diversi procedimenti.

Le nozioni acquisite in esito a tale monitoraggio vengono rappresentate nella "Relazione Annuale al Parlamento ed alla Corte dei Conti", istituita dalla citata legge n. 11/2005.

La presente edizione della "Relazione" espone l'aggiornamento dei relativi dati al I° semestre 2009 (periodo 1 gennaio 2009 – 30 giugno 2009), assegnando rilievo sia ai nuovi casi di contenzioso instaurati dalle autorità comunitarie, sia all'ulteriore progresso di procedimenti già aperti nei precedenti semestri.

La prima parte della Relazione inizia con una sintetica introduzione alle differenti tipologie di contenzioso e prosegue con l'esposizione sintetica dei dati riguardanti la situazione e gli effetti finanziari, al 30/06/2009, dei procedimenti riguardanti l'Italia.

La seconda parte propone un contenuto maggiormente circostanziato, attraverso una successione di schede analitiche relative a ciascuna procedura

d'infrazione instaurata dalla Commissione contro l'Italia ai sensi degli artt. 226 e 228 del Trattato CE.

La terza ed ultima parte contiene una descrizione analitica concernente ciascun caso di rinvio pregiudiziale ex 234 TCE, il quale sia stato definito con sentenza o ordinanza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee emessa nel periodo di riferimento della presente relazione.

PARTE I
IL CONTENZIOSO ITALIA - UE
ASPETTI PROCEDURALI E
FINANZIARI

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I – TIPOLOGIE DI CONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

1.1 Le procedure di infrazione

Le Autorità comunitarie principalmente impegnate nella tutela del diritto comunitario sono, in base alle relative disposizioni del Trattato CE (TCE), le seguenti:

- **la Commissione europea**, quale organo “esecutivo” della UE, le cui attribuzioni includono la vigilanza sul puntuale rispetto delle norme comunitarie da parte degli Stati membri, ha il potere-dovere di richiamare gli stessi Stati membri all'osservanza di tali norme, mediante attivazione della procedura ex. artt. 226 e 228 TCE.
- **la Corte di giustizia delle Comunità europee, il Tribunale di primo grado e le Camere Giurisdizionali**, che rappresentano nel loro insieme l'apparato giudiziario delle Comunità europee, provvedono a garantire l'applicazione del diritto comunitario mediante la loro attività giurisdizionale.
- **ogni Stato membro delle Comunità**, il quale, in virtù delle disposizioni di cui agli artt. 227 e 228 TCE, ha la facoltà di sollecitare l'intervento della Commissione Europea affinché venga rilevato l'inadempimento agli obblighi UE in cui versa un altro Stato membro.

Le procedure di infrazione, disciplinate dagli artt. 226 e 228 del Trattato CE, vengono instaurate contro lo Stato membro, prevalentemente, dalla Commissione europea, d'ufficio ovvero in base a reclami proposti da terzi. Pur in quest'ultimo caso essa conserva la discrezionalità di dare seguito o meno alle doglianze ricevute.

La prima fase della procedura d'infrazione viene indicata come “pre-contenziosa”, in quanto non prevede ancora l'intervento dell'autorità giurisdizionale, esaurendosi in una serie di contatti fra la Commissione e lo Stato inadempiente alle norme comunitarie, nella prospettiva di liquidare la controversia in modo informale.

Ove la fase delle negoziazioni non si risolve in un accordo che ponga fine alla controversia, la Commissione stessa è facoltata (ma non obbligata) a demandare la decisione del caso alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, tramite l'atto introduttivo della lite che viene detto “ricorso”.

A seguito del “ricorso” la procedura entra nella fase propriamente “contenziosa”, in quanto la contrapposizione fra la Commissione e lo Stato

membro si trasferisce sul piano giurisdizionale, con l'obbligo, facente capo alla Corte di Giustizia, quale autorità neutrale, di definire la fattispecie e di irrogare, a talune condizioni, sanzioni pecuniarie nei confronti dello Stato Membro.

L'azione nei confronti di uno Stato membro, a causa della sua inottemperanza alle norme comunitarie, viene riconosciuta dal Trattato CE anche a ciascuno degli altri Stati Membri delle Comunità. Questi ultimi, anche disgiuntamente, sono legittimati ad istaurare una procedura d'infrazione in conseguenza dell'inadempimento di un diverso Paese Membro, esercitando, al riguardo, un potere loro spettante non quali singole entità nazionali, ma come rappresentanti dell'interesse delle Comunità europee nel loro complesso.

L'intervento dello Stato membro si risolve in una sollecitazione alla Commissione europea affinché si pronunci sul caso di specie.

La Commissione può aderire alle ragioni dello Stato Membro cui è stata addebitato l'inadempimento e, pertanto, chiudere la vertenza, ovvero, se condivide la posizione espressa nel reclamo proposto dallo Stato Membro che ha denunciato la presunta irregolarità, può adire la Corte di Giustizia delle Comunità europee e, quindi, attivare un procedimento che presenta, da questo momento in poi, gli stessi sviluppi di una procedura d'infrazione istaurata direttamente dalla Commissione stessa.

a) Procedura ex art. 226 del Trattato CE

La procedura di infrazione ex art. 226 inizia con l'invio, da parte della Commissione allo Stato membro ritenuto inadempiente, di una lettera di "messa in mora". Con tale nota la Commissione descrive, per la prima volta, le circostanze di fatto e di diritto della irregolarità rappresentata, esortando il destinatario a produrre le sue difese, entro un termine non specificamente stabilito dalla normativa comunitaria e che, di consueto, corrisponde ad un periodo di due mesi dal ricevimento della "messa in mora" stessa. Detta "messa in mora" non è prevista dal Trattato CE, ma è stata istituita da una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ha ritenuto la sua comunicazione corrispondere ad un passaggio opportuno prima della trasmissione del successivo "parere motivato".

Quest'ultimo rappresenta un ulteriore interpello della Commissione allo Stato Membro e viene indirizzato alle autorità nazionali quando, per una qualsiasi ragione, le parti non siano addivenute ad una composizione stragiudiziale della controversia a seguito dell'invio della "messa in mora".

Nel caso in cui non sia raggiunta una transazione sulla controversia neppure in esito al ricevimento del "parere motivato" da parte dello Stato membro, la

Commissione ha facoltà o di archiviare il caso, ovvero di proporre un “ricorso” alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, invocando una sentenza a definizione della lite. Con il disposto di detta sentenza la Corte può ritenere fondata la posizione della Commissione e, pertanto, dichiarare l'esistenza di una violazione della norma comunitaria da parte dello Stato Membro, ovvero può condividere le ragioni di quest'ultimo e respingere il ricorso della Commissione.

b) Procedura ex art. 228 del Trattato CE

Il provvedimento che la Corte di Giustizia emette a decisione della controversia può recare, quindi, o il respingimento del “ricorso” ovvero il suo accoglimento. In quest'ultima evenienza, tuttavia, il pronunciamento giudiziario assume un valore di mera dichiarazione della violazione preesistente e non può prevedere l'irrogazione di una sanzione nei confronti dello Stato inosservante della normativa comunitaria. Per quest'ultimo, tuttavia, si rende opportuna l'adozione di tutte le misure adeguate all'eliminazione della contestata irregolarità, se vuole ottenere l'archiviazione della procedura per sottrarsi ai suoi successivi sviluppi come definiti dall'art. 228 TCE.

Infatti, qualora lo Stato inadempiente ometta di attivarsi in modo confacente per regolarizzare la sua posizione rispetto all'ordinamento comunitario, la Commissione, ai sensi dell'art. 228 del Trattato CE, invia allo Stato membro ulteriori solleciti, rispettivamente una “messa in mora” ed un successivo “parere motivato”, affinché si conformi alle richieste della Corte di Giustizia. Ove le parti non raggiungano un'intesa al riguardo, la Commissione, mediante nuovo ricorso, può chiedere alla Corte di Giustizia un'ennesima sentenza.

Se la Corte condivide la posizione della Commissione, nel senso di ritenere ancora sussistente l'inadempimento già dichiarato con precedente sentenza, emette una decisione che assume da una parte il carattere dell'accertamento, in quanto constata l'esistenza delle condizioni di irregolarità denunciate, dall'altra esprime un contenuto sanzionatorio in quanto commina a carico dello Stato inadempiente una sanzione pecuniaria, a titolo di penale o di indennità calcolata forfettariamente.

1.2 Aiuti di Stato

La procedura, di cui all'art. 88 TCE, corrisponde all'esigenza di attrarre alla competenza delle Autorità europee un attento monitoraggio sugli "Aiuti di Stato" attribuiti dalle Pubbliche Amministrazioni dei Paesi membri agli operatori nazionali.

Le ragioni del radicamento di tale competenza negli organi comunitari trova la sua spiegazione nella circostanza per cui il fenomeno, relativo al finanziamento pubblico a favore di un'economia interna, introduce frequentemente elementi di pregiudizio per la realizzazione di un mercato comune europeo e di un sistema di libera concorrenza, in quanto crea evidenti situazioni di privilegio a favore dei beneficiari nazionali.

Pertanto, il Trattato comunitario ha previsto forme adeguate di controllo degli "aiuti di stato", attribuendo agli organi sovranazionali il potere di inibire tali erogazioni in base ad un previo accertamento della loro inconciliabilità con i meccanismi del libero mercato.

Pertanto l'art. 88 TCE sottopone i progetti di "nuovi aiuti" ad una preliminare notifica alla Commissione, in modo da consentire a quest'ultima un adeguato scrutinio circa l'esistenza o meno, nei programmati interventi di sostegno, di elementi tali da discriminare le economie degli altri Paesi membri.

Nel caso in cui vengano rilevati profili di dubbia compatibilità con l'esigenza dell'integrazione dei mercati nazionali in un unico mercato europeo, la Commissione avvia un procedimento di "indagine formale", scandito da ripetuti contatti con gli Stati membri responsabili degli Aiuti stessi, al fine di espletare un'esauriente istruttoria sulle circostanze della vicenda.

Tale inchiesta può concludersi con un pronunciamento, da parte della Commissione, che rilevi la compatibilità del sostegno pubblico, nel caso concreto, con i principi economici fondamentali del Trattato. Altrimenti, l'indagine può approdare ad un giudizio di inammissibilità di tali finanziamenti in base al principio della libera concorrenza, per cui l'esecuzione degli "aiuti" viene interdetta dalla Commissione, tramite la stessa decisione che li qualifica come illegittimi.

In quest'ultimo caso, qualora lo Stato proceda ugualmente all'erogazione di detti finanziamenti e non ottemperi alla decisione della Commissione, questa può adire direttamente la Corte di Giustizia senza previo invio di "messa in mora" o "parere motivato", per denunciare l'inottemperanza dello Stato Membro alla decisione già emessa ed ottenere, altresì, una sentenza che imponga al Paese Membro di sospendere l'erogazione e di disporre il rientro della quota di sussidi già erogata.

1.3. Rinvii Pregiudiziali alla Corte di Giustizia

Qualora un giudice di uno Stato Membro delle Comunità Europee si trovi investito di una controversia, per la cui decisione sia necessario applicare una norma comunitaria, può sospendere la causa e richiedere alla Corte di Giustizia un pronunciamento sull'interpretazione di detta norma o sulla sua legittimità, nel caso in cui egli stesso abbia delle perplessità circa tali profili.

Mentre le questioni interpretative possono essere rinviate alla Corte di Giustizia in relazione a qualsiasi norma di origine comunitaria, sia essa contenuta nei Trattati costitutivi delle Comunità o negli atti degli organi comunitari titolari del potere normativo, le questioni concernenti la validità della norma stessa possono essere deferite alla Corte soltanto se inerenti a norma non contenuta originariamente nei Trattati, ma emanata dai soggetti istituzionali che, per previsione dei Trattati stessi, detengono il potere normativo.

Se il giudizio, che richiama l'applicazione della norma comunitaria controversa, pende di fronte ad un giudice nazionale di ultimo grado (del tipo, per rimanere all'ordinamento italiano, della Cassazione, del Consiglio di Stato, ecc.), il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio, mentre è facoltativo in relazione ai giudizi incardinati sulle giurisdizioni di grado inferiore.

L'istituto del "rinvio pregiudiziale" garantisce un'applicazione uniforme del diritto comunitario in tutti i Paesi membri, in quanto sottrae la valutazione di una norma comunitaria (in termini di interpretazione e validità) alle giurisdizioni dei singoli Stati membri e l'attribuisce ad un solo organo giudiziario, competente per tutti gli Stati aderenti alle Comunità.

Il dispositivo delle sentenze, rese dalla Corte di Giustizia a definizione di un "rinvio pregiudiziale", viene necessariamente recepito dal giudice nazionale che ha proposto il rinvio stesso, nonché da ogni altro giudice nazionale investito della medesima controversia nei gradi successivi del giudizio e, infine, da tutti i giudici nazionali e dai giudici degli altri Paesi Membri che debbano decidere su casi analoghi.

CAPITOLO II - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA

2.1 Evoluzione dello stato delle procedure di infrazione

I dati sullo stato del contenzioso con l'Unione europea, al 30 giugno 2009, sono derivati dall'elenco predisposto dal "Collegio dei Commissari" in data 25 giugno 2009, a titolo di ultimo aggiornamento della situazione per il 1° semestre 2009.

Il Collegio dei Commissari attende all'esame periodico dei casi di precontenzioso e contenzioso, riguardanti le procedure di infrazione promosse nei riguardi degli Stati Membri ed aventi ad oggetto sia presunte violazioni del diritto comunitario (VDC), sia presunte omissioni di attuazione di Direttive Comunitarie (MA).

Ricorre una "violazione del diritto comunitario" quando la Commissione Europea contesta la non conformità alle norme dell'ordinamento comunitario di atti normativi o amministrativi emanati dalle autorità nazionali, mentre si rileva una "mancata attuazione di norme comunitarie" nel caso in cui la Commissione eccipisca l'omessa attuazione, da parte degli Stati membri, di Direttive Comunitarie.

Con riferimento alla situazione italiana alla data del 30 giugno 2009, le procedure di infrazione attive ammontano a 155, di cui 131 casi riguardano contestazioni di violazioni di diritto (VDC), mentre 24 casi attengono a censure di mancato recepimento delle direttive UE nel nostro ordinamento.


Rispetto alla situazione del contenzioso risultante al 31 dicembre 2008 (che contava 159 casi di procedure di infrazione contro l'Italia), si registra un lieve miglioramento, con l'archiviazione complessiva di 4 casi.

2.2 Le procedure di infrazione al 30 giugno 2009: dati di sintesi

L'analisi dei dati al 30 giugno 2009 fa emergere che la quasi totalità delle 155 procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia risulta attualmente ferma alla fase prevista dall'articolo 226 del Trattato CE, mentre solo 18 procedure sono transitate alla sequenza ex art. 228 TCE, come di seguito evidenziato.

**Le procedure di infrazione a carico dell'Italia per stadio
della procedura e tipologia di violazione.**
(dati al 30 giugno 2009)

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 226 TCE	Articolo 228 TCE	Totali
Violazione del diritto comunitario	112	18	130
Mancata attuazione di direttive	25	0	25
Totali	137	18	155



2.2.1 Le procedure di infrazione al 30 Giugno 2009: analisi per settore


L'impatto più significativo delle procedure d'infrazione riguarda il settore dell' "Ambiente" (n. 35 casi), seguito da "Fiscalità e dogane" (n. 28 casi) e dal settore "Salute" (n. 17 casi). Tale situazione è rappresentata nella tabella seguente, che riporta i dati sulla ripartizione settoriale delle procedure di infrazione attualmente "in itinere".

Procedure di infrazione Italia-UE Articolazione per settori (Dati al 30 giugno 2009)				
Settore	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE	Totale Procedure	% sul totale
Affari economici e finanziari	4	0	4	3
Affari interni	0	2	2	1
Ambiente	0	35	35	23
Appalti	0	10	10	6
Energia	0	7	7	4
Fiscalità e dogane	3	25	28	18
Lavoro e affari sociali	1	11	12	8
Libera circolazione merci	2	7	9	6
Libera prestazione servizi	0	9	9	6
Salute	11	6	17	11
Trasporti	3	3	6	4
Vari settori*	1	15	16	10
Totale	25	130	155	100%

* L'aggregato - *Vari settori* - comprende: Affari Esteri, Agricoltura, Comunicazione, Concorrenza e aiuti di stato, Istruzione Università e Ricerca, Libera circolazione delle persone, Pesca, Tutela dei consumatori

Si conferma la tendenza ad una netta prevalenza delle controversie aventi ad oggetto presunte violazioni del diritto comunitario, rispetto a quelle relative al mancato recepimento di direttive comunitarie nell'ambito del diritto interno degli Stati Membri.

La distribuzione numerica delle procedure d'infrazione, per settore, è rappresentata dal grafico che segue:



2.2.2. Ripartizione dei dati per fase procedurale

Le procedure di infrazione si dispiegano in base ad una scansione di passaggi procedurali strettamente consequenziali, ciascuno brevemente descritto di seguito:


- **Messa in Mora:** in ordine all'iter della procedura di infrazione, si distinguono due tipi di messa in mora. Con la dizione di "messa in mora ai sensi dell'art. 226", si fa riferimento all'atto che dà origine al procedimento e che descrive, al tempo stesso e per la prima volta, la contestazione formulata dalla Commissione. Per quanto riguarda, invece, la "messa in mora" che segue alla sentenza ex art. 226 TCE e che viene indicata come "messa in mora ex art. 228 TCE", essa rileva come facente seguito al primo pronunciamento emesso dalla Corte di Giustizia, nonché come primo momento della sequenza orientata all'irrogazione, da parte della Corte stessa, di sanzione pecuniaria.
- **Messa in Mora Complementare:** è l'atto, successivo alla messa in mora, che precisa ulteriormente l'oggetto della contestazione.
- **Parere Motivato:** viene formulato quando lo Stato membro non risponde ai solleciti precedenti già formalizzati in una "messa in mora" ed in un'eventuale "messa in mora complementare", ovvero non fornisce ad essi risposte soddisfacenti. A seguito dell'invio di un "parere motivato ai sensi dell'art. 226 TCE", la descrizione della materia del contendere diviene definitiva e non più modificabile nel corso ulteriore della procedura. Il "parere motivato ex art. 228 TCE", invece, rappresenta il secondo sollecito (dopo la messa in mora ex art. 228) che la Commissione invia allo Stato Membro quando quest'ultimo non dispone l'esecuzione della sentenza emanata dalla Corte di giustizia ex art. 226 TCE.
- **Parere Motivato Complementare:** con tale atto, successivo ad un previo parere motivato, è più specificatamente descritto l'oggetto della contestazione.
- **Decisione di Ricorso:** si tratta, a differenza degli altri passaggi, di un momento procedurale dotato di rilevanza puramente interna, in quanto, mediante tale decisione, la Commissione prende atto, definitivamente, dell'insuccesso dei tentativi di composizione informale della controversia esperiti sino a quel momento, assumendo pertanto la determinazione di rivolgersi alla Corte di Giustizia, senza tuttavia portare a conoscenza della Corte stessa la sua volontà.

- Ricorso: qualora la Commissione rilevi che lo Stato Membro non ha ottemperato alle richieste espresse nei precedenti passaggi precontenziosi della procedura, investe della controversia la Corte di Giustizia mediante apposito ricorso, il quale può essere preordinato ad una sentenza ai sensi dell'art. 226, ovvero dell'art. 228 (quando vi è già stata la sentenza ex art. 226 TCE e lo Stato Membro non ha reagito positivamente ai precedenti solleciti, rappresentati dalla "messa in mora" e dal "parere motivato" ai sensi dell'art. 228 TCE).
- Sentenza: nel caso di sentenza ex art. 226 del TCE la Corte di Giustizia delle Comunità Europee accerta formalmente l'inosservanza del diritto comunitario da parte dello Stato Membro. In caso di sentenza ex art. 228 TCE, viene dato atto che lo Stato non si è conformato alla precedente sentenza ex art. 226 TCE e può prevedersi il pagamento di una sanzione pecuniaria.

Con riferimento ai dati numerici, si rileva che la maggior parte delle procedure pendenti al 30 giugno 2009 rimane posizionata in fase di messa in mora ex art. 226 (n. 65). Seguono le procedure pervenute alla sequenza del parere motivato ex art. 226 TCE (n. 37). Inoltre, n. 20 procedure sono giunte allo stadio del ricorso davanti alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 226.

Seguono, nell'ordine, n. 9 procedure già approdate al passaggio del parere motivato di cui all'art. 228 TCE, quindi n. 8 procedure transitate alla fase della messa in mora ex art. 228, infine n. 7 procedure inerenti all'ultimo step della fase di cui all'art. 226, rappresentata dall'avvenuta emanazione della prima sentenza (dichiarativa e non sanzionatoria) da parte della Corte di Giustizia. Rilevano, per il resto, n. 5 procedure ferme alla fase della messa in mora complementare ex 226 TCE, seguite da n. 3 procedure pervenute alla fase della decisione di ricorso ex 226 TCE. Si sottolinea, in ultimo, che una sola procedura risulta attestata al passaggio della decisione di ricorso alla Corte di Giustizia, preordinata all'ottenimento della sentenza di condanna dell'Italia ai sensi dell'art. 228 TCE, con conseguente applicazione di misure sanzionatorie pecuniarie.

Procedure di Infrazione Italia - UE								
Ripartizione per Fasi								
(Dati al 30 giugno 2009)								
Stadio della Procedura	Fase della procedura							Totali
	Messa in Mora	Messa in Mora Compl.	Parere Motivato	Decisione di Ricorso	Parere Motivato Compl.	Ricorso	Sentenza	
Articolo 226 TCE	65	5	37	3	0	20	7	137
Articolo 228 TCE	8	0	9	1	0		0	18
Totali	73	5	46	4	0	20	7	155



2.3 Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi

Nel caso in cui la Corte di Giustizia delle Comunità europee condivida la posizione assunta dalla Commissione europea nelle rispettive procedure di infrazione, occorrerà che lo Stato Membro, di cui viene contestato l'inadempimento agli obblighi comunitari, provveda alla loro attuazione, il che significa, in altri termini, che il superamento della procedura si renderà possibile solo se le competenti autorità nazionali adotteranno i provvedimenti adeguati a dare soddisfazione alle richieste comunitarie.

Tali misure, rivolte a tacitare le istanze della Commissione, possono implicare una movimentazione di partite finanziarie, così da incidere, positivamente ovvero negativamente, sul bilancio pubblico. Le conseguenze prodotte da tali tipi di interventi vengono indicate come "effetti finanziari indiretti" delle

procedure di infrazione, dal momento che essi non rappresentano conseguenze intrinseche al procedimento tipico che caratterizza tali procedure.

Viceversa, l'irrogazione di sanzione pecuniaria tramite sentenza emessa da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee - a carico di uno Stato Membro che sia stato già dichiarato inadempiente per mezzo di precedente sentenza della stessa Corte – costituisce una conseguenza finanziaria "diretta" di una procedura di infrazione, dal momento che si identifica in un passaggio che è parte costitutiva della procedura medesima. Si precisa, peraltro, che vi è un solo tipo di effetto finanziario "diretto" collegabile ad una procedura di infrazione, il quale è rappresentato dalla comminazione di detta sanzione monetaria.


Ai fini della presente relazione, i possibili effetti finanziari (indiretti e diretti) delle procedure di infrazione vengono classificati nelle seguenti voci:

- Maggiori entrate erariali;
- Minori entrate erariali;
- Minori spese;
- Spese misure ambientali;
- Versamenti Risorse Proprie UE;
- Spese impianti telecomunicazione;
- Spese di natura amministrativa;
- Spese recepimento direttive;
- Spese previdenziali.

Ciò premesso, dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 30 giugno 2009, risulta che, dei 155 casi esposti, numero 43 casi sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nel prospetto che segue.

Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Classificazione per tipologia di impatto finanziario
Dati al 30 giugno 2009

Tipologia di Impatto	Numero di procedure
Maggiori entrate erariali	11
Minori entrate erariali	11
Minori spese	1
Spese misure ambientali	7
Versamenti Risorse Proprie UE	5
Spese impianti telecomunicazione	2
Spese di natura amministrativa	4
Spese recepimento direttive	1
Spese previdenziali	1
TOTALI	43



Procedure di infrazione Italia – UE
Impatto finanziario nel breve/medio periodo
 (Dati al 30 giugno 2009)

SETTORE	Procedure		Totale
	ex 226 TCE	ex 228 TCE	
Affari esteri	1	0	1
Ambiente	3	4	7
Appalti	4	0	4
Comunicazioni	2	1	3
Concorrenza e aiuti di stato	0	2	2
Energia	1	0	1
Fiscalità e dogane	15	0	15
Lavoro e affari sociali	1	1	2
Pesca	3	0	3
Salute	4	0	4
Trasporti	1	0	1
Totali	35	8	43

2.4 Effetti finanziari procedure art. 226 TCE

Considerato che il maggior numero di procedure d'infrazione attualmente pendenti risulta attestato alla fase dell'art. 226 Trattato CE, si procede all'analisi specifica di quelle procedure, comprese in tale ambito, cui si ricollegano effetti sulla finanza pubblica.

Settore Affari Esteri

Nella procedura 2007/2281, riguardante la "Esteralizzazione di parte della procedura visti e oneri aggiuntivi a carico dei richiedenti il visto", la Commissione contesta l'introduzione di una tassa a carico dei familiari di cittadini comunitari, richiedenti visti di ingresso nel territorio italiano. L'eventuale limitazione di tale tassa, per venire incontro alle richieste della Commissione, avrebbe un impatto negativo sul bilancio pubblico, in termini di minori entrate.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Affari Esteri (Dati al 30 giugno 2009)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2007/2281 (Scheda n. 1) Esteralizzazione di parte della procedura visti e oneri aggiuntivi a carico dei richiedenti il visto	Violazione direttiva 2004/38/CE	Messa in Mora ex 226 TCE	Minore entrata

Settore Ambiente

Nell'ambito delle 32 procedure aperte in materia ambientale, soltanto numero 3 casi, nel novero delle procedure ferme alla fase ex art. 226 TCE, configurano una possibile incidenza negativa sulla finanza pubblica, in termini di maggiori spese connesse all'adozione delle necessarie azioni correttive dei danni recati all'ambiente, richieste nell'ambito delle censure comunitarie.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Ambiente (Dati al 30 giugno 2009)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della Procedura	Tipologia di impatto
N. 2007/2195 (Scheda n. 12) Nuove discariche in Campania	Violazione Direttiva 2006/12/CE	Ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE	Spese per misure ambientali
N. 2000/5152 (Scheda n. 31) Trattamento delle acque reflue urbane - Agglomerato Comuni della provincia di Varese - bacino fiume Olona	Violazione Direttiva 91/271/CEE	Sentenza Corte Giustizia ex art. 226 TCE	Spese per misure ambientali.
N. 1998/2346 (Scheda n. 35) Costruzione Villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	Violazione Direttiva 92/43/CEE	Ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE	Spese per misure ambientali

Settore Appalti

Nel settore Appalti, le procedure suscettibili di comportare effetti finanziari sono due:

- n. 2009/4081, attinente all'affidamento, da parte del Comune di Rapallo, del servizio di gestione dei rifiuti;
- n. 2008/4952, pertinente all'attribuzione della concessione per la gestione del concorso pronostici Superenalotto;

- n. 2007/4440, riguardante l'affidamento del servizio di gestione di farmacie comunali;
- n. 2006/4496, concernente l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti nel comune di Contigliano (prov. Rieti).

Con riferimento ai casi predetti, la Commissione contesta il mancato rispetto delle norme riguardanti l'affidamento di appalti pubblici (Direttive 92/50/CE e 2004/18/CE) e chiede l'annullamento delle misure adottate dalle Amministrazioni italiane per l'attribuzione di detti appalti.

In tale eventualità, gli oneri per la finanza pubblica consisterebbero nell'aumento delle spese amministrative necessarie all'espletamento di nuove gare, nonché nelle ulteriori spese derivanti dal possibile contenzioso avviato dagli attuali affidatari dei servizi.

Procedure di infrazione Italia - UE Impatto finanziario Settore Appalti (Dati al 30 giugno 2009)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2009/4081 (Scheda n. 1) Gestione rifiuti Comune di Rapallo	Violazione direttiva 2004/18/CE	Messa in Mora art. 226 TCE	Spese amministrative
N. 2008/4952 (Scheda n. 2) Attribuzione della concessione per la gestione del concorso pronostici Superenalotto	Violazione artt. 43 e 49 TCE.	Messa in Mora art. 226 TCE	Spese amministrative
N. 2007/4440 (Scheda n. 4) Affidamento servizi alla gestione di farmacie comunali	Violazione direttiva 92/50/CE – Direttiva 2004/18/CE	Messa in Mora art. 226 TCE	Spese amministrative
N. 2006/4496 (Scheda n. 5) Affidamento servizio di gestione dei rifiuti Comune di Contigliano (Rieti)	Violazione delle direttive 92/50/CE e 2004/18/CE e artt. 43 e 49 TCE	Parere Motivato ex articolo 226 TCE	Spese amministrative

Settore Comunicazioni

Nell'ambito del presente settore, si rilevano due procedure di infrazione, ferme alla fase di cui all'art. 226 TCE, cui è riconducibile un impatto sulla finanza pubblica.

Con la procedura 2009/2031 la Commissione contesta la tassa incidente sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, per cui l'accoglimento dei rilievi comunitari comporta la soppressione di tale tributo, con conseguente riduzione degli introiti erariali.

Con la procedura n. 2008/2258, invece, la Commissione contesta all'Italia la mancata attuazione del sistema del numero unico di emergenza (cosiddetto 112). L'adeguamento alle richieste UE comporta la realizzazione di aggiornati impianti tecnologici necessari all'istituzione di un referente unico per le richieste di soccorso, i costi dei quali graverebbero sulla finanza pubblica.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Comunicazioni (Dati al 30 giugno 2009)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2009/2031 (Scheda n. 1) Non corretta trasposizione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.	Mancata trasposizioni direttiva 2003/98/CE	Messa in Mora ex art. 226 TCE	Minori entrate erariali
N. 2008/2258 (Scheda n. 2) Garanzia della possibilità di trasferire la chiamata del Numero Unico di emergenza europeo 112 ad altro centralino di emergenza.	Violazione direttiva n. 2002/22/CE	Messa in Mora ex art. 226 TCE	Spese per impianti TLC

Settore Energia

Nell'ambito del presente settore, si registra una sola procedura dotata di effetti sulla finanza pubblica (n. 2006/2378).

Con tale procedura la Commissione contesta la solo parziale trasposizione nel nostro ordinamento della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.

L'art. 14 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 stabiliva, a titolo di copertura finanziaria della richiesta attuazione, che ad essa si sarebbe

provveduto mediante le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta eccezione, tuttavia, per le misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, da finanziarsi mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 119, lett. a) della legge 24 agosto 2004 n. 239.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Energia (Dati al 30 giugno 2009)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2006/2378 (Scheda n. 6) Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia	Incompleta trasposizione direttiva 2002/91/CE	Messa in Mora ex articolo 226 TCE	Spese recepimento direttiva comunitaria

Settore Fiscalità e dogane

Le procedure di infrazione riguardanti il settore dei tributi concernono, in molti casi, la richiesta di estensione ulteriore di agevolazioni ed esenzioni, già previste dalla normativa interna solo per particolari categorie di contribuenti. In altri casi, si contesta l'applicazione di imposte contrarie alla normativa comunitaria, di cui si chiede la restituzione agli stessi soggetti passivi di imposta.

Il superamento di tali tipologie di infrazioni potrebbe comportare un onere a carico del bilancio dello Stato, in termini di minori entrate conseguentemente alla relativa diminuzione del gettito fiscale, ovvero in termini di oneri diretti per le restituzioni dovute ai terzi.

Inoltre, alcune procedure contestano le modalità di applicazione, definite dal legislatore italiano, di disposizioni comunitarie in materia di accertamento e versamento delle "Risorse Proprie" al bilancio comunitario. Da tali procedure possono derivare oneri, anche in termini di interessi moratori dovuti all'erario comunitario per la mancata corresponsione, o corresponsione tardiva, dei prelievi in oggetto.

Infine, si rilevano procedure che, in quanto fondate sulla contestazione dell'illegittima applicazione di sgravi tributari, impongono, ai fini dell'adattamento alle richieste della Commissione, l'adozione di misure fiscali

più penetranti, con conseguente effetto positivo sul bilancio dello Stato dovuto all'aumento delle entrate erariali.

Nel prospetto che segue vengono sintetizzate le procedure attualmente "in itinere", ferme alla fase ex art. 226 TCE, dalle quali è ragionevole attendersi un impatto per la finanza pubblica.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Fiscalità e Dogane (Dati al 30 giugno 2009)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2008/4524 (Scheda n. 3) "Regime fiscale speciale delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e non Quotate collegate (SIINQ), che impone una condizione di residenza in Italia"	Violazione art. 43, 48 e 56 TCE e art. 31 Accordo SEE	Messa in mora ex art. 226 TCE	Minori entrate erariali
N. 2008/2164 (Scheda n. 7) Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	Violazione direttiva 2006/96/CE	Messa in mora ex art. 226 TCE	Maggiori entrate erariali
N. 2007/4575 (Scheda n. 10) Errata applicazione della Direttiva n. 2006/112/CE relativa alla valutazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA.	Violazione direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)	Parere motivato ex art. 226 TCE	Minori entrate erariali
N. 2007/4392 (Scheda n. 11) Normativa italiana in materia di IVA. Cattiva applicazione direttiva 2006/112/CE su diritto alla detrazione per le "società non operative" (società di comodo)	Violazione direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)	Messa in mora ex art. 226 TCE	Minori entrate erariali
N. 2007/2435 (Scheda n. 12) Base imponibile IVA nell'assegnazione di alloggi non di lusso .	Violazione direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)	Messa in mora ex art. 226 TCE	Maggiori entrate erariali
N. 2007/2270 (Scheda n. 13) Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane	Violazione Regolamento 1150/2000	Parere motivato ex art. 226 TCE	Versamento di Risorse Proprie UE

N. 2006/4741 (Scheda n. 14) Regime fiscale applicato in Italia agli acquisti di beni immobili adibiti ad abitazione principale dell'acquirente, i c.d. benefici "prima casa"	Violazione artt. 18, 39 e 43 TCE e artt. 28 e 31 Accordo SEE	Messa in mora ex art. 226 TCE	Minori entrate erariali
N. 2006/4451 (Scheda n. 15) Regime di imposizione di gruppi di società su base consolidata (TIUR).	Violazione artt. 43, 48 TCE e art. 31 Accordo SEE	Messa in mora ex art. 226 TCE	Minori entrate erariali
N. 2006/4094 (Scheda n.16) Regime fiscale dei fondi pensione stranieri	Violazione art. 56 TCE e art. 40 Accordo SEE	Parere motivato ex art. 226 TCE	Minori entrate erariali
N. 2005/4047 (Scheda n.19) Ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società "madri" da parte delle società "figlie"	Violazione Regolamento CEE n. 2913/92 (Codice Doganale Comunitario)	Parere motivato ex articolo 226 TCE	Minori entrate erariali
N. 2005/2117 (Scheda n. 20) Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie	Violazione Reg. 1552/89; 1150/2000;2913/92	Ricorso Corte Giustizia ex art. 226 TCE	Versamento di Risorse Proprie UE
N. 2004/4350 (Scheda n.22) Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita	Violazione del trattato e dell'Accordo SEE	Ricorso Corte Giustizia ex art. 226 TCE	Minori entrate erariali
N. 2003/4826 (Scheda n.24) Rilascio autorizzazione apertura magazzini doganali	Violazione art. 10 TCE del Regolamento n. 1150/2000 e Decisione 2000/597/CE Euratom	Ricorso Corte Giustizia ex art. 226 TCE	Versamento Risorse Proprie UE
N. 2003/2182 (Scheda n.27) Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002)	Violazione degli articoli 2, 9, 10 e 11 del Reg. 1552/89 e del Regolamento Euratom 1150/2000.	Ricorso Corte Giustizia ex art. 226 TCE	Versamento Risorse Proprie UE
N. 1985/0404 (Scheda n.28) Risorse proprie. Mancata riscossione dazi doganali	Violazione ai Regolamenti CE nn. 2913/92 e1552/89	Ricorso Corte di Giustizia ex art. 226 TCE	Versamento Risorse Proprie UE

Settore Lavoro e Affari sociali

In riferimento al presente settore, si rileva una procedura, ancora ferma alla fase disciplinata dall'art. 226 TCE, idonea a riversare effetti finanziari sul bilancio dello Stato: la n. 2008/4580.

Detta procedura implica che lo Stato italiano, a titolo di accoglimento delle richieste comunitarie, introduca, anche per gli studenti comunitari soggiornanti in Italia per più di tre mesi e intenzionati a ritornare nel paese di residenza, un regime di copertura delle prestazioni sanitarie eccedente il costo di quelle ritenute strettamente necessarie, con conseguente aggravio della spesa sanitaria.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Lavoro e Affari sociali (Dati al 30 giugno 2009)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2008/4580 (Scheda n. 1) Validità della tessera europea di assicurazione malattia per gli studenti comunitari soggiornanti in Italia per un periodo superiore a tre mesi	Violazione Regolamento CE 1408/71 e direttiva 2004/38/CE	Messa in mora ex art. 226 TCE	Maggiori spese

Settore Pesca

Per quanto attiene al settore in oggetto, si rileva un impatto finanziario per tutte le tre procedure attualmente pendenti, nella specie di un aumento delle entrate. Le obiezioni delle autorità europee, infatti, vertono sulla mancanza, nelle disposizioni di diritto interno attuative di direttive comunitarie in materia di pesca, di sanzioni pecuniarie adeguate a scoraggiare la realizzazione degli illeciti previsti. Il superamento di tali vertenze, pertanto, implicherebbe per il legislatore italiano l'istituzione delle sanzioni predette, con conseguente aumento degli introiti erariali.

Procedure di infrazione Italia - UE Impatto finanziario Settore Pesca (Dati al 30 giugno 2009)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2007/2284 (Scheda n. 1) Carenze nell'attuazione del piano di salvaguardia del tonno rosso e controllo della sua pesca	Violazione Reg. CEE 2847/93, 2371/2002 e 643/2007	Messa in Mora ex articolo 226 TCE	Maggiori entrate
N. 2004/2225 (Scheda n. 2) Disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci via satellite	Violazione Reg. CE 2371/2002 e Reg. CE 2244/2003	Parere Motivato ex art. 226 TCE	Maggiori entrate
N. 1992/5006 (Scheda n. 3) Mancato controllo circa l'impiego di reti da posta derivanti	Violazione Reg. CEE 2241/87 e Reg. CEE 2847/93	Ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE	Maggiori entrate

Settore Salute

Per il settore "salute", sussistono effetti finanziari in riferimento a numero 4 procedure, rispettivamente la n. 2009/2104, la n. 2008/2130, la n. 2007/4516 e la n. 2007/2443.

Con la prima di esse (n. 2009/2104), l'Italia viene indotta dalla Commissione all'introduzione, nell'ordinamento interno, di sanzioni adeguate, anche di tipo pecuniario amministrativo, rivolte a garantire l'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento 1907/2006 (c.d. Regolamento REACH). L'applicazione di tali sanzioni pecuniarie, pertanto, comporterebbe un aumento del gettito erariale.

Per quanto inerisce alla procedura n. 2008/2130 - dal momento che le riscontrate inadempienze, concernenti la prevenzione fitosanitaria, sarebbero riconducibili all'insufficienza delle risorse finanziarie dei servizi all'uopo preposti - si determinerebbe un impatto finanziario negativo sul bilancio pubblico, dovuto all'incremento delle spese necessarie per far fronte agli impegni di monitoraggio richiesti.

In ordine alla procedura n. 2007/4516, l'impatto rilevato è negativo in quanto si sostanzierebbe, nel caso di adeguamento alle censure europee, nella soppressione del tributo attualmente incidente sul diritto, spettante ai

fabbricanti di dispositivi medici, di offrire questi ultimi al servizio sanitario nazionale.

La procedura n. 2007/2443, infine, implica un effetto finanziario positivo nei termini di un eventuale aumento delle entrate, nel caso di un intervento normativo diretto all'introduzione di sanzioni pecuniarie, a corredo delle disposizioni attuative della disciplina comunitaria sul commercio dei precursori di droghe.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Salute (Dati al 30 giugno 2009)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2009/2104 (scheda n. 1) Regolamento 1907/2006 mancata comunicazione delle norme che prevedono sanzioni per violazioni al regolamento REACH	Violazione Regolamento 1907/2006	Messa in Mora ex art. 226 TCE	Maggiori entrate
N. 2008/2030 (scheda n. 11) Mancanze strutturali dei servizi preposti alla salute delle piante	Violazione direttiva 2000/29/CE e Direttiva 1994/3/CE	Messa in Mora ex art. 226 TCE	Maggiori spese
N. 2007/4516 (scheda n. 13) Nuovo sistema di registrazione dei fabbricanti di dispositivi medici in applicazione del decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997.	Violazione Direttive 93/42/CEE; 90/385/CEE; 1999/93/CE	Messa in Mora ex art. 226 TCE	Minori entrate
N. 2007/2443 (Scheda n. 14) Precursori di droghe e loro commercio tra la comunità e i paesi terzi	Violazione Regolamenti 273/2004; 111/2005	Messa in Mora ex art. 226 TCE	Maggiori entrate

Settore Trasporti

Nell'ambito del settore considerato, si rileva un'unica procedura - n. 2008/2097 - costitutiva di effetti finanziari, in termini di un aumento degli introiti erariali che si verificherebbe in dipendenza di una modifica normativa rivolta, in ottemperanza alle richieste della Commissione, a munire il Ministero dei Trasporti della possibilità di erogare sanzioni pecuniarie, a corollario della

propria posizione di autorità garante della concorrenza nell'ambito dei servizi ferroviari.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Trasporti (Dati al 30 giugno 2009)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2008/2097 (Scheda n. 2) Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario	Violazione Direttiva 91/440 CEE ; Direttiva 2001/14/CE	Messa in mora ex art. 226 TCE	Maggiori entrate

2.5 Effetti finanziari procedure ex art. 228 TCE

Sul totale delle 155 procedure aperte nei confronti dell'Italia, n. 18 casi hanno ricevuto una sentenza della Corte di Giustizia CE (ex art. 226 del Trattato CE) dichiarativa dell'inadempienza dello Stato italiano e sono transitate alla fase procedurale ex articolo 228 del Trattato CE, che risulta orientata al secondo deferimento avanti alla Corte comunitaria, con l'eventuale esito finale dell'erogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dello Stato Membro.

Di queste procedure, n. 8 casi di contenzioso risultano produttivi di effetti finanziari.

I settori, cui ineriscono le procedure ex art. 228 che presentano ricadute finanziarie sul bilancio pubblico, sono l'"Ambiente" con 4 procedure, "Comunicazioni" con una procedura, "Concorrenza/Aiuti di Stato" con 2 procedure e "Lavoro e Affari Sociali" con una procedura.

Ambiente

Per l'"ambiente", il contenzioso riguarda 4 casi, di cui 3 casi (1998/4802, 1999/4797, 2000/4554) attengono alla contestazione dell'inosservanza della direttiva sui rifiuti 75/442/CE, come modificata dalla direttiva 91/156/CE, mentre un caso concerne la violazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE:

- ✓ Procedura n. 2001/4156 - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Valloni e steppe pedegarganiche;
- ✓ Procedura n. 1998/4802 - Rifiuti pericolosi discarica di Manfredonia (FG);
- ✓ Procedura n. 1999/4797 - Discarica di rifiuti Rodano (MI);
- ✓ Procedura n. 2000/4554 - Discarica di rifiuti Campolungo (AP).

L'effetto finanziario negativo, connesso alle citate procedure, inerisce sia alle spese imposte dall'esigenza di interventi sull'ambiente finalizzati all'eliminazione o attenuazione dei danni esistenti, sia alle uscite corrispondenti alle eventuali sanzioni pecuniarie, la cui irrogazione da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee risulta probabile, stante l'attestazione di tali vertenze ad uno stadio molto avanzato della fase contenziosa ex art. 228 TCE (con l'eccezione della procedura n. 2001/4156, che è posizionata ancora alla Messa in Mora ex art. 228 TCE). Ovviamente il rischio del paventato effetto

negativo, concernente la sopportazione delle spese sanzionatorie, verrebbe neutralizzato ove si addivenisse, per le relative procedure, ad una loro preventiva composizione.

Settore Comunicazioni

Il settore in oggetto presenta una sola procedura (n. 2006/2114), transitata alla fase "contenziosa" ex art. 228, produttiva di effetti finanziari.

Tali effetti incidono in senso negativo sul pubblico bilancio.

Infatti la procedura in esame - come la precedente n. 2008/2258, segnalata nell'ambito delle vertenze, dotate di effetti finanziari, ancora ferme allo stadio precontenzioso ex art. 226 TCE - attiene in generale alla materia della contestata mancata realizzazione, in Italia, di impianti tecnologici evoluti, adeguati a garantire a qualsiasi utente telefonico, il quale componga il numero unico 112, la possibilità di mettersi in comunicazione egli stesso con il servizio di soccorso specificamente richiesto. Pertanto l'adeguamento alle censure comunitarie implica, per la procedura in oggetto, l'assunzione di considerevoli oneri da parte dello Stato italiano, in forza delle spese necessarie alla messa in opera degli impianti suddetti.

Settore Concorrenza ed Aiuti di Stato

Il settore in oggetto presenta numero 2 procedure, pervenute alla fase ex art. 228 TCE, produttive di effetti finanziari. In entrambi i casi si rileva un impatto di segno positivo per la finanza pubblica, dal momento che, per ottemperare alle richieste comunitarie, l'Italia deve attivarsi per provocare il rientro, nelle casse pubbliche, degli emolumenti corrispondenti agli "aiuti di Stato" indebitamente erogati

Si segnala tuttavia che, relativamente alla procedura 2006/2456, l'effetto positivo prima menzionato potrebbe essere contemperato da un effetto negativo conseguente al mancato recupero, in tempo utile, di tutte le erogazioni a favore delle imprese a prevalente capitale pubblico. Al perfezionamento di tale recupero nella sua integralità, infatti, si oppone l'attuale pendenza, di fronte alle giurisdizioni nazionali civili e tributarie, di processi interni instaurati dai beneficiari degli aiuti stessi, che hanno impugnato gli ordini di restituzione. Di conseguenza si profila la probabile evenienza che la Corte di Giustizia emetta una sentenza di condanna per l'Italia, corredata di pesanti sanzioni pecuniarie, se questo Stato Membro non perviene tempestivamente alla globale ripetizione del finanziamento pubblico in oggetto.

Settore Lavoro e Affari Sociali

In ordine al presente settore, consta la sussistenza di una sola procedura, pervenuta allo stadio "contenzioso" ex art. 228 e dotata di ricadute finanziarie sul bilancio dello Stato.

Tale procedura (n. 2005/2114) comporta, in adeguamento ai rilievi della Commissione europea - che ha censurato la differenza di età pensionabile delle dipendenti pubbliche rispetto ai dipendenti pubblici, come contraria al principio della "parità di retribuzione" – la predisposizione di un intervento normativo che innalzerà a 65 anni l'età pensionabile delle donne ammesse al regime INPDAP, con la conseguenza di una diminuzione delle spese previdenziali a carico del bilancio pubblico.

La tabella seguente illustra gli elementi di sintesi relativi, per tutti i settori, alle procedure ex art. 228 implicanti effetti sul bilancio finanziario pubblico.

Procedure di Infrazione Italia - UE ex art. 228 TCE Impatto finanziario (Dati al 30 giugno 2009)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di Impatto
Scheda n. 1 Concorrenza 2007/ 2229 Aiuti urgenti a favore dell'occupazione	Violazione decisione n. 2000/128/CE (regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione)	Parere Motivato ex art. 228 TCE	Maggiori entrate erariali
Scheda n. 2 Concorrenza 2006/2456 Aiuti illegali a favore di imprese a prevalente capitale pubblico	Recupero agevolazioni fiscali	Parere Motivato ex art. 228 TCE	Maggiori entrate erariali e maggiori spese dovute a sentenza di condanna comunitaria.
Scheda n. 4 Comunicazioni 2006/2114 Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112 da telefoni cellulari. Numero Unico europeo	Violazione Direttiva 2002/22/CE	Messa in Mora ex art. 228 TCE	Spese per impianti TLC

Scheda n. 12 Lavoro e Affari Sociali 2005/2114 Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne	Violazione art. 141 del Trattato CE	Messa in Mora ex art. 228 TCE	Minori spese previdenziali
Scheda n. 30 Ambiente 2001/4156 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Valloni e steppe pedegarganiche	Violazione Direttive 79/409/CEE 92/43/CEE.	Messa in Mora ex art. 228 TCE	Spese per misure ambientali
Scheda n. 32 Ambiente 2000/4554 Discarica di rifiuti Campolungo (AP)	Violazione Direttiva rifiuti 75/442/CE modificata dalla direttiva 91/156/CE	Parere Motivato ex art. 228 TCE	Spese misure ambientali
Scheda n. 33 Ambiente 1999/4797 Discarica Rifiuti Rodano (MI)	Violazione Direttiva rifiuti 75/442/CE modificata dalla direttiva 91/156/CE	Parere Motivato ex art. 228 TCE	Spese misure ambientali
Scheda n. 34 Ambiente 1998/4802 Rifiuti pericolosi discarica Manfredonia	Violazione Direttiva rifiuti 75/442/CE modificata dalla direttiva 91/156/CE	Parere Motivato ex art. 228 TCE	Spese misure ambientali

CAPITOLO III - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

3.1 Rinvii pregiudiziali al 30 giugno 2009: dati di sintesi

La Corte di Giustizia delle Comunità europee detiene, in esclusiva, la funzione relativa all'interpretazione delle norme comunitarie, siano esse di rango "primario", cioè enunciate direttamente nei Trattati stessi istitutivi delle Comunità Europee, ovvero di rango "secondario", in quanto derivanti dai Trattati in via mediata, come emanate dagli organi ai quali i Trattati medesimi hanno attribuito, nelle debite forme, il potere di emanare regole vincolanti.

Alla sola Corte di Giustizia spetta inoltre la valutazione relativa alla validità delle norme comunitarie, fermo restando che tale giudizio può esercitarsi soltanto con riferimento alle norme "secondarie" (nei termini di un'indagine volta a verificarne la coerenza o meno con le disposizioni dei Trattati) e non, ovviamente, con riguardo alle stesse norme "primarie" sancite dai Trattati, stante l'assenza, al di sopra di esse, di norma comunitaria di maggior eminenza in base alla quale giudicare della loro legittimità.

Nell'ambito della presente trattazione, verranno prese in considerazione le sentenze, ovvero altri tipi di statuizioni (es: ordinanze), mediante le quali la Corte di Giustizia, nell'arco temporale corrispondente al semestre 1° gennaio 2009 – 30 giugno 2009, si è pronunciata con riferimento a questioni concernenti l'interpretazione di norme comunitarie, essendone stata investita su "rinvio" ai sensi dell'art. 234 TCE. Non verranno considerati, viceversa, i pronunciamenti della Corte stessa relativi a questioni attinenti la validità di norme comunitarie "derivate".

Anche all'attività interpretativa, esercitata dalla Corte di Giustizia in base alla disciplina di cui all'art. 234 TCE, è possibile ricondurre l'esistenza di ricadute finanziarie sul bilancio pubblico.

Tale incidenza finanziaria, a differenza di quella ricollegabile alle procedure di infrazione, è meno dirompente ed immediata.

Quando una normativa nazionale, giudicata incompatibile con alcune prescrizioni comunitarie, viene dalla Commissione fatta oggetto di una procedura di infrazione e la Corte di Giustizia condivide l'assunto dell'esecutivo comunitario, lo Stato Membro che ha messo in vigore tale normativa è obbligato ad eliminarla dal quadro istituzionale interno e ad adottare, in via generale, i provvedimenti conseguenti alla sua soppressione. In tal modo, se la Commissione e la Corte, nell'ambito di una procedura di infrazione, hanno dichiarato una certa imposta contraria alle norme comunitarie, lo Stato Membro è tenuto non solo ad abrogare la legislazione fiscale che prevede tale imposta, ma a procedere ad un rimborso generale, nei confronti di tutti i soggetti gravati da detta imposta, di quanto loro

indebitamente prelevato, senza che gli stessi debbano attivare un giudizio autonomo finalizzato allo stesso scopo.

Diversamente, la soluzione di una questione interpretativa, da parte della Corte di Giustizia, non sancisce in via diretta l'obbligo di uno Stato membro di apportare modifiche al quadro normativo o amministrativo interno, quand'anche la corretta interpretazione della norma comunitaria "dubbia" metta in evidenza l'incompatibilità con essa di disposizioni normative o amministrative nazionali.

Per intendere l'impatto di un provvedimento interpretativo della Corte di Giustizia, bisogna rammentare che il pronunciamento di quest'ultima viene richiesto, attraverso lo strumento tecnico del "rinvio", nell'ambito di un giudizio che si tiene di fronte agli organi giurisdizionali interni di uno Stato Membro e viene sollecitato dal giudice stesso, onde dirimere le sue perplessità sull'esatto significato e sul campo di applicazione della norma comunitaria (in questo si risolve l'attività interpretativa).

La sentenza ex art. 234 TCE, quindi, che interviene nel contesto di un giudizio particolare fra determinati soggetti e di fronte ad un giudice specifico, è vincolante innanzitutto per il giudicante di fronte al quale pende la lite stessa - il quale dovrà decidere tenendo conto dell'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia - ma anche nei confronti degli altri organi giurisdizionali di fronte ai quali verrà eventualmente portata la controversia, se le parti decidono di esperire i gradi successivi del giudizio.

Peraltro, la sentenza della Corte di Giustizia assume una rilevanza che travalica i confini della singola controversia, in quanto costituisce un precedente vincolante per ogni giudice nazionale, di qualsiasi Stato Membro, che si trovi ad affrontare un caso analogo a quello che ha dato origine al pronunciamento stesso del giudice comunitario. Ne deriva che altri ricorrenti potrebbero esperire azioni giurisdizionali su fattispecie analoghe a quelle definite dalla Corte ex art. 234 TCE, estendendo in tal modo gli effetti, anche quelli eventuali di natura finanziaria, che risultano riconducibili alle sentenze da essa emesse ai sensi dell'art. 234 TCE.

Tuttavia gli effetti stessi, compresi quelli finanziari, del verdetto reso dalla Corte in sede interpretativa su rinvio ex art. 234 TCE, sono sempre "individuali", in quanto si rivolgono esclusivamente alle parti coinvolte in un giudizio interno. Essi si producono infatti, per gli operatori privati dei singoli Stati Membri, solo se i medesimi intentano appositi giudizi, nel cui contesto viene offerta loro l'opportunità, tramite il Giudice, di proporre un rinvio alla Corte di Giustizia per stimolare una pronuncia favorevole alla loro posizione, ovvero solo se, a conforto delle loro ragioni, adducono nel giudizio la posizione che la Corte di Giustizia ha già assunto in casi simili. Pertanto, nel caso di specie in cui, per esempio, l'incompatibilità di una imposta nazionale con un principio comunitario venga rilevata dalla Corte di Giustizia non nell'ambito di una procedura di infrazione, ma, ai sensi dell'art. 234 TCE, nel

contesto di una lite pendente di fronte ad un giudice interno, il rimborso del tributo illegittimo dipenderà, per gli altri contribuenti aventi diritto - i quali non siano parti del processo nel quale la Corte si è pronunciata - dal “se” tali contribuenti si determineranno ad instaurare un ennesimo giudizio interno. Diversamente, per le procedure di infrazione, l’adattamento della situazione interna ai principi comunitari, come fissati dalla Corte di Giustizia, dipende da un’intervento generale procedente direttamente dallo Stato Membro in quanto costretto ad attivarsi pena la comminatoria di pesanti sanzioni pecuniarie, per cui l’iniziativa del singolo privato diviene superflua.

Pertanto, l’entità degli effetti, anche finanziari, delle sentenze o di altri provvedimenti resi dalla Corte di Giustizia ex art. 234 TCE, non sono di per sé di natura “generale”, per cui sono meno rilevanti rispetto a quelli derivanti dalla sentenze che la stessa Corte emana a definizione di una procedura di infrazione.

In questa sede sono stati considerati i casi di rinvio pregiudiziale su questioni interpretative, in ordine ai quali sono state emesse, dalla Corte di Giustizia a composizione della vertenza, “sentenze” o “ordinanze” nel periodo di riferimento della presente relazione.

Nell’ambito di numero 34 casi, si è operata una distinzione fra i rinvii pregiudiziali promossi da giudici italiani e quelli, esperiti da autorità giurisdizionali di altri Paesi comunitari, seguiti da sviluppi processuali cui ha partecipato anche il Governo italiano.

3.1.1 Casi proposti da giudici italiani

Dei 34 casi complessivi, 11 riguardano questioni sollevate da giudici italiani, la cui distribuzione, per i vari settori, è tale per cui i settori, individuati come “agricoltura”, “appalti”, “affari economici e finanziari”, “affari interni”, “giustizia”, “tutela dei consumatori”, “università e ricerca”, annoverano un solo rinvio ciascuno, mentre si registrano due casi sia per il settore “fiscaltà e dogane” che per quello “lavoro e affari sociali”.

Per quanto attiene alla rilevazione degli effetti finanziari per le sentenze, emesse nel primo semestre 2009, relative ai rinvii promossi da giudici italiani, non emerge, in riferimento alle stesse, alcuna incidenza di ordine finanziario.

Rinvii Pregiudiziali alla Corte di Giustizia Casi proposti da Giudici italiani (Dati al 30 giugno 2009)		
Estremi sentenza	Tipo di violazione	Tipologia di impatto
Sentenza del 14.05.2009 Cause C-34/08	Prelievo supplementare a carico di produzioni lattiero-casearie eccedenti la quota nazionale attribuita – Compatibilità del Regolamento CE n. 1788/2003 in relazione agli artt. 5, 32, 33 e 34 del Trattato CE (Tribunale di Padova)	NO
Sentenza del 19.06.2009 Causa C-538/07	Esclusione da partecipazione ad appalti di servizi – art. 29 della direttiva 92/50/CE e art. 10 comma 1 bis della L. n. 109/94 (ora sostituito da art. 34, ultimo comma, D. Lgs n. 136/06) (Tribunale di Milano)	NO
Sentenza del 23.04.2009 Causa C-509/07	Accordo tra finanziatore e fornitore per credito esclusivo a propri clienti – diritti del consumatore – art. 11, co 2, Direttiva 102/87/CEE (Tribunale di Bergamo)	NO
Ordinanza del 26.03.2009 Causa C-535/08	Art. 6 del trattato UE; art. 3 Primo Protocollo Addizionale CEDU, artt. 17 CE e 18 CE – condizioni di eleggibilità ad un'assemblea regionale – obbligo della residenza (TAR Sicilia)	NO
Sentenza del 19.02.2009 Causa C-1/08	Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – art. 9, n. 2, lett. e) della sesta direttiva 77/388/CEE – determinazione del concetto di luogo di utilizzazione della prestazione pubblicitaria (Corte Suprema di Cassazione)	NO
Sentenza del 04.06.2009 Causa C-158/08	Politica doganale della Comunità europea – legislazione antidumping – regolamento CE n. 384/1995 – Codice Doganale Comunitario (Regolamento CE n. 2913/1992). (Commissione Tributaria di Trieste)	NO
Sentenza del 2.04.2009 Causa C-394/07	Rispetto dei diritti alla difesa – reciproco riconoscimento e reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie – interpretazione dell'art. 27 punto 1) della Convenzione di Bruxelles. (Corte di Appello di Milano)	NO
Sentenza del 02.04.2009 Causa C-415/07	Regime di aiuti all'occupazione – aiuti di Stato a finalità regionale – interpretazione art. 87 del Trattato CE e del Reg. della Commissione n. 2204/2002 – verifica dell'incremento dei posti di lavoro (Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore)	NO

Ordinanza del 17.03.2009 Causa C-217/08	Art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965 – corrispettivi rendita INAIL, previsti in caso di decesso per infortunio – artt. 12 e 13 del Trattato CE (Tribunale di Milano).	NO
Sentenza del 02.04.2009 Causa da C- 352/07 a C- 356/07, da C- 365/07 a C- 367/07 e C- 400/07	Determinazione del prezzo di specialità medicinali – blocco o riduzione generalizzata dei prezzi dei farmaci – partecipazione delle imprese interessate – artt. 2, 3 e 4 della Direttiva 89/105/CEE (TAR Lazio)	NO
Sentenza del 29.01.2009 Causa C-311/06	Riconoscimento di titoli rilasciati da un Paese Membro della CE – esercizio in Italia della professione corrispondente a quella cui il cittadino comunitario è abilitato nel Paese che ha rilasciato detti titoli – Direttive 89/48/CEE e 2001/19/CE (Consiglio di Stato)	NO

3.1.2 Casi proposti da giudici stranieri

Relativamente alla seconda tipologia, ovvero ai casi di pregiudiziali straniere, sussistono allo stato complessivamente 23 casi, di cui:

un solo caso per il settore “affari esteri”, ancora un caso per il settore “agricoltura”, n. 4 casi per il settore “comunicazioni”, 3 casi per il settore relativo alla “libera prestazione di servizi e stabilimento”, 4 concernenti il settore “giustizia”, 4 per il settore “lavoro e affari sociali”, 2 per il settore “salute”, un unico caso attinente all’ambito della “tutela dei consumatori” e 3, infine, afferenti a quello denominato “fiscaltà e dogane”.

In ordine ai rinvii pregiudiziali proposti da magistrature straniere, si riscontrano effetti finanziari con riguardo alla sentenza della Corte di Giustizia che ha deciso sul rinvio C-357/07 “Sesta Direttiva IVA-esenzioni- art. 13, parte A, n.1, lett.a) – prestazioni effettuate dai servizi pubblici postali”. Il pronunciamento della Corte verte sulla illegittimità di una normativa fiscale nazionale che esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) le prestazioni di servizi, erogate dai servizi pubblici postali, in base a contratti le cui condizioni sono state negoziate individualmente. Anche se la sentenza in questione è stata emanata su rinvio di un giudice del Regno Unito, la Commissione ha interpellato gli Stati Membri, fra cui l’Italia, affinché provvedessero a modificare, ove risultasse vigente sul loro territorio, una normativa interna analoga a quella inglese dichiarata illegittima dalla Corte. Poiché l’Italia ha adottato una normativa fiscale interna di questo tipo, si impone di conseguenza una modifica che preveda il passaggio delle suddette operazioni da un regime di esenzione ad uno d’imposizione, con il che il bilancio pubblico risentirà di un

effetto finanziario positivo, dovuto all'incremento del gettito IVA in misura di 5,6 milioni di Euro all'anno.

Di seguito si propone un prospetto, recante indicazione degli elementi identificativi essenziali dei "rinvii pregiudiziali" sollevati da giudici stranieri ex art. 234 TCE e relativi a questioni interpretative del diritto comunitario, sui quali la Corte di Giustizia delle Comunità europee si è pronunciata nell'arco del I° semestre 2009.

Rinvii Pregiudiziali alla Corte di Giustizia Casi proposti da Giudici stranieri (Dati al 30 giugno 2009)		
Estremi sentenza	Tipo di violazione	Tipologia di impatto
Sentenza del 17.02.2009 Causa C-465/07	Qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale. Interpretazione disposizioni sulla tutela previste da Direttiva 2004/83/CE (art. 15 parte iniziale e lett. C) e da Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 3).	NO
Sentenza del 22.01.2009 Causa C-473/07	Impianti per l'allevamento intensivo di pollame – ambito di applicazione della Direttiva 96/61/CEE, allegato I, punto 6.6, lett. a).	NO
Sentenza del 20.01.2009 Causa C-240/07	Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE	NO
Sentenza del 05.03.2009 Causa C-222/07	Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti l'esercizio delle attività televisive – direttiva del Consiglio 89/552/CEE	NO
Sentenza del 23.04.2009 Causa C-59/08	Diritti del titolare del marchio nei confronti di un licenziatario in caso di trasgressione di clausole del contratto di licenza – Direttiva n. 89/104/CEE art. 8, n. 2 e art. 7, nn. 1 e 2.	NO
Sentenza del 23.04.2009 Causa C-533/07	Diritto di proprietà intellettuale – "prestazioni di servizi" – reg. (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001	NO

Sentenza dell'11.06.2009 Causa C-155/08 e C-157/08	Artt. 49 e 56 CE – Divieto di restrizione alla libera circolazione di servizi e capitali in relazione al termine per l'accertamento di redditi derivanti da risparmi all'estero non dichiarati.	NO
Sentenza del 26.03.2009 Causa C-348/07	Estinzione di contratto di agenzia - determinazione dell'indennità dovuta ad agente commerciale – Art. 17 n. 2 lett. a) della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE	NO
Sentenza del 02.04.2009 Causa C-523/07	Reg. (CE) 2003/2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale: artt. 1, n. 2, lett. D), 8, n. 1, 13, n. 1, 20, n. 1 – Presa a carico e collocazione dei minori. Determinazione della residenza abituale. Provvedimenti d'urgenza.	NO
Sentenza dell'11.06.2009 Causa C-429/07	Facoltà di intervento della Commissione in un procedimento nazionale – art. 15 n. 3 del regolamento del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003 – Art. 81 e 82 del trattato CE – nozione comunitaria e nozione nazionale di "ammenda".	NO
Sentenza del 25.06.2009 Causa C-14/08	Notificazione e comunicazione di atti extragiudiziali al di fuori di un procedimento giurisdizionale – Atto notarile – Regolamento (CE) n. 1348/2000	NO
Sentenza del 20.01.2009 Causa C-350/06	Diritto alla concessione delle ferie o all'indennità sostitutiva in caso di prolungata incapacità al lavoro – art. 7, n. 1 e 2 Direttiva 2003/88/CE.	NO
Sentenza del 20.01.2009 Causa C-520/06	Diritti di un lavoratore in assenza per malattia di durata indeterminata – art. 7, n. 1 della direttiva 2003/88/CE	NO
Sentenza del 05.03.2009 Causa C-388/07	Trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE – età pensionabile nazionale e ambito di applicazione della direttiva – disparità di trattamento in ragione dell'età.	NO
Sentenza del 23.04.2009 Causa C-378/07, C-379/07 e C-380/07	Direttiva del Consiglio 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – adozione provvedimenti nazionali.	NO
Sentenza del 23.04.2009 Causa C-445/06	Regole sanitarie e divieti di importazione di carne di maiale – diritto a riparazione in caso di errata trasposizione nel diritto interno di norme comunitarie – art. 30 Trattato CEE (28 CE) – Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991 91/497/CEE – problematiche sanitarie in materia degli scambi di carni fresche.	NO

Sentenza del 30.04.2009 Causa C-27/08	Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano – Art. 1, punto 2, della direttiva del Consiglio 2001/83/CE, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE – classificazione di prodotto presentato come integratore alimentare.	SI
Sentenza del 14.05.2009 Causa C-180/06	Reg. (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001 – Tutela consumatori – Contratti conclusi a distanza.	NO
Sentenza del 19.02.2009 Causa C-321/07	Possibile titolarità di patente di guida nazionale e di ulteriore patente di altro Stato Membro – art. 7, n. 5 Direttiva 91/439/CEE – validità in caso di revoca.	NO
Sentenza del 19.02.2009 Causa C-171/07 e C-172/07	Libertà di stabilimento per le società di capitale – artt. 43 e 48 CE.	NO
Sentenza del 23.04.2009 Causa C-357/07	Sesta direttiva IVA – esenzioni – art. 13 parte A, n. 1, lett. a) – prestazioni effettuate dai servizi pubblici postali	SI
Sentenza del 18.06.2009 Causa C-303/07	Esenzione della ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti a società SICAV – convenzione Finlandia/Lussemburgo per la prevenzione della doppia imposizione – Artt. 43, 48, 56 e 58 CE – Art. 2, lett. a) della direttiva 90/435/CEE.	NO
Sentenza del 18.06.2009 Causa C-566/07	Legge sull'imposta sulla cifra di affari – sistema di riscossione IVA – sesta direttiva.	NO

CAPITOLO IV - AIUTI DI STATO

4.1 Contenzioso sugli aiuti di Stato al 30 giugno 2009: dati di sintesi

Gli "Aiuti di Stato" erogati dall'Italia, che sono divenuti oggetto di contenzioso a livello europeo in forza della procedura ex artt. 87 e 88 TCE, sono stati raggruppati in quattro insiemi diversi. Tale classificazione si fonda sulla circostanza per cui i casi controversi risultano attestati, al 30 giugno 2009, a livelli distinti della procedura comunitaria, come di seguito descritto:

- fattispecie di "aiuti" in ordine ai quali è già stata assunta, dalla Commissione, la decisione di promuovere un' "indagine formale" rivolta a valutarne la compatibilità o meno con i principi del libero mercato, ai sensi dell'art. 88, par. 2 del Trattato CE, non essendo ancora conclusa, al 30 giugno 2009, l'istruttoria nella quale si articola l'indagine stessa e risultando pertanto ancora incerto, a tale data, il giudizio circa la conformità o meno delle erogazioni alle regole della concorrenza;
- fattispecie di "aiuti" in relazione ai quali la Commissione, alla data del 30 giugno 2009, ha già assunto una "decisione di recupero", risultando in corso il consequenziale procedimento inteso al rientro dell'erogazione;
- fattispecie di "aiuti" per i quali, alla data del 30 giugno 2009, la Commissione, a seguito della mancata esecuzione di una previa "decisione di recupero", ha già trasferito il relativo procedimento alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, mediante "ricorso";
- fattispecie di "aiuti" in ordine ai quali, alla data del 30 giugno 2009, è già stato emanato il verdetto della Corte di Giustizia che riconosce la mancata esecuzione, da parte dello Stato membro, della "decisione di recupero".

4.1.1 Casi di avvio del procedimento di indagine formale (art. 88, par. 2 TCE)

La prima categoria contempla n. 25 casi, in ordine ai quali la procedura di controllo comunitario sugli "aiuti di Stato" si trova ancora ferma al passaggio iniziale: in questa fase, infatti, la Commissione ha assunto, nei confronti dell'Italia, una decisione avente ad oggetto l'avvio di un'inchiesta rivolta a verificare la conciliabilità degli "aiuti di Stato", erogati dal soggetto pubblico nelle specifiche circostanze, con il principio della libera concorrenza. Tale principio, infatti, reca implicito il divieto, per gli Stati Membri, di adottare misure

di sostegno delle economie nazionali in grado di istituire situazioni di privilegio per queste ultime, a svantaggio degli operatori di altri Paesi comunitari. Nel corso di tale indagine la Commissione interpella anche le autorità nazionali dello Stato Membro responsabile dell' "aiuto", in modo da acquisire una cognizione il più possibile chiara ed esauriente della vicenda considerata. Il seguente prospetto enuclea le decisioni di "indagine preliminare" assunte nei confronti dell'Italia che risultano, al 30 giugno 2009, ancora in vigore e non accompagnate da un ulteriore sviluppo procedurale.

Aiuti di Stato – Fase del procedimento di indagine formale Art. 88, par. 2 Trattato CE	
Numero	Oggetto
1) C 12c/1995	Legge regionale n. 6/93 (Sicilia) – Aiuti concessi a seguito di disastri naturali
2) C 4/2001	Interventi per compensare i danni causati dalla siccità nel corso del 2000 (Sardegna)
3) C 24/2001	Misure in favore degli autotrasportatori a seguito della crisi petrolifera
4) C 29/2001	Misure in favore della pesca a seguito dell'aumento dei prezzi dei carburanti
5) C 68/2001	Interventi dei Fondi di solidarietà nazionale a favore delle aziende agricole colpite da malattie vegetali gravi (Emilia Romagna)
6) C 73/2001	Legge n. 388/2000 (Articoli 121, 123 e 126) – Finanziaria per il 2001
7) C 90/2001	Salvataggio e ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà (Marche)
8) C 74/2002	Legge n. 185/92 sui disastri naturali (Articoli 3,4,5,6,8 e 9) – (Sicilia)
9) C 61/2003	Legge aeronautica n. 808/85
10) C 75/2003	Interventi in favore delle cooperative e delle aziende agricole (Lazio)
11) C 6/2004	Misure in favore del settore agricolo a seguito dell'aumento del prezzo del carburante
12) C 18/2004	Aiuti al settore della pesca a seguito di calamità naturali (Sicilia)
13) C 21/2004	Legge regionale n. 32/2000: "Disposizioni concernenti la realizzazione del POP 2000-2006 e regimi di aiuti alle imprese" (Sicilia)

14) C 38/2004	Portovesme – Tariffe preferenziali
15) C 5/2005	Esonero dall'accisa sui carburanti agricoli
16) C 27/2005	Aiuto all'acquisto di foraggio (Friuli Venezia Giulia)
17) C.13/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica consumata dalle imprese energivore in Sardegna
18) C 29/2006	Ristrutturazione di cooperative e consorzi (pesca)
19) C 36b/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica - Alcoa
20) C 37/2007	Presunti aiuti di Stato concessi a e dall'aeroporto di Alghero a favore di Ryanair e altri vettori aerei
21) C 39/2007	Aiuto alla ristrutturazione a favore del gruppo tessile Legler
22) C 59/2007	Aiuto al salvataggio della IXFIN
23) C 15/2008	Cantieri navali De Poli
24) C 19/2008	Applicazione abusiva dell'aiuto per il salvataggio a favore della società Sandretto
25) C.36/08	Aiuti a favore della centrale elettrica Sulcis

4.1.2 Casi di decisioni di recupero

La seconda categoria contempla n. 14 casi in cui l'istruttoria, iniziata dalla Commissione con la decisione di "indagine preliminare", è culminata in un giudizio di incompatibilità degli aiuti erogati con le regole del libero mercato, per cui la Commissione stessa ha adottato, conseguentemente, una "decisione di recupero" dei finanziamenti corrisposti.

La tabella di seguito riportata, pertanto, elenca le "decisioni di recupero" che, al termine del semestre di riferimento della presente relazione, risultano già adottate e ancora vigenti nei confronti dell'Italia, senza il seguito di provvedimenti ulteriori da parte delle autorità comunitarie.

In ordine al procedimento C15/07, relativo all'aiuto di Stato consistente nella concessione di agevolazioni fiscali a favore di istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria, si sottolinea che, ai fini dell'esecuzione della decisione di recupero assunta dalla Commissione l'11/3/2008, il Decreto-

Legge n. 112 del 2008, convertito nella Legge n. 133 del 2008, ha disposto modalità e termini di restituzione del finanziamento in oggetto. Peraltro, con provvedimento n. 138511 del 18 settembre 2008, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione per il recupero dell'aiuto.

Decisioni di recupero di aiuti di Stato adottate dalla Commissione attualmente pendenti		
Numero	Oggetto	Stato procedura
1) C 27/1997	Applicazione della Legge Fantozzi ai settori automobilistico, costruzione navale e fibre sintetiche	Decisione del 12/07/2000
2) C 34/1999	Ricapitalizzazione Società Siciliana Acque Minerali Srl	Decisione del 21/06/2000
3) C.45/2002	Regione Sicilia – aiuto all'occupazione	Decisione del 13/05/2003
4) C 18/2003	Province Autonome di Bolzano	Decisione del 21/09/2005
5) C 22/2003	Ristrutturazione di enti di formazione professionale	Decisione del 02/03/2005
6) C 1/2004	Legge regionale n. 9/98 (Sardegna) – Rettifica ed estensione del procedimento C 1/2004 ai sensi dell'articolo 88, par. 2 del trattato CE	Decisione del 02/07/2008
7) C 52/2005	Decoder digitali	Decisione del 24/01/2007
8) C 16/2006	Aiuto alla Nuova Mineraria Silius	Decisione del 21/02/2007
9) C 36a/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica a favore di Thyssenkrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche	Decisione del 20/11/2007
10) C 13/2007	Compatibilità degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione a favore di New Interline	Decisione del 16/04/2008
11) C 15/2007	Incentivi fiscali a favore di taluni istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria	Decisione del 11/03/2008
12) C 61/2003	Legge aeronautica n. 808/85	Decisione 11/3/2008
13) C 42/2006	Poste italiane – Banco Posta: Remunerazione dei conti correnti depositati presso la Tesoreria dello Stato	Decisione del 16/07/2008
14) C 26/2008	Prestito di 300 milioni di Euro ad Alitalia	Decisione del 12/11/2008

4.1.3 Casi di mancata esecuzione della decisione di recupero deferiti alla Corte di Giustizia

La terza categoria è ricomprensiva di n. 4 casi, in ordine ai quali, alla data del 30 giugno 2009, la Commissione ha constatato che la propria “decisione di recupero” non è stata eseguita, in tutto o in parte, dalla Repubblica italiana, per cui ha esperito un Ricorso alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, affinché quest’ultima attesti, tramite sua sentenza, la mancata esecuzione della decisione stessa. In ordine a tali situazioni si registra pertanto, al 30 giugno 2009, l’avvenuto deferimento alla Corte di Giustizia, da parte della Commissione, della competenza a pronunciarsi sulle vicende relative ai rispettivi “aiuti”, pur non avendo il giudice comunitario, alla stessa data, ancora espresso la sua posizione in proposito.

In relazione al procedimento CR 12/2004 - nell’ambito del quale la Commissione, con decisione n. 2004/4746/CE, ha dichiarato illegittimo e quindi da recuperarsi l’“aiuto di Stato” consistente nella detrazione, dalla base imponibile delle imprese partecipanti all’esposizione di prodotti in fiere estere, dell’importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva - si precisa che l’Italia ha recuperato circa il 64% dell’aiuto, essendo dovuto il mancato rientro della somma residua alla circostanza per cui le ingiunzioni di pagamento, emesse dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dei singoli beneficiari degli aiuti, sono state impugnate di fronte ai giudici nazionali, i quali, in numerosi casi, hanno deciso di sospenderne l’esecuzione.

Si precisa, da ultimo, per esigenze di completezza dell’informazione, che il termine, assegnato all’Italia per la presentazione di un controricorso, è scaduto il 21 settembre 2009.

In ordine al procedimento CR 57/2003, si precisa che la Commissione aveva ritenuto, con decisione 2005/315/CE, che l’erogazione di riferimento - consistente nell’esclusione, dal reddito imponibile di impresa e di lavoro autonomo, del 50% degli investimenti in beni strumentali - assumesse la natura di aiuto di Stato illegittimo, con il che le autorità nazionali, dando seguito alla determinazione comunitaria di recuperare tali aiuti, disponevano, con l’art. 24 della Legge 25 gennaio 2006 n. 29 (legge comunitaria 2005), il rientro dei finanziamenti in questione. Fino ad ora è stato reintroitato circa il 75% dell’ammontare dell’aiuto.

Con riferimento al procedimento C 8/2004 - nel corso del quale la Commissione ha stabilito, con decisione in data 16.03.2005, l’illegittimità ed il conseguente obbligo di recupero degli aiuti concessi in favore delle società, recentemente quotate in borsa, sotto forma di esclusione dal reddito imponibile delle spese sostenute per la quotazione in borsa stessa - si

sottolinea che l'Agenzia delle Entrate ha finora recuperato all'incirca il 25% degli aiuti. Il mancato rientro, alla data del 30 giugno 2009, della parte restante dell'aiuto, deve imputarsi all'avvenuta impugnazione di numerose ingiunzioni di pagamento, emesse dall'Agenzia delle Entrate, di fronte ai giudici nazionali, che hanno concesso la sospensione della loro esecuzione. Si evidenzia, peraltro, che in data 4 settembre 2009 il Tribunale di Primo grado delle Comunità europee - di fronte al quale l'Italia, ai sensi dell'art. 230 TCE, aveva impugnato la decisione emessa dalla Commissione con la quale si ordinava il recupero degli aiuti in questione – ha respinto il ricorso italiano.

Aiuti per i quali la Commissione ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia per mancata esecuzione di una decisione di recupero		
Numero	Oggetto	Stato della procedura
CR 81/1997	Sgravi Fiscali ad imprese site a Venezia e Chioggia	Ricorso 10.05.2007
CR 12/2004	Incentivi fiscali a favore di società partecipanti ad esposizioni all'estero	Ricorso 12.03.2008
CR 57/2003	Proroga della legge Tremonti Bis	Ricorso 11.03.2008
CR 8/2004	Incentivi fiscali per le società recentemente quotate in borsa	Ricorso 11.03.2008

L'ultima delle categorie individuate ricomprende i casi, che sussistono in numero di 3, in relazione ai quali, al 30 giugno 2009, la Corte di Giustizia delle Comunità europee, previo Ricorso da parte della Commissione, ha dichiarato con sentenza la mancata attuazione da parte dell'Italia della "decisione di recupero" precedentemente assunta dalla Commissione stessa.

Aiuti per i quali la Corte di Giustizia ha dichiarato la mancata esecuzione da parte dell'Italia della decisione di recupero		
Numero	Oggetto	Stato della procedura
CR 49/1998 P.l. ex art. 228 n. 2007/2229	Occupazione – Pacchetto Treu	C-99/02 del 01.04.2004
CR 27/1999 P.l. ex art. 228 n. 2006/2456	Aziende municipalizzate	C-207/05 del 01.06.2006
CR 62/2003	Disposizioni urgenti in materia di occupazione (Brandt)	C-280/05 del 6.12.07

PARTE II
ANALISI DELLE PROCEDURE
DI INFRAZIONE

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I - DETTAGLIO DELLE PROCEDURE PER SETTORE

L'analisi dettagliata dei casi di contenzioso aperti tra l'Unione europea e l'Italia ricomprende, nella presente edizione della Relazione semestrale, non solo le procedure di infrazione (artt. 226 e 227 TCE), ma anche le sentenze emanate dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee a chiusura di rinvii pregiudiziali proposti da giudici nazionali italiani e stranieri (art. 234 TCE).

Con riferimento sia alle procedure di infrazione che ai rinvii pregiudiziali, è stata compilata per ciascun caso di contenzioso un'apposita scheda contenente le informazioni maggiormente rilevanti: tipologia di procedimento, violazione contestata dalla Commissione europea, stadio del procedimento ed impatto finanziario.

La II parte del lavoro si compone, quindi, di 155 schede, raggruppate per ciascun settore di riferimento delle procedure di infrazione, secondo il seguente ordine:

- Affari Economici e Finanziari
- Affari Interni
- Agricoltura
- Ambiente
- Appalti
- Comunicazioni
- Concorrenza
- Energia
- Fiscalità e Dogane
- Lavoro e Affari Sociali
- Libera circolazione delle merci
- Libera prestazione dei servizi
- Pesca
- Salute
- Trasporti
- Tutela dei consumatori

Per ciascun settore, prima dell'inserimento delle schede analitiche, si è proceduto alla redazione di un breve prospetto riepilogativo delle procedure attive, recante indicazione degli estremi numerici, dell'oggetto, del tipo di contestazione ("violazione del diritto comunitario", oppure "mancata attuazione del diritto comunitario") e dello stadio attuale della procedura.

PAGINA BIANCA

Affari Economici e Finanziari

PAGINA BIANCA

Affari Economici e Finanziari

Il presente settore concerne, attualmente, 4 procedure di infrazione, tutte aventi ad oggetto la mancata attuazione di direttive comunitarie.

Nell'ambito delle procedure considerate, una sola procedura risulta già transitata alla fase contenziosa di fronte alla Corte di Giustizia, che si è pronunciata a riguardo con sentenza ex art. 226 TCE (P.I. 2007/0081)

Le procedure attinenti al settore in esame sono state tutte instaurate recentemente, in quanto risalenti ad un periodo compreso dal 2009 al 2007.

Non è stato riscontrato impatto finanziario per nessuna delle presenti procedure.

PROCEDURE DI INFRAZIONE SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario
Scheda 1 2009/0260	Mancato recepimento direttiva 2007/44/CE relativa regole procedurali e criteri per valutazione prudenziale di acquisizioni di incrementi di partecipazioni nel settore finanziario	MM	No
Scheda 2 2009/0068	Mancato recepimento direttiva 2007/63/CE obbligo di fare elaborare ad esperto indipendente relazione di fusione o scissione società per azioni	PM	No
Scheda 3 2008/0557	Mancato recepimento direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati	PM	No
Scheda 4 2007/0081	Mancato recepimento della direttiva 2003/58/CE sui requisiti di pubblicità in materia di riparazione del danno ambientale	SC (C-313/08)	No

Scheda 1 – Affari Economici e Finanziari**Procedura di infrazione n. 2009/0260 ex art. 226 del Trattato CE**

“Mancato recepimento della direttiva 2007/44/CE relativa alle regole procedurali ed ai criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta la mancata attuazione, nell’ordinamento interno della Repubblica italiana, della direttiva 2007/44/CE relativa alle regole procedurali ed ai criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario

Ai sensi dell’art. 7 della direttiva in questione, gli Stati Membri mettono in vigore tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare attuazione alla direttiva stessa entro il 21 marzo 2009.

Allo stato attuale, non risultano essere stati adottati provvedimenti di recepimento della direttiva sopra menzionata.

Si precisa, comunque, che la legge comunitaria 2008 ha conferito al Governo la delega per l’adozione degli idonei provvedimenti finalizzati al recepimento, nel diritto interno, della direttiva in oggetto.

Stato della Procedura

Il 29 maggio 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell’art. 226 TCE.

Impatto finanziario

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari Economici e Finanziari**Procedura di infrazione n. 2009/0068 ex art. 226 del Trattato CE**

“Mancato recepimento della direttiva 2007/63/CE - obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta la mancata attuazione, nell’ordinamento interno della Repubblica italiana, della direttiva 2007/63/CE, recante l’obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni.

Ai sensi dell’art. 4 della direttiva in questione, gli Stati Membri mettono in vigore tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare attuazione alla direttiva stessa entro il 31 dicembre 2008.

Allo stato attuale, non risultano essere stati adottati provvedimenti di recepimento della direttiva sopra menzionata.

Stato della Procedura

Il 14 maggio 2009 la Commissione ha inviato un Parere Motivato ai sensi dell’art. 226 TCE.

Impatto finanziario

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato

Scheda 3 – Affari Economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2008/0557 – ex art. 226 TCE**

“Mancata attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro

Violazione

La Commissione contesta la mancata trasposizione nell’ordinamento italiano della Direttiva 2006/43/CE, concernente le revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, la quale modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e abroga la direttiva 84/253/CEE.

L’art. 53 della direttiva impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 29 giugno 2008, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva stessa.

Poichè la Commissione non ha ricevuto tale comunicazione entro il termine debito, essa ritiene non sussista, allo stato attuale, nessun provvedimento nazionale di recepimento della direttiva in questione.

Si precisa, comunque, che la Legge comunitaria 2008 ha conferito al Governo la delega per l’adozione dei provvedimenti idonei al recepimento della direttiva in oggetto nel diritto interno.

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 è stato notificato all’Italia un Parere Motivato ex art 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura non implica oneri per bilancio dello stato

Scheda 4 – Affari Economici e Finanziari

Procedura di infrazione n. 2007/0081 ex art. 226 del Trattato CE
"Mancato recepimento direttiva 2003/58/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno; Ministero della Giustizia; Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Economia e Finanze; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Violazione

La Commissione contesta all'Italia il mancato recepimento, nell'ordinamento interno italiano, dell'art. 1, nn. 4 - 6 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, 2003/58/CE, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società.

In forza dell'art. 2 della direttiva medesima, gli Stati membri avrebbero dovuto mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi a quest'ultima, entro il 31 dicembre 2006, dandone immediata contezza alla Commissione.

Con lettera del 18 aprile 2007, in risposta alle censure di Bruxelles, l'Italia ha comunicato il testo della Legge 2 aprile 2007, n. 40, di conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, sostenendo, in particolare, che l'art. 9 di detta legge avrebbe garantito il recepimento della direttiva in argomento nell'ambito del sistema giuridico italiano.

La Commissione, tuttavia, dopo esame della documentazione inviata, ha concluso che i provvedimenti normativi indicati dalla Repubblica italiana hanno comunque omesso di dare attuazione ad alcune disposizioni della direttiva stessa, precisamente all'art. 1, nn. 4 - 6.

Nell'ambito del procedimento instaurato dalla Commissione di fronte alla Corte di Giustizia per la vertenza in questione, l'Italia ha presentato un controricorso, nel quale non ha contestato l'addebito della mancata attuazione della direttiva 2003/58/CE, ma ha precisato l'avvenuta predisposizione di un nuovo testo normativo diretto a tale recepimento. Tuttavia, poiché tale testo non è stato elaborato nel periodo di due mesi a decorrere dall'invio del Parere Motivato e considerato, peraltro, che secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia quest'ultima non potrebbe tener conto dei mutamenti della situazione di fatto successivi a tale termine, la Corte medesima ha dichiarato, con sentenza, l'inadempimento dell'Italia.

Stato della Procedura

Il 19 maggio 2009 la Corte di giustizia della Comunità europee ha dichiarato con sentenza l'Italia inadempiente ex art. 226 del Trattato CE. A fini di completezza informativa, si precisa che la Legge 7 luglio 2009 (Legge comunitaria 2008), ha recepito all'art. 42 le norme della direttiva in questione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono al momento oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari Esteri

PAGINA BIANCA

Affari Esteri

Nell'ambito del settore degli Affari Esteri si rilevano, allo stato attuale, 2 procedure di infrazione relative a presunte violazioni del diritto comunitario, delle quali la n. 2007/2281 è la più recente, risalendo la sua instaurazione, come è evidente, all'anno 2007.

Tutte e due le procedure si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del Trattato CE. In particolare la n. 2003/2061 è giunta allo stadio del "parere motivato".

Assume rilievo per il bilancio finanziario dello Stato soltanto la procedura 2007/2281, concernente la contestazione, nei confronti dell'Italia, dell'illegittima applicazione di una tassa per il rilascio di un visto di breve durata ai familiari di cittadini dell'Unione. La procedura in esame, pertanto, implica un effetto finanziario sfavorevole per lo Stato italiano in termini di minori entrate. Per conformarsi agli orientamenti della Commissione, infatti, l'Italia dovrebbe erogare gratuitamente il servizio di cui si tratta e sopprimere il tributo gravante sulla sua prestazione.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE - AFFARI ESTERI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2007/2281	Esternalizzazione di parte della procedura visti e oneri aggiuntivi a carico dei richiedenti il visto	MM	Si
Scheda 2 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky).	PM	No

Scheda 1 – Affari Esteri**Procedura di infrazione n. 2007/2281 – ex art. 226 TCE**

“Eternalizzazione di parte della procedura visti e oneri aggiuntivi a carico dei richiedenti il visto”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 2004/38/CE in materia di rilascio di visti per i cittadini di Paesi dell'Unione europea.

La Commissione ha ritenuto illegittime le spese, a carico dei richiedenti i visti di breve durata per l'ingresso in Italia di familiari di cittadini dell'Unione europea, previste a titolo di corrispettivo dei servizi resi dagli operatori privati esterni a cui i Consolati italiani fanno ricorso per l'istruttoria delle domande di visto.

Secondo la Commissione, infatti, tale prassi viola la disposizione della predetta direttiva (articolo 5, paragrafo 2) che fa obbligo agli Stati membri di prevedere, per i familiari di cittadini dell'Unione europea, ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari e che tali visti siano rilasciati il più presto possibile in base ad una procedura accelerata.

Stato della Procedura

In data 24 ottobre 2007 è stata notificata all'Italia una lettera di messa in mora ex art 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura implica un possibile impatto finanziario per il bilancio dello Stato, in quanto l'eliminazione della tassa relativa al rilascio dei visti determinerebbe una decurtazione delle entrate del pubblico erario

Scheda 2 – Affari Esteri**Procedura di infrazione n. 2003/2061** – ex articolo 226 del Trattato CE.

"Accordo bilaterale con gli Stati Uniti "Open Sky"".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione contesta la violazione del diritto di stabilimento, di cui all'articolo 43 del TCE nonché dell'obbligo, previsto dall'articolo 10 del Trattato, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità.

La Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, recante un emendamento all'Accordo sul trasporto aereo del 22 Giugno 1970, sancendo l'illegittimità degli articoli 3 e 4 di tale Accordo che consentono agli Stati Uniti di rifiutare, ovvero di limitare, le autorizzazioni concesse a compagnie aeree italiane la cui quota rilevante di proprietà e/o il cui controllo effettivo spetti ad altre compagnie comunitarie. Si sostiene, in particolare, che queste disposizioni costituiscono un'indebita restrizione alla libertà di stabilimento delle imprese di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 43 del Trattato CE.

La Commissione ha, altresì, rilevato come determinate norme dell'Accordo (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) disciplinano una materia, quale il rapporto tra la Comunità ed i Paesi terzi, devoluta dal diritto comunitario alla competenza esclusiva della Comunità, non potendo, pertanto, gli Stati membri assumere al riguardo impegni nei confronti dei Paesi terzi. Nell'espone le summenzionate argomentazioni la Commissione ha sottolineato come accordi bilaterali simili all'Open Sky fossero stati già ritenuti incompatibili con il diritto comunitario da una recente giurisprudenza della Corte di giustizia. Al riguardo le Autorità italiane hanno affermato che tale giurisprudenza in quanto successiva alla stipula dell'accordo, non ha efficacia retroattiva e pertanto non risulta applicabile all'Accordo medesimo.

Stato della Procedura:

La Commissione ha notificato un Parere motivato ex art 226 del Trattato CE in data 16 Marzo 2005, al quale le Autorità italiane hanno dato seguito con nota n. 8132 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 maggio 2005 che ribadisce la precedente posizione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari Interni

PAGINA BIANCA

Affari Interni

Al settore degli "affari interni" attengono, allo stato attuale, numero 2 procedure di infrazione, riguardanti in ogni caso asserite violazioni del diritto comunitario.

Entrambe le procedure del settore in esame si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del Trattato CE, precisamente ferme al passaggio del "parere motivato".

Non si registra impatto finanziario per nessuna delle procedure in oggetto.

PROCEDURE DI INFRAZIONE SETTORE - AFFARI INTERNI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2006/2126	Non conformità al diritto comunitario della normativa italiana in materia di soggiorno di breve durata dei cittadini di paesi terzi	PM	No
Scheda 2 2006/2075	Mancato rilascio ai cittadini di paesi terzi di permessi di soggiorno conformi al modello uniforme stabilito nel Reg. CE 1030/02	PM	No

Scheda 1 – Affari Interni**Procedura di infrazione n. 2006/2126 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Non conformità al diritto comunitario della normativa italiana in materia di soggiorno di breve durata dei cittadini di paesi terzi”.

Settore: Affari interni

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno.

Violazione

La Commissione contesta l'illegittimità dell'art. 7, comma 2 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

A seguito dei rilievi sollevati dalla Commissione europea in ordine ad alcune norme comprese nel Testo Unico sopra menzionato, fra cui quella stabilita al suddetto art. 7 comma 2, l'Italia aveva emanato il D.L. 10/2007, successivamente convertito con la legge 46/2007, precisando, tuttavia, che tale legge di conversione non aveva recepito il contenuto dell'art. 5 lettera c) dello stesso decreto. Di conseguenza, quest'ultima disposizione, in quanto non convertita in legge, ha attualmente esaurito i suoi effetti, compresi quelli abrogativi del contestato art. 7 comma 2 del Testo Unico, che ha di nuovo acquisito, pertanto, piena vigenza nell'ordinamento italiano.

La Commissione ritiene, dunque, che detto art. 7, comma 2 contrasti con l'art. 22 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen. La norma nazionale, infatti, prevede che, in caso di presenza nel territorio italiano di cittadini di paesi terzi, non solo questi ultimi, ma anche i soggetti che li ospitano a qualsiasi titolo, anche se per ragioni diverse dal fatto di trovarsi a gestire una struttura di alloggio, siano vincolati all'obbligo di eseguire una “dichiarazione di presenza”, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. Tale normativa risulta in contraddizione con l'art. 22 della convenzione applicativa dell'accordo di Schengen, la quale, di regola, impone soltanto al cittadino del paese terzo di procedere alla “dichiarazione di presenza” di cui sopra, escludendo che l'obbligo in oggetto venga esteso anche agli ospitanti dello straniero stesso, salva l'eccezione dovuta alla circostanza in cui detti ospitanti siano responsabili di una struttura di alloggio o ad essa preposti. Pertanto, in quanto viene dilatato indebitamente l'ambito applicativo dell'obbligo di “dichiarazione di presenza”, relativa ai cittadini di paesi terzi, la disciplina comunitaria sopra citata risulta violata.

Il Ministero dell'Interno, in risposta alle osservazioni della Commissione, ha rilevato che l'obbligo contestato, a carico dell'“ospitante” che non sia esercente di strutture di alloggio, risulta giustificato in quanto rappresenta, a sua volta, una specificazione dell'obbligo già previsto in generale dall'art. 12 del D. L. 21 marzo 1978 n. 59, convertito in Legge 191/78, per fini di contrasto al terrorismo, il quale vale con riferimento alla presenza di ogni “ospite”, indipendentemente dalla sua nazionalità.

Stato della Procedura

In data 26 novembre 2008 è stato emesso un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari Interni**Procedura di infrazione n. 2006/2075 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Mancato rilascio, ai cittadini dei paesi terzi, di un permesso di soggiorno conforme al modello uniforme stabilito nel regolamento CE n. 1030/2002”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno.

Violazione

La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana la violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 1 e 9 del Regolamento CE n. 1030/2002, il quale istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, prevedendo, all'art. 9, che il rilascio di tale modello debba realizzarsi entro un termine massimo scaduto il 14 agosto 2003. Non disponendo di informazioni in merito al rilascio del modello entro il 14 agosto 2003 da parte dell'Italia, la Commissione ha notificato una lettera di Costituzione in Mora in data 10 aprile 2006.

Le Autorità italiane, dando seguito con la lettera del 19 giugno 2006 ai rilievi formulati dalla Commissione, hanno precisato che il Ministro dell'Interno ha emanato regole relative ai permessi di soggiorno e che sono state adottate le opportune misure (decreto 3 agosto 2004; decreto legge 31 gennaio 2005, convertito nella legge del 31 marzo 2005 n. 43; decreto 4 aprile 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze; progetti pilota estesi a tutte le Questure nel periodo luglio – settembre 2006). Le Autorità italiane, peraltro, hanno manifestato l'intenzione di introdurre un nuovo permesso di soggiorno, conformemente alle prescrizioni contenute in un Regolamento comunitario, non ancora emanato, di cui si propetta la futura adozione. In proposito la Commissione replica che l'adozione del nuovo regolamento non solleva le autorità italiane dall'obbligo di adeguarsi alle disposizioni della normativa attualmente in vigore. Si aggiunge altresì che i permessi di soggiorno in corso non corrispondono né alle prescrizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento vigente, né a quelle del futuro regolamento.

Stato della Procedura

In data 6 maggio 2008 è stata notificato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE invitando le Autorità Italiane a far conoscere le proprie osservazioni al riguardo entro il termine di due mesi decorrente dal 9 maggio 2008.

La risposta alle osservazioni della Commissione europea, da inviarsi nel termine come sopra assegnato, sono state elaborate dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e trasmesse in tempo utile dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Interno.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Agricoltura

PAGINA BIANCA

Agricoltura

Il settore dell'“agricoltura” contempla, allo stato attuale, 3 procedure di infrazione, di cui numero 2 procedure concernono altrettante violazioni del diritto comunitario, mentre la più recente, che corrisponde al n. 2008/680, riguarda un caso di mancato recepimento nel diritto interno di direttiva comunitaria.

Tutte le procedure del settore “agricoltura” si trovano nella fase pre-contenziosa ex art. 226 del trattato CE, specificamente collocate allo stadio della “messa in mora” con l'eccezione della procedura 2008/0680, che è pervenuta all'ulteriore passaggio del “parere motivato”.

Per nessuna delle procedure in questione è stato rilevato un impatto finanziario.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE - AGRICOLTURA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2008/0680	Mancato recepimento della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente e totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana	PM	No
Scheda 2 2007/4535	Non corretta applicazione della direttiva 1998/34/CE – mancata notifica delle prescrizioni in materia di fertilizzanti	MM	No
Scheda 3 2006/2299	Etichettatura passata di pomodoro	MM	No

Scheda 1 - Agricoltura

Procedura di infrazione n. 2008/0680 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

“Mancata trasposizione della Direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione, con lettera n. C(2009)4746 del 25 giugno 2009, ha contestato con Parere Motivato la mancata trasposizione della Direttiva n. 2007/61/CE.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il 31 agosto 2008, informandone immediatamente la Commissione.

Al riguardo, si rileva che le autorità italiane hanno parzialmente recepito la direttiva in oggetto, nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, tramite l'art. 19 della Legge 7/7/2009 (Legge comunitaria 2008).

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stato notificato un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2007/4535– ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Non corretta applicazione della Direttiva 1998/34/CE. Mancata notifica delle prescrizioni in materia di fertilizzanti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Violazione:

La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana la non corretta applicazione della Direttiva 1998/34/CE, che prevede una procedura di informazione delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Si rileva in particolare che il Decreto Legislativo 29 aprile 2006 n. 217, in materia di fertilizzanti, non è stato soggetto dalle autorità italiane alla notifica di cui all'art. 8 della Direttiva, in base alla quale si prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione ogni progetto concernente una “regola tecnica”, configurata dalla direttiva stessa, principalmente, come “specificazione tecnica” o “requisito” o “regola” relativa ai servizi - ovvero come disposizione normativa che vieta la fabbricazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto o di un servizio.

La Commissione osserva che il decreto legislativo in oggetto - in quanto contiene prescrizioni tecniche concernenti i concimi, costituisce una “regola tecnica”, come tale soggetta all'obbligo di notifica ancora in fase progettuale. Al contrario, le autorità italiane hanno omesso tale comunicazione, sostenendo che il decreto 2006/117, pur rappresentando una “regola tecnica”, rientra nell'ambito dell'art. 10 della Direttiva, il quale esonera dall'obbligo di notifica tutte le disposizioni che sono adottate a titolo di semplice esecuzione di preesistenti atti comunitari obbligatori. Poiché il decreto 2006/217 provvederebbe alla mera esecuzione del precedente regolamento CE 2003/2003 (atto obbligatorio) - esso rientrerebbe nell'eccezione prevista.

La Commissione, tuttavia, osserva che il decreto non ricade nell'ambito dell'eccezione all'obbligo di notifica, in quanto introduce contenuti nuovi rispetto al Reg. 2003/2003 CE e pertanto non può qualificarsi mero atto di esecuzione di quello. Si invitano quindi le autorità italiane ad eseguire la comunicazione del testo del decreto sotto forma di progetto - con esclusivo riferimento ai contenuti nuovi - nonché a procedere all'abrogazione delle vigenti disposizioni del decreto attinenti gli stessi contenuti, in quanto inficiate da vizio di omessa notifica.

Stato della Procedura

In data 26 giugno 2008 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 CTE, invitando le autorità italiane a comunicare le proprie osservazioni entro due mesi dal suo ricevimento.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2006/2299 ex art. 226 del Trattato CE**

"Etichettatura della passata di pomodoro".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Violazione

Violazione degli articoli 18 paragrafo 2 e 19 della Direttiva 2000/13/CE relativa al avvicinamento delle legislazioni nazionali concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

Mediante la lettera di Messa in Mora ex art 226 TCE del 12/10/2006, la Commissione ha rilevato l'illegittimità della norma amministrativa nazionale, che prevede l'obbligo di indicazione del luogo di coltivazione del pomodoro fresco sull'etichettatura della passata, per impedire che il consumatore sia indotto in errore. La Commissione contesta che il decreto sia stato emanato nonostante il parere contrario di Bruxelles e, quindi, in violazione dell'articolo 19 della Direttiva, secondo cui, in caso di parere negativo da parte della Commissione, le Autorità italiane non possono emanare il Decreto prima che la Commissione abbia preso una decisione al riguardo, dopo aver acquisito il parere del Comitato permanente della catena alimentare.

La Commissione ha altresì rilevato un vizio sostanziale ritenendo che l'indicazione obbligatoria della provenienza del pomodoro non sia compatibile con l'articolo 18 della predetta Direttiva, ai sensi del quale tale indicazione può essere prevista come obbligatoria solo qualora " la omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine del prodotto alimentare".

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dando seguito alla Messa in mora con la nota del 2 marzo 2007, ha contestato le considerazioni svolte dalla Commissione ritenendo che l'indicazione obbligatoria garantisce che il consumatore non cada in errore sulla provenienza del pomodoro; le autorità hanno altresì sostenuto che tale obbligo è compatibile con il principio di non discriminazione, interessando sia il prodotto nazionale che quello importato, nonché con il principio di proporzionalità, l'indicazione obbligatoria non limitando lo scambio di merci.

Stato della Procedura

La Commissione ha inviato in data 12.10.2006 una Messa in Mora ex art. 226, cui le Autorità italiane hanno replicato con apposita nota.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Ambiente

PAGINA BIANCA

Ambiente

Il settore “ambiente” attiene, allo stato attuale, a numero 35 procedure di infrazione, tutte concernenti altrettante presunte violazioni del diritto comunitario.

Nell’ambito del presente settore si rilevano, in massima parte, le procedure di infrazione che si attestano nelle fasi più avanzate del relativo “iter”, in quanto pervenute allo stadio del contenzioso ex art. 228 TCE.

Le procedure più recenti, invece, sono ferme allo stadio ex art. 226 TCE, afferendo variamente o ai passaggi della “messa in mora”, ovvero del “parere motivato”, o del “ricorso” o, infine, della “sentenza”.

Per quanto riguarda l’impatto finanziario, le procedure per le quali si ritiene sussistano oneri potenziali per il bilancio dello Stato, sono le seguenti:

Procedura di infrazione 2007/2195 – ex art. 226 del Trattato CE “Nuove discariche in Campania”. La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, dovuto all’istituzione di un fondo per l’emergenza dei rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell’anno 2008 (D.L. 23 maggio 2008 n. 90 art. 17). Tale provvedimento è stato peraltro ritenuto insufficiente dalle autorità europee, per cui sarà necessaria la movimentazione di ulteriori spese per far fronte ai rilievi della Commissione.

Procedura di infrazione n. 2001/4156 - ex art. 228 del Trattato CE “Progetti di reindustrializzazione a Manfredonia SIC - ZPS IT91100008 “Valloni e Steppe Pedegarganiche”. Al riguardo sono state rilevate conseguenze finanziarie negative connesse all’adozione delle misure di compensazione del danno ambientale, il cui costo ricade in parte sul bilancio regionale.

Procedura di infrazione n. 2000/5152 - ex art. 226 del Trattato CE “Trattamento acque reflue urbane mancanza di un depuratore per le acque dei Comuni del Bacino fiume Olona (VA)”. Come comunicato dall’Amministrazione interessata, le conseguenze finanziarie negative sono riconducibili alla realizzazione dei lavori di adeguamento del bacino del fiume Olona, per i quali è stato stipulato un contratto di appalto a cura della Regione Lombardia.

Procedura di infrazione n. 2000/4554 - ex art. 228 del Trattato CE “Discarica di rifiuti in località Campolungo (AP)”. In merito a tale procedura, giunta ormai allo stadio avanzato ex art. 228 Trattato CE, si ravvisa un impatto finanziario

negativo sul bilancio dello Stato, in caso di lavori di adeguamento della discarica a carico delle Amministrazioni interessate.

Procedura di infrazione n. 1999/4797 - ex art. 228 del Trattato CE “Rifiuti depositati nella discarica di Rodano (Milano)”. In merito a tale procedura, giunta ormai allo stadio avanzato ex art. 228 Trattato CE, si riscontra un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, nel caso in cui le Amministrazioni interessate affrontassero i lavori di adeguamento della discarica richiesti dalla Corte di Giustizia.

Procedura di infrazione n. 1998/4802 - ex art. 228 del Trattato CE “Valutazione impatto ambientale “stabilimento chimico Enichem di Macchia Manfredonia”. In merito a tale procedura, pervenuta ormai allo stadio avanzato ex art. 228 Trattato CE, si ravvisa un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, dovuto ai lavori di adeguamento della discarica che fanno carico alle Amministrazioni interessate.

Procedura di infrazione n. 1998/2346 – ex art. 226 del Trattato CE “Villaggio turistico a Is Arenas (Oristano)”. Anche in questo caso risultano oneri finanziari, relativi alle previste attività a carico delle Autorità locali e imputati ai finanziamenti del Programma Operativo della Regione Sardegna 2000- 2006, cofinanziato con Fondi dell’Unione europea.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE AMBIENTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/4310	Valutazione d’impatto ambientale per lavori località IS MOLAS (Sardegna)	MM	No
Scheda 2 2009/4056	Direttiva 99/94-emissione CO2 nei nuovi veicoli	MM	No
Scheda 3 2009/2107	Interventi edilizi località Piscina Rej (comune di Muravera) senza previa valutazione impatto ambientale	MM	No

Scheda 4 2009/2086	Valutazione impatto ambientale- applicazione direttiva 85/337/CEE	MM	No
Scheda 5 2009/2034	Cattiva applicazione direttiva 1991/271/CE relativa trattamento acque reflue urbane	MM	No
Scheda 6 2008/4372	Violazione di direttive ambientali in relazione all'Ordinanza del Presidente del Consiglio del 19 marzo 2008 n. 3663, relativa ai "grandi eventi" della Presidenza italiana del G8 e al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia	PM	No
Scheda 7 2008/2194	Qualità dell'aria: valori limite PM10	MM	No
Scheda 8 2008/2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti - direttiva IPCC	PM	No
Scheda 9 2007/4717	Applicazione dell'art. 13 direttiva 96/82/CEE (Seveso) nella provincia di Trieste	MM	No
Scheda 10 2007/4679	Non corretta trasposizione della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	MM	No
Scheda 11 2007/2492	Valutazione di impatto ambientale di interventi edilizi a Baia Caddinas (Golfo Aranci)	MM	No
Scheda 12 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	RC C-297/08	Si
Scheda 13 2006/4780	Deviazione acque del fiume Trebbia Emilia Romagna	PM	No
Scheda 14 2006/4482	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	MM	No
Scheda 15 2006/4043	Normativa delle Regione Liguria in materia di caccia	SC 15.05.08 C-503/06	No

Scheda 16 2006/2500	Sistemi di protezione antincendio delle navi ed estintori contenenti halon	PM	No
Scheda 17 2006/2315	Impatto ambientale relativo alla legislazione della Regione Lombardia su progetti di cave	MM	No
Scheda 18 2006/2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga	RIC C-573/08	No
Scheda 19 2005/2238	Impatto ambientale relativo al progetto di una cava di calcare a Colle della Duolfa, Macchia di Isernia (Isernia)	MMC	No
Scheda 20 2005/2015	Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico	PM ex 228 C-368/07	No
Scheda 21 2004/4926	Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici	RC C-164/09	No
Scheda 22 2004/4242	Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga	PM	No
Scheda 23 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	PM	No
Scheda 24 2003/5046	Violazione della Direttiva 79/409/CE sull'avifauna	MM ex 228 C-304/06	No
Scheda 25 2003/4506	Discariche di rifiuti (rocce da scavo)	MM ex 228 C - 442/06	No
Scheda 26 2003/2204	Cattivo recepimento direttiva veicoli fuori uso	MM ex 228 C-394/05	No
Scheda 27 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	PM ex 228 C-135/05	No

Scheda 28 2002/4787	Valutazione dell'impatto ambientale della strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea-via Borisasca (Milano)	PM	No
Scheda 29 2002/2284	Effetti nocivi della raccolta del trasporto del trattamento dell'ammasso e del deposito dei rifiuti	MM ex 228 C-82/06	No
Scheda 30 2001/4156	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nella provincia di Foggia	MM ex 228 C-388/05	Si
Scheda 31 2000/5152	Trattamento delle acque reflue urbane-Agglomerato Comuni della provincia di Varese - bacino di Olona	SC 30.11.06 C-293/05	Si
Scheda 32 2000/4554	Bonifica della Discarica RSU Campolungo (AP)	PM ex 228 C-516/03	Si
Scheda 33 1999/4797	Bonifica della discarica di Nerofumo a Rodano (Mi)	RC ex 228 C-383/02	Si
Scheda 34 1998/4802	Bonifica della discarica di Manfredonia (FG)	PM ex 228 C-447/03	Si
Scheda 35 1998/2346	Costruzione villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	RC C-491/08	Si

Scheda 1 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4310 ex art. 226 Trattato CE**

“Applicazione della procedura di V.I.A. a determinati progetti – Lottizzazione convenzionata “Is Molas nel comune di Pula (Sardegna)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell'art. 2, n. 1 e 3 della direttiva 85/337/CEE (c.d. direttiva V.I.A.), come modificata dalla direttiva 97/11/CE e 2003/35/CE. La direttiva menzionata prevede che la realizzazione di progetti pubblici o privati, implicanti un significativo impatto sull'ambiente, non risulti possibile ove, preliminarmente, non sia stata esperita una procedura di “Valutazione dell’Impatto Ambientale” (VIA), rivolta ad appurare la compatibilità del progetto medesimo con il suo contesto naturale e socio-culturale. In particolare, la direttiva stessa prevede che i progetti rientranti nelle categorie di cui all'allegato I siano sempre sottoposti al procedimento di VIA. Diversamente, in ordine ai progetti suscettibili nelle categorie di cui all'Allegato II, la direttiva non impone automaticamente l'espletamento della VIA, ma rimette alla pubblica amministrazione, competente per il caso di specie, la discrezionalità di valutare se ricorrano, avuto riguardo alla situazione concreta, circostanze tali da far ritenere ragionevole l'avvio della procedura in questione (c.d. procedura di screening). Secondo la Commissione, le disposizioni in oggetto sarebbero state disattese in conseguenza della deliberazione con la quale, in data 19.02.2008, la Giunta Regionale della Sardegna ha applicato una procedura di previo screening, inteso a verificare l'opportunità di assoggettamento a VIA del progetto “Completamento della lottizzazione convenzionata Is Molas”. La Commissione osserva che la procedura di screening non è stata rivolta al progetto nel suo insieme, bensì, distintamente, a due porzioni di esso considerate ciascuna a sé stanti, con il risultato per cui si è ritenuto ragionevole avviare la procedura di VIA per la parte peraltro meno significativa sotto il profilo ambientale (ampliamento campo da golf), mentre si è escluso l'assoggettamento a VIA del nucleo più considerevole del progetto stesso (ampliamento complesso residenziale e costruzione di nuove ville). La Commissione precisa che il progetto “Is Molas” costituisce un'unità non scindibile nelle due componenti esaminate dalle amministrazioni locali e che, quando un intervento rientra, come il medesimo, nelle tipologie di cui all'Allegato II della Dir. 85/337/CEE, la procedura di “screening” non può essere arbitraria, ma deve improntarsi a determinati criteri, primo fra tutti quello per cui la rilevanza ambientale di una singola parte può essere adeguatamente considerata solo nelle sue relazioni con il complesso in cui è inserita. La scissione artificiale di un progetto integrato in componenti avulse le une dalle altre contraddice, quindi, i criteri che debbono improntare lo “screening”.

Stato della Procedura

Il 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora, ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4056** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

“Applicazione direttiva 1999/94/CE relativa alle informazioni sul risparmio di carburante nella pubblicità delle autovetture”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione rileva la mancata applicazione, in Italia, della direttiva 99/94/CE, attuata in Italia con DPR 2003/84. Tali norme impongono la messa a disposizione dei consumatori, al momento della commercializzazione di autovetture nuove, di informazioni sul consumo di carburante delle stesse autovetture e sulla loro capacità di emettere particelle di CO₂. Al riguardo, la Commissione è dell'avviso che, in Italia, il 90% delle inserzioni pubblicitarie relative alla promozione di autovetture nuove non conterrebbe le informazioni di rilevanza ambientale, sopra indicate. In risposta, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che il MISE ha predisposto, a beneficio delle industrie automobilistiche, una “guida” al risparmio delle emissioni, affinché le seconde applichino un codice di autodisciplina improntato a tale manuale e che, a riguardo, è stato adottato un approccio di tipo volontaristico, stimolando le imprese del settore a concludere accordi interni fra di loro ed intese con le autorità, per elaborare regole condivise in materia di pubblicità. Si precisa che una soluzione superimposta autoritativamente, attraverso la predisposizione di modelli fissati per legge e muniti di relative sanzioni per i trasgressori, addosserebbe all'amministrazione l'onere di un monitoraggio capillare su tutte le pubblicità automobilistiche, implicante uno sforzo finanziario notevole e difficilmente compatibile con i vincoli di bilancio. La Commissione ha replicato che la promozione, da parte di uno Stato Membro, dell'“autodisciplina” da parte delle industrie automobilistiche, non può comportare la rinuncia a vigilare sull'applicazione di una direttiva. In ogni caso, ripetuti contatti fra amministrazioni italiane ed europee hanno evidenziato come la direttiva, chiara nel prevedere sanzioni per l'omissione totale dell'inserimento dei dati pubblicitari ambientali, appare confusa sul caso della comunicazione di dati incompleti. Attualmente, pertanto, la direttiva in oggetto è in corso di revisione e si prevede che per la fine del 2009 la Commissione avanzerà una nuova proposta. Nel frattempo le CCIAA, cui sono affidati il monitoraggio sulla pubblicità di autovetture e l'irrogazione di sanzioni ai trasgressori della Direttiva, stanno vigilando attentamente sull'osservanza delle disposizioni comunitarie e sono talvolta pervenute all'applicazione effettiva delle previste sanzioni.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 3 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2009/2107 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Interventi edilizi in località Piscina Rei nel Comune di Muravera (Cagliari) senza previa valutazione dell'impatto ambientale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell'art. 4 della direttiva 85/337/CEE, sia nella versione originaria che in quella modificata a seguito dell'emanazione della direttiva 97/11/CE. La direttiva in questione è preordinata a garantire che i progetti caratterizzati da un maggiore impatto ambientale vengano monitorati in modo tale da evitare che, attraverso la loro realizzazione, vengano arrecati danni agli equilibri naturali circostanti.

A tale scopo, il sopra menzionato art. 4 prevedeva nel suo tenore originario, con riguardo ai progetti rientranti nelle categorie di cui all'allegato I della direttiva stessa, che i medesimi venissero sempre sottoposti ad una apposita Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) essendo pertanto costretti, gli Stati Membri, ad attivare la relativa procedura prima di consentire l'attuazione di tali interventi. Diversamente, era stabilito dallo stesso articolo 4 che, ove i progetti in questione fossero rientrati nelle tipologie di cui all'allegato II della direttiva, essi non sarebbero dovuti andare soggetti obbligatoriamente a VIA, ma che il procedimento relativo fosse espletato solo quando le autorità nazionali competenti avessero ritenuto, in base ad un giudizio discrezionale, di disporre in tal senso. In base alla modifica della direttiva in oggetto, per mezzo della direttiva 97/11/CE, l'attuale tenore dell'art. 4 prescrive che, in relazione alle categorie di progetti contenute nella lista di cui all'allegato II, gli Stati Membri rimangano sempre esentati dall'obbligo di applicare automaticamente la procedura di VIA, ma siano in ogni caso tenuti a verificare, caso per caso, ovvero in base a criteri e parametri già fissati in precedenza e ispirati ad altri criteri riportati dalla direttiva medesima, se il singolo progetto meriti una Valutazione di Impatto Ambientale o altrimenti.

La Commissione, facendo riferimento alla circostanza per cui in Sardegna, località Piscina Rei (Comune di Muravera), il Comune avrebbe autorizzato dal 1999 interventi edilizi di carattere residenziale - ricettivo per oltre 30.000 mq in un'area costiera, ha osservato che il relativo procedimento amministrativo risulterebbe illegittimo in quanto, rientrando tale tipo di intervento nelle categorie di cui all'allegato II della direttiva in oggetto, il Comune stesso avrebbe dovuto verificare l'opportunità, prima di consentire i lavori, dell'assoggettamento di questi ultimi a VIA. Poiché tale indagine preliminare, rivolta alla verifica dell'opportunità di applicare o meno lo strumento della VIA, sembra non essere stata espletata dalle competenti autorità locali, con riguardo all'intervento edilizio in località Piscina Rei, si ritiene violato l'art. 4 della dir. 85/337/CEE, sia nel tenore originario che in quello modificato ad opera della dir. 97/11/CE.

Stato della Procedura

In data 14 maggio 2009 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari

Scheda 4 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2086 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Applicazione della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (direttiva VIA)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione: La Commissione Europea contesta l’imperfetto recepimento, in Italia, di alcune disposizioni contenute nella direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle successive direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (direttiva VIA). L’art. 4 della direttiva prevede che i progetti rientranti nelle categorie di cui all’Allegato I debbano essere obbligatoriamente sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e che i progetti riconducibili alle tipologie di cui all’Allegato II, viceversa, non vadano soggetti all’obbligo di VIA, ma vengano comunque esaminati nell’ambito di una procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, cioè di uno scrutinio preliminare finalizzato a valutare se sia opportuno o meno che il singolo progetto venga sottoposto, successivamente, a VIA (procedura c.d. di “screening”). Tale “screening” non può essere arbitrario, ma improntato ai criteri di cui all’Allegato III. La direttiva in questione è stata recepita, secondo le autorità italiane, dal Decreto Legislativo 152/2006 successivamente emendato (ad esempio, la seconda parte di esso è stata del tutto riscritta dal D. Lgs. 4/2008). Riguardo a tale normativa interna la Commissione rileva: 1) che il D. Lgs 152/2006 prevede delle “soglie dimensionali”, in modo che i progetti che non raggiungono tali soglie, pur rientrando nelle categorie elencate all’Allegato I della direttiva (per le quali la stessa prevede l’obbligo di VIA) ovvero in quelle di cui all’Allegato II della stessa (per le quali è previsto il necessario “screening”) sono automaticamente esentati sia dalla VIA che dal previo screening, pur potendo presentare un significativo impatto ambientale. Si precisa in proposito che, se pure il parametro dimensionale è considerato nel novero dei criteri di cui all’allegato III della direttiva (criteri in base ai quali effettuare lo “screening”), quest’ultima stabilisce che tale standard debba contemperarsi con gli altri pure previsti dal medesimo Allegato III e non ripresi dal Decreto italiano di attuazione; 2) che le forme di coinvolgimento del pubblico nelle procedure di valutazione ambientali, come regolate dalla direttiva, sono state riportate dalla legge italiana in modo deficitario, in quanto mancherebbe in essa la previsione della necessità che il pubblico sia informato circa: l’avvio della VIA, l’identità delle autorità investite della decisione VIA, gli orari e le modalità di consultazione dei relativi atti, le modalità di presentazione delle eventuali osservazioni; 3) che il recepimento degli Allegati manca dell’indicazione di alcune categorie di progetti, per cui queste ultime, pur incluse negli elenchi della direttiva in quanto sottoposte da essa a VIA o a screening, sono escluse, ad opera della legislazione italiana di attuazione, dall’applicazione delle sopra dette procedure.

Stato della Procedura

In data 14 aprile 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell’art. 226 TCE.

Impatto finanziario

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2034 ex art. 226 Trattato CE**

“Applicazione della direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi sanciti dagli artt. 3, 4, 5 e 10 della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Il predetto art. 3 prevede che gli Stati membri avrebbero dovuto, già entro il termine del 31 dicembre 1998 e per tutti gli agglomerati urbani con numero di abitanti superiore a 10.000, i cui scarichi si riversano in acque considerate “sensibili” (in base ai criteri di cui all’art. 5 della direttiva stessa), predisporre impianti fognari per acque reflue, rispondenti ai requisiti indicati nell’allegato A della medesima direttiva. L’art. 4 della direttiva in questione dispone, poi, che le stesse acque reflue, prima di confluire nella rete fognaria, siano sottoposte ad un trattamento secondario o equivalente, mentre l’art. 5, commi 2 e 3, precisa, in modo più circostanziato, che ove tali acque reflue siano prodotte da agglomerati urbani con più di 10.000 abitanti, prima di riversarsi in aree “sensibili” vengano sottoposte ad un trattamento ancora più intenso di quello da applicarsi normalmente per i centri abitati con minor numero di abitanti. A tal proposito la Commissione formula alcune censure sull’applicazione, in Italia, della sopra menzionata direttiva, basandosi sulle informazioni fornite dalle medesime autorità italiane. In primo luogo, si osserva che i dati inviati attengono ai sistemi di gestione delle acque reflue urbane, scaricate in acque sensibili, in quanto prodotte da agglomerati con più di 15.000 abitanti, laddove la direttiva impone obblighi particolari di trattamento in relazione a tutti gli agglomerati con più di 10.000 abitanti. Le autorità italiane, quindi, hanno omesso di rendicontare lo stato di attuazione della direttiva riguardo a tutti i centri urbani la cui popolazione è compresa fra i 10.000 ed i 15.000 abitanti. In secondo luogo, si sottolinea che la presenza, nei centri urbani interessati, di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, non garantisce affatto circa la rispondenza di tali impianti ai criteri stabiliti nella direttiva, per cui, laddove tali criteri non vengano soddisfatti, la direttiva deve ritenersi comunque violata. In proposito, la Commissione rileva come in molti centri, distribuiti su tutta la penisola italiana, gli impianti di cui si tratta non siano a regola, secondo i parametri di cui alla direttiva. Peraltro, non risulta, dalle comunicazioni delle autorità nazionali, che le aree sensibili siano state individuate tramite applicazione degli standards previsti dall’Allegato II della direttiva comunitaria. In merito, l’Italia non ha precisato in base a quale criteri ha eseguito tale individuazione.

Stato della Procedura

Il 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora, ai sensi dell’art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2008/4372**– ex articolo 226 del Trattato CE.

“Attuazione direttiva ambientale in relazione all’ordinanza n. 3663 relativa ai “grandi eventi” della Presidenza italiana del G8 e del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; PCM - Dipartimento della Protezione Civile.

Violazione

La Commissione Europea rileva la contrarietà dell’art. 8 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008 n. 69° (“Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei “grandi eventi” relativi alla Presidenza italiana del G8 e al 150° Anniversario dell’Unità d’Italia”), con le disposizioni contenute nella Direttiva 85/337/CEE.

In particolare, tale direttiva prevede che l’esecuzione dei progetti, suscettibili di avere un notevole impatto ambientale, non possa essere iniziata se non previa autorizzazione rilasciata a seguito di una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), funzionale, quest’ultima, a verificare che il progetto in questione venga configurato in modo da non recare danno all’ambiente.

Tuttavia, il sopra citato articolo 8 dell’Ordinanza presidenziale stabilisce che - non solo nelle zone deputate alla celebrazione del G8, ma altresì in quelle che verranno adibite, mediante lavori che potrebbero protrarsi sino al 2011, a spazio per le cerimonie relative al 150° Anniversario dell’Unità di Italia - l’apertura dei cantieri e l’avvio delle opere potranno avere luogo prima del rilascio della VIA, purchè sia stato iniziato il relativo procedimento, salva la possibilità per l’autorità di esecuzione di imporre successivamente, una volta ultimata la VIA stessa, le prescrizioni del caso per la salvaguardia dell’ambiente.

La Commissione rileva peraltro che, nella zona della Maddalena (Sardegna), con riferimento all’evento del G8, sono stati effettivamente eseguiti sbancamenti e demolizioni di edifici esistenti, senza che tali interventi siano stati preceduti dall’acquisizione dell’apposita Valutazione di Impatto Ambientale, come dalle prescrizioni della contestata Ordinanza. Si precisa, peraltro, che la preoccupazione delle autorità comunitarie investe non soltanto i lavori concernenti il G8, ma soprattutto quelli attinenti l’Anniversario dell’Unità di Italia, che, nel caso in cui l’art. 8 non fosse abrogato, potranno essere realizzati su qualsiasi area del Territorio italiano, sino al 2011, anche in mancanza di una preliminare indagine sulla loro compatibilità ambientale.

In ogni caso la Commissione ritiene superate, grazie ad opportune modifiche dell’Ordinanza 69/2008 da parte del legislatore italiano, le altre censure elevate con la Messa in Mora precedentemente inviata, relative alla presunta violazione, per il tramite di disposizioni contenute nell’ordinanza stessa, delle direttive 2006/11/CE e 2006/12/CE nonchè degli artt. 10 e 249 del Trattato CE.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell’art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2008/2194:** ex art. 226 del Trattato CE.

"Qualità dell'aria ambiente – concentrazione di particelle PM10 nell'aria ambiente – Direttive 1996/62/CE, 1999/30/CE e 2008/50/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata applicazione, in Italia, di alcune prescrizioni contenute nella direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, nella direttiva 1999/30/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo e di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle ed il piombo e, infine, nella direttiva 2008/50/CE concernente la qualità dell'aria ambiente ed un'aria più pulita in Europa. In particolare, l'art. 5, par. 1, della sopra citata direttiva 96/62/CE dispone che gli Stati membri assumano le misure idonee a garantire che le concentrazioni nell'aria ambiente di particelle PM10 (polveri sottili derivanti principalmente dalle emissioni connesse al traffico motorizzato, ai cantieri edili e alla combustione del legno) non superino i valori limite indicati nell'Allegato III della direttiva stessa (valore di concentrazione annuale pari a 40 mg per metro cubo e valore giornaliero di concentrazione pari a 50 mg per metro cubo, il cui superamento non deve verificarsi più di 35 volte all'anno). Inoltre, ai sensi dell'art. 11 della medesima direttiva, gli Stati membri debbono redigere relazioni annuali sulle concentrazioni giornaliere ed annuali di PM10, per consentire alla Commissione di verificare il rispetto o meno degli anzidetti limiti. Al riguardo, le relazioni annuali presentate dall'Italia hanno evidenziato che, per il periodo 2005-2007, si sono verificati superamenti dei valori limiti di PM10 in numerose zone. Si precisa che la successiva Direttiva 2008/50/CE, art. 22, consente agli Stati membri, per tre anni dalla sua entrata in vigore, di notificare alla Commissione le zone o gli agglomerati urbani per i quali, pur rilevandosi un superamento dei valori limite di cui sopra, sussisterebbero tuttavia i requisiti idonei ad essere esonerati dalla loro applicazione, come previsto da un'espressa ipotesi di deroga contenuta nello stesso articolo. Tuttavia, risulta alla Commissione che l'Italia, pur comunicando le misure programmate da diversi enti pubblici territoriali, per ricondurre entro i parametri suddetti l'inquinamento atmosferico, ha ommesso comunque di eseguire la particolare notifica di cui all'art. 22, in precedenza menzionata, concernente la possibilità di esonero dai massimali previsti, ove sussistano particolari condizioni. Da tale silenzio la Commissione ha derivato che, allo stato attuale, non sussisterebbero, per le aree in relazione alle quali si registra uno sfioramento dei tetti massimi di inquinamento da PM10, gli estremi idonei all'applicazione della deroga disciplinata all'art. 22. La Commissione, quindi, ritiene l'Italia inadempiente agli obblighi di cui all'art. 5, par. 1 della dir. 1999/30/CE, sul contenimento dell'inquinamento da PM10 entro i "valori limite" stabiliti all'Allegato III.

Stato della Procedura

Il 3 febbraio 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2008/2071 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti - Direttiva IPPC (2008/1/CE)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione della Direttiva 2008/1/CE, in tema di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, per quanto attiene le disposizioni, in essa contenute, relative agli “impianti esistenti”. Questi ultimi vengono definiti dall'art. 2 della direttiva stessa come quelli che, alla data del 30 ottobre 1999, risultavano già in funzione, o autorizzati, ovvero aver costituito oggetto di una richiesta di autorizzazione completa, sempre che, in quest'ultima ipotesi, fossero comunque entrati in funzione entro la successiva data del 30 ottobre 2000.

Pertanto, con riguardo a tali “impianti esistenti”, l'art. 5 della Direttiva 2008/1/CE ha stabilito che gli stessi, entro il 30 ottobre 2007, dovessero essere messi a norma, cioè dovessero risultare conformi a tutte le prescrizioni recate dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14 e 15 della Direttiva stessa, i quali subordinano il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di nuovi impianti, ovvero l'esito positivo del riesame delle autorizzazioni già concesse per gli “impianti esistenti”, al rispetto di precise condizioni finalizzate alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento.

In passato, la Commissione ha più volte richiamato gli Stati Membri sul rispetto del predetto termine del 30 ottobre 2007 e pertanto, al fine di valutare che i suddetti Stati fossero in regola rispetto agli adempimenti richiesti entro tale scadenza, ha chiesto alle rispettive autorità competenti di comunicare i dati relativi al numero degli “impianti esistenti”, nonché delle autorizzazioni nuove, di quelle riesaminate e di quelle eventualmente aggiornate.

Alla luce della risposta inviata dalle Autorità italiane, la Commissione osserva che, ancora alla data del 7 gennaio 2009, l'Italia risultava inadempiente agli obblighi comunitari sanciti dalla Direttiva 2008/1/CE, in quanto: in primo luogo, con il decreto legge 180/07 è stato prorogato, dal 30 ottobre 2007 (indicato nella direttiva) al 31 marzo 2008, il termine per il rilascio delle autorizzazioni; risulta peraltro che, sugli impianti attualmente in esercizio, 1588 sarebbero ancora privi di autorizzazione rilasciata nel rispetto dei parametri riportati nella direttiva, pur essendo già stata presentata la relativa richiesta. Nè, a riguardo, la Commissione condivide le considerazioni formulate dalle autorità italiane, in base alle quali si evince come tutti gli impianti in funzione siano dotati di autorizzazioni la cui procedura, pur diversa da quelle prescritta dalla direttiva, risulterebbe comunque adeguata al rispetto delle esigenze ambientali: tali licenze, rileva infatti la Commissione, non garantirebbero comunque l'elevato livello di tutela ambientale che caratterizza lo schema di autorizzazione di cui alla citata direttiva.

Stato della Procedura

In data 29/1/2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/4717 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Applicazione della direttiva 2003/105/CE sul controllo dei pericoli di incidenti connessi con determinate sostanze pericolose”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione ha rilevato la non adeguatezza delle modalità di applicazione, in Italia, della direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE. In particolare, l'art. 13, par. 1, della direttiva in questione fa obbligo agli Stati membri di provvedere affinché le “informazioni” elencate nell'allegato V della direttiva medesima vengano fornite “d'ufficio” a ogni persona o struttura frequentata dal pubblico (quali scuole o ospedali), che può essere colpita da un incidente rilevante che abbia avuto luogo in uno degli stabilimenti di cui all'art. 9. Si dispone, inoltre, che tali informazioni debbano essere riesaminate ogni tre anni e che, comunque, l'intervallo di tempo massimo di ridiffusione delle stesse non possa eccedere i cinque anni. I dati contemplati nell'elenco di cui all'allegato V riguardano l'identificazione dello stabilimento e dei suoi maggiori responsabili, la descrizione delle attività che vi vengono esercitate e del tipo di pericoli che possano ingenerarsi a seguito di tali attività, le modalità di allarme in caso di incidenti rilevanti, infine la spiegazione delle misure e delle condotte da applicare nel caso si verificano detti incidenti. La Commissione precisa, peraltro, che le informazioni di cui all'allegato V sono diverse rispetto a quelle che debbono essere contenute, rispettivamente, nella “notifica” di cui all'art. 6 della direttiva e nel “rapporto di sicurezza” di cui all'art. 9 della stessa. Dagli elementi raccolti dalla Commissione, risulterebbe che le disposizioni di cui all'art. 13 citato non sono correttamente applicate nel territorio della Provincia di Trieste, laddove alcuni Comuni hanno provveduto all'affissione all'Albo Pretorio, per garantirne la pubblica conoscibilità, delle mere informazioni inserite nella “notifica” di cui all'art. 6 e nel “rapporto di sicurezza” previsto all'art. 9. Al riguardo, la Commissione rileva che l'art. 13 della direttiva sarebbe stato violato sotto un duplice profilo, poichè, in primo luogo, i documenti affissi non assumerebbero i contenuti specifici di cui all'art. 13, limitandosi a fornire le informazioni, di diverso tipo, richieste da altri parametri normativi. In secondo luogo, la modalità di comunicazione consistente nell'affissione all'Albo Comunale non integrerebbe il dettato della direttiva, che si riferisce ad una comunicazione “di ufficio” alle strutture e persone coinvolte, con ciò richiedendosi che i dati di cui all'art. 13 vengano fatti pervenire direttamente ai singoli soggetti destinatari, non essendo sufficiente, a tal uopo, una semplice consultabilità di tali dati, presso gli uffici del Comune, su richiesta degli interessati.

Stato della Procedura

Il 6 maggio 2008 la Commissione ha inviato alla Repubblica Italiana una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 10 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/4679 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.**

"Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione Europea evidenzia la violazione degli articoli 1, 3, 4, 6, e 7 dell'allegato II della Direttiva 2004/35/CE in materia di danno ambientale, facendo riferimento al D.Lgs n. 152 del 3 Aprile 2006, che ha trasposto nell'ordinamento italiano la direttiva in oggetto.

Segnatamente, si sollevano i seguenti profili di illegittimità:

- 1) i criteri di imputazione della responsabilità derivante da danno ambientale: l'art. 311 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 impone l'obbligo di riparare solo il danno ambientale derivante da un comportamento doloso o colposo dell'operatore, laddove l'articolo 3 della Direttiva, prevedendo un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità ambientale, impone l'obbligo di risarcire anche il danno ambientale non causato da colpa dell'agente;
- 2) un'indebita restrizione dell'ambito applicativo della disciplina: la Commissione evidenzia come, l'articolo 303 del D. Lgs. n. 152/2006 escluda l'obbligo di riparare il danno ambientale "...in situazioni di inquinamento per le quali... siano intervenute la bonifica...", introducendo un caso di esclusione della responsabilità ambientale non previsto dall'articolo 4 della direttiva;
- 3) le misure di riparazione del danno ambientale: la Commissione evidenzia come, per gli artt. 311, 312 e 313 del D. Lgs 152 è ammesso che il danno ambientale venga risarcito pecuniariamente, laddove la Direttiva prevede solo, a riguardo, misure di ripristino dello stato originario dei luoghi.

Stato della Procedura

In data 31 gennaio 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE

Impatto finanziario nel breve medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 11 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2007/2492 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Interventi edilizi a Baia Caddinas, Golfo Aranci – Valutazione Impatto Ambientale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione dell'articolo 4 paragrafi 2 e 3 della Direttiva n. 85/337/CEE, come modificata dalle Direttive n. 97/11/CE e 2003/35/CE, che prevedono come talune tipologie di progetti pubblici e/o privati i quali - per la loro ubicazione, natura e/o dimensioni - sono suscettibili di avere ripercussioni sull'ambiente, possano essere autorizzati solo qualora sia stata previamente valutata la necessità di sottoporre o meno il progetto ad una Procedura finalizzata a determinarne l'impatto ambientale ("V. I. A. ").

Al riguardo, si fa riferimento ai lavori in corso nella località Baia Caddinas (Golfo Aranci, Sardegna) per la realizzazione di interventi edilizi di tipo residenziale per circa 48 ettari, i quali sono stati autorizzati senza averne previamente verificato la assoggettabilità alla procedura di V. I. A. .

Le Autorità hanno accolto i rilievi formulati dalla Commissione e hanno manifestato la determinazione di provvedere alla verifica dell'assoggettabilità del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ribadendo tale volontà nelle note del 25 febbraio 2008 e del 28 Marzo 2008, con cui informavano la Commissione di una divergenza di interpretazioni tra le autorità regionali sarde e le autorità comunali sulla necessità di assoggettare o meno la realizzazione dei lavori a procedura di V. I. A. .

La Commissione, quindi, prendendo atto del fatto che l'autorizzazione dei lavori non è stata ancora sospesa e ribadendo la necessità di provvedere all'espletamento di una valutazione dell'impatto iniziale, ha rappresentato la violazione della Direttiva V. I. A. .

Stato della Procedura

In data 5 giugno 2008 è stata notificata una Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le autorità nazionali a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrenti dal 6 giugno 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 12 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Nuove discariche in Campania”

Settore: Ambiente

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; PCM Dipartimento della Protezione Civile.

Violazione:

La Commissione contesta all'Italia la violazione degli artt. 4 e 5 della direttiva 2006/12/CE sui rifiuti, per non avere, in particolare, stabilito una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento. Specificatamente, l'art. 4 della menzionata direttiva statuisce l'obbligo, a carico degli Stati membri, di garantire il raggiungimento del risultato consistente nel recupero o nello smaltimento dei rifiuti senza pregiudizio per la salute umana e per l'ambiente, mentre l'art. 5 impone, onde perseguire tale obiettivo, di realizzare una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento. Per quanto riguarda la Regione Campania, la Commissione rileva la mancata applicazione degli strumenti indicati dalla direttiva per la realizzazione dei suoi scopi. Infatti, dagli elementi assunti nel corso di un'annosa serie di contatti con le autorità italiane ed anche in considerazione del contenuto dei provvedimenti assunti dall'Italia nel tentativo di fronteggiare l'emergenza rifiuti che si prolunga dall'anno 1994 (con particolare riguardo al D. L. n. 61/2007 convertito nella Legge n. 87/2007 e al D. L. 23 maggio 2008 n. 90), risulta che l'attuale situazione non soddisfa ancora i criteri stabiliti dalla direttiva sopra citata. In particolare, con riguardo alla Campania, si rileva come la raccolta differenziata si aggiri intorno a percentuali assai modeste (il 10,6% a fronte della media europea del 33%). In ordine, poi, ai sette impianti di produzione di CDR, ovverossia “combustibile da rifiuti” (che peraltro non rappresentano un canale di smaltimento definitivo in quanto si limitano semplicemente a sottoporre i rifiuti ad un primo trattamento), risulta che gli stessi abbisognano di ristrutturazione, per cui, durante i relativi lavori, i rifiuti dovranno essere sistemati nelle discariche, con conseguente aggravio delle stesse. Per quanto attiene poi i termovalorizzatori, nessuno degli impianti previsti appare attualmente operante. Quale mezzo di smaltimento viene, pertanto, privilegiato quello relativo al collocamento in discarica, il quale non solo viene considerato dalla normativa europea come soluzione estrema, ma suppone un utilizzo delle discariche campane talmente gravoso da eccedere le possibilità delle medesime. La Commissione sottolinea, infine, che il deposito in discarica nuoce all'ambiente ed alla salute umana anche nel caso in cui i rifiuti non siano di natura tossica.

Stato della Procedura

In data 3 Luglio 2008 la Commissione Europea ha presentato un Ricorso contro l'Italia ai sensi dell'art. 226 TCE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, dovuto all'istituzione di un fondo per l'emergenza dei rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008 (D.L. 23 maggio 2008 n. 90 art. 17)

Scheda 13 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/4780 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Derivazione acque del fiume Trebbia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione Europea contesta la violazione degli obblighi di cui all’art. 6 della direttiva 92/43/CE, finalizzata alla conservazione degli habitat naturali, la quale prevede la costituzione di una rete di “zone speciali di conservazione”, denominata “Natura 2000”. In particolare, l’art. 6 impone agli Stati Membri l’obbligo di adottare *“le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali.”* Pertanto, ogni piano o progetto implicante un impatto ambientale significativo sulla zona compresa nel sistema “Natura 2000”, deve sottostare ad una previa “valutazione di incidenza” rivolta a verificare la compatibilità del piano stesso con l’esigenza di tutelare l’integrità del sito. Inoltre, la Direttiva in questione estende l’obbligo menzionato alle zone designate dalla precedente Direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici. Nell’anno 2006, la Regione Emilia Romagna ha autorizzato delle opere di derivazione idrica dal fiume Trebbia, le quali risultano localizzate entro un sito, il “Basso Trebbia”, che è stato designato come zona di Protezione Speciale (ZPS) e sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi delle citate Direttive n. 79/409 e n. 92/43. Riguardo a tali opere la Regione, con Determinazione del 19 maggio 2006, ha espletato una “valutazione di incidenza” dalla quale risulta che l’attuazione del progetto impone che il prelievo idrico dal fiume Trebbia, in caso di scarsa portata idrica del fiume stesso, venga sospeso, per consentire il rilascio del deflusso minimo vitale di acque (DMV) nell’alveo fluviale. La Commissione, informata del fatto per cui il suddetto DMV non veniva garantito, ha chiesto chiarimenti alle autorità italiane, le quali hanno replicato che nella “valutazione di incidenza” si dispone che il DMV venga rilasciato solo progressivamente. La Commissione replica che nella “valutazione di incidenza”, in realtà, il progetto veniva ritenuto rispettoso dell’ambiente, solo a condizione di immediato rilascio del DMV.

Stato della Procedura

In data 5 giugno 2008 la Commissione ha emesso un Parere Motivato ai sensi dell’art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 14 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2006/4482 – Procedura di infrazione ex art. 226 TCE. “Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 2002/96/CE in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché sull'applicazione della direttiva 2006/12/CE su rifiuti in relazione ad apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La Commissione ha in corso di valutazione la conformità del decreto legislativo n. 151 del 25 luglio 2005, con il quale l'Italia ha recepito la direttiva 2002/96/CE. Nelle more di tale valutazione, ha chiesto alle autorità italiane dei chiarimenti in merito ad una disposizione specifica del provvedimento: l'art. 3, comma 1, lettera c) del citato decreto.

Ad avviso della Commissione, tale disposizione rischia di restringere il campo di applicazione delle direttive 2002/96/CE e 2006/12/CE in Italia. Infatti la Direttiva 2006/12/CE considera “rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto, rientrante nelle categorie di cui all'Allegato I, di cui il detentore si disfi, o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, laddove il menzionato art. 3 dispone che le apparecchiature consegnate dal detentore al distributore, al momento della fornitura di un'apparecchiatura di tipo equivalente, non costituiscono, di per sé, dei “rifiuti”, sottraendosi in tal modo all'applicazione delle Direttive citate.

Con nota del 24 gennaio 2007, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche comunitarie ha trasmesso alla Rappresentanza Permanente a Bruxelles la risposta elaborata dal Ministero dell'Ambiente alla lettera di messa in mora della Commissione europea, con la quale si forniscono chiarimenti in merito alla portata della disposizioni contenute nel DLGS n. 151/2005 oggetto di contestazione.

Stato della Procedura

In data 12 ottobre 2006 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, con la quale sono state chieste alle Autorità nazionali specifiche osservazioni.

Allo stato attuale si rileva che l'art. 6 del D.L. 8 aprile 2008 n.59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, e convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – prevede il recepimento della predetta normativa, in modo da superare le obiezioni comunitarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 15 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2006/4043 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Applicazione della Direttiva n. 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità della legge regionale n. 34/2001, approvata dalla regione Liguria, con la Direttiva n. 79/409/CEE, che persegue lo scopo di garantire la protezione, la gestione e la regolarizzazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio degli Stati membri.

Ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva in questione, gli Stati membri hanno la possibilità di adottare provvedimenti nazionali che derogano alla disciplina comunitaria a condizione che la deroga sia giustificata dalla necessità di tutelare interessi quali la salute pubblica, la sicurezza aerea, la protezione della flora e della fauna, la ricerca e l'insegnamento etc etc. Il provvedimento nazionale di deroga, inoltre deve indicare in maniera precisa le specie di uccelli per i quali si deroga alla normativa comunitaria

La Commissione ritiene che tali condizioni non siano state soddisfatte in quanto la legge Regionale n. 34/2001, nell'autorizzare la caccia degli uccelli selvatici, non specifica le specie di uccelli selvatici per cui si deroga alla direttiva e di cui viene autorizzata la caccia, né i limiti temporali entro cui la deroga può essere applicata. Anche se le autorità italiane hanno abrogato la legge regionale n. 34/2001, la regione Liguria ha poi approvato la Legge regionale n. 36 del 31 ottobre 2006 – che presenta gli stessi profili di illegittimità.

In data 13 Dicembre 2006, la Commissione ha quindi presentato un ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, al quale le autorità italiane hanno dato seguito depositando un controricorso.

A seguito dell'ordinanza della Corte di Giustizia, con la quale si chiede la sospensione della Legge Regionale Liguria n. 36/2006, con decreto legge in data 27/12/2006 n. 296, convertito in legge 23/2/2007 n. 15, è stata sospesa l'applicazione della stessa legge della Regione Liguria del 31 ottobre 2006, n. 36.

Stato della Procedura

In data 15 maggio 2008 la Corte di Giustizia ha pronunciato una sentenza di condanna nei confronti dell'Italia (C- 503/06) ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, accogliendo i rilievi formulati dalla Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 16 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/2500 ex art. 226 Trattato CE**

“Regolamento CE n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono - Sistemi di protezione antincendio delle navi ed estintori contenenti halon”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell'art.4, paragrafo 4, punto v) del Regolamento 2037/2000/CE sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Detto articolo stabilisce che gli Stati membri fossero obbligati, entro il 31 dicembre 2003, ad eliminare i sistemi antincendio e gli estintori contenenti halon, come sostanza dannosa alla conservazione del manto di ozono, nonché a recuperare gli halon mediante l'applicazione di tecnologie appropriate. Si precisa che l'art. 4 esenta dall'obbligo di cui sopra gli usi di halon considerati dall'Allegato VII, che vengono definiti “usi critici”, in quanto finalizzati a far fronte ad emergenze come quelle relative all'inertizzazione di spazi occupati di petroliere trasportanti greggio o petrolio raffinato, per prevenire il rischio di esplosioni a bordo, ovvero al pompaggio automatico di farina da e nella stiva delle navi, onde evitare esplosioni sulle navi stesse che trasportano farina. In proposito, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che il Regolamento sopra menzionato è stato seguito, in Italia, dall'emanazione di norme di attuazione degli obblighi in esso previsti, precisamente dal DM 3 ottobre 2001 come modificato dal DM 2 settembre 2003, il quale avrebbe persino ridotto ulteriormente, rispetto al testo comunitario, le possibilità di uso legittimo (c.d. uso critico) di halon a bordo delle navi. Altresì, in quanto la Commissione aveva richiesto agli Stati membri di compilare appositi moduli in rapporto allo stato di attuazione della progressiva eliminazione dell'halon sulle navi, l'Italia aveva riferito, in data 30.11.2007, che era all'epoca in corso, da parte del Ministero dell'Ambiente con il supporto del Nucleo Operativo dei Carabinieri, la verifica concernente l'attuazione del Decreto Ministeriale che, in ottemperanza al regolamento comunitario, prevedeva la dismissione dei sistemi contenenti halon. Si precisava, infine, che i piani di dismissione dell'halon avrebbero ricevuto completa esecuzione al massimo entro il 2010. La Commissione, comunque, ha osservato che, a tutt'oggi, l'Italia non ha assicurato la completa messa al bando degli usi non critici (e perciò non consentiti) di halon nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori delle navi mercantili (vi sarebbero ancora 10 navi mercantili contenenti halon per usi non critici), nonostante sia già da tempo scaduto il termine del 31 dicembre 2003 assegnato dal regolamento per l'assolvimento dell'obbligo relativo da parte degli Stati membri. Di conseguenza, l'Italia viene considerata inadempiente ai sensi dell'art. 4 del sopra citato Reg. 2037/2000/CE

Stato della Procedura

Il 19 febbraio 2009 è stato inviato un Parere Motivato, ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 17 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/2315** – Procedura di infrazione ex art. 226

“Impatto ambientale relativo alla legislazione della Regione Lombardia su progetti di cave”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione

La violazione riguarda gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/35/CE (che modifica le direttive 85/337/CEE e 97/11/CE) in materia di valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Si tratta di una procedura di infrazione complementare a quella già aperta dalla Commissione nei confronti dell'Italia per inadeguata trasposizione nell'ordinamento interno della normativa UE in materia di impatto ambientale.

La procedura in esame contesta la non conformità alla normativa UE:

- della Delibera di Giunta della Regione Lombardia n. 6/41897 con la quale sono stati determinati i criteri di esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) delle cave comprese nei piani provinciali cave e relative revisioni;
- non corretta applicazione degli obblighi della direttiva VIA con riferimento al “progetto di gestione produttiva dell'ambito territoriale estrattivo (ATE) n. 09 del Piano Provinciale Cave sito nei Comuni di Cazzago S.Martino e Rovato (Brescia), progetto non sottoposto alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Stato della Procedura

Per rispondere alle osservazioni contenute nella Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE del 18 ottobre 2006, il 5 aprile 2007, la P.C.M. – Dipartimento per le Politiche comunitarie ha trasmesso le notizie fornite dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Ambiente, con le quali si informa che: 1) la Regione Lombardia ha provveduto ad adeguare la propria normativa nel senso richiesto dalla Commissione; 2) sul contestato progetto in provincia di Brescia, si è provveduto ad effettuare la verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale, come richiesto dalla stessa Commissione. In data 27 settembre 2007 il Ministero dell'Ambiente ha inviato per il tramite del Dipartimento per le politiche comunitarie, una nota nella quale si pronunciava per la necessità di sottoporre il progetto in questione a VIA e non a mera verifica di assoggettabilità a VIA.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 18 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/2131 - ex art. 226 del Trattato CE-**

"Non conformità della normativa italiana a vari articoli della Direttiva 79/409/CE, sulla conservazione degli uccelli selvatici".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione

Recepimento non conforme e non corretta applicazione della Direttiva 79/409/CE sulla conservazione degli uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio degli Stati cui si applica il Trattato. La Commissione con lettera di Messa in mora del 04/04/2006 rileva che la Repubblica italiana, nell'adozione della normativa statale e regionale di recepimento, ha violato diversi articoli della Direttiva, ad es. l'articolo 2, in quanto non ha adottato le misure necessarie per mantenere la popolazione di tutte le specie di uccelli a un livello adeguato alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali o gli articoli 5 e 7, che sono stati sì recepiti dalla legge n. 157/92, ma senza il divieto di distruzione e danneggiamento dei nidi e delle uova e il divieto di disturbare deliberatamente gli uccelli protetti (art. 5) e senza l'espressa indicazione di rispettare il divieto di caccia nel periodo di nidificazione o riproduzione delle specie, ecc..

In occasione dell'incontro con i servizi della Commissione del 5 luglio 2007, le Autorità italiane hanno illustrato tre interventi con i quali si vuole porre rimedio ai profili di incompatibilità della normativa nazionale. Il primo è un decreto del Ministero dell'Ambiente recante "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle ZPS e alle ZSC", che è stato poi adottato (D.M. 17 ottobre 2007). Un ulteriore intervento concerne la "caccia in deroga", con la modifica da parte delle singole Regioni e Province autonome delle rispettive normative che disciplinano il ricorso alle deroghe, in modo da allinearle a quanto previsto dall'articolo 9 della Direttiva. Già alcune leggi sono state adottate sulla base delle indicazioni ricevute dai servizi comunitari e altre sono in itinere e, non appena formalmente adottate, saranno trasmesse. Per rimuovere i restanti aspetti di incompatibilità sono state previste modifiche puntuali alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nel disegno di legge comunitaria 2008.

Stato della Procedura

In data 19.01.2008 è stato notificato il Ricorso presentato dalla Commissione di fronte alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 19 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2005/2238- ex articolo 226 del Trattato CE**

"Impatto ambientale relativo al progetto di una cava di calcare a Colle della Duolfa, Macchia di Isernia (Isernia)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

Inosservanza della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

La Commissione sostiene che la Repubblica italiana, in relazione al progetto di apertura di una cava di calcare a Colle della Duolfa (IS) - che interessa gli habitat e le specie esistenti nel sito di importanza comunitaria proposto (SIC) "Valle Porcina - Torrente Mandra - Cesarata" - ha ommesso di adottare misure di tutela idonee a salvaguardare l'interesse ecologico rivestito da detto sito e non ha neppure previsto azioni per evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie per cui tale zona è stata designata.

Inoltre, in data 19 luglio 2006, con decisione C(2006) 3261, il suddetto sito è stato incluso nell'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) e pertanto, a decorrere da tale data, ad esso sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 6, paragrafi da 2 a 4 della citata Direttiva 92/43CEE.

Tali disposizioni prevedono, tra l'altro, per qualunque piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito - ma che possa avere incidenze significative sul sito stesso - una opportuna valutazione di impatto, tenendo conto degli obiettivi di conservazione della zona. La Commissione, dalle informazioni in suo possesso, evince che il progetto può avere, ed in parte ha già avuto, un'influenza significativa sui valori del sito e che le autorità italiane, quindi, anteriormente alla istituzione del SIC, hanno concesso l'autorizzazione senza una valutazione seria di eventuali effetti pregiudizievoli. Successivamente a detta istituzione, poi, non hanno notificato alcuna valutazione di incidenza né informazioni su eventuali misure di compensazione previste per il SIC.

Stato della Procedura

La Commissione ha trasmesso una messa in mora complementare in data 18 luglio 2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 20 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2005/2015 ex art. 228 del Trattato CE**

"Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la mancata esecuzione della sentenza del 25 settembre 2008, con la quale la Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi derivanti dall'art. 5, nn. 1 e 2, della Direttiva 2000/59/CE. In forza di tali obblighi, l'Italia avrebbe dovuto garantire, entro il 28 dicembre 2002, l'elaborazione e l'adozione, per ciascun porto italiano, di piani di raccolta e gestione dei rifiuti.

Successivamente alla sentenza, con lettere del 26 novembre 2008 e del 5 dicembre 2008, la Commissione veniva edotta della circostanza per cui solo 139, di 332 porti considerati dalle autorità italiane, erano al momento dotati di un piano elaborato secondo i criteri stabiliti dal suddetto art. 5. In seguito la Commissione veniva informata dei progressi nella procedura di predisposizione di altri piani, in relazione a porti ubicati in Sicilia e Sardegna.

In data 8 aprile 2009 perveniva alla Commissione una nota delle autorità italiane con la quale si precisava che il numero dei piani approvati ammontava a 177, mentre quello dei piani ancora da approvare era fermo a 158.

Dalle informazioni raccolte, quindi, i servizi della Commissione hanno dedotto che non tutti i porti italiani sono stati, a tutt'oggi, provvisti di piani di gestione e di raccolta dei rifiuti come richiesto dalla sopra menzionata direttiva.

Stato della Procedura

In data 14 maggio 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 228 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si prevedono oneri per il bilancio dello Stato.

Scheda 21 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2004/4926 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici: tale articolo stabilisce quali siano le condizioni che gli Stati membri devono soddisfare al fine di poter introdurre delle deroghe all'applicazione del regime giuridico previsto dalla Direttiva.

Ai sensi del menzionato articolo 9, la possibilità di derogare all'applicabilità della Direttiva è prevista laddove ciò sia reso necessario ai fini di tutelare interessi quali la salute, la sicurezza pubblica, la ricerca e l'insegnamento.

Il provvedimento nazionale con cui viene disposta la deroga, dovrà inoltre indicare: le specie di uccelli selvatici di cui si autorizza la cattura, la detenzione o l'uccisione; i mezzi, gli impianti ed i metodi da impiegarsi; il limite temporale all'applicabilità della deroga; l'area geografica a cui la deroga si riferisce; i presupposti su cui la deroga viene fondata.

La Commissione ritiene che la Legge Regionale n. 13/2005 della Regione Veneto violi l'art. 9 della direttiva citata sotto tre distinti profili:

- 1) in primo luogo, viene evidenziata l'eccessiva genericità caratterizzante i provvedimenti di deroga, che non indicano gli elementi richiesti dall'articolo 9;
- 2) in secondo luogo la Regione non ha previamente provveduto a verificare l'esistenza di soluzioni alternative alla deroga, meno dannose per l'ambiente;
- 3) in terzo luogo, si rileva come la “piccola quantità” di uccelli, di cui l'articolo 9 consente l'abbattimento al verificarsi dei summenzionati presupposti, sia stata determinata sulla base di criteri erronei che non garantiscono un livello soddisfacente di popolazione delle specie protette.

Stato della Procedura

In data 21 maggio 2009 è stato notificato il Ricorso promosso dalla Commissione di fronte alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 22 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/4242** – ex articolo 226 del Trattato CE.

"Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.**Violazione:**

La Commissione rileva la violazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE (sulla conservazione degli uccelli selvatici), che stabilisce le condizioni da soddisfare affinché gli Stati membri possano introdurre delle deroghe all'applicazione del regime giuridico stabilito dalla Direttiva, finalizzato a rafforzare la protezione della flora e della fauna.

In merito all'applicazione di tale norma, la Commissione ha affermato l'illegittimità della Legge regionale n. 13/2004, approvata dalla Regione Sardegna, in quanto tale legge non determina in maniera sufficientemente chiara i criteri che devono essere rispettati al fine di poter beneficiare di una deroga.

In particolare, la Commissione ritiene che sia stato introdotto un regime di deroga troppo generico, laddove la deroga, per definizione, deve costituire un provvedimento a carattere specifico e speciale: non vengono infatti stabiliti quali siano i pericoli che deriverebbero dall'applicazione della Direttiva per la salute e la sicurezza pubblica, né vengono specificati quali siano i soggetti che possono usufruire della deroga.

È stata altresì rilevata l'illegittimità dell'iter procedurale che l'Italia ha seguito nell'adozione della deroga, che è stata adottata senza aver previamente consultato un'autorità scientifica qualificata, come invece richiesto dalla Direttiva: l'omessa consultazione, infatti, può aver indotto la Regione Sardegna in errore nel ritenere che non esistessero possibili soluzioni alternative alla deroga, o nel ritenere che dall'applicazione della Direttiva potesse derivare un pregiudizio per la salute e l'interesse pubblico.

Stato della Procedura

Messa in mora avviata dalla Commissione europea in data 12 ottobre 2005. È seguita la notifica di Parere Motivato ex art. 226 del 4 aprile 2006. Il 28 giugno 2006 la Commissione ha deciso di ricorrere alla Corte di Giustizia. In data 23 maggio 2006 è stato comunicato alla commissione un emendamento alla legislazione regionale in materia, (legge regionale n. 4/2006), non ancora approvato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 23 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2004/2034 – “Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/Ce: trattamento delle acque superflue”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione ha rilevato la non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue.

In particolare, la Commissione ha richiesto all'Italia di fornire informazioni relativamente al funzionamento degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nelle aree normali, facendo riferimento, in particolare, ad informazioni sulla situazione al 31 Dicembre 2001 o, alternativamente, al 31 Dicembre 2002.

Alla luce delle informazioni acquisite, la Commissione ha rilevato un non corretto adempimento dell'obbligo di realizzazione di reti fognarie per gli agglomerati superiori a 15.000 a.e. (articolo 3 della direttiva), nonché dell'obbligo di trattamento secondario per gli scarichi (di cui all'articolo 4); la Commissione ha altresì evidenziato una sostanziale contraddizione delle informazioni trasmesse.

Stato della Procedura

In data 19 febbraio 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 24 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/5046** - ex articolo 228 del Trattato CE

"Progetto per la realizzazione di infrastrutture sciistiche nell'area di Santa Caterina Valfurva".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi sanciti dalla sentenza emessa il 20 settembre 2007 dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C – 304/05, con la quale è stata dichiarata la violazione, da parte dello Stato italiano, dell'art. 6 della Dir. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali, flora e fauna selvatiche, nonché dell'art. 4 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La citata sentenza, in particolare, si riferisce alla realizzazione nella zona di Santa Caterina Valfurva, designata come Zona di Protezione Speciale (Parco Nazionale dello Stelvio), di un piano di riqualificazione degli impianti sciistici comportante un significativo impatto sull'ambiente, in difetto del previo esperimento della procedura di Valutazione dell'Incidenza Ambientale (VIA) di tale progetto. La citata sentenza ha sottolineato, inoltre, come l'applicazione della VIA si sarebbe conclusa nella valutazione di dannosità del progetto per l'ambiente circostante, per cui l'attuazione di tale intervento sarebbe stata possibile solo a condizione che sussistesse in tal senso un imperativo interesse pubblico e che, inoltre, non si fossero prospettate soluzioni alternative, che, altresì, fossero state adottate e comunicate alla Commissione tutte le misure compensative del danno e, infine, che fossero stati predisposti tutti gli accorgimenti diretti ad evitare il deterioramento dell'ambiente e degli habitat di vita e di riproduzione delle specie avicole protette. Essendo il progetto, di cui sopra, realizzato in difetto dei presupposti suddetti, la Commissione ha condannato l'Italia imponendole l'obbligo di assumere tutti i provvedimenti idonei all'attuazione della sentenza stessa. L'Italia ha replicato che la VIA è stata effettivamente esperita nel 2006, inviandone la relativa documentazione. Tuttavia, la Commissione ritiene che quest'ultima sia insufficiente a provare l'adozione di tutte le misure cautelative e riparatorie previste dalla legislazione comunitaria. Fra l'altro, si obietta che dal fascicolo inviato non risulterebbe un'esatta individuazione e quantificazione delle aree di nidificazione "perdute" in quanto oggetto di disboscamento, né una stima dell'impatto dovuto alla frammentazione degli habitat e ai rischi della possibile collisione degli uccelli con i cavi degli impianti, ovvero dell'impatto, nei confronti di certe specie (gipeto e aquila reale), connesso al coinvolgimento, nei lavori, di aree utilizzate dagli uccelli stessi come terreno di caccia. Per quanto attiene poi alle misure di compensazione, si osserva che le medesime non eliminano ma semplicemente attenuano il danno verificatosi, come nel caso delle operazioni di rimboschimento, le quali ripristinerebbero l'habitat originario solo dopo il decorso di molti anni.

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 228 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 25 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/4506 – ex articolo 228 del Trattato CE**

“Discariche di rifiuti (rocce da scavo)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione: La Commissione Europea contesta la mancata esecuzione della sentenza emessa in data 10 aprile 2008 dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, con la quale si dichiarava la responsabilità, per l’Italia, relativa al mantenimento in vigore di una normativa, segnatamente il D. Lgs n. 36 del 13 gennaio 2003, incompatibile con la Direttiva 1999/31/CE sulle discariche dei rifiuti, recepita nell’ordinamento italiano con il medesimo decreto. Detta Direttiva prevede, per gli impianti “preesistenti”, un regime giuridico distinto rispetto a quello riservato alle “nuove discariche”. Ai sensi della direttiva stessa, si intendono per “impianti preesistenti” solo le discariche già munite di autorizzazione o già in funzione alla data stabilita per il recepimento della direttiva, fissata al 16 luglio 2001. Viceversa, ove non sussistano tali presupposti, si deve applicare, in forza della medesima direttiva, il diverso regime autorizzativo previsto per le “nuove discariche”. Gli impianti “preesistenti” devono soddisfare i requisiti di cui all’art. 14 della Direttiva quali, a titolo esemplificativo: la presentazione di un piano di riassetto della discarica entro un anno dal 16 luglio 2001; il rilascio di un’autorizzazione a continuare a funzionare; la definizione di un periodo di transizione per l’attuazione del piano. La norma comunitaria, tuttavia, è stata trasposta nell’ordinamento italiano solo il 27 marzo 2003, a mezzo del citato decreto 36/2003. La tardività di tale trasposizione ha determinato, impropriamente, l’assoggettamento al trattamento giuridico, diviso per gli “impianti preesistenti”, non delle sole discariche funzionanti o autorizzate al 16 luglio 2001, ma anche di quelle discariche divenute autorizzate o funzionanti nel periodo 16 Luglio 2001/27 marzo 2003, le quali, secondo il legislatore comunitario, sarebbero dovute, per converso, ricadere nell’ambito di applicazione della disciplina prevista per le “nuove discariche”. Al riguardo si evidenzia che le autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi comunitari emanando il Decreto Legge n. 59 del 8.04.2008 – convertito in legge con modificazioni, dalla Legge del 6 giugno 2008 n. 101, il cui art. 6 introduce disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie. Nonostante le autorità italiane abbiano, con diverse note, comunicato alla Commissione l’approvazione di provvedimenti di chiusura o di riassetto, in adeguamento alla normativa prevista dalla direttiva, delle strutture “autorizzate” o divenute funzionanti nel periodo transitorio 16 Luglio 2001/27 marzo 2003, già impropriamente assoggettate alla disciplina divisa per gli “impianti preesistenti”, tuttavia la Commissione ritiene che la situazione non sia stata ancora del tutto regolarizzata. Pertanto si contesta alla Repubblica italiana il mantenimento di una situazione incompatibile con l’attuazione della sentenza della Corte di Giustizia.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell’art. 228 TCE.

Impatto finanziario

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 26 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2204** ex art. 226 del Trattato CE.

"Attuazione non conforme della Direttiva 2000/53 sui veicoli fuori uso".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.**Violazione**

La Commissione, con messa in mora del 19 marzo 2009, rileva che la Repubblica italiana non ha dato esecuzione alla sentenza resa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in data 24 maggio 2007, con la quale è stata dichiarata la responsabilità dello stesso Stato membro per aver trasposto in modo incompleto, nel diritto nazionale, le disposizioni della Direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso.

La Commissione ritiene l'Italia inadempiente a seguito della valutazione dei provvedimenti con i quali quest'ultima ha inteso dare attuazione alla direttiva sopra menzionata, in particolare il Decreto legislativo 209/2003 come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo n. 149/2006 (c.d. Decreto salva infrazioni), concernente "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003", convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101. Al riguardo, la Commissione rileva come, nell'ambito della normativa italiana in precedenza citata, la previsione dell'obbligo di procedere alla raccolta delle parti usate, asportate al momento della riparazione, opera soltanto nei confronti delle imprese di autoriparazione autorizzate ai sensi del D. Lgs 22/1997, mentre, ai sensi della direttiva, dovrebbe essere rivolta verso tutte le imprese che si occupano di riparazioni di veicoli in Italia, anche quelle non autorizzate alla gestione dei rifiuti ai sensi della norma da ultimo menzionata. Inoltre, sembra alla Commissione che i veicoli a tre ruote siano stati lasciati, dalla normativa italiana di attuazione, fuori del campo di applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva stessa che doveva essere attuata. Si contesta inoltre al Governo italiano di non avere fornito informazioni, sia alla Commissione che agli altri Stati membri, come previsto dalla direttiva in questione, riguardo alla percentuale di reimpiego, recupero e riciclaggio dei veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, per la quale sono state applicate delle soglie inferiori a quelle standard.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 228 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 27 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2003/2077 ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE. "Discariche abusive su tutto il territorio nazionale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione Europea contesta la mancata esecuzione della sentenza C-135/05 del 26 Aprile 2007 con cui la Corte di Giustizia delle CE aveva dichiarato la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (relativa ai rifiuti), n. 91/689/CEE (relativa ai rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (relativa alle discariche), non avendo le autorità italiane garantito che lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti avvenisse senza pregiudizio per l'uomo e per l'ambiente, né assicurato che le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti fossero debitamente autorizzate.

In seguito a tale sentenza, la Commissione aveva chiesto alle Autorità italiane informazioni in merito alle misure adottate per dare seguito alla decisione della Corte di Giustizia, richiedendo una lista completa ed aggiornata di tutti i casi di smaltimento e di recupero illegale dei rifiuti sul territorio italiano.

In risposta le autorità italiane hanno fornito informazioni che la Commissione non ha ritenuto adeguate, evidenziando come le regioni abbiano fornito un quadro sintetico ed approssimativo della situazione attuale, limitandosi ad indicare il numero dei siti bonificati, senza fornire informazioni specifiche né indicare la dislocazione dei siti scoperti dopo il 2002. La Commissione ha ribadito la necessità di acquisire informazioni analitiche su ciascun singolo sito di smaltimento/recupero illegale ai fini di un monitoraggio completo. Pertanto, nel considerare insufficienti gli sforzi compiuti dalle autorità italiane, la Commissione ha ritenuto che l'Italia non abbia adottato le misure necessarie ad adeguarsi alla sentenza della Corte di Giustizia. Al riguardo si evidenzia che le autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi comunitari emanando il Decreto Legge n. 59 del 8.04.2008 (GU del 9.04/2008 n. 84 SG) – convertito in legge con modificazioni, dalla Legge del 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella GU n. 132 del 7 giugno 2008 - il cui art. 6 introduce disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009, la Commissione Europea ha notificato all'Italia una lettera di Parere Motivato, ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 28 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/4787** ex art. 226 del Trattato CE.

“Valutazione di Impatto Ambientale Comune di Milano. Progetto di una strada di scorrimento a quattro corsie”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione europea sostiene che la Repubblica Italiana non ha applicato correttamente gli artt. 2 e 4 della Direttiva 85/337/CEE (all. n. III) modificata dalla direttiva 97/11/CE.

Secondo la Commissione, il Comune di Milano ha omesso di effettuare la VIA ad un progetto di costruzione di una strada urbana nonostante il notevole impatto ambientale dell’intervento. Con lettera del 7 aprile 2003, la Commissione ha chiesto all’Italia di fornire informazioni sull’applicazione della direttiva ad un progetto di strada a 4 corsie, da realizzarsi alla periferia di Milano. Le autorità italiane (Ministero Infrastrutture, Ministero Ambiente e Comune di Milano) hanno risposto che il progetto è stato suddiviso in più tratte: pertanto non si è proceduto alla VIA in quanto la strada è da classificarsi interquartiere urbana (la strada richiederebbe la VIA solo se superiore alla lunghezza di 1500 metri soglia introdotta dal DPR 12.4.1996).

Poiché la Commissione non ha ritenuto esaustive le motivazioni addotte dalle Autorità italiane, bensì ha eccepito che comunque il progetto doveva essere considerato nella sua globalità, indipendentemente dalla divisione in quattro tratte, è stata avviata una Lettera di Messa in Mora il 1 aprile 2004 e Messa in Mora Complementare il 21 marzo 2005.

Stato della Procedura

La Commissione ha dato corso ad un Parere Motivato ex art. 226 TCE con nota C(2006)2635 del 28/06/2006 a cui il Ministero dell’Ambiente ha dato riscontro con nota del 30 agosto 2006 prot. UL/2006/4498. Nella predetta nota si è fatto presente che è stato avviato uno studio finalizzato alla determinazione delle misure ambientali da assumere.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato.

Scheda 29 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/2284 – ex articolo 228 del Trattato CE**

“Piani di gestione dei rifiuti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione

La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana la mancata attuazione della sentenza C-082/06, emessa il 14 giugno 2007 dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, specificatamente nella parte in cui vi si dichiara la violazione dell'articolo 7 della Direttiva 75/42 e dell'articolo 6 della Direttiva 91/689, riguardanti, rispettivamente, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e la gestione controllata dei rifiuti pericolosi mediante elaborazione di piani di gestione dei rifiuti entro il termine del 12 dicembre 1993.

La Commissione ha constatato l'inosservanza da parte dello Stato italiano degli obblighi previsti dalle suddette direttive e ha presentato infine ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE. Pertanto, il 14 giugno 2007 la Corte di Giustizia ha accertato, con sentenza C-82/06, l'inadempimento agli obblighi comunitari da parte dell'Italia, in quanto quest'ultima non ha elaborato in relazione alle zone considerate nella sentenza medesima, i piani di gestione dei rifiuti.

In data 31 luglio 2007 l'Italia ha comunicato alla Commissione che, fatta eccezione per il piano della Regione Lazio, tutti i piani di gestione dei rifiuti indicate nella sentenza sono stati adottati. Tuttavia, stante la mancata adozione del relativo piano da parte della Regione Lazio, la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana una Messa in Mora ex 'art. 228 del Trattato CE che impone l'obbligo di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Allo stato attuale si rileva l'emanazione del Decreto Legge n. 59 del 08.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 09.04.2008 n. 84 Serie Generale, il cui articolo 8 introduce disposizioni tese al recupero degli aiuti in questione prevedendo procedure giudiziali abbreviate in caso di ordinanza di sospensione del giudice nazionale.

Stato della Procedura

La Commissione, in data 6 maggio 2008, ha inviato alla Repubblica Italiana una lettera di Costituzione in Mora, ai sensi dell'articolo 228 del trattato CE, invitando le Autorità Italiane a far conoscere le proprie osservazioni al riguardo, entro il termine di due mesi a decorrere dal 9 maggio 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 30 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2001/4156** - ex articolo 228 del Trattato CE.

“Progetti di reindustrializzazione a Manfredonia. Salvaguardia di valloni e steppe pedegarganiche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla sentenza emessa in data 20 settembre 2007 (C-388/05), con la quale la Corte di Giustizia ha dichiarato la violazione, da parte dell’Italia, dell’art. 4 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché dell’art. 6 della Dir. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche. In particolare, la sentenza fa riferimento all’impatto ambientale pregiudizievole (degrado degli habitat e perturbamento delle specie), sulla Zona di Protezione Speciale denominata “Valloni e steppe pedegarganiche”, verificatosi a seguito degli interventi connessi ai progetti di reindustrializzazione nel comune di Manfredonia. Le autorità italiane, dando seguito ai rilievi espressi nella sentenza citata, si sono impegnate all’adozione di una serie di atti formali rivolti a mitigare e compensare il danno in oggetto. A riguardo, esse sottolineano l’avvenuta stipula, in data 6 giugno 2006, di una Convenzione Regione Puglia - Comune di Manfredonia, quindi l’emanazione, da parte del Comune di Manfredonia il 31 gennaio 2007, di un atto con il quale un’area di 500 ettari a sud del lago Salso è stata vincolata alla rinaturalizzazione, infine l’impegno, da parte della Regione Puglia, della somma di € 500.000 per la realizzazione delle richieste opere di compensazione. Comunque, è stato specificato che, sia la Convenzione che gli altri atti, sarebbero stati inseriti in un più vasto “piano di gestione”, il quale avrebbe dovuto ricevere l’approvazione e del Comune e della Regione citati entro, rispettivamente, il 20 ottobre ed il 31 ottobre 2008 e che, infine, dopo 4 mesi dall’approvazione di tale piano, il Comune avrebbe provveduto a modificare il programma urbanistico censurato, in modo da renderlo conforme al piano e quindi coerente con gli orientamenti comunitari. Tuttavia, la Commissione obietta che, nella documentazione inviata, non vengono precisati i tempi per l’approvazione del piano di gestione da parte del Comune e della Regione, derivandone pertanto una situazione di persistente inattuazione degli obblighi stabiliti dalla sentenza sopra citata.

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ex art. 228 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rilevano conseguenze finanziarie negative connesse all’adozione delle misure di compensazione previste nella Convenzione sottoscritta il 6 giugno 2006, i cui costi, in parte, sono stati già impegnati dal bilancio regionale (500.000,00 euro).

Scheda 31 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2000/5152** procedura ex art. 226 del Tratto CE

“Trattamento acque reflue urbane mancanza di un depuratore per le acque dei Comuni del Bacino fiume Olona (VA)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per la Qualità della Vita.

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica Italiana sia venuta meno agli obblighi derivanti dall’art. 5 n. 2 e 5 della Direttiva 91/271/CEE.

La Commissione ritiene che l’agglomerato interessato dal bacino del fiume Olona, richieda un trattamento delle acque reflue più spinto (con impianti di depurazione adatti ad aree sensibili). Per tale motivo la Commissione, con nota del 22 agosto 2001, ha richiesto informazioni allo Stato italiano, a cui sono seguite riunioni di coordinamento e risposte delle autorità italiane con la rassicurazione che gli impianti di depurazione sarebbero stati operativi nel 2003.

L’Italia ha giustificato la mancata realizzazione degli impianti eccependo che la Commissione non ha indicato i motivi per cui il territorio interessato dal progetto è stato identificato come area sensibile.

La Commissione, avendo constatato delle inadempienze nel trattamento delle acque reflue del Comune di Olona, ha avviato una Messa in Mora in data 17 ottobre 2003 invitando a presentare osservazioni. Ritenendo le risposte dell’Italia non soddisfacenti, la Commissione ha emesso Parere Motivato in data 9 luglio 2004, seguito da un ricorso alla Corte di Giustizia. Conseguentemente la Corte, con sentenza ex art. 226, ha dichiarato che l’Italia non ha adottato le misure per assicurare un trattamento adeguato delle acque reflue, venendo meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271/CEE.

Stato della procedura

La Corte ha pronunciato una sentenza ex art. 226 in data 30.11.2006 (causa C-293/05). Il Ministero dell’Ambiente, ha comunicato l’inizio dei lavori dell’impianto di depurazione del fiume Olona per il trattamento delle acque reflue, in esecuzione della Sentenza della Corte.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura determina un impatto finanziario in termini di aumento delle spese a carico dell’Italia, in quanto, per la realizzazione dei lavori di adeguamento del bacino del fiume Olona, è stato stipulato un contratto di appalto a cura della Regione Lombardia per un costo totale di 7.528.309,95, come comunicato dal Ministero dell’Ambiente con nota del 29 gennaio 2007.

Scheda 32 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2000/4554 ex art. 228 Trattato CE**

“Discarica di rifiuti in località Campolungo (AP)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta alla Repubblica Italiana la mancata esecuzione dei provvedimenti da adottare in ottemperanza della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 16 dicembre 2004 causa C 516/03, per violazione degli articoli 4 e 8 della Direttiva del consiglio 75/442/CEE relativa ai rifiuti (con riferimento alla discarica di Campolungo).

In data 16 dicembre 2004 la Corte di Giustizia ha riconosciuto che l'Italia non ha adottato i provvedimenti necessari, affinché i rifiuti fossero raccolti in base alla direttiva 75/442/CEE.

Successivamente, la Commissione europea ha emesso una lettera di messa in mora ex art. 228, nel dicembre 2005, a cui la Repubblica Italiana ha risposto con nota del 2 marzo 2006.

In particolare, la Commissione Europea ha osservato che la sentenza concerne l'intera discarica, mentre le informazioni fornite riguardavano il 70% degli interventi previsti.

Stato della Procedura

In data 15 aprile 2006, la CE ha notificato il Parere Motivato n. C (2006) 1228 ex art. 228 TCE.

Le autorità italiane hanno fornito informazioni aggiuntive riguardo la discarica e hanno riferito che i lavori verranno effettuati nel 2007. In data 14 aprile 2008, il Ministero dell’Ambiente, ha fornito ulteriori aggiornamenti sui lavori in corso, rispetto ai quali non risultano repliche della Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto negativo sulla finanza pubblica, derivante dai costi relativi ai lavori di adeguamento della discarica, facenti carico alle Amministrazioni interessate.

Scheda 33 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 1999/4797 ex art. 228 del Trattato CE
"Rifiuti depositati nella discarica di Rodano (Milano)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione

La Commissione contesta alla Repubblica italiana la mancata esecuzione della sentenza della Corte del 9 settembre 2004 causa C-383/02 e la violazione degli articoli 4 e 8 della direttiva del Consiglio, 75/442/CEE relativa ai rifiuti modificata dalla direttiva 91/156/CEE.

La Commissione contesta all'Italia di non aver adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti, depositati nelle discariche di Rodano, fossero recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e dell'ambiente e che il detentore di rifiuti, depositati in tali discariche, li consegnasse ad un raccoglitore privato o pubblico.

Nel settembre del 2004, la Corte si è pronunciata sulla causa C-383/02 con sentenza ex art. 226 del Trattato, sostenendo che l'Italia ha violato la direttiva sui rifiuti per quanto riguarda tre discariche di rifiuti pericolosi situate sul sito di un ex impianto chimico. Le discariche, considerate una minaccia per la salute umana a causa dell'inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque sotterranee, sono state chiuse nel 1983 e sono in attesa di bonifica dal 1986.

Stato della Procedura

La Commissione ha emesso un parere motivato ex art. 228 del Trattato CE in data 19.12.2005, vista la mancata attuazione degli adempimenti richiesti nella sentenza della Corte del 2004.

Intanto, per riqualificare l'area è stato sottoscritto un accordo di Programma ed il Ministero dell'Ambiente invia periodicamente elementi informativi a Bruxelles.

La Commissione ha, quindi, deciso in data 21 marzo 2007 di "sospendere il deposito presso la Corte di giustizia del ricorso ex art. 228 TCE", subordinando tale decisione al regolare invio, da parte delle autorità italiane di puntuali informazioni sul proseguimento dei lavori di bonifica dei siti interessati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura determina un impatto negativo sulla finanza pubblica, derivante dai costi relativi ai lavori di bonifica dei siti coinvolti, facenti carico alle Amministrazioni interessate.

Scheda 34 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 1998/4802 ex art. 228 del Trattato CE "Valutazione impatto ambientale "stabilimento chimico Enichem di Macchia Manfredonia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

Violazione degli articoli 4 e 8 della direttiva 75/442 relativa ai rifiuti in materia ambientale, modificata dalla direttiva 91/156CEE.

L'Italia non ha adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti stoccati in discarica, presenti nel sito dell'ex stabilimento Enichem di Manfredonia e nella discarica di Pariti 1 nel Comune di Manfredonia, fossero recuperati o smaltiti senza pericoli.

Inoltre, per quanto riguarda le discariche Pariti e Conte di Troia esterne al sito Enichem, la Commissione Europea ha constatato che nulla in concreto era stato fatto nonostante le dichiarazioni del Ministro dell'Ambiente rese nel corso della Conferenza di Servizi del 2000.

La procedura di messa in mora è stata avviata nel 2000, è seguito un Parere motivato il 24 novembre 2000 e, successivamente, a seguito del persistere della situazione, è stato intentato un ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE. La Corte, con sentenza del 25 novembre 2004, ha ritenuto fondata la censura della Commissione, in quanto le autorità italiane hanno omesso, entro il termine stabilito in sede di parere motivato, di adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti fossero recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente.

Inoltre, la Corte ha statuito che i proprietari delle discariche devono considerarsi detentori di rifiuti e consegnare gli stessi ad un raccogliitore privato, o provvedere essi stessi al recupero.

In seguito ai rilievi formulati dalle Autorità comunitarie, in ambito nazionale sono stati avviati i lavori per la bonifica dei siti interessati.

Stato della Procedura

Attualmente la procedura è pervenuta allo stadio di Parere motivato ex art. 228 (del 19.12.2005). La Commissione ha, tuttavia, deciso in data 21 marzo 2007 di "sospendere il deposito presso la Corte di giustizia del ricorso ex art. 228 TCE", subordinando tale decisione al regolare invio da parte delle autorità italiane di puntuali informazioni sul proseguimento dei lavori di bonifica dei siti interessati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura determina un impatto finanziario negativo, dovuto all'aumento dei costi facenti carico alle Amministrazioni interessate, a causa dei lavori di bonifica dei siti coinvolti.

Scheda 35 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 1998/2346 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Villaggio turistico a Is Arenas (Oristano)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi imposti dalla Direttiva n. 92/43/CEE del 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che prevede l'istituzione – a mezzo di un'apposita procedura definita dall'articolo 3 della Direttiva – di una rete ecologica europea, denominata Natura 2000, costituita da un'insieme di Siti di Comunitaria Importanza (SIC), meritevoli di una particolare protezione da parte degli Stati Membri. Al riguardo, la Commissione evidenzia come l'intervento turistico "Is Arenas", localizzato nel comune di Narbolia (Oristano), sia stato realizzato in violazione dell'articolo 6 della summenzionata Direttiva.

Tale articolo prevede che la realizzazione di un progetto, non connesso alla gestione del sito e suscettibile di produrre un impatto negativo sulla sua conservazione, impone il previo espletamento di una procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA); inoltre, qualora dall'espletamento della VIA emerga che il progetto produce effetti ambientali negativi, esso è realizzabile solo se sussiste un interesse di pubblica rilevanza e si adottino delle misure compensative del danno all'ambiente.

Nel caso di specie, la Commissione rappresenta l'irregolarità della procedura di VIA espletata, essendo il progetto dannoso per l'ambiente e non essendo state adottate le conseguenti misure compensative. Sostenendo le Autorità italiane che talune aree, come quelle toccate dall'intervento di cui sopra, sono meno rilevanti ai fini ambientali, formulando quindi l'ipotesi di escluderle dai SIC, la Commissione ha disposto una perizia in loco in data 15 aprile 2005 e, pur constatando la minore rilevanza delle "aree pineta", ha evidenziato come il loro mantenimento all'interno del SIC sia comunque necessario ai fini della conservazione degli habitat.

Stato della Procedura

In data 12 novembre 2008 la Commissione ha presentato un Ricorso alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalle attività previste a carico delle autorità locali, in adeguamento alle richieste della Commissione, derivano oneri finanziari in termini di maggiori spese, imputate al Programma Operativo della Regione Sardegna 2000 – 2006, cofinanziato con fondi dell'Unione europea.

Appalti

PAGINA BIANCA

Appalti

Il settore degli “appalti” abbraccia, allo stato attuale, 10 procedure di infrazione, tutte concernenti la contestazione di presunte violazioni del diritto comunitario.

Fra le procedure meno recenti, la n. 1999/5352, la n. 2002/5260 e la n. 2003/2158 risultano già pervenute alla fase propriamente “contenziosa” ex art. 228 TCE.

Le altre procedure sono ferme ai passaggi precontenziosi dello stadio disciplinato dall’articolo 226 del Trattato CE.

In ordine alle procedure di seguito indicate si riscontra un impatto finanziario negativo, dovuto all’aumento delle spese da sostenersi dalle Amministrazioni nel caso in cui la risoluzione dei contestati contratti di affidamento, richiesta dalla Commissione quale presupposto per la composizione delle relative procedure, implichi l’espletamento di nuove procedure di attribuzione delle commesse pubbliche ed incoraggi, altresì, l’instaurazione di contenziosi da parte degli attuali affidatari degli appalti:

Procedura 2009/4081 “Gestione di rifiuti Comuni di Rapallo”;

Procedura 2008/4952 “Attribuzione della concessione per la gestione del concorso pronostici Superenalotto”

Procedura 2007/4440 “Comuni di Pistoia, Quarrata e Larciano (PT) - Affidamento di servizi relativi alla gestione di farmacie comunali alla società FAR.COM. S.p.a”;

Procedura n. 2006/4496 “Affidamento da parte del Comune di Contigliano (RI) del servizio gestione rifiuti alla società AMA servizi s.r.l”.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE APPALTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/4081	Gestione rifiuti Comune di Rapallo	MM	Si

Scheda 2 2008/4952	Attribuzione della concessione per la gestione del concorso pronostici Superenalotto	MM	Si
Scheda 3 2008/4908	Attribuzione concessioni del demanio pubblico marittimo nel Friuli Venezia Giulia	MM	No
Scheda 4 2007/4440	Comuni di Pistoia, Quarrata e Larciano (PT) - Affidamento di servizi relativi alla gestione di farmacie comunali alla società FAR.COM. S.p.a.	PM	Si
Scheda 5 2006/4496	Affidamento da parte del Comune di Contigliano (Rieti) del servizio gestione rifiuti alla società AMA Servizi Sr.l.	PM	Si
Scheda 6 2006/4419	Proroga concessione autostradale per Autocamionale Cisa	MMC	No
Scheda 7 2006/4378	Proroga concessione autostrada Brescia - Verona-Vicenza-Padova	MMC	No
Scheda 8 2003/2158	Acquisizione diretta di elicotteri "Agusta" o "Agusta Bell" da parte del governo italiano	PM ex 228 C-337/05	No
Scheda 9 2002/5260	Stipula di convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziale, prodotta dai Comuni della regione Sicilia	PM ex 228 C-382/05	No
Scheda 10 1999/5352	Affidamento del servizio di raccolta e gestione delle scommesse sportive in materia ippica	PM ex 228 C-260/04	No

Scheda 1 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2009/4081 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Affidamento da parte del Comune di Rapallo della gestione dei servizi di nettezza urbana e di raccolta dei rifiuti alla società AMIU s.p.a., senza alcuna messa in concorrenza preliminare”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico; Comune di Rapallo; Comune di Genova.

Violazione

La Commissione Europea rileva la violazione degli artt. 28 e 35 della direttiva 2004/18/CE, per aver il Comune di Rapallo prorogato sino al 31 gennaio 2010, con atto del 24 luglio 2008, in favore della società AMIU s.p.a., l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto la gestione dei servizi di nettezza urbana.

Tale appalto era già stato attribuito alla predetta società, senza messa in concorrenza, con procedimento terminato il 31 ottobre 2001. Nemmeno il successivo atto di proroga, posto in essere alla data di cui sopra, è stato preceduto dall'espletamento di una procedura concorrenziale.

In proposito, il valore dell'appalto in questione risulta pari ad una somma (€ 6.090.987,52) superiore alla “soglia” comunitaria, fissata dalla direttiva citata, superata la quale l'affidamento di un appalto di servizi viene soggetto alla normativa di cui alla medesima direttiva. Questa stabilisce, specificamente agli articoli sopra menzionati, che il medesimo appalto venga attribuito per il tramite di pubblica gara.

Pertanto, essendo stato l'appalto in oggetto attribuito per negoziazione privata e, quindi, senza preliminare messa in concorrenza, la Commissione ritiene violate le disposizioni sopra menzionate.

Peraltro, sembra non attendibile la qualifica della società affidataria in termini di ente “in house” dell'amministrazione appaltante, in quanto quest'ultima non vanta alcuna partecipazione nella società stessa, per cui non è in grado di esercitare su di essa un controllo talmente penetrante da essere assimilabile a quello esercitato sui propri servizi, condizione, questa, richiesta dalla giurisprudenza comunitaria più accreditata affinché si possa ritenere sussistente un rapporto “in house” fra stazione appaltante e stazione appaltatrice.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che l'Italia abbia violato gli obblighi derivanti dagli artt. 28 e 35 della direttiva 2004/18/CE, per non aver debitamente assoggettato a procedura di affidamento, mediante gara pubblica, un appalto di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria e, quindi, rientrante nell'applicazione degli obblighi di indizione di procedura concorsuale, previsti nei suddetti articoli.

Stato della Procedura

In data 14 aprile 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo, dovuto a possibili spese di natura amministrativa che potrebbero derivare qualora l'attuale affidamento venisse annullato, anche in relazione alla predisposizione di attività difensive nell'ambito di un eventuale contenzioso aperto dall'attuale affidataria dei servizi.

Scheda 2 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2008/4952** ex art. 226 del Trattato CE.

"Procedura per l'aggiudicazione da parte dell'AAMS della gestione del concorso pronostici del Superenalotto".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze; Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 43 e 49 del Trattato costitutivo della Unione europea, facendo riferimento all'atto con il quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) ha affidato alla società Sisal, in data 31 marzo 2008, la concessione per la gestione del concorso pronostici Superenalotto.

Tale affidamento, che è stato fissato per la durata di anni nove, precisamente fino al 2017, ha fatto seguito ad una gara indetta mediante bando pubblicato il 29 giugno 2007.

Al riguardo, la Commissione ha elevato alcune censure in rapporto all'indicazione, da parte dell'Amministrazione concedente, di determinati requisiti per poter partecipare alla gara di cui sopra. In particolare, il capitolato di oneri, che definiva tutte le condizioni della concessione in oggetto, ammetteva a concorrere nella relativa gara soltanto quei soggetti che fossero organizzati nella forma di società per azioni di diritto italiano, con capitale sociale interamente versato non inferiore a € 20.000.000.

In proposito, la Commissione osserva che detti requisiti hanno impedito la partecipazione alla procedura concorsuale, per l'affidamento della concessione predetta, a tutti i candidati che non avessero la nazionalità italiana, dal momento che, fra i vari standards richiesti, era contemplato quello per cui il concorrente dovesse necessariamente identificarsi in una società di diritto italiano.

Pertanto, l'estromissione degli offerenti non italiani si pone in contraddizione con il principio della libertà di stabilimento delle imprese (art. 43 TCE) e con quello della libera prestazione dei servizi (art. 49 TCE), in quanto l'esclusione automatica di potenziali partecipanti, solo in ragione della loro nazionalità, lede la libertà, per questi ultimi, di operare in Stati membri europei che non siano quelli di appartenenza.

Stato della Procedura

Il 25/6/2009 è stata notificata una Messa in Mora ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo, dovuto a possibili spese di natura amministrativa che potrebbero derivare qualora l'attuale affidamento venisse annullato, anche in relazione alla predisposizione di attività difensive nell'ambito di un eventuale contenzioso aperto dall'attuale affidataria dei servizi.

Scheda 3 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2008/4908**– ex articolo 226 del Trattato CE.

“Normativa italiana in materia di concessioni del demanio pubblico marittimo”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
Comando Generale Capitanerie di Porto.**Violazione**

La Commissione Europea rileva l'incompatibilità con l'art. 43 del Trattato CE, relativo alla libertà di stabilimento delle imprese, di alcune disposizioni della normativa italiana contenute specificatamente nel Codice della Navigazione (approvato con il R.D. 30 Marzo 1942, n. 327), nonché nella Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia del 13 Novembre 2006, n. 22.

Il Codice della Navigazione, sopra richiamato, dispone, al Titolo II, articolo 37, comma 2, che ove le pubbliche amministrazioni intendano procedere al rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, per finalità turistico-ricreative, debbono dare preferenza ai concessionari uscenti, rispetto ad altri interessati. Per altro verso, la Legge Regionale Emilia Romagna, in precedenza menzionata, stabilisce che venga elaborato un “Piano di Utilizzazione delle aree del demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativa”. Detto Piano è stato già approvato dalle competenti autorità regionali e reca, nella sua seconda parte, la descrizione dei criteri relativi alla comparazione delle domande di concessione, in quanto la Legge sopra riportata stabilisce che l'Amministrazione, ai fini dell'individuazione del concessionario, deve comparare le diverse istanze proposte. A tal proposito, nell'ambito dei criteri di raffronto, il Piano menziona proprio il “diritto di insistenza”, che attribuisce una preferenza, rispetto agli altri istanti, all'affidatario cui è stata attribuita da ultimo la medesima concessione. Il Piano stesso precisa, inoltre, che tale criterio, fondato sulla preferenza del concessionario uscente, deve necessariamente essere applicato nella misura del 30% con riferimento alle concessioni demaniali marittime destinate ad enti o associazioni senza finalità di lucro, mentre, per quanto concerne le stesse concessioni ove intitolate ad enti con finalità turistico-ricreativa, deve essere rispettato nella misura del 10%. Secondo la Commissione, tali parametri, di guida alle amministrazioni per l'attribuzione delle nuove concessioni sul demanio marittimo, discriminano gli operatori economici degli altri Paesi comunitari. Tali regole, infatti, determinano una posizione di prelazione a favore dei concessionari esistenti, rappresentati da imprese pressochè tutte italiane, estromettendo così le imprese comunitarie dall'accesso ad una porzione consistente di mercato. Tali condizioni implicherebbero una limitazione del principio della libertà di stabilimento delle imprese, il quale riconosce la possibilità, per le imprese di ogni Stato Membro, di stabilire la propria sede principale, ovvero una sede secondaria, agenzia, filiale, succursale, in qualsiasi altro Stato Membro delle Comunità.

Stato della Procedura

In data 29 gennaio 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 4 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2007/4440 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Comuni di Pistoia, Quarrata e Larciano (PT) - Affidamento di servizi relativi alla gestione di farmacie comunali alla società FAR.COM. S.p.a.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione Europea contesta la violazione degli artt. 43 e 49 del Trattato CE, facendo riferimento alle delibere con le quali i Comuni di Quarrata (delibera 70/98) e Larciano (delibera 65/2002) hanno affidato alla società FAR.COM S.p.a. la gestione delle rispettive farmacie comunali, senza messa in concorrenza dell'affidamento. La Commissione ha qualificato gli atti predetti, relativi all'attribuzione di tale gestione, come delle "concessioni di servizi". Al riguardo, la Commissione precisa che le concessioni da parte delle pubbliche amministrazioni devono essere affidate in base a procedura concorsuale, ai sensi degli artt. 43 e 49 del Trattato CE. Infatti, la mancanza di previa messa in concorrenza lede il principio della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei servizi, come sancite dagli articoli sopra citati, in quanto estromette automaticamente dall'affare molte imprese potenzialmente interessate. Tuttavia, si sottolinea che l'amministrazione concedente può comunque prescindere da una preliminare messa in concorrenza della concessione, nel caso in cui il concessionario sia un ente "in house": tale situazione ricorre quando l'amministrazione esercita sul concessionario un controllo uguale a quello esercitato sui propri servizi e, inoltre, quando l'attività dell'ente si indirizza principalmente nei confronti dell'amministrazione medesima. Nella Messa in Mora, la Commissione aveva contestato anche la concessione del servizio farmaceutico a FAR.COM da parte del comune di Pistoia. Tale censura è stata successivamente superata, in esito all'invio di chiarimenti da parte italiana. Da questi risulta che il comune di Pistoia esercita sulla concessionaria un controllo così penetrante da essere assimilabile a quello vantato sui propri servizi, in quanto non solo il Comune è socio maggioritario di FAR.COM, ma è altresì titolare, sugli amministratori, di incisivi poteri di indirizzo. Peraltro, è indubbio che l'attività di FAR.COM è essenzialmente rivolta a favore del Comune di Pistoia. Tuttavia, le condizioni predette, che provano la natura "in house" dell'ente concessionario, non sussistono in riferimento ai comuni di Quarrata e Larciano, i quali non detengono a tutt'oggi alcuna quota della società, per cui si constata, per quanto li riguarda, la mancanza dei presupposti fondamentali che conferirebbero loro il controllo sull'ente concessionario. Pertanto, essendo escluso che la FAR.COM sia in house a Quarrata e Larciano, il difetto di messa in concorrenza della concessione, affidata da tali comuni direttamente a FAR.COM stessa, si pone in contrasto con gli artt. 43 e 49 TCE.

Stato della Procedura

In data 19/03/2009 è stato notificato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo, dovuto a possibili spese di natura amministrativa che potrebbero derivare qualora l'attuale affidamento venisse annullato, anche in relazione all'eventuale contenzioso aperto dall'attuale affidataria del servizio.

Scheda 5 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2006/4496 ex art. 226 del Trattato CE**

“Affidamento da parte del Comune di Contigliano (Rieti) del servizio gestione rifiuti alla società AMA Servizi S.r.l.”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Comune di Contigliano (Rieti).

Violazione

La Commissione ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi derivanti dalle direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE in materia di appalti e degli articoli 43 e 49 TCE, relativamente all'attribuzione, da parte del Comune di Contigliano, del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e di raccolta differenziata alla società AMA s.r.l.

In particolare, si contesta l'affidamento diretto del servizio ad una società a capitale pubblico.

La Commissione inoltre rileva che sembra da escludere che l'AMA possa essere considerata una struttura interna al Comune di Contigliano (società “in house”) e che pertanto possa beneficiare dell'attribuzione diretta dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ai sensi della giurisprudenza concernente i rapporti in house. La Commissione osserva che il Comune di Contigliano detiene una quota pari allo 0,5 % del capitale della società in questione (il 98,50% del capitale è detenuto da una Spa a sua volta detenuta al 100% dal Comune di Roma), parte troppo esigua per consentire al Comune di esercitare sulla società un controllo analogo, per intensità, a quello che esso esercita sui propri servizi. Il Comune di Contigliano, per converso, con nota del febbraio 2007 ha rappresentato che la società in questione ha capitale interamente pubblico ed è partecipata indirettamente dal Comune di Roma. Inoltre, l'utilizzo della forma di s.r.l. e il peculiare assetto statutario della società consentirebbero al Comune di Contigliano di esercitare un penetrante potere di influenza e direzione sulla attività resa dalla società.

Stato della Procedura

Il 27.06.2007 la Commissione ha emesso un Parere Motivato ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe possibili effetti finanziari negativi, relativi ad un aumento delle spese di natura amministrativa che potrebbe derivare al Comune di Contigliano, qualora l'attuale affidamento venisse annullato. In particolare tale aumento potrebbe ricondursi alle spese richieste da un eventuale resistenza in giudizio della Pubblica Amministrazione, nell'ambito di un possibile contenzioso instaurato dal titolare dell'affidamento annullato.

Scheda 6 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2006/4419 ex art. 226 Trattato CE.**

"Proroga concessione autostradale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

In materia di appalti, la Commissione ritiene che vi sia stata violazione del diritto comunitario (direttiva 2004/18/CE e degli articoli 43 e 49 del TCE) da parte del Governo italiano, in quanto l'ANAS, con delibera del febbraio 2006, ha accordato una proroga di 34 anni della concessione autostradale di cui è titolare la società Autocamionale della Cisa, approvando l'atto aggiuntivo diretto a modificare, in tal senso, la convenzione di concessione.

Già con la lettera del giugno 2006 la Commissione aveva richiesto delle informazioni supplementari, segnalando che la proroga in questione sembrava contraria al diritto comunitario in materia di appalti pubblici e di concessioni: infatti, ai sensi del diritto comunitario, una proroga di concessione già esistente equivale ad una nuova concessione, la quale può essere affidata solo attraverso una procedura di messa in concorrenza. Pertanto la Commissione ha chiesto alle Autorità italiane di astenersi dal dar corso alla procedura di approvazione della suddetta delibera.

Con la Messa in Mora la Commissione, ritenendo che le spiegazioni fornite dalle Autorità italiane non sembrano suscettibili di giustificare la proroga dell'attuale concessione in favore della suddetta società, ha affermato che la proroga della concessione accordata dall'ANAS costituisce violazione della direttiva 2004/18/CE.

L'Amministrazione competente, con note di risposta del dicembre 2006 e maggio 2007, ha comunicato alla Commissione che la durata della concessione è stata ridotta complessivamente di 13 anni e che l'attuale termine finale non appare ragionevolmente suscettibile di ulteriori riduzioni. Nel mese di Aprile 2008 si è svolto un incontro fra il Ministro competente e i Servizi della Commissione, mentre, con nota 11 giugno 2008, la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti, diretti ad approfondire se, nel caso di mancata realizzazione delle opere, si proceda comunque ad eventuali proroghe temporali della concessione. Con nota del 24 giugno 2008, l'Amministrazione ha fornito i necessari chiarimenti. La Commissione, tuttavia, si è ritenuta ancora non soddisfatta degli argomenti addotti dal Governo italiano, per cui ha inviato una Messa in Mora Complementare.

Stato della Procedura

In data 29 gennaio 2009 è stata inviata una Messa in Mora Complementare ai sensi dell'art. 226 TCE. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha inviato una risposta con Nota n. 6784 del 19 febbraio 2009. A fini di completezza si precisa che, a seguito dell'invio della nota di risposta delle autorità italiane, la Commissione ha deciso di archiviare la presente procedura in data 8 ottobre 2009. Si precisa inoltre che la procedura in oggetto non è giuridicamente connessa con la procedura n. 4378/2006, in quanto quest'ultima concerne un diverso affidamento di appalto in favore di una diversa società (Società Autocamionale della Cisa).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2006/4378 ex art. 226 del Trattato CE.
"Proroga concessione Autostrada Brescia - Padova".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione contesta la violazione della direttiva 2004/18/CE e degli artt. 43 e 49 TCE, facendo riferimento alla Convenzione con la quale l'ANAS ha affidato in concessione alla società "Brescia – Padova", senza previa messa in concorrenza, l'esecuzione di lavori autostradali fino al 2026. In data 7 dicembre 1999, la società Anas, senza previa pubblica gara, aveva stipulato una Convenzione con la Società "Brescia-Padova", finalizzata alla proroga di precedenti Convenzioni anch'esse concluse in difetto di messa in concorrenza dell'affidamento, aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di opere autostradali. La Convenzione del 1999 prolungava la durata dell'accordo fino al 30/6/2013. Quindi, con delibera del 20.02.2006, l'ANAS decideva di prorogare di ulteriori 23 anni tale concessione, stipulando all'uopo un'ulteriore convenzione in data 1/3/2006, che spostava il termine di scadenza dell'affidamento al 2036. In proposito, la Commissione osservava che la proroga di una concessione equivale ad una nuova concessione, sotto il profilo della necessità che il relativo affidamento venga messo in concorrenza, essendo la procedura di pubblica gara richiesta sia dalla direttiva 2004/18/CE sugli appalti e le concessioni di lavori pubblici, sia, ove si ritenga la direttiva non applicabile, dagli artt. 43 e 49 TCE, che sanciscono, rispettivamente, il principio della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei servizi. Detti principi, infatti, implicitamente impongono che gli affidamenti delle pubbliche amministrazioni seguano procedure di tipo concorrenziale, pena, in caso contrario, l'estromissione automatica delle imprese non aggiudicatrici e la conseguente violazione della loro libertà economica. Le autorità italiane, per superare la vertenza, hanno stipulato in data 9 luglio 2007 una nuova Convenzione sostitutiva di quella precedente, decurtando il termine di durata della concessione al 31/12/2013. La Commissione, tuttavia, pur riconoscendo che la Convenzione del 2007 ha ridotto la durata dell'affidamento, ritiene tuttavia che anch'essa contraddica le norme comunitarie di cui sopra, sia che la stessa si qualifichi come proroga che come nuovo affidamento. Nel primo caso, infatti, si sarebbe dovuta applicare la procedura concorrenziale per le ragioni suddette, mentre, nel caso in cui tale accordo fosse stato qualificato come nuovo affidamento (tramite lo stesso veniva infatti ridefinito il quadro finanziario dell'operazione), si sarebbe imposta ancora più evidentemente la procedura di messa in concorrenza.

Stato della Procedura

Il 29/1/2009 è stata notificata una Messa in Mora Complementare, ex art. 226 TCE. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha inviato i necessari chiarimenti con nota n. 6784 del 19 febbraio 2009. Si precisa che la procedura in oggetto non è giuridicamente connessa con la procedura n. 4419/2006

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2003/2158 – ex articolo 228 del Trattato CE.

“Acquisizione senza gara di elicotteri “Agusta” o “Agusta Bell” da parte del governo italiano”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ministero dell’Interno – Ministero della Difesa – Ministero Economia e Finanze – Ministero Politiche Agricole e Forestali – PCM – Dipartimento della Protezione Civile, Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata adozione, da parte del Governo italiano, dei provvedimenti idonei a dare esecuzione alla sentenza emessa, in data 8 aprile 2008, dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, con la quale si dichiarava l'Italia inadempiente agli obblighi comunitari per aver affidato alla ditta “Agusta”, senza previa messa in concorrenza, l'appalto relativo alla fornitura di elicotteri a determinati Corpi militari dello Stato - Vigili del Fuoco, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Polizia di Stato nonché Dipartimento della Protezione Civile – violando in tal modo la Direttiva 93/36/CEE e, prima ancora, la Direttiva 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE.

Al riguardo, l'Italia ha addotto la circostanza per cui, in base alla previsione dell'art 296 TCE, la pubblica amministrazione degli Stati membri sarebbe facoltata a procedere agli affidamenti diretti, senza messa in concorrenza, degli appalti di forniture destinate a garantire la sicurezza dello Stato stesso. In risposta, la Commissione aveva precisato che la “sicurezza dello Stato” doveva essere intesa in senso restrittivo e non poteva essere ravvisata nella vicenda specifica, in quanto gli elicotteri commissionati non erano destinati ad un'applicazione puramente bellica ma anche all'esplicazione di operazioni civili. La Commissione da ultimo, con l'invio di Parere Motivato, ha rilevato che: 1) il contratto attualmente pendente fra la “Agusta” e l'Arma dei Carabinieri, già stipulato a seguito di affidamento diretto ed avente ad oggetto la realizzazione di 17 elicotteri, non è obiettivamente reversibile in quanto pervenuto ad uno stato avanzato di esecuzione, per cui la Commissione stessa ha prestato il suo assenso all'ultimazione del rapporto in corso; 2) l'Italia ha assunto l'impegno ad inviare alla Commissione stessa tutti i dati concernenti agli acquisti futuri di tali elicotteri, onde consentire alle Comunità di vigilare sulla effettiva cessazione della pratica contestata di affidamento diretto del relativo appalto; 3) l'Italia si è impegnata all'elaborazione di una Direttiva la quale, in relazione agli acquisti pubblici, futuri, di beni inerenti alla sicurezza della comunità, definisca in modo circostanziato i presupposti che debbono ricorrere affinché, in base all'art. 296 del Trattato CE, l'appalto di tali forniture possa essere assegnato, dalla pubblica amministrazione, senza l'esperimento di procedure di gara ma semplicemente per affidamento diretto, così che la pratica di ricorrere alla negoziazione privata ne risulti fortemente ridimensionata. In data 11/6/2009 è stata emanata una Direttiva PCM che regola il ricorso all'art. 296 TCE.

Stato della Procedura

In data 14 maggio 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 228 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2002/5260 – ex articolo 228 del Trattato CE.**

“Stipula di convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziale, prodotta dai Comuni della regione Sicilia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente, Regione Sicilia, Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque.

Violazione:

La Commissione contesta la mancata esecuzione della Sentenza C-382/05 pronunciata dalla Corte di Giustizia ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, con cui la Corte ha dichiarato che le convenzioni aventi ad oggetto l'utilizzo di rifiuti urbani prodotti dalla Regione Sicilia - al fine di produrre energia elettrica destinata alla rivendita - sono state stipulate violando le procedure di aggiudicazione degli appalti definite dagli articoli 11, 15 e 17 della Direttiva n. 92/50/CEE. Nella sentenza, la Corte afferma che la convenzione in questione avrebbe dovuto essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee utilizzando il modello di bando di gara di Appalto - dettagliatamente descrittivo delle prestazioni oggetto della convenzione - e non utilizzando un modello che descrivesse in maniera meramente indicativa il contenuto della convenzione. Più precisamente, la Corte ha ritenuto che la convenzione in questione non costituisca una concessione di lavori bensì un appalto pubblico, in quanto l'istituto giuridico della concessione presuppone che la “remunerazione” - per il soggetto privato - sia costituita dall'utile derivante dalla gestione dell'opera da realizzare e non da un compenso fisso erogato dalla Pubblica Amministrazione, laddove, nel caso di specie, la convenzione prevede che il soggetto privato percepisca un compenso da parte della Pubblica amministrazione. Ai fini del superamento delle censure comunitarie, le competenti autorità italiane si sono impegnate ad espletare una nuova procedura di gara per l'affidamento di appalti, in sostituzione delle convenzioni concluse illegittimamente, segnalando alla Commissione stessa un calendario del procedimento da espletare.

Al riguardo, la Commissione osserva che tale calendario non è stato rispettato nelle scadenze previste: infatti, alla data del 19 febbraio 2009, in cui è stato inviato il Parere Motivato ex art. 228 TCE, il bando di gara europeo finalizzato alla riattribuzione delle Convenzioni non risultava ancora pubblicato, laddove la tempistica comunicata dalle autorità italiane segnalava il 2008 come termine entro il quale sarebbe stato indetto tale bando. Quindi, in luogo delle nuove attribuzioni, che erano state indicate per l'anno 2009, permanevano ancora in vigore, al momento dell'invio di detto Parere Motivato, le Convenzioni illegittime.

Stato della Procedura

In data 19 febbraio 2009, è stato inviato un Parere Motivato ex art. 228 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura in oggetto potrebbe implicare gravi oneri finanziari per il bilancio dello Stato, laddove si verificassero ulteriori avanzamenti e venissero applicate le sanzioni pecuniarie del caso da parte della Corte di giustizia, sin d'ora così configurate: sanzione forfettaria pari ad almeno € 9.920.000, con ulteriore penalità di mora quotidiana che potrà oscillare da un minimo di € 11.904 ad un massimo di € 714.240 a decorrere dall'eventuale sentenza.

Scheda 10 – Appalti

Procedura di infrazione n. 1999/5352 – ai sensi **dell'articolo 228** del Trattato CE. "Concessioni per l'esercizio di scommesse ippiche. Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee nella Causa C-260/04".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Violazione

La Commissione europea ha contestato la mancata esecuzione della sentenza C - 260/04, ex art. 226 emessa in data 13 settembre 2007, con cui la Corte di Giustizia constatava che l'affidamento di 329 concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche - senza il previo espletamento di una gara d'appalto – violava i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 43 e 49 TCE. La Commissione ha chiesto pertanto che le concessioni predette venissero nuovamente affidate a mezzo di procedura concorsuale.

Al riguardo, il 19 febbraio 2009, la Commissione considerava positivamente la decisione delle autorità italiane di mettere in concorrenza l'affidamento delle 329 c.d. "concessioni storiche", ma, rilevando che, a quella data, tale operazione non era ancora stata espletata, riteneva opportuno inviare all'Italia un Parere Motivato ai sensi dell'art. 228 del Trattato CE, valutando la probabilità di portare la vertenza, di nuovo, di fronte alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, chiedendo l'applicazione di gravi sanzioni pecuniarie nei confronti dello Stato membro inadempiente.

Stato della Procedura

In data 19 febbraio 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 228 TCE. Si precisa, tuttavia, che nel corso del II semestre 2009, grazie al superamento delle censure comunitarie, la procedura in oggetto è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Comunicazioni

PAGINA BIANCA

Comunicazioni

Il settore delle "comunicazioni" contempla, allo stato attuale, 5 procedure di infrazione, ciascuna delle quali attinente a presunte violazioni del diritto comunitario.

Le procedure in oggetto risultano instaurate in un arco di tempo compreso tra il 2005 ed il 2009 e sono ferme alla fase precontenziosa di cui all'art. 226 TCE, con l'eccezione della procedura n. 2006/2114, che risulta già transitata alla fase ex art. 228, propriamente contenziosa.

Riguardo al presente settore, si riscontra l'impatto finanziario di 3 procedure, precisamente la n. 2009/2031, la n. 2008/2258 e la n. 2006/2114.

In ordine alla procedura n. 2009/2031 si rileva un impatto finanziario negativo in termini di riduzione del gettito fiscale, in quanto il recepimento dei rilievi comunitari implica la soppressione del tributo, attualmente esistente, sull'attività di riutilizzo esercitata dagli operatori privati sui dati forniti loro dalla Pubblica Amministrazione.

Le sopra menzionate procedure n. 2006/2114 e 2008/2258, entrambi relative alle contestazioni della Commissione circa la mancata introduzione del numero unico europeo 112, presentano anch'esse un impatto finanziario negativo, costituito dall'aumento delle spese necessarie per gli interventi di aggiornamento delle infrastrutture tecnologiche TLC.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE COMUNICAZIONI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/2031	Non corretta trasposizione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico	MM	SI
Scheda 2 2008/2258	Numero unico 112	MM	Si

Scheda 3 2007/2110 2005/2240 2004/4303	Violazione della direttiva Televisione senza frontiere	MM	No
Scheda 4 2006/2114	Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112 da telefoni cellulari. Numero unico europeo di emergenza	MM ex 228 C-539/07	Si
Scheda 5 2005/5086	Ass.ne Altroconsumo contro Repubblica italiana (legge Gasparri)	PM	No

Scheda 1 – Comunicazioni

Procedura di infrazione n. 2009/2031 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato Ce.

"Incompleto recepimento nel decreto legislativo n. 36/2006 della direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Ministero dell'Economia e Finanze; ISTAT; Agenzia del Territorio.

Violazione

La Commissione europea rileva che il D.Lgs 24/1/2006, n. 36 non costituisce un corretto recepimento della direttiva 2003/98/CE, rivolta a facilitare il "riutilizzo", da parte di persone fisiche o giuridiche e per finalità commerciali o non commerciali, delle informazioni fornite alle stesse persone da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Al riguardo, la Commissione precisa che, tramite il suddetto decreto, numerose ipotesi relative al riutilizzo successivo, da parte degli utenti del servizio, di alcune congerie di dati erogati dalle pubbliche autorità, sarebbero state illegittimamente escluse dall'ambito applicativo della direttiva medesima. In particolare, la Commissione sottolinea che, mentre la dir. 2003/98/CE abbraccia tutti i dati "in possesso" dell'amministrazione, pertanto non solo i dati prodotti dalla medesima, ma anche quelli di cui essa risulti a conoscenza senza averli elaborati per la prima volta, il Decreto riconduce nell'ambito della direttiva comunitaria solo i dati di cui la P.A. è "titolare", con ciò riferendosi solo alle nozioni "prodotte" dal soggetto pubblico. Inoltre, il D. Lgs 36/2006, artt. 3 e 4, prevede che alcuni tipi di informazioni siano soggetti a norme diverse da quelle di cui alla direttiva: nell'ambito di tali categorie rientrano i dati catastali e ipotecari tenuti dall'Agenzia del Territorio. Riguardo a questi ultimi, il citato decreto recepisce le norme della Legge Finanziaria per il 2005, che vietano di riutilizzare detti dati a fini commerciali. Ne deriva che, ove le imprese private forniscano servizi basati su informazioni pubbliche catastali o ipotecarie, riutilizzando, quindi, a fini commerciali i dati in oggetto, esse debbono corrispondere all'Agenzia del Territorio un tributo ingente, non proporzionato al numero di volte in cui la stessa viene richiesta di rilasciare le informazioni in questione, ma al numero degli atti di riutilizzazione di tali informazioni compiuti dalle imprese medesime nella loro attività commerciale. Gli operatori privati del settore, quindi, stante la pesante incidenza del tributo sul prezzo delle loro prestazioni, rischierebbero di essere estromessi dal mercato in quanto non concorrenziali rispetto all'Agenzia del Territorio, che offrirebbe in effetti, nei confronti dei clienti terzi, il medesimo servizio a condizioni molto più vantaggiose.

Stato della Procedura

Il 24 marzo 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE, cui è stata predisposta una difesa, fra gli altri, dal Ministero della Salute, del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura presenta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato in termini di riduzione delle entrate fiscali, in quanto l'Italia sarebbe tenuta, onde superare le censure comunitarie, a sopprimere o ridurre gli attuali tributi imposti ai riutilizzatori delle informazioni del settore pubblico.

Scheda 2 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2008/2258 ex art. 226 del Trattato CE****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

La Commissione contesta all'Italia la violazione dell'art. 26, paragrafo 2, della Direttiva 2002/22/CE, che regola l'istituzione di un numero di emergenza unico (112), da rendersi accessibile a tutti gli utenti di servizi telefonici.

In particolare, l'articolo sopramenzionato disciplina il funzionamento del numero 112 nel caso in cui, all'interno dello stato membro, la prestazione dei servizi di soccorso venga ascritta alla competenza di soggetti istituzionali diversi, contattabili mediante composizione di numeri di emergenza nazionali differenti, a seconda del tipo di richiesta. Sussistendo tali circostanze, la normativa comunitaria dispone che gli utenti che si rivolgono al numero 112, per richiedere un servizio di soccorso, ottengano un trattamento di efficacia pari a quello che avrebbero ottenuto qualora avessero direttamente adito il numero di emergenza nazionale specificatamente pertinente alla situazione particolare.

Al riguardo, risulta che in Italia, attualmente, le chiamate al 112 vengono gestite dall'Arma dei Carabinieri, mentre altri servizi di emergenza, in particolare ambulanze e vigili del fuoco, hanno sistemi diversi di centralini e di numeri di emergenza nazionali. Contrariamente alle disposizioni della direttiva comunitaria, il sistema italiano di emergenza è strutturato, peraltro, in modo tale che, nel caso in cui pervenga una chiamata al 112 con la richiesta di un servizio di soccorso contattabile direttamente su altro numero, l'Arma dei Carabinieri non dispone della possibilità di inoltrare la chiamata medesima al servizio di emergenza specificatamente collegato a tale numero, con il risultato che il centralinista del servizio richiesto può ricevere solo quei dati che gli vengono riferiti, per interposta persona, dal centralino dell'Arma dei Carabinieri, senza poter comunicare direttamente con l'utente stesso del 112 ed assumere, da quest'ultimo, informazioni supplementari e immediate. Pertanto, poiché il chiamante al numero di emergenza 112, il quale abbia necessità di un servizio di soccorso attivabile su altri numeri di emergenza nazionali, risulta ricevere un trattamento meno efficace di quello che riceverebbe qualora si rivolgesse immediatamente al centralino di competenza specifica, la Commissione ritiene violato il sopra menzionato articolo della direttiva 2002/22/CE.

Stato della Procedura

In data 18 settembre 2008 è stata inviata una Costituzione in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, in conseguenza della presente procedura, potrebbero derivare qualora, dando seguito alle richieste della Commissione, il Governo italiano procedesse all'adattamento delle strutture tecnologiche informative, per consentire che le chiamate vengano direttamente inoltrate ai numeri di emergenza nazionali.

Scheda 3 – Comunicazioni

Procedura di infrazione n. 2007/2110; 2005/2240 e 2004/4303 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Mancata conformità della normativa e della prassi italiane riguardanti inserimento e durata della pubblicità nei programmi televisivi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

Violazione

La Commissione Europea lamenta la non conformità della normativa e prassi italiana con la Direttiva n. 89/552/CEE come modificata dalla Direttiva 97/36/CE, concernente le attività televisive e trasposta nell'ordinamento italiano dal T.U. della Radiotelevisione D. Lgs n. 177/2005, dalla Delibera dell'AGCOM n. 538/01/CSP e dal Decreto del Ministero delle Comunicazioni n. 581/93.

La Commissione rileva, fra l'altro, che: secondo l'art. 18 bis della Direttiva le televendite devono avere una durata minima ininterrotta di 15 minuti, mentre in Italia essa è pari a circa tre minuti.; l'art. 11 della Direttiva prevede che la pubblicità sia inserita solo negli intervalli o nelle parti autonome dei programmi, laddove le norme italiane consentono inserzioni eccessive di spot nel corso di spettacoli e trasmissioni sportive; il numero di interruzioni pubblicitarie all'interno di films è superiore a quanto consentito dalla Direttiva (art. 11 paragrafo 3); il sistema sanzionatorio italiano (applicato in base all'art. 51 comma 2 del Testo Unico) in materia di pubblicità è inefficace.

Al riguardo, si evidenzia che le autorità italiane hanno emanato il Decreto Legge n. 59 dell'8 aprile 2008 pubblicato sulla GU del 9 aprile 2008 n. 84 – convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 – il cui articolo 8/decies introduce norme di superamento della procedura in questione.

Stato della Procedura

La presente procedura unifica le procedure 2004/4303, 2005/2240, e 2007/2110. L'11 dicembre 2007 la CE con lettera di Messa in Mora, ha sollecitato l'adozione del DDL “Gentiloni”, in rafforzamento del sistema sanzionatorio italiano nel settore televisivo. Con nota del 12 febbraio 2008 il Ministero delle Comunicazioni ha replicato che è stato modificato il Reg. 538/01/CSP, onde porre rimedio ad alcune delle contestazioni comunitarie, mentre, riguardo ad altre, è intervenuto il sopra menzionato Decreto Legge n. 59 dell'8 aprile 2008. Si è precisato, inoltre, di aver fatto richiesta di inserire un articolo, nella legge comunitaria 2008, già approvato dal Consiglio dei Ministri, per ciò che concerne i procedimenti sanzionatori.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2006/2114 ex art. 228 Trattato CE**

“Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112 da telefoni cellulari. Numero unico europeo di emergenza”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

Violazione

La Commissione contesta alla Repubblica italiana la mancata adozione dei provvedimenti idonei all' esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, resa in data 15 gennaio 2009, con la quale si dichiarava l'Italia inadempiente agli obblighi sanciti dall'art. 26, n. 3, della direttiva 2002/22/CE. Le disposizioni citate prevedevano la messa in opera, negli Stati membri, di un numero unico 112, componendo il quale qualsiasi utente telefonico, che si trovasse in condizioni di emergenza, sarebbe stato messo in contatto, direttamente, con il servizio di soccorso richiesto, il quale avrebbe dovuto disporre, per parte sua, degli strumenti adeguati all'esatta individuazione del chiamante. A tal proposito, la Commissione rileva che a tutt'oggi, in Italia, con l'eccezione della provincia di Salerno, non è stato ancora realizzato un sistema che consenta la disponibilità, per le unità incaricate del soccorso, delle informazioni concernenti la localizzazione del chiamante al Numero Unico Europeo di emergenza. (NUE). In data 20 aprile 2009, durante una riunione con i servizi della Commissione, le autorità italiane hanno illustrato un nuovo piano per la gestione delle chiamate al numero 112. Detto progetto è stato etichettato come “2009-112/NUE”. L'Italia ha quindi precisato che la fase pilota per la realizzazione di tale piano dovrebbe iniziare entro marzo 2011, mentre, nella fase interinale, sarebbe possibile applicare una soluzione tecnica intermedia che consentirà agli attuali centri 112 (Arma dei carabinieri) di richiedere i dati, funzionali alla localizzazione del chiamante, ad uno speciale “server” (il concentratore interforze). Quest'ultima proposta sarebbe stata realizzata entro nove mesi. Tuttavia, le autorità europee hanno osservato che, ai sensi della direttiva, le prescrizioni in essa contenute debbono essere attuate entro il termine da essa stabilito, senza rinvii. Pertanto si ritiene che l'Italia - in quanto non ha ancora approntato le strutture richieste dalla direttiva - contravvenga agli obblighi sanciti dalla direttiva medesima e a quelli, successivi, stabiliti nella sentenza resa dalla Corte di giustizia.

Stato della Procedura

In data 14 maggio 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 228 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Per la presente procedura è ipotizzabile un impatto finanziario, in termini di oneri necessari per adeguare le infrastrutture tecnologiche TLC. Tali oneri graveranno, anche in parte, gravare sul bilancio dello Stato. Infatti, a fini di completezza dell'informazione, si precisa che il decreto Legge 25 settembre 2009 n. 135 (art. 8) dispone per l'anno 2009 un primo finanziamento di 42 milioni di Euro per l'avvio immediato dell'esecuzione del progetto.

Scheda 5 – Comunicazioni

Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex articolo 266 del Trattato CE.

“Altroconsumo contro Repubblica italiana” (legge Gasparri).”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

Violazione

La Commissione, dando seguito ad una denuncia sporta dall'associazione Altroconsumo, ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale sul sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la legge n. 112/2004 (legge Gasparri), il D. Lgs n.177/2005, nonché la delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che possono transitare dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, le aziende che, all'entrata in vigore della legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta all'autorizzazione generale. Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal “mercato” delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che, al momento dell'entrata in vigore della legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, e convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 19 Luglio 2006 è stata notificata una Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Concorrenza e Aiuti di Stato

PAGINA BIANCA

Concorrenza e Aiuti di Stato

Il settore "concorrenza e aiuti di Stato" annovera, allo stato attuale, numero 2 procedure di infrazione, ciascuna riguardante presunte violazioni del diritto comunitario.

Le procedure in oggetto sono relativamente recenti, essendo state avviate nel corso del 2006 e 2007.

Entrambe le procedure si trovano nella fase contenziosa ex art. 228 del Trattato CE, più precisamente allo stadio dell'invio di "parere motivato".

Tali procedure risultano costitutive di effetti positivi sulla finanza pubblica in termini di aumento delle entrate, a seguito del rientro, nelle casse dello Stato, degli aiuti illegittimamente erogati.

Tuttavia, in relazione alla procedura n. 2006/2456, consta la circostanza per cui il mancato integrale recupero degli aiuti erogati, messo in forse dalla perdurante pendenza d'impugnazioni di fronte ai giudici nazionali, giustificherà il ricorso, da parte della Commissione Europea, alla Corte di Giustizia ex art. 228 TCE, con conseguente probabile irrogazione di gravi sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia.

PROCEDURA INFRAZIONE SETTORE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	PM ex 228 C- 99/02	Si
Scheda 2 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	PM ex 228 C- 207/05	Si

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE.**

"Aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.**Violazione**

La Commissione contesta la mancata adozione, da parte delle Autorità italiane, delle misure nazionali necessarie a dare esecuzione alla sentenza n.C-99/02 del 01/04/2004, con cui la Corte di Giustizia accertava la violazione dell'obbligo di recuperare gli aiuti di stato, dichiarati illegittimi dalla Commissione con Decisione n. 2000/128/CE, erogati per finanziare interventi a sostegno dell'occupazione.

Le autorità italiane hanno trasmesso le informazioni relative alle misure adottate per eseguire la sentenza della Corte, giustificando il mancato recupero degli aiuti erogati con l'elevata complessità della procedura di recupero, nel corso della quale sono mutati i dati sul numero dei beneficiari e sull'importo dell'aiuto da recuperare. Si è comunque precisato che le procedure di recupero sono già iniziate con emissione di 1475 ordini di recupero ed avendo, l'INPS, dato inizio ai procedimenti esecutivi nel rispetto delle scadenze previste.

La Commissione, in risposta, ha evidenziato che la complessità della procedura di recupero di un aiuto di Stato non può giustificare la mancata esecuzione di una sentenza della Corte, in secondo luogo ha constatato che le Autorità hanno recuperato solo lo 0,5 % (1,6 milioni euro) dell'importo da recuperare. Evidenzia quindi che l'Italia non ha fornito informazioni aggiornate sugli importi recuperati.

La Commissione ha quindi confermato i profili di illegittimità precedentemente sollevati. In tema di aiuti di Stato, il legislatore ha adottato il D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, i cui art. 1 e 2 recano disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile e tributaria.

Stato della Procedura

In data 31 gennaio 2008 è stato notificato un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE, poichè l'Italia non si è adeguata alla sentenza del 1° aprile 2004 ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta conseguenze finanziarie positive per il bilancio dello Stato, costituite dagli introiti derivanti dal recupero dell'importo degli aiuti erogati. Al riguardo si rappresenta che l'INPS ha emesso cartelle per un totale di 492 milioni di euro, di cui 322 milioni per contributi non versati e circa 170 milioni per interessi, con la precisazione che quasi tutte le cartelle emesse sono state opposte nelle competenti sedi giudiziarie e, pertanto, risultano temporaneamente sospese in via cautelare.

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2006/2456 ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE.

"Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta la non completa esecuzione della sentenza C- 207/05 ex art. 226 TCE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato illegittimi (Dichiarati tali con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE), concessi in favore di imprese esercenti servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, in parte sotto forma di prestiti a tasso agevolato e, per l'altra parte, in forma di esenzioni fiscali. Successivamente le autorità italiane fornivano i dati relativi ai recuperi effettuati ed in particolare precisavano che: a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti a tasso agevolato ammontavano a circa 6,8 milioni di euro, distribuiti presso 39 beneficiari già sottoposti, tutti, ad esecuzione forzata; b) gli aiuti concessi sotto forma di esenzioni fiscali ammontavano a 100 milioni di euro erogati in favore di 148 beneficiari. Si precisa, in proposito, che la difficoltà del recupero degli "aiuti" in questione riposa sull'attuale pendenza delle numerose relative impugnazioni di fronte agli organi giurisdizionali nazionali. Pertanto, allo scopo di superare la presente vertenza, il legislatore ha adottato il D.L. 8/4/2008, n. 59, convertito dalla L. n. 101/2008, i cui artt. 1 e 2 recano "Disposizioni sul recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile e tributaria". Successivamente, sempre nella prospettiva di incoraggiare il completamento della procedura di recupero, il Governo ha emanato il D. L. 185/08 convertito dalla Legge n. 2/2009, il cui art. 24 dispone in proposito alla vicenda in oggetto. Infine, ad incentivo ulteriore della realizzazione dei recuperi, è opportuno menzionare il D. L. 135/2009, il cui art. 19, nel modificare l'art. 24 sopra menzionato del D. L. 185/08, prevede l'irrelevanza, ai fini del recupero, delle plusvalenze realizzate dall'ente al momento della trasformazione delle aziende di servizi pubblici locali in società di capitali, norma, quest'ultima, che potrebbe subire delle modifiche in sede di conversione in Legge del Decreto in questione. Si precisa, infine, che la Corte di giustizia, in data 11 giugno 2009, ha respinto i ricorsi con i quali alcune aziende destinatarie delle erogazioni pubbliche chiedevano l'annullamento della Decisione adottata in materia dalla Commissione in data 2003/193/CE. (Cause T-297/02, T301/02, T189/03).

Stato della Procedura

Il 31.1.2008 è stato adottato dalla Commissione un Parere Motivato ex art. 228 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario positivo, in termini di aumento delle entrate, relativamente al recupero degli aiuti, il cui ammontare si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di Euro, sempre che si pervenisse ad un rientro dell'intera somma erogata. A fronte dell'aumento del gettito erariale potrebbero, tuttavia, configurarsi nuovi oneri, stante la circostanza per cui, ove non si addivenisse in tempo utile al recupero dell'intero importo degli aiuti, la Commissione intenterebbe un ricorso alla Corte di Giustizia, con il rischio di condanna dell'Italia e dell'irrogazione a suo carico di gravissime sanzioni pecuniarie.

PAGINA BIANCA

Energia

PAGINA BIANCA

Energia

Le procedure del settore "energia", avviate tra il 2006 ed il 2009, sono 7, instaurate, tutte, a seguito della contestazione di presunte violazioni di diritto comunitario.

Tali procedure si trovano nella fase pre-contenziosa disciplinata dall'art. 226 del Trattato CE: precisamente, 4 di esse risultano posizionate allo stadio della "messa in mora", una alla fase della "messa in mora complementare", mentre le rimanenti, identificate dal n. 2006/2057 e 2006/4990 sono già transitate alla sequenza del "parere motivato".

Riguardo alle presenti procedure, si rileva la sussistenza di effetti finanziari sul bilancio dello Stato solo in riferimento ad una di esse, la n. 2006/2378, a titolo di un aumento degli oneri finanziari dovuto alla movimentazione delle spese necessarie al recepimento nel diritto nazionale della direttiva 2002/91/CE, come disposto dal decreto di attuazione della direttiva stessa (art. 13, comma 3, del decreto legislativo 192/05).

PROCEDURA INFRAZIONE SETTORE ENERGIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/2189	Regolamento n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale	MM	No
Scheda 2 2009/2174	Cattivo recepimento del Regolamento n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso al sistema di energia elettrica	MM	No
Scheda 3 2008/4661	Mancata notifica dell'adozione delle prescrizioni stabilite dalla direttiva 1998/34/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche.	MM	No
Scheda 4 2008/2341	Direttiva 2004/8/CE relativa alla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia	MM	No

Scheda 5 2006/4990	Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili rifiuto di accettazione di garanzie di origine debitamente rilasciate in altri Stati membri (Slovenia)	PM	No
Scheda 6 2006/2378	Incompleta trasposizione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.	MMC	Si
Scheda 7 2006/2057	Trasposizione non conforme alla direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità	PM	No

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2009/2189 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Applicazione Regolamento CE n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione contesta la mancata applicazione di alcune disposizioni contenute nel Regolamento n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, nonché negli Orientamenti ad esso allegati. Tale regolamento persegue lo scopo di garantire l'apertura alla concorrenza del settore delle forniture di gas, assicurando, pertanto, che i consumatori ottengano i servizi qualitativamente migliori.

In questa prospettiva operano, in particolare, le norme del Regolamento sopra menzionato che sono finalizzate a realizzare un obiettivo di “trasparenza”, attribuendo determinate attività, confacenti a detto scopo, ai gestori delle reti di trasporto del gas: questi, infatti, sono astretti ad obblighi di pubblicare aggiornamenti quotidiani sulla disponibilità di servizi a breve termine basati, tra l'altro, su programmi di trasporto, nonché su impegni contrattuali in vigore e previsioni periodiche a lungo termine di capacità disponibili su base annua fino a 10 anni. Al riguardo, risulta alla Commissione che tali obblighi pubblicitari non hanno, in Italia, ricevuto attuazione. I gestori, peraltro, non avrebbero adempiuto nemmeno agli obblighi informativi concernenti la pubblicazione di aggiornamenti quotidiani, circa i tassi minimi e massimi di utilizzo mensile della capacità ed i flussi medi annui per i tre anni precedenti.

Infine, la Commissione rileva che l'Autorità istituita in Italia per l'Energia Elettrica ed il Gas, la quale avrebbe avuto l'obbligo, ai sensi dell'art. 10 del medesimo regolamento, di vigilare sul rispetto, da parte dei gestori del trasporto del gas, degli obblighi ad essi incombenti, come sopra descritti, ha omesso di esercitare il suo sindacato, concretando perciò un'ulteriore ipotesi di violazione del Regolamento predetto.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2009/2174 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Applicazione Regolamento CE n. 1228/2003 (regolamento elettricità) relativo alle condizioni di accesso al sistema di trasmissione dell'energia elettrica”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione contesta la violazione di alcune disposizioni contenute nel regolamento comunitario n. 1228/2003, rivolto a garantire, in rapporto al mercato dell'elettricità, condizioni di concorrenza fra imprese nazionali e transfrontaliere, mediante eliminazione di situazioni di monopolio a favore degli operatori interni. In particolare, la Commissione rileva la mancata applicazione degli artt. 7, 9 e 12 del Regolamento stesso e dei punti 1.9, 3.2, 3.5 e 5.7 degli Orientamenti ad esso allegati. Tali disposizioni, che la Commissione ritiene essere rimaste disattese dal Governo italiano, prevedono che gli Stati Membri ottemperino ad obblighi rivolti a creare le condizioni specifiche affinché il principio della libera concorrenza si realizzi, effettivamente, nel settore in questione: uno dei fattori fondamentali, a tale scopo, è la garanzia di trasparenza da parte dei gestori delle capacità, i quali, in proposito, sono vincolati dalla direttiva a fornire informazioni circa l'utilizzazione, che intendono fare, della capacità loro allocata. Inoltre debbono essere assicurati, da parte degli Stati Membri, meccanismi di gestione delle capacità di interconnessione, allo scopo di ottimizzare le possibilità di scambio transfrontaliero. La mancata osservanza delle norme predette dimostrerebbe, fra l'altro, che l'autorità istituita in Italia per la regolamentazione del settore dell'energia, la quale avrebbe dovuto in particolare vigilare sull'attuazione del Regolamento comunitario sopra menzionato, non ha operato efficacemente. L'Italia, peraltro, avrebbe approvato dei testi normativi che avrebbero illegittimamente esteso, oltre i limiti temporali stabiliti dalla direttiva in questione, il regime di “esenzione” per l'applicazione delle norme dirette a favorire l'accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati (Decreto 21 ottobre 2005 Ministero Attività Produttive; Legge 290/2003).

Stato della Procedura

In data 25.06.2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Energia**Procedura di infrazione n. 2008/4661 – ex articolo 226 del Trattato CE**

"Mancata notifica dell'adozione delle prescrizioni stabilite dalla direttiva 1998/34/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione Europea contesta alla Repubblica italiana l'inosservanza degli obblighi imposti dall'art. 8.1 della direttiva 98/34/CE, il quale prevede che ogni progetto di atto contenente una "regola tecnica" debba essere immediatamente comunicato alla Commissione. Si precisa che in base all'art. 1 della stessa direttiva, si intende per regola tecnica, fra l'altro, "una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto.....quali il livello di qualità e le proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni.....".

Pertanto, la Commissione ritiene violato il citato art. 8, laddove alcune Regioni italiane hanno omesso di notificare alla Commissione medesima, ai sensi di tale articolo, i progetti di alcuni atti da esse adottati e contenenti "regole tecniche" secondo la definizione di cui all'art. 1 della direttiva in questione.

In particolare, gli atti emanati dalle autorità italiane e non debitamente comunicati sono la decisione n. 156 della Regione Emilia Romagna, recante l'indicazione di requisiti di rendimento energetico e delle procedure di certificazione energetica degli edifici; la decisione n. 98 della Regione Piemonte, relativa alla tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico, di riscaldamento ambientale e di condizionamento; la legge n. 13 della Regione Piemonte, concernente la materia del rendimento energetico nell'edilizia.

Si precisa che, in virtù dell'art. 10 della direttiva 98/34/CE, gli atti che gli Stati membri adottano, in attuazione di atti comunitari obbligatori, vanno esenti dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 8, anche se contenenti norme e regole tecniche, in quanto riproducono un contenuto già sottoposto al controllo comunitario.

In proposito la Commissione sottolinea, relativamente alle norme regionali contestate, che queste ultime, pur essendo attuative di Direttive comunitarie – precisamente della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico dell'edilizia, della Direttiva 2006/32/CE sugli usi finali dell'energia e i servizi energetici; della Direttiva 2005/32/CE relativa alla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia – non rientrano nell'eccezione all'obbligo di comunicazione prevista dall'art. 10, in quanto non possono definirsi adottate in conformità ad atti comunitari di tipo "obbligatorio". Infatti le direttive menzionate presentano un contenuto obbligatorio soltanto in relazione all'indicazione dei fini da raggiungere, mentre lasciano al legislatore interno piena libertà in merito alla scelta dei mezzi confacenti a tali fini.

Stato della Procedura

In data 27 Novembre 2008 la Commissione ha comunicato alla Repubblica Italiana una lettera di Costituzione in Mora.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Energia**Procedura di infrazione n. 2008/2341 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Applicazione della direttiva 2004/8/CE, relativa alla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione contesta la mancata applicazione di alcune disposizioni contenute nella Direttiva 2004/8/CE, rivolta ad incentivare la cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, la quale modifica la precedente direttiva 92/42/CEE.

Le censure elevate nei confronti della Repubblica italiana riguardano il mancato invio di alcuni dati concernenti la materia disciplinata dalla direttiva.

A tal proposito, l’art. 10, paragrafo 1, della direttiva sopra menzionata stabilisce che gli Stati Membri, entro il 21 febbraio 2006, pubblichino una Relazione contenente risultati e valutazioni ai sensi dell’art. 9, relativi al quadro legislativo e regolamentare esistente in materia. Risulta alla Commissione l’omesso invio, da parte delle autorità italiane, della Relazione in questione.

Inoltre, l’art. 10, paragrafo 2, prevede che, entro il 21 febbraio 2007 e, successivamente, ogni quattro anni, venga pubblicata una Relazione ulteriore che fornisca un aggiornamento dei progressi compiuti per aumentare la quota di cogenerazione ad alto rendimento. Anche con riguardo alla Relazione da ultimo citata, non sono pervenute informazioni da parte delle autorità nazionali italiane.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 5 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/4990 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

"Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili proveniente dalla Slovenia – Certificato d'origine".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 della Direttiva n. 2001/77/CE. Ai sensi di tale articolo, gli Stati membri avrebbero dovuto, entro la scorsa data del 27 ottobre 2003, mettere a punto un sistema in cui la produzione di energia dalle cosiddette "fonti rinnovabili" (energia solare, eolica, combustione rifiuti, etc.....) potesse essere garantita da strumenti indicati come "garanzie di origine", rilasciate dalle rispettive autorità competenti di ciascun Stato Membro e tali da assicurare, con elevato grado di certezza, l'effettiva provenienza dell'energia da dette fonti. Inoltre, l'art. 4 della direttiva in questione sancisce che gli Stati membri sono tenuti al reciproco riconoscimento delle predette "garanzie di origine". La direttiva comunitaria è stata correttamente trasposta, in Italia, mediante il Decreto Legislativo del 29/12/03 n. 387, il cui articolo 11, comma 10, prevede espressamente che le garanzie di origine rilasciate in altri Stati membri vengano riconosciute in Italia. Tuttavia, la Commissione eccepisce che le autorità italiane, a dispetto del principio del mutuo riconoscimento dei certificati di cui sopra, abbiano per converso rifiutato le "garanzie di origine", relativamente all'energia importata negli anni 2004 e 2005 dall'estero, che erano state presentate, a riguardo, da società estere produttrici di nazionalità slovena, greca e francese. Con riferimento al caso della Slovenia, il Governo italiano ha addotto la circostanza per cui tale Stato membro ha dato attuazione alla direttiva 2001/77/CE, che disciplina i requisiti delle stesse "garanzie di origine", solo nel 2006, per cui, antecedentemente a tale data, l'energia, prodotta in Slovenia ed esportata, non poteva essere assistita da certificazioni che attestassero, in modo attendibile, l'effettiva provenienza da fonti rinnovabili, mancando un'adeguata normativa di riferimento.

In risposta, la Commissione sostiene che la direttiva, mentre sancisce la regola dell'automatico riconoscimento, da parte di uno Stato membro, delle "garanzie di origine" rilasciate in altro Stato membro, intendendosi per tali solo quelle certificazioni che rispettano i requisiti di cui alla direttiva stessa, non stabilisce, simmetricamente, il principio dell'automatico rifiuto di altre attestazioni facenti fede dell'origine dell'energia da fonti rinnovabili e rilasciate in modo conforme a sistemi e regole diverse dalla direttiva in argomento. La non riconoscibilità di tali diverse certificazioni potrà essere decisa soltanto caso per caso, escludendosi, pertanto, che possa essere affermata, a priori e in via generale, solo in quanto le medesime certificazioni sono fondate su una valutazione formulata prima dell'attuazione della direttiva nel diritto interno.

Stato della Procedura

In data 19.03.2009 è stato inviato un Parere Motivato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/2378** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

"Incompleta trasposizione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione ha contestato l'incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, che, ai sensi dell'art. 15, avrebbe dovuto essere trasposta interamente entro il 4 gennaio 2006. In particolare, l'art. 7 di tale direttiva prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema che garantisca il rilascio di "certificati energetici", a favore del futuro proprietario, acquirente o locatario, in caso di costruzione, compravendita o locazione di un edificio. Circa l'attuazione negli Stati membri di tale articolo 7, la direttiva medesima prevedeva che tali Stati, ove non avessero avuto la disponibilità di esperti qualificati e/o riconosciuti per l'applicazione dell'art. 7 entro il termine assegnato, sopra riferito, potessero chiedere alla Commissione una dilazione di tre anni. L'Italia si è avvalsa di tale proroga, ai fini dell'attuazione del suddetto art. 7, per cui il termine è stato prolungato sino al 4 gennaio 2009. Con nota del 2 febbraio 2007 le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione il testo del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, il quale, modificando opportunamente l'art. 6, paragrafi 3 e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (che proponeva un'attuazione incompleta della direttiva in argomento), davano attuazione al predetto art. 7, concernente gli attestati energetici.

Tuttavia, la Commissione rende noto di essere venuta a conoscenza del fatto che tali disposizioni, recanti attuazione dell'art. 7 della direttiva, sono state abrogate il 6 agosto 2008, con l'emanazione della legge n. 133, art. 35. Ne deriva che, a tutt'oggi la commissione ritiene, non essendole pervenuta comunicazione del testo della legge n. 133 nè di alcun altro provvedimento relativa all'oggetto, che l'art. 7 non sia stato recepito nell'ordinamento italiano. Con ciò, l'Italia risulterebbe aver violato l'art. 15 della direttiva, che impone agli Stati membri di garantire la sua attuazione entro il 4 gennaio 2006, prorogabile al massimo, per quanto riguarda alcune norme fra cui l'art. 7, entro il 4 gennaio 2009.

Stato della Procedura

In data 14/05/2009 è stata notificata una Messa in Mora complementare ex art. 226 TCE. Ai fini del superamento della procedura in oggetto, le Autorità italiane hanno non solo emanato il D.P.R. 59/2009 concernente il rendimento energetico nell'edilizia, ma anche il Decreto MISE del 26 giugno 2009, contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 6, comma 9 del D. Lgs 192/2005.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo, come previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, il quale dispone che agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.

Scheda 7 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/2057 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Trasposizione non conforme alla direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione contesta la non corretta trasposizione della Direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'elettricità (articoli 3, paragrafo 6, 9, 15, 20). La Commissione rileva che la normativa italiana non ha previsto il diritto dei consumatori ad essere informati circa la provenienza dell'elettricità. Inoltre, la Commissione ritiene che il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 13 Dicembre 2005 attribuisca, indebitamente, all'Acquirente Unico – società di diritto pubblico - un accesso prioritario, rispetto ad altri soggetti, alla trasmissione dell'energia elettrica sulla frontiera italo-francese, violando il principio dell'accesso senza discriminazione alla trasmissione dell'energia (artt. 9 e 20 Direttiva). Un ulteriore rilievo attiene agli obblighi di informare la Commissione - al momento dell'attuazione della Direttiva e, successivamente, con cadenza biennale - sulla regolarità e la qualità delle forniture, sul prezzo applicato, nonché sulla tutela dell'ambiente. L'Italia inoltre avrebbe omesso di informare la Commissione sull'esistenza dell'obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica, di applicare, senza possibilità di deroga, determinate tariffe a tutti gli utenti, al fine di garantire la possibilità a tutti gli utenti di accedere alla distribuzione dell'energia elettrica. La Commissione ritiene incompatibile con l'art 15 della Direttiva la mancanza di un'indipendenza funzionale tra l'attività di distribuzione e le altre attività diverse dalla distribuzione svolte dalla medesima impresa.

Stato della Procedura

In data 12/12/2006 è stato notificato un Parere Motivato ex art. 226 del Trattato CE, a cui le autorità italiane hanno dato seguito con l'approvazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/12/2006 che ha eliminato la posizione di vantaggio attribuita all'Acquirente Unico. In data 18 Gennaio 2007, l'Autorità per l'energia elettrica e per il gas ha deliberato l'obbligo di una separazione amministrativa e contabile per quelle imprese che svolgono attività distinte dalla distribuzione, al fine di garantire l'indipendenza tra l'attività di distribuzione e le altre attività.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

PAGINA BIANCA

Fiscalità e Dogane

PAGINA BIANCA

Fiscalità e Dogane

Il settore “fiscalità e dogane” ricomprende nel complesso 28 procedure di infrazione, di cui numero 25 procedure aventi ad oggetto presunte violazioni del diritto comunitario e numero 3 procedure pertinenti a casi di mancato recepimento di direttive nell’ambito del diritto interno.

In ordine al presente settore, non si rilevano procedure pervenute alla fase contenziosa di cui all’art. 228 TCE.

Le procedure cui si potrebbero connettere effetti finanziari, a seguito dell’adattamento alle censure comunitarie, sono le seguenti:

Procedura n. 1985/0404 – “Risorse proprie. Mancata riscossione di dazi doganali relativi ad importazioni di materiale ad uso civile e militare”. Potrebbero rilevare effetti finanziari negativi, in termini di maggiori spese, per l’adempimento all’obbligo alla corresponsione di risorse proprie arretrate, nel caso in cui la Corte accerti l’esistenza di tale obbligo per il periodo 1999-2003, con la necessità del pagamento, oltre che delle somme in linea capitale, dei relativi interessi moratori.

Procedura n. 2003/2182 – “Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002)”. Nel caso in cui la Corte recepisca i rilievi della Commissione, per l’Italia sarà necessario versare a Bruxelles, a titolo di risorse proprie arretrate, i dazi doganali elusi, per i periodi di imposta compresi fra il 1998 ed il 2002, sull’importazione di materiale “ad uso civile e militare”, maggiorando degli interessi moratori i relativi importi.

Procedura n. 2003/4826 – “Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati in relazione alla mancata applicazione di dazi”. In conseguenza dell’illegittima autorizzazione, concessa da alcune autorità doganali italiane, all’esercizio di attività implicanti la totale esenzione dai dazi doganali, pur in difetto dei corrispondenti presupposti di legge, si imporrebbe la necessità di regolarizzare il contributo italiano alle risorse comunitarie per quanto attiene le imposte non riscosse a tempo debito. Ne deriverebbero effetti finanziari negativi in termini di maggiori spese, relative alla corresponsione al bilancio comunitario di risorse proprie eluse, per un ammontare stimato in euro 22.730.826,29 a cui andranno aggiunti gli interessi di mora calcolati secondo le procedure di cui all’articolo 11 del Regolamento Euratom del 22 Maggio 2000 n. 1150/2000.

Procedura. 2004/4350 – “Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore con i principi relativi alla libertà di

stabilimento e alla libera circolazione di capitali". La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il Bilancio dello Stato a seguito della riduzione del gettito fiscale, imputabile alla non applicabilità della ritenuta alla fonte sui dividendi in uscita corrisposti da società italiane a partecipanti comunitari non residenti in Italia. Premesso che, già alla data del 31 dicembre 2008, sono state presentate domande di rimborso per complessivi € 150.000.000, si precisa inoltre come, a seguito delle stime effettuate, il rimborso del prelievo debba aggirarsi ragionevolmente intorno a 30 milioni di Euro annui, i quali, moltiplicati per gli anni interessati dal rimborso medesimo, integrerebbero un onere complessivo di 1200 milioni di Euro.

Procedura n. 2005/2117 – “Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie relativa alla tardiva contabilizzazione dei dazi doganali”, con conseguente impatto finanziario negativo dovuto all’incremento delle spese per la corresponsione dei tributi doganali non riscossi (stimabili intorno ai 300.000 Euro), maggiorati degli interessi di mora.

Procedura n. 2005/4047 – “Rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società "madri" residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite in Italia”. Un onere finanziario potrebbe derivare dall’eliminazione ovvero dall’attenuazione del regime della doppia imposizione societaria attualmente vigente ove le società partecipanti non risiedano in Italia. Ne deriverebbe l’obbligo per l’Italia di restituire le somme pagate dalle società italiane all’Amministrazione finanziaria a titolo di ritenuta alla fonte sui dividendi trasferiti, stimabili intorno ai 9, 4 milioni di Euro annui.

Procedura n. 2006/4094 – “Regime fiscale dei fondi pensione stranieri, relativa alla detassazione o attenuazione della tassazione sugli utili derivanti da partecipazioni e quote intitolate a fondi pensione stranieri su società italiane”. La procedura implicherebbe un effetto finanziario negativo dovuto alla conseguente riduzione del gettito fiscale, qualora anche gli utili distribuiti da società italiane ai fondi pensione stranieri, in conformità alle richieste della Commissione, venissero a beneficiare dell’esenzione fiscale concessa agli stessi utili ove distribuiti a favore di fondi pensione italiani. Peraltro, l’applicazione retroattiva dei rimborsi verrebbe a determinare una spesa di rimborso pari a 22 milioni di Euro annui.

Procedura di infrazione n. 2006/4451 – “Disciplina in vigore in materia di imposizione di gruppi di società su base consolidata”. Il superamento della procedura in oggetto implicherebbe l’adozione di una modifica normativa che eliminasse le limitazioni relative alla possibilità di scelta del regime del “consolidato mondiale.” Ove l’abrogazione di detti limiti comportasse una consistente adesione al consolidato mondiale e, inoltre, ove venissero incluse nei bilanci delle società madri, residenti in Italia, le passività di società estere

in forte perdita, si potrebbe ipotizzare una diminuzione del gettito, relativo alle imposte sulle società, pari anche a miliardi di Euro, fermo restando che una stima puntuale di tale situazione non è al momento consentita.

Procedura n. 2006/4741 – “Regime fiscale applicato in Italia agli acquisti di beni immobili adibiti ad abitazione principale dell’acquirente, i c.d. benefici “prima casa”. Si tratta di una procedura da cui potrebbero derivare effetti finanziari di segno positivo o negativo, a seconda della soluzione approntata dalle autorità italiane per garantire, in accordo con la posizione della Commissione, il superamento del contenzioso comunitario attraverso l’eliminazione del trattamento fiscale più svantaggioso riservato ai cittadini comunitari acquirenti di “prima casa” in Italia, che tuttavia non abbiano in Italia la propria residenza, rispetto ai cittadini italiani acquirenti di “prima casa” in Italia che risiedano anch’essi all’estero. In questa prospettiva, se l’equiparazione delle due categorie fosse garantita attraverso l’estensione del beneficio fiscale della “prima casa”, implicante una riduzione delle imposte, ai cittadini comunitari non residenti in Italia, si determinerebbe una diminuzione delle entrate pari a 0,5 milioni di Euro per esercizio finanziario, mentre, applicando la soluzione relativa all’eliminazione del beneficio fiscale a favore dei cittadini italiani residenti all’estero e acquirenti di “prima casa” in Italia, si registrerebbe un aumento del gettito erariale pari a 1,7 milioni di euro annui, cui si aggiungerebbero 0, 2 milioni di Euro a titolo di ICI.

Procedura n. 2007/2270 – “Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all’importazione di banane, relativa all’obbligo di applicazione dei dazi doganali sul peso reale e non su quello standard”, con conseguente effetto finanziario negativo consistente nell’obbligo di recuperare e corrispondere le risorse proprie non prelevate negli anni passati, a causa dell’applicazione del tributo doganale ad una base imponibile più ridotta di quella prescritta dalle norme comunitarie.

Procedura di infrazione n. 2007/2435 - “Legislazione italiana sulla base imponibile ai fini dell’IVA nell’assegnazione di alloggi non di lusso in favore di soci di cooperative edilizie”. L’adeguamento dell’ordinamento fiscale italiano ai rilievi elevati dalla Commissione implicherebbe un impatto positivo sul bilancio dello Stato in termini di un aumento delle entrate fiscali, in quanto, relativamente alle operazioni di assegnazioni di alloggi non di lusso a favore di soci di cooperative edilizie, si dovrebbe assumere come base imponibile il corrispettivo dichiarato e non la minor somma indicata dalla normativa attualmente vigente. Aumentando la base imponibile, si determinerebbe un incremento del gettito IVA, seguito, peraltro, da un aumento consequenziale del contributo che l’Italia, in relazione alla imposta in questione, deve corrispondere al bilancio comunitario.

Procedura di infrazione n. 2007/4392 – “Normativa italiana in materia di IVA che sia in contrasto con la direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) per ciò che concerne il diritto alla detrazione”. Il superamento delle censure comunitarie implicherebbe che la normativa vigente in Italia in merito alle c.d. “società di comodo” fosse modificata, consentendo anche alle stesse società di avvalersi del regime di detraibilità o rimborso dell’eccedenza dell’ IVA a credito.

Tale modifica legislativa implicherebbe un impatto negativo sul bilancio dello Stato in termini di una riduzione del gettito fiscale, stimabile intorno ai 200 milioni di euro per l’anno 2010 e ai 70 milioni di euro annui per gli anni successivi.

Procedura n. 2007/4575 – “Errata applicazione della Direttiva n. 2006/112/CE relativa alla valutazione della base imponibile ai fini dell’applicazione dell’IVA”. Ne deriverebbero effetti finanziari negativi, derivanti dall’obbligo di applicare l’imposta sul corrispettivo ricevuto anziché sul valore reale dei beni, con effetti finanziari negativi in termini di minori entrate erariali.

Procedura n. 2008/2164 – “Violazione della direttiva 2000/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Applicazione di un’aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia” La procedura implicherebbe un effetto finanziario positivo ove la Corte di Giustizia accogliesse le conclusioni della Commissione europea, in quanto l’Italia dovrebbe garantire il ripristino per intero, nella Regione Friuli, delle accise finora applicate in misura ridotta, con conseguente aumento delle entrate del bilancio pubblico.

Procedura n. 2008/4524 – “Regime fiscale speciale delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e non Quotate collegate (SIINQ), che impone una condizione di residenza in Italia” La procedura comporterebbe un impatto finanziario negativo per il bilancio pubblico nel senso di una riduzione degli introiti, nel caso in cui, ai fini dell’estinzione del contenzioso con le Comunità europee, l’Italia dovesse estendere il regime fiscale di favore, attualmente previsto unicamente per le SIIQ italiane, anche alle SIIQ residenti nei paesi UE o SEE.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Fiscalità e Dogane (Dati al 30 giugno 2009)			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario
Scheda 1 2009/0189	Attuazione della direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi	MM	NO
Scheda 2 2008/4715	Applicazione della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle disposizioni riguardanti il diritto a detrazione dell'IVA	MM	NO
Scheda 3 2008/4524	“Regime fiscale speciale delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e non Quotate collegate (SIINQ), che impone una condizione di residenza in Italia”	MM	SI
Scheda 4 2008/4421	Obbligo di designazione di un rappresentante fiscale per compagnie di assicurazione vita di un altro Stato Membro	MM	NO
Scheda 5 2008/4219	Non corretta applicazione della direttiva IVA 2006/112/CE per gli aeromobili e le navi	MM	NO
Scheda 6 2008/4145	Regime di tassazione discriminatorio per i fondi di investimento stranieri in Italia	MM	NO
Scheda 7 2008/2164	Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	MM	SI
Scheda 8 2008/0312	Mancata attuazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto	PM	NO

Scheda 9 2008/0145	Attuazione della direttiva 2006/69/CEE del Consiglio del 24/7/2006 che modifica la direttiva n. 77/388/CEE per misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale	PM	NO
Scheda 10 2007/4575	Errata applicazione della Direttiva n. 2006/112/CE relativa alla valutazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA.	PM	SI
Scheda 11 2007/4392	Normativa italiana in materia di IVA. Cattiva applicazione direttiva 2006/112/CE su diritto alla detrazione per le "società non operative" (società di comodo)	MM	SI
Scheda 12 2007/2435	Base imponibile IVA nell'assegnazione di alloggi non di lusso .	MM	SI
Scheda 13 2007/2270	Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane	PM	SI
Scheda 14 2006/4741	Regime fiscale applicato in Italia agli acquisti di beni immobili adibiti ad abitazione principale dell'acquirente, i c.d. benefici "prima casa"	MM	SI
Scheda 15 2006/4451	Regime di imposizione di gruppi di società su base consolidata (TIUR).	MM	SI
Scheda 16 2006/4094	Regime fiscale dei fondi pensione stranieri	PM	SI
Scheda 17 2006/2550	Regime speciale IVA per le agenzie di viaggio in Italia	PM	NO
Scheda 18 2005/4158	Violazione del codice doganale comunitario relativamente alla verifica di esigenze economiche al fine del rilascio di autorizzazioni alla gestione di un deposito doganale	MM	NO

Scheda 19 2005/4047	Ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società "madri" da parte delle società "figlie"	PM	SI
Scheda 20 2005/2117	Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie	RC C-423/08	SI
Scheda 21 2005/2107	Tassazione del tabacco – mancato rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio	RC C-571/00	NO
Scheda 22 2004/4350	Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita	RC C-540/07	SI
Scheda 23 2004/2190	Tassazione discriminatoria degli oli lubrificanti rigenerati	RC C-572/08	NO
Scheda 24 2003/4826	Rilascio autorizzazione apertura magazzini doganali	RC C-334/08	SI
Scheda 25 2003/4648	Rimborso IVA ai soggetti passivi non residenti	RC C-244/08	NO
Scheda 26 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MM	NO
Scheda 27 2003/2182	Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002)	RC C-239/06	SI
Scheda 28 1985/0404	Risorse proprie. Mancata riscossione dazi doganali	RC C-387/05	SI

Scheda 1 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2009/0189**– ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

"Attuazione della direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

Con lettera n. C(2009)2003/15 del 31 marzo 2009 la Commissione europea ha contestato la mancata trasposizione nel diritto interno della direttiva 2008/8/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi.

Ai sensi dell' art. 7 della direttiva in questione, gli Stati Membri mettono in vigore tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla direttiva stessa entro i termini indicati dagli articoli da 1 a 5.

La legislazione italiana attualmente vigente prevede che il servizio debba intendersi come prestato in Italia, per cui il gettito IVA deve essere corrisposto al Fisco italiano, quando il prestatore è domiciliato o residente in Italia, ovvero quando è domiciliato o residente all'estero e tuttavia la prestazione è stata effettuata da una sua stabile organizzazione posta in territorio italiano. Quando, invece, il prestatore è domiciliato o residente in Italia ma la prestazione è stata eseguita da una stabile organizzazione del prestatore che è situata all'estero, il servizio stesso si ritiene espletato nel Paese estero ove è ubicato il medesimo stabile centro di affari. In definitiva, quindi, la normativa fiscale italiana applica il criterio, salvo limitate eccezione, del luogo in cui è stabilito il prestatore.

Diversamente, la direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE, stabilisce che debba intendersi, per luogo di attuazione del servizio, quello ove è stabilito il prestatore solo se questo viene erogato nei confronti di un consumatore finale. Invece, laddove il servizio stesso venga eseguito a favore di soggetto che non è consumatore finale e, quindi, anch' egli sottoposto ad IVA, luogo di esecuzione della prestazione sarà considerato quello in cui è stabilito quest'ultimo soggetto, cioè il committente. Ne deriva che il recepimento della direttiva, di cui sopra, nell'ordinamento italiano, non comporterà alcuna modifica per quanto riguarda il trattamento fiscale dei servizi eseguiti a favore di consumatore finale, in quanto per essi si applicherà sempre il criterio del luogo ove è stabilito il prestatore. Per converso, relativamente ai servizi erogati a soggetto "intermedio", cioè sottoposto ad IVA, l'attuazione della direttiva implicherà l'adozione di un diverso metodo di fatturazione, ma non produrrà modifica degli equilibri finanziari preesistenti in quanto i soggetti coinvolti dalla modifica normativa in questione sono tutti soggetti "intermedi", per i quali vige, di conseguenza, il principio della neutralità dell'imposta.

Stato della Procedura

In data 31 marzo 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 2 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2008/4715 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

“Applicazione della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), relativa alle disposizioni riguardanti il diritto alla detrazione dell'IVA”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli artt. 179 e 183 della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), sulle modalità di funzionamento della c.d. “IVA a credito”. Al riguardo, si premette che l'IVA è configurata in modo tale per cui, sui beni acquistati ovvero sui servizi erogati, l'imposta stessa, che giuridicamente grava sul prestatore del servizio o, rispettivamente, sul cedente il bene, finisce per scaricarsi, di fatto, sul cliente che acquisisce il bene o il servizio, in quanto quest'ultimo subisce, da parte del cedente, l'applicazione di un prezzo maggiorato in misura corrispondente all'imposta. Ora, può darsi che l'acquirente dei beni o il cessionario dei servizi, sui quali si scarica l'IVA, sia a sua volta un imprenditore che professionalmente vende beni o servizi, quindi anch'egli soggetto ad IVA per quanto riguarda la sua attività. A tal riguardo la normativa comunitaria prevede che, quando quest'ultimo soggetto effettua acquisti finalizzati all'esercizio della sua attività (es: un avvocato, soggetto ad IVA sui servizi professionali prestati, acquista un computer per meglio espletare la sua attività di ufficio), sia autorizzato, per l'ammontare dell'IVA che di fatto gli è stata scaricata tramite la maggiorazione del prezzo di acquisto, ad accampare un credito nei confronti del Fisco. Il credito in questione viene denominato “IVA a credito”. Tale credito viene soddisfatto attraverso la detrazione dell'IVA a credito dall'IVA a debito, che è, quest'ultima, l'IVA che l'imprenditore è tenuto giuridicamente a pagare per quanto riguarda la propria attività. Nel caso in cui l'IVA a credito sia superiore all'IVA a debito, l'eccedenza viene riportata all'esercizio successivo ovvero rimborsata. Le modalità del rimborso, precisa la direttiva comunitaria, sono stabilite dagli Stati Membri. La Commissione, in proposito, censura alcune norme italiane, in particolare quelle di cui all'art. 30 del D.P.R. 633/72, le quali pongono, riguardo al rimborso dell'eccedenza dell'IVA a credito, delle limitazioni, temporali e quantitative, non previste dalla direttiva sopradetta: l'eccedenza dell'IVA a credito, per la legge italiana, può essere rimborsata solo dopo essere stata riportata per tre esercizi successivi e solo se di importo non inferiore a € 2582,28. Peraltro, il rimborso non può superare il minore degli importi delle eccedenze dichiarate nei tre anni. In merito, la Commissione ritiene che, se pure la direttiva 2006/112/CE demanda agli Stati Membri la definizione delle modalità del rimborso, queste non possono essere fissate in modo tale da comportare, come nel caso italiano, ritardi eccessivi nel recupero della relativa somma.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 3 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2008/4524 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE
"Regime fiscale speciale delle Società d'Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e non Quotate collegate (SIINQ), che impone una condizione di residenza in Italia"

Settore: Fiscalità e Dogane

"Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze-
Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Entrate

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 43 e 48 del Trattato CE e dell'art. 31 dell'Accordo SEE, relativi alla libertà di stabilimento nel territorio, rispettivamente, dei paesi membri dell'Unione europea e dei paesi aderenti all' Accordo sullo spazio economico europeo, per effetto di alcune norme fiscali italiane ed in particolare dell'art. 1, commi da 119 a 141, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007), come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 374 della Legge finanziaria per il 2008. Le norme nazionali citate hanno per oggetto le Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e stabiliscono che le stesse, quando presentino determinati requisiti - costituzione in forma di s.p.a., svolgimento in via prevalente di attività di locazione immobiliare, emissione di titoli negoziati in mercati regolamentati dei paesi Ue o SEE, diritti patrimoniali dei soci non eccedenti i valori indicati nelle norme medesime - possono optare per un regime fiscale implicante l'esonero del reddito, derivante dall'attività di locazione immobiliare, dalle imposte IRES ed IRAP. Tale beneficio, in ogni caso, viene accordato solo a condizione che la SIIQ abbia la residenza fiscale in Italia, pertanto solo ove la sede legale dell'amministrazione, o l'oggetto principale dell'ente, siano ubicati sul territorio italiano. L'art. 125 della Finanziaria 2007 aggiunge, peraltro, che tale esenzione può essere concessa, alle stesse condizioni, anche alle Società di Investimento Immobiliare non Quotate (SIINQ). La normativa italiana, tuttavia, non consente l'estensione di tale regime fiscale, di favore, ai redditi da locazione immobiliare prodotti in Italia dalle SIIQ le quali, pur presentando per il resto tutti i requisiti per l'accesso a tale regime, non hanno in Italia né la residenza fiscale (sede legale) né l'oggetto principale dell'impresa, ma solo una "stabile organizzazione" (filiale o agenzia). Quindi una SIIQ residente in Italia può usufruire, rispetto al reddito da locazione prodotto da una filiale italiana, di sgravi fiscali che non vengono concessi quando la titolare di tale agenzia in Italia è una SIIQ estera. Pertanto, la minore competitività, sotto tale rispetto, delle SIIQ di altri paesi Ue o SEE, rispetto alle SIIQ italiane, disincentiverebbe le prime dall'insediare in Italia le loro succursali e, quindi, significherebbe una conseguente restrizione della loro libertà di stabilimento, come sancita dalle norme del Trattato CE e dell'Accordo SEE.

Stato della Procedura

In data 27 /11/ 2008 è stata notificata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE. Per esigenze di completezza, si precisa che il Decreto 135/2009, successivo al 30/6/2009, ha introdotto al suo art. 12 delle disposizioni rivolte al superamento della procedura in oggetto, assoggettando i redditi da locazione, prodotti da stabili organizzazioni in Italia di SIIQ dei Paesi Ue o SEE, ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario negativo per il bilancio pubblico in termini di minori entrate, qualora, in vista dell'adeguamento alle richieste di Bruxelles, il regime fiscale di favore concesso alle SIIQ italiane venisse esteso anche alle SIIQ dei paesi Ue e SEE

Scheda 4 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/4421 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati Membri”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea sostiene l'incompatibilità con l'art. 49 TCE, che sancisce il principio della “libera prestazione dei servizi” per l'area dell'Unione europea, nonché con l'art. 36 del Trattato SEE, che riconosce lo stesso principio entro i confini dello Spazio Economico Europeo, dell'art. 4 bis della Legge n. 1216/1961, il quale dispone che le imprese assicurative non stabilite in Italia debbano necessariamente avere un rappresentante fiscale in tale Stato, se intendono prestare i loro servizi sul suo territorio. La designazione di tale rappresentante è prevista a garanzia del pagamento dell'imposta sui premi assicurativi, che la legge italiana addossa al rappresentante fiscale insieme con altri corresponsabili per l'intero importo. Al riguardo, la Commissione osserva che la nomina del predetto rappresentante si rende superflua per la stessa legislazione Italiana con riferimento alle assicurazioni sulla vita, i cui premi, per il D.Lgs. n.47/2000, non sono più soggetti ad imposta. Inoltre, per quelle assicurazioni i cui premi sono ancora sottoposti ad imposta, la nomina del rappresentante sarebbe inammissibile in quanto la sua designazione, da parte di un operatore di altro Stato UE o SEE, non dotato di uno stabilimento in territorio italiano, implica la sopportazione di gravi costi, la cui prospettiva scoraggia l'impresa dal tentare l'ingresso sul mercato italiano ed inficia, quindi, la sua libertà di rendere servizi su tutta l'area UE o SEE che è, ovviamente, comprensiva dell'Italia. L'apposizione di limiti alla libertà di prestazione dei servizi è consentita solo se proporzionata al soddisfacimento di un interesse pubblico, che la Commissione ritiene non sussistere nel caso di specie, in quanto il pagamento dell'imposta predetta sarebbe già soddisfatto sia dalla legge italiana che da quella comunitaria: la prima, prevedendo una molteplicità di corresponsabili per l'imposta, renderebbe eccessiva l'ulteriore responsabilità del rappresentante; la seconda, istituendo un efficace collaborazione fra Paesi UE per il pagamento delle imposte, renderebbe pleonastico lo strumento del rappresentante.

Stato della Procedura

In data 19/2/2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE. Il 3/6/2009 il Dipartimento delle Finanze ha elaborato un progetto di modifica alla normativa vigente, prevedendo, in osservanza alle censure della Commissione, che l'obbligo di nominare un rappresentante, facente carico alle imprese non stabilite in Italia, non si applichi a quelle comunque residenti negli Stati UE o SEE. A fini informativi, si precisa che il D. L. 135/2009 (Decreto “salva infrazioni”) art. 10, emanato nel settembre 2009, ha recepito tale progetto.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in ordine alla presente procedura.

Scheda 5 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2008/4219 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Non corretta applicazione della direttiva IVA – Dir. 2006/112/CE – per gli aeromobili e le navi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione dell’art. 148 della Dir. 2006/112/CE, relativo alle operazioni di trasporto internazionale esenti da imposta IVA. In particolare, la norma sopra menzionata contiene un elenco di servizi e cessioni di beni, inerenti il settore dei trasporti internazionali, che sono sottratti all’applicazione dell’imposta in oggetto (es: prestazioni e cessioni di beni eseguite per navi adibite al trasporto passeggeri, alla navigazione in alto mare o all’esercizio di attività commerciali ovvero della pesca in alto mare, etc.). In base all’interpretazione della norma fornita dalla Corte di giustizia, si ritiene che l’esenzione sia giustificata solo ove dette attività vengano eseguite per navi adibite alla navigazione in alto mare, mentre, ove sia questione di navigazione costiera, le medesime attività dovrebbero soggiacere all’imposta in questione. Per converso, la legge italiana di attuazione alla direttiva, c.d. IVA 2, prevede, al suo articolo 8 bis, che tutte le attività di cui sopra vengano esentate dall’imposta, senza distinguere fra le navi preposte alla navigazione in alto mare e quelle destinate alla navigazione costiera, in tal modo creando un’illegittima estensione dell’immunità dall’applicazione dell’IVA. Inoltre, la Commissione osserva che l’esenzione di cui all’148 della Dir. 2006/112/CE ricomprende tutte, indistintamente, le prestazioni rivolte a sopperire ai bisogni “diretti” delle navi e degli aeromobili, laddove il decreto italiano di attuazione prevede un elenco tassativo di attività specificamente determinate, con ciò escludendo dall’esenzione le categorie non menzionate. La normativa italiana, inoltre, esenta da IVA tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite in favore dello Stato, mentre la direttiva consente, tutt’al più, che gli Stati Membri esentino, se tale era la situazione al 1°/1/1978, le analoghe attività solo se eseguite per navi da guerra. Anche in tal caso, dunque, il legislatore italiano ha esentato dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) una larga fascia di operazioni che la Dir 2006/112/CE. ha invece assoggettato ad IVA.

Stato della Procedura

In data 14 maggio 2009 è stato è stata inviata una Messa in Mora ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’accoglimento delle censure comunitarie produrrebbe, nell’immediato, un impatto sul bilancio dello Stato solo con riferimento all’eventuale introduzione dell’IVA sulla cessione delle navi da guerra allo Stato stesso. Tale impatto si tradurrebbe in un aumento delle entrate fiscali, essendo lo Stato consumatore finale, pari a 6 milioni di euro all’anno. Tuttavia tale effetto positivo verrebbe compensato dall’aumento della spesa necessaria all’adeguamento delle dotazioni di bilancio, per cui l’effetto finale sulla finanza pubblica sarebbe neutrale.

Scheda 6 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/4145** – ex articolo 226 del Trattato CE.

"Regime fiscale dei fondi di investimento non armonizzati di diritto estero".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.**Violazione**

La Commissione europea rileva l'incompatibilità della normativa italiana, sul trattamento fiscale dei proventi da quote in Organismi di Investimento Collettivo di Valori Mobiliari (OICVM) non armonizzati, residenti all'estero, con gli artt. 56 del Trattato CE e con l'art. 40 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), relativi alla "libera circolazione dei capitali", rispettivamente, nell'area dell'Unione europea e in quella dei paesi aderenti all'Accordo SEE stesso. Si precisa che gli OICVM non armonizzati, di cui alla presente procedura, sono quelli non soggetti alla Dir. 85/611/CEE in quanto quest'ultima concerne solo gli OICVM "aperti": i fondi di cui si tratta in questa sede, pertanto, sono quelli di tipo "chiuso". A questo proposito, la legislazione italiana prevede che, qualora tali fondi siano italiani ed i titolari delle loro quote siano persone fisiche italiane, i proventi da essi maturati vengano colpiti da imposta "alla fonte", incidente quindi sul fondo e non sull'investitore, nella misura del 12,50% dell'ammontare dei proventi stessi. Viceversa, quando i fondi in argomento sono stranieri e i partecipanti ancora persone fisiche italiane, gli utili da essi maturati vengono gravati da imposta all'atto della loro distribuzione agli investitori, in quanto vengono considerati come reddito da capitale dell'investitore stesso titolare della quota di partecipazione al fondo medesimo. L'aliquota di imposta gravante sul percettore, peraltro, si aggira tra il 23% ed il 43%. In tal modo, la più gravosa tassazione relativa ai proventi da quote, intestate a persone fisiche, in OICVM non armonizzati stranieri, rispetto agli stessi proventi se derivanti da quote di OICVM non armonizzati italiani, scoraggerebbe, per la Commissione, gli operatori italiani dall'investire i propri capitali nei medesimi OICVM esteri, compresi quelli comunitari, spingendoli a preferire l'investimento in organismi dello stesso tipo residenti in Italia: ne verrebbe quindi limitata la libertà di circolazione dei capitali italiani verso gli altri Paesi comunitari, con violazione dei sopra menzionati artt. 56 CE e 40 SEE.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE. Si precisa che, per superare le censure comunitarie, l'Italia ha introdotto l'art. 14 del D. L. 25 settembre 2009 n. 135, che prevede come gli utili derivanti dalla partecipazione ad OICVM dei Paesi UE o AELS, soggetti a forme di vigilanza nei paesi di residenza e inclusi nella lista fornita dall'art. 168-bis del TUIR, non vengano più conteggiati nel reddito imponibile dei partecipanti, essendo solo sottoposti ad imposta alla fonte del 12,50%.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio dello Stato in dipendenza della presente procedura.

Scheda 7 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.**

“Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta all'Italia l'incompatibilità della normativa italiana sull'applicazione di una accisa “ridotta” sulle benzine e sul gasolio per motori nella regione Friuli Venezia - Giulia, con la direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, la quale non ammette che singole regioni riducano le accise sul loro territorio. La legge n. 549/85, come modificata dalla legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l'accisa di cui si tratta è un'imposta di fabbricazione su tali prodotti, gravante sul loro “fabbricante”. Tuttavia il fabbricante, il quale è il debitore di detta imposta e ne deve eseguire il pagamento, la “scarica”, di fatto, sul “distributore” del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente. Il distributore, a sua volta, “scarica” l'accisa sul consumatore finale della merce, applicando una simmetrica maggiorazione di prezzo nei suoi confronti. Ora, il combinato disposto della sopra citata L. 549/85 - la quale consente alle Regioni di introdurre una diminuzione del prezzo del gasolio e della benzina – e della Legge regionale Friuli Venezia-Giulia n. 47/1996, prevede che una quota dell'accisa riscossa affluisca all'erario della Regione e che quest'ultima applichi delle riduzioni di prezzo nei confronti di certe categorie di consumatori del prodotto energetico, a condizione che risiedano nella regione. Quindi, i distributori del carburante e del gasolio, sui quali è già stata scaricata l'accisa da parte dei produttori, non possono a loro volta scaricare, in tutto, l'accisa sul consumatore, in quanto sono obbligati alla riduzione dei loro prezzi. Ma la normativa regionale prevede che i distributori ottengano il rimborso, da parte dei produttori, delle somme corrispondenti alla riduzione di prezzo applicata e che, per parte loro, i produttori vengano rimborsati, da parte della Regione, delle somme già da essi rimborsate ai distributori. Tale ultimo rimborso viene eseguito con gli importi già corrisposti dai produttori in conto della quota di accisa spettante alla regione, traducendosi, pertanto, in un rimborso dell'accisa stessa e quindi in una sua riduzione.

Stato della Procedura

Il 27 novembre 2008 è stata notificata una Costituzione in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

In data 19 maggio 2009 la Commissione europea è stata informata dalle autorità italiane circa l'abrogazione, ad opera della Legge Finanziaria 2008, dei regimi agevolativi sulle accise già vigenti a Gorizia, Trieste ed Udine.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura implica un impatto positivo sul bilancio pubblico, in termini di aumento delle entrate, mediante l'eliminazione di una riduzione dell'accisa sui prodotti energetici applicata dal Friuli Venezia – Giulia e il ripristino di tale imposta per intero.

Scheda 8 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2008/0312 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE "Mancata trasposizione della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze-
Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione europea, con lettera n. C(2008)1091/15 del 17 marzo 2008, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva n. 2006/112/CE.

Ai sensi dell'articolo 412 paragrafo 1 della Direttiva in questione, gli Stati Membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 gennaio 2008, trasmettendone immediatamente il testo integrale alla Commissione.

Attualmente, non risultano atti normativi interni di recepimento della Direttiva in argomento.

Tuttavia, è stata elaborata una bozza di modifica normativa rivolta a superare le obiezioni della Commissione, sulla quale l'Agenzia delle Entrate ha già espresso parere favorevole con nota del 23 settembre 2008 n. 136780, successivamente ribadita con nota del 30 dicembre 2008 n. 190896.

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 è stata notificato un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le Autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro la data del 19 Maggio 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 9 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/0145** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

"Mancata attuazione della direttiva 2006/69/CE, sulle misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale".

Settore: Fiscalità e Dogane

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta, con la nota C(2008)7229, la mancata adozione di provvedimenti nazionali di attuazione della Direttiva 2006/69/CE, che modifica la Direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure, aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale.

Ai sensi dell'art. 3 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva stessa, con decorrenza, al più tardi, dal 1° gennaio 2008.

Alla data del 30 giugno 2009 non risultavano adottati provvedimenti nazionali di recepimento nel diritto interno della Direttiva in questione. Si anticipa, comunque, che l'art. 24, comma 4, lett. b), c) e d) della Legge 7 luglio 2009 n. 88 ha introdotto delle disposizioni rivolte al superamento della presente procedura.

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 10 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2007/4575 - ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Attuazione della direttiva 2006/112/CE relativa alla valutazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 73 e 80 della Direttiva n. 2006/112/CE, i quali individuano, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, il valore imponibile, cioè quello su cui si applica l'imposta IVA. In particolare, l'art. 73 stabilisce che, ai fini IVA, l'amministrazione fiscale considera come base imponibile, in generale, l'ammontare del corrispettivo ricevuto dal cedente i beni o dal prestatore dei servizi, come dichiarato in atti. L'art. 80, poi, individua alcune eccezioni alla regola, disponendo che, in tali circostanze, l'amministrazione degli Stati Membri può assumere, come base imponibile, non il corrispettivo dello scambio ma il valore "normale" del servizio o del prodotto, che coincide con il valore di mercato. Tali deroghe, come precisa tuttavia la norma, non sono suscettibili di estensione oltre i casi specifici. In proposito, la Commissione osserva che il D.P.R. n. 633/72, pur disponendo in via di principio che la base imponibile sia costituita dal corrispettivo del bene o del servizio, tuttavia ammette che l'amministrazione, in presenza di determinati indizi, applichi l'IVA sul valore normale del bene anziché su quello dichiarato a titolo di corrispettivo. In particolare, per quanto concerne le negoziazioni su immobili, la legislazione italiana prevede che l'IVA possa essere applicata direttamente al valore "normale" del bene pur in assenza di prove e solo in base all'indizio dello scostamento del corrispettivo dichiarato con il prezzo di mercato. In risposta, l'Italia ha addotto l'esigenza di combattere le frodi fiscali, posto che spesso i contribuenti dichiarerebbero un corrispettivo fittizio, inferiore a quello effettivamente percepito, proprio per evitare un'imposizione fiscale più gravosa: di qui l'applicazione dell'IVA ad un valore standard come quello "normale". Peraltro la legge italiana consente che, iniziato il procedimento di rettifica, l'interessato produca prove a dimostrazione che effettivamente il prezzo dichiarato e quello percepito coincidono. La Commissione, tuttavia, osserva che gli Stati Membri non possono procedere per meri indizi, addossando la prova del contrario al contribuente, poiché questo verrebbe a sopportare un onere troppo gravoso.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il superamento della presente procedura implica un effetto finanziario negativo, connesso ad una modifica della normativa vigente nel senso per cui il Fisco non potrebbe, su indizi, assumere come base imponibile il valore di mercato del bene, essendo tenuto, viceversa, ad applicare l'imposta sul corrispettivo del bene come dichiarato. Tale corrispettivo, in quanto solitamente inferiore al prezzo di mercato dello stesso bene, costituisce una base di imposta più ristretta. Si determinerebbe, pertanto, un minor gettito IVA.

Scheda 11- Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2007/4392 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

"Normativa italiana in materia di IVA che sia in contrasto con la direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) per ciò che concerne il diritto alla detrazione".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 179 e 183 della direttiva 2006/112/CE sull'IVA. In premessa si precisa che l'IVA è congegnata in modo tale per cui l'imposta stessa, che giuridicamente incide sul prestatore di un servizio o sul cedente un bene, finisce per scaricarsi sull'acquirente. Quest'ultimo infatti subisce, da parte del cedente, l'applicazione di un prezzo maggiorato per l'ammontare corrispondente all'imposta. Ora, può darsi che l'acquirente dei beni o il cessionario dei servizi, sui quali si scarica l'IVA, sia a sua volta un imprenditore, quindi anch'egli soggetto per legge ad IVA. La direttiva prevede quindi che, quando quest'ultimo effettua acquisti finalizzati all'esercizio della sua attività, sia autorizzato, nei limiti del valore dell'IVA che gli è stata scaricata, ad accampare un credito verso il Fisco, c.d. "IVA a credito". Esso viene soddisfatto attraverso la sua detrazione dall'"IVA a debito", che corrisponde all'IVA che l'imprenditore è tenuto giuridicamente a pagare per quanto riguarda la propria attività. Nel caso in cui l'IVA a credito ecceda l'IVA a debito, la differenza viene riportata all'esercizio successivo per essere detratta dall'IVA a debito relativa a tale esercizio, ovvero viene rimborsata. Tale disciplina verrebbe stravolta dalla normativa italiana, con riferimento alle società c.d. "non operative", ovvero quelle il cui reddito risulta, ai sensi dei parametri di cui al comma 4 dell'art. 30 della Legge 724/1994, particolarmente modesto, tanto da far presumere al Fisco che esse non esercitino una vera attività di impresa, ma servano solo a sottrarre il loro patrimonio all'imposizione fiscale. A titolo di risposta antielusiva, dunque, la legge italiana non ammette, per tali società, che l'eccedenza del credito IVA possa essere detratta dall'IVA a debito dell'esercizio successivo o che venga rimborsata. E' previsto, invece, che venga riportata per un triennio e, quindi, se alla fine di questo il reddito risulta ancora scarso, che venga depennata e non sia più detraibile in relazione agli esercizi a venire. La Commissione obietta che l'Italia non potrebbe, solo in base al reddito, presumere la finalità elusiva di tali società, imponendo loro l'onere della prova contraria. La legge italiana dovrebbe invece consentire anche a tali società la detraibilità o il rimborso dell'eccedenza del credito IVA e, solo ove il Fisco disponesse di solide prove di frode, pretendere la restituzione dei vantaggi fiscali indebiti.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Qualora la normativa italiana fosse modificata nel senso indicato dalla Commissione, anche le società di comodo accedrebbero al regime della detraibilità o del rimborso dell'eccedenza dell'IVA a credito, con conseguente riduzione del gettito IVA stesso, stimabile in 200 milioni di Euro per l'anno 2010 e in 70 milioni di Euro annui per gli anni successivi.

Scheda 12 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2007/2435 ex art. 226 del Trattato CE**

“Legislazione italiana sulla base imponibile ai fini dell’IVA nell’assegnazione di alloggi non di lusso in favore di soci di cooperative edilizie”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 73 e 80 della Dir. 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto. In particolare, l’art. 73 stabilisce che la base imponibile IVA corrisponde, normalmente, al corrispettivo spettante al cedente i beni ovvero al prestatore dei servizi. Pertanto, l’imposta in questione viene liquidata, in generale, attraverso l’applicazione delle relative aliquote ad una base di ricchezza rappresentata dal prezzo pattuito nello scambio. L’art. 80, d’altra parte, pone un’eccezione a tale principio, riferendola al caso in cui la cessione di beni o la prestazione di servizi avvengano in favore di destinatari con i quali sussistono legami di tipo familiare ovvero altri stretti vincoli personali, economici o giuridici: in questo caso, ove il corrispettivo risulti inferiore al valore normale del bene, o anche superiore – posti per fermi ulteriori presupposti – la base imponibile non viene più commisurata al corrispettivo, ma al valore “normale” del bene o del servizio stessi. La legge italiana prevede, all’art. 3 del D.L. 1990/90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, una particolare modalità di calcolo della base imponibile IVA, nel caso in cui la cessione del bene consista nel tipo di atto (art. 13 della L. 1949/408), con cui le cooperative o i loro consorzi assegnano ai loro soci degli alloggi, in proprietà piena o superficaria, adibiti ad “abitazione principale”. In tal caso, se il “costo” dell’alloggio non è superiore a quello stabilito dal Comitato per l’edilizia residenziale (in definitiva: se non si tratta di alloggio di lusso), la base imponibile non viene adeguata al “corrispettivo” e nemmeno al “valore normale” del bene o del servizio, ma al 70% o al 50% del “costo” dell’abitazione, se assegnata, rispettivamente, in proprietà piena o superficaria. La Commissione sostiene che tali disposizioni contrastano con la direttiva 2006/112/CE, in quanto introducono criteri di computo della base imponibile, in riferimento alle sopraddette categorie di beni, diversi da quelli previsti dalla direttiva medesima.

Stato della Procedura

In data 14/3/2009 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 226 TCE. Per esigenze di completezza, si precisa che in data successiva al 30/6/2009 è stato emanato il D. L. 78/2009, il cui articolo 4 ter, comma 4, dovrebbe soddisfare le richieste della Commissione e consentire, quindi, il superamento della presente vertenza.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Per superare i rilievi della Commissione, l’Italia dovrebbe tassare i beni di cui alla procedura assumendo come base imponibile il corrispettivo della cessione, con l’effetto di un aumento del gettito fiscale. Tuttavia, l’incremento delle entrate IVA produrrebbe una conseguente maggiorazione del contributo di risorse proprie dovuto dall’Italia al bilancio UE, cui conseguirebbe, sotto tale rispetto, un aumento della spesa pubblica.

Scheda 13 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2007/2270 - ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Mancato trasferimento di risorse proprie conseguente all'importazione di banane fresche nella Comunità".

Settore: Fiscalità e Dogane

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Dogane

Violazione

La Commissione europea rileva che, in ordine alle operazioni di sdoganamento, in Italia, delle banane fresche importate, per il periodo 1998-2003, è stata violata la normativa comunitaria in materia di risorse proprie. In particolare si è constatato come i servizi doganali italiani abbiano accettato sistematicamente tutte le dichiarazioni doganali che, con riferimento al peso delle banane importate, indicavano un valore "standard", laddove un'ispezione comunitaria ha rilevato che il peso reale delle merci era quasi sempre superiore a tale parametro. Esso, infatti, come ammontante a 18,14 Kg, risulta corrispondente al tipico "peso minimo garantito dal venditore per le banane maturate", che è un valore in uso nella prassi negoziale. Pertanto le dogane italiane, le quali hanno eseguito i loro controlli solo su un "campione" della merce, avrebbero dovuto estenderli al 100%, al fine di rilevare, caso per caso, il peso reale delle banane importate. Quindi, la Commissione ha invitato l'Italia a ricalcolare i maggiori diritti doganali dovuti dal 1998 ad oggi, in ogni caso in cui sia stato dichiarato un peso pari a 18, 14 Kg. Ai fini di tale rettifica, è stato suggerito di assumere, come peso di riferimento, il "peso medio" della merce, da computarsi in base alle risultanze dei controlli a campione presso i singoli Uffici. In data 16 Gennaio 2009, l'Agenzia delle Dogane ha formulato una nota con la quale sostiene: 1) che l'espletamento di controlli sul 100% della merce importata, oltre che impraticabile per il rallentamento delle operazioni che ne deriverebbe, non è obbligatorio, in quanto la normativa comunitaria ammette un controllo minimo alla soglia del 10%, peraltro ampiamente superata dalle ispezioni doganali italiane 2) che la Commissione, mentre ritiene fittizio il peso di 18, 14 Kg, tralascierebbe di dimostrare il suo assunto; 3) che respingendo tale valore in quanto fittizio, si pretende, paradossalmente, che esso venga sostituito con un'altra grandezza anch'essa fittizia, poiché fornita dal "peso medio" come calcolato sulla base dei controlli a campione; 4) che, in contrasto con i dati della Commissione, risulta che le dichiarazioni accettate, recanti il peso di 18,14 Kg, rappresentano solo una modesta percentuale, mentre nella maggior parte dei casi sono stati dichiarati pesi compresi fra un minimo di 18, 50 ed un massimo di 18, 83 Kg.

Stato della Procedura

In data 27.11.08 è stata emesso un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario in termini di maggiori oneri, quantificato dalla Commissione in € 6.742.478,83 a titolo di risorse proprie da corrispondere al bilancio comunitario, cui si aggiungono gli interessi di mora calcolati secondo le procedure di cui all'art. 11 del Reg. 22 maggio 2000 n. 1150/2000

Scheda 14 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2006/4741 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

"Regime fiscale applicato in Italia agli acquisti di beni immobili adibiti ad abitazione principale dell'acquirente, i c.d. benefici "prima casa".

Settore: Fiscalità e Dogane

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che il regime fiscale previsto in Italia per l'acquisto della "prima casa", contrasta con gli artt. 18, 39 e 43 TCE, nonché con gli artt. 28 e 31 dell'accordo SEE, concernenti la libera circolazione delle persone e la libertà di stabilimento all'interno, rispettivamente, della "Unione europea" e dello "Spazio Economico europeo", oltre che con gli artt. 12 e 56 TCE, 40 e 41 SEE, relativi alla libertà di circolazione dei capitali nelle stesse aree. Infatti, le norme italiane prevedono che i contribuenti che acquistano per la prima volta in Italia un immobile (non di lusso) da adibire a residenza principale, ubicato nel Comune di residenza o in quello ove esercitano la propria attività, godano di un trattamento fiscale agevolato (imposte di registro al 3% o IVA al 4% e ipotecaria e catastale fisse). L'acquirente, peraltro, non può rivendere l'immobile prima di 5 anni ovvero, se lo rivende prima, deve acquistare, entro un anno, un altro immobile da adibire a residenza principale, il quale deve essere localizzato anch'esso in Italia, pena la perdita del beneficio fiscale. La Commissione rileva che quanti, cittadini italiani o degli altri paesi Ue o SEE, hanno acquistato la "prima casa" in Italia e vogliono alienarla, prima di cinque anni, per acquistare un altro immobile non in Italia ma nei diversi Stati Ue o SEE, ne verranno scoraggiati per timore di perdere i vantaggi fiscali della "prima casa". I principi della libera circolazione delle persone e della libertà di stabilimento ne risultano pertanto violati. Inoltre il regime agevolato della "prima casa" viene concesso anche ai cittadini italiani residenti all'estero acquirenti casa in Italia, ma non ai cittadini Ue o SEE, pure acquirenti casa in Italia, che risiedono all'estero. Questi ultimi, quindi, sono meno incentivati, rispetto agli italiani, all'investimento dei loro capitali in immobili siti in Italia, risultandone violato il principio della libera circolazione dei capitali.

Stato della Procedura

In data 6.5.2008 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 226 TCE. Per superare i rilievi comunitari, le Autorità italiane potrebbero: 1) estendere il beneficio fiscale ai cittadini Ue o SEE, residenti all'estero, acquistanti "prima casa" in Italia e, inoltre, agli italiani alienanti la "prima casa" entro un quinquennio e spostanti la residenza all'estero; 2) estromettere dal beneficio fiscale l'acquisto della "prima casa" da parte di italiano residente all'estero.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con la prima opzione (estensione beneficio fiscale) si verificherebbe una diminuzione di entrate pari a 0,5 milioni di Euro all'anno, mentre, con la seconda opzione (soppressione del beneficio), si registrerebbe un aumento degli introiti pari a 1,7 milioni di euro annui, con l'aggiunta di 0,2 milioni di Euro annui in termini di ICI.

Scheda 15 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2006/4451** – ex articolo 226 del Trattato CE.

"Disciplina in vigore in materia di imposizione di gruppi di società su base consolidata".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.**Violazione**

La Commissione europea rileva l'incompatibilità della normativa italiana sull'imposizione fiscale dei gruppi di società su base consolidata, con gli artt. 43 e 48 TCE, concernenti la "libertà di stabilimento" di impresa su tutto il territorio dell'Unione Europea, nonché con l'art. 31 SEE, che sancisce la medesima "libertà di stabilimento" per tutta l'area dei paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo. La citata normativa italiana prevede, agli artt. 130-142 del TUIR, che, nell'ambito dei gruppi di società, possa adottarsi un regime fiscale in virtù del quale, nella determinazione della base imponibile della società capogruppo (detta anche "controllante") residente in Italia, vengono conteggiati anche gli utili e le perdite riferibili alle altre società del gruppo, "controllate" dalla stessa "capogruppo". Tale meccanismo, detto di "consolidamento", viene tuttavia diversamente configurato a seconda che le società controllate risiedano anch'esse in Italia ovvero all'estero. Nel primo caso viene applicata la disciplina del "consolidato nazionale", mentre, sussistendo la seconda ipotesi, operano le regole del "consolidato mondiale", che prevedono - affinché una capogruppo possa avvalersi del "consolidamento mondiale" medesimo - la sussistenza di presupposti specifici, non richiesti dalla disciplina del "consolidato nazionale". Infatti: 1) la scelta del trattamento fiscale in oggetto compete solo alla controllante e non alle controllate; 2) vi è la necessità che il consolidamento comprenda "tutte" le controllate estere; 3) detta scelta non è consentita alla capogruppo i cui soci siano persone fisiche controllanti altre società; 4) la scelta stessa è irrevocabile per 5 anni; 5) i bilanci di tutte le società partecipanti al "consolidamento mondiale" debbono essere revisionati da soggetti "qualificati"; 6) la consolidante deve richiedere alla pubblica amministrazione l'assenso all'ammissione al regime in oggetto. L'onerosità del "consolidato mondiale" scoraggierebbe le società italiane dall'acquisire il controllo di società estere, anche residenti in Stati UE o SEE, spingendole a preferire il più comodo investimento in società anch'esse residenti in Italia. Pertanto, verrebbe violato il principio della libertà di stabilimento come implicante la libertà delle imprese italiane di acquisire quote di controllo in società residenti negli altri Stati UE o SEE.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il superamento della presente procedura richiederebbe all'Italia la rimozione dei limiti giuridici alla scelta del "consolidato mondiale". Ove tale intervento normativo determinasse una massiccia adesione al consolidato mondiale e l'inclusione nel consolidamento di società controllate estere in forte e costante perdita, si potrebbero ipotizzare anche perdite di miliardi di Euro, posto per fermo che non è consentita, comunque, una stima puntuale.

Scheda 16 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2006/4094 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Regime fiscale dei fondi pensione stranieri”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione sostiene che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 56 del Trattato CE e 40 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), in quanto il regime fiscale applicabile in Italia sui dividendi distribuiti da parte di società residenti in Italia a Fondi pensione stabiliti in altri Stati membri UE, o in paesi aderenti all'Accordo di Libero Scambio e allo Spazio Economico europeo, risulta meno favorevole rispetto a quello applicato ai Fondi pensione stabiliti in Italia. Dal 1 gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari in Italia sono oggetto di nuova disciplina: in particolare il regime fiscale dei fondi pensioni risulta dall'art. 17 del D.Lgs n. 252/2005. Dalla legislazione nazionale, emerge che i rendimenti conseguiti dai fondi pensione sugli investimenti di capitale sono tassati con una aliquota pari all'11% della base imponibile nel caso in cui si tratti di fondi pensione italiani. Per converso, le distribuzioni effettuate a favore di un fondo pensione comunitario sono soggette a ritenuta con una aliquota pari al 27%, la quale, combinata alla restituzione dell'imposta versata dal fondo pensione stesso all'amministrazione fiscale estera, conduce all'inferiore aliquota del 15%, la quale rimane, tuttavia, significativamente superiore a quella dell'11% applicata ai rendimenti dei fondi pensioni italiani. Ciò determina, secondo la Commissione europea, un'ingiusta disparità di trattamento fiscale, a danno dei fondi pensioni comunitari che abbiano investito in Italia. La Commissione lamenta che gli effetti restrittivi della legislazione italiana operano discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o sulla residenza delle parti o sul luogo del collocamento dei capitali, che potrebbero scoraggiare i Fondi Pensione esteri ad investire in società aventi sede in Italia.

Stato della Procedura

In data 26/6/2008 la Commissione Europea ha inviato alle autorità italiane un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE. A fini di completezza, si precisa che l'art. 24 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2009), ha apportato una modifica delle norme fiscali vigenti che dovrebbe consentire il superamento delle censure comunitarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo-

La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio pubblico, dovuto alla diminuzione delle entrate che si verificherebbe a seguito della riduzione dell'aliquota effettiva applicata ai fondi pensione esteri. In relazione all'anno di imposta 2004, risulta che l'ammontare delle ritenute del 27%, ovvero delle imposte sostitutive, sugli utili distribuiti a società estere UE o AELS/SEE, è stato pari a circa 150 milioni di Euro. La diminuzione dal 27% all'11% dell'aliquota di prelievo fiscale sui dividendi determinerebbe una perdita di gettito annua pari a 22 milioni di Euro.

Scheda 17 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2006/2550 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.
"Regime speciale IVA per le Agenzie di viaggio in Italia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli articoli da 306 a 310 della Direttiva 2006/112/Ce (nel prosieguo: "la Direttiva IVA"), che disciplinano il regime speciale Iva applicabile ai servizi di vendita di pacchetti turistici prestati dalle agenzie turistiche.

La Commissione, in particolare, ritiene illegittimo interpretare l'articolo 74 ter del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, nel senso di estendere il regime speciale IVA anche alle operazioni di vendita svolte nei confronti di soggetti diversi dai viaggiatori. Nel dare seguito ai rilievi formulati dalla Commissione, le Autorità italiane hanno affermato la legittimità della normativa nazionale rappresentando, nello specifico, che tale applicazione estensiva del regime speciale Iva viene suffragata dallo stesso tenore letterale della versione inglese della direttiva Iva che, nell'individuare il destinatario del servizio di vendita soggetto a regime speciale, non utilizza il termine "viaggiatore" ma, in senso lato, utilizza il termine "cliente", ciò consentendo l'estensione del regime speciale Iva anche a servizi di vendita offerti a "clienti" diversi dai viaggiatori. Tali osservazioni sono state ritenute infondate dalla Commissione, la quale ha ribadito che la ratio delle norme comunitarie in questione impone un'applicazione non estensiva, ma restrittiva del regime speciale.

Stato della Procedura

In data 28 febbraio 2008 è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato.

Poiché la presente procedura si fonda su contestazioni elevate nei riguardi di diversi Paesi membri della Ue, successivamente all'invio del Parere Motivato si è tenuto un incontro della Commissione con le delegazioni degli Stati direttamente coinvolti, nel corso del quale i Paesi Bassi hanno avanzato una proposta di modifica della normativa comunitaria. Tale progetto è stato inviato dal MEF – Dipartimento delle Finanze, con nota 25 febbraio 2009 n. 1825, all'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'acquisizione del parere di tale amministrazione.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto l'applicazione del particolare regime del margine per le agenzie di viaggio non comporta una riduzione di imposta, quanto una mera semplificazione di procedura, concepita essenzialmente per superare le difficoltà pratiche che le imprese di questo tipo dovrebbero affrontare, in caso di applicazione del regime ordinario, quanto alla determinazione analitica della base imponibile e dell'imposta pagata a monte. Pertanto, si evince che la interpretazione estensiva degli articoli dal 306 al 310 della Dir. 2006/112/CE non implica una diminuzione dei contributi a titolo di risorse proprie IVA. Di conseguenza, l'adeguamento alle censure comunitarie non dovrebbe comportare effetti sul gettito di tale imposta.

Scheda 18 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2005/4158 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Violazione del codice doganale comunitario relativamente alla verifica di esigenze economiche al fine del rilascio di autorizzazioni alla gestione di un deposito doganale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità della prassi, seguita dalle autorità doganali italiane con gli articoli 100, 106, 131, 132 e 133 del Regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il Codice Doganale Comunitario, relativamente alle condizioni per il rilascio di un'autorizzazione alla gestione di un deposito doganale, e con gli articoli 526, 527 e 552 del Reg. 2454/93 che fissa disposizioni di applicazione del Reg. 2913/92 .

La normativa comunitaria prevede che il rilascio di tale autorizzazione sia subordinato ad una previa richiesta scritta nella quale l'istante deve indicare, in particolare, l'esigenza economica di depositare le merci nel deposito doganale. La norma comunitaria, quindi, prevede l'obbligo per gli Stati membri di verificare che l'esigenza economica di depositare le merci effettivamente esista: a tal riguardo, la Commissione ritiene che le Autorità italiane abbiano violato la norma comunitaria omettendo di svolgere i controlli in questione. In particolare la Commissione, dando seguito ad una denuncia sporta dalla Guardia di Finanza, ha appreso che le Autorità italiane, in luogo di un reale controllo sull'esistenza effettiva dell'esigenze economiche dell'istante, si limitano a richiedere la presentazione di un certificato rilasciato dalla camera di commercio.

Le Autorità italiane, nel dare seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione, hanno asserito la legittimità della prassi seguita nel rilascio delle autorizzazioni, affermando l'esistenza di controlli adeguati e conformi alla normativa comunitaria. In particolare, con nota dell'Agenzia delle Dogane del 20 Aprile 2007, hanno descritto in maniera analitica i requisiti imposti dalla normativa nazionale ai fini del rilascio dell'autorizzazione, respingendo le contestazioni formulate dalla Commissione.

Stato della Procedura

In data 21 marzo 2007 è stata notificata una Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, a cui ha fatto seguito una Nota dell'Agenzia delle Dogane del 24 Aprile 2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 19 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2005/4047 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società madri residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione ha rilevato la violazione dell'articolo 5 della Direttiva n. 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. La Commissione ritiene incompatibile con tale norma l'articolo 10 della Convenzione stipulata dall'Italia con i Paesi Bassi, ratificata con legge n. 26 luglio 1993, n. 305 che prevede l'applicazione di una ritenuta alla fonte del 5% sugli utili distribuiti da società figlie residenti in Italia a società madri residenti in altro stato membro.

L'Agenzia delle Entrate, con Nota del 14 Febbraio 2007, ha precisato che la Convenzione, sebbene applichi una ritenuta alla fonte non prevista dalla Direttiva, attribuisce alle società figlie la possibilità di ottenere il rimborso di quanto versato alle società madri a titolo di “Maggiorazione di conguaglio”, possibilità che non è invece prevista dalla Direttiva; pertanto, l'assoggettamento degli utili al regime fiscale previsto dalla Convenzione, anziché a quello previsto dalla Direttiva, deve ritenersi legittimo ai sensi dello stesso articolo 7 della Direttiva, che prevede l'applicabilità del regime giuridico previsto dalla Direttiva salva l'esistenza di un regime fiscale più favorevole.

Stato della Procedura

E' stato notificato un Parere Motivato ex articolo 226 del Trattato CE in data 12/12/2006.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'eventuale abolizione della ritenuta alla fonte del 5% sugli utili distribuiti da società figlie, residenti in Italia, a società madri residenti in altri Stati membri, potrebbe comportare una diminuzione delle entrate, per una perdita di gettito complessiva, comprensiva anche degli interessi, pari a circa 9, 4 milioni di euro annui.

Scheda 20 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2005/2117** ex articolo 226 del TCE

Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie.

Settore: Fiscalità e Dogane**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ; Agenzia delle Dogane.**Violazione**

La Commissione ha contestato la violazione degli artt. 2, 6, 9, 10 dei Reg.ti 1552/89 e 1150/2000, nonché con l'art. 220 del Reg. n. 2913/92, ove la normativa italiana regola l'accertamento "a posteriori" dei diritti doganali. Tale tipo di accertamento concerne quei diritti doganali che, non essendo stati dichiarati tempestivamente dal debitore, vengano riscontrati dalle autorità a seguito di verifica successiva e, tramite "verbale di accertamento", comunicati al debitore stesso. Quest'ultimo può elevare contestazioni entro un termine di trenta giorni, durante il quale l'amministrazione italiana non avrebbe facoltà né di accertare, né di contabilizzare, né infine di esigere tale imposta, in contrasto pertanto con le norme doganali europee, da cui si desume come i diritti doganali, accertati successivamente, debbano essere iscritti nei conti e riscossi entro soli due giorni dalla data in cui l'autorità "si è resa conto" della situazione di irregolarità ed è in grado sia di calcolare l'importo dovuto, sia di determinare il debitore. L'Italia ha replicato che la Commissione non avrebbe adeguatamente interpretato l'art. 220 del Reg. 2913/92, il quale dispone che la contabilizzazione e la riscossione dei dazi accertati "a posteriori" deve avvenire entro due giorni dal momento in cui l'autorità "si è resa conto" della situazione. In proposito, si precisa che le norme italiane prevedono senz'altro un periodo di 60 giorni, durante i quali l'iscrizione e la riscossione del dazio rimangono sospese, ma che esso decorre dal momento in cui, essendo consegnato al debitore, semplicemente, il verbale dell'ispezione nei suoi locali, non può ancora ritenersi che l'amministrazione si sia "resa conto" dell'esistenza di un obbligo tributario evaso, dal momento che essa si propone, in quel frangente, di completare la relativa istruttoria acquisendo proprio gli elementi adottati dal debitore. Quindi, l'amministrazione assume definitiva consapevolezza, circa l'esistenza dell'imposta, solo mediante elaborazione, trascorsi i sessanta giorni predetti, del successivo "avviso di accertamento", con obbligo del debitore di corrispondere le somme in esse acclarate entro due giorni dalla comunicazione del medesimo avviso.

Stato della Procedura

Il 23/9/2008 è stato presentato un Ricorso (C-423/08) alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo a carico del bilancio dello Stato, per l'obbligo di corrispondere interessi di mora (circa € 300.000), causa il ritardo nella messa a disposizione delle Risorse Proprie Tradizionali.

Scheda 21 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2005/2107 - ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Tassazione del tabacco - mancato rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti, in materia di fiscalità, dall'articolo 9 paragrafo 1 della Direttiva n. 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari, che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati. Si sollevano due diversi profili di illegittimità:

I) in primo luogo, la Commissione ha rappresentato la violazione del diritto dei produttori di tabacco e dei loro rappresentanti, di stabilire liberamente i prezzi della vendita al minuto dei tabacchi lavorati.

In particolare, la Commissione ha evidenziato come il Decreto del 25 Luglio 2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, definendo il prezzo minimo che i produttori di tabacco devono applicare nella vendita al consumo dei tabacchi lavorati, imponga non solo un limite diretto alla libertà di fissazione del prezzo minimo, ma anche un limite indiretto alla libertà di determinare il prezzo massimo del tabacco lavorato, che non può, infatti, essere inferiore al prezzo imposto dal decreto;

II) in secondo luogo, la Commissione ritiene che un ulteriore ostacolo alla possibilità di stabilire liberamente i prezzi di vendita del tabacco sia costituito dal termine di 120 giorni che i produttori di tabacco devono attendere affinché sia dato seguito alla propria richiesta di modifica dei prezzi: la Commissione ritiene tale termine eccessivamente lungo. Dal canto loro, le autorità italiane hanno sostenuto che il prezzo minimo costituisce un deterrente contro il tabagismo e che l'osservanza del predetto termine di 120 gg è necessaria per valutare l'impatto, sul bilancio dello Stato, di una variazione dei prezzi di listino. La Commissione, quindi, suggerisce all'Italia di combattere il tabagismo aumentando l'imposizione fiscale sui prodotti del tabacco lavorato e non fissando minimali di prezzo, così da non violare il diritto comunitario.

Stato della Procedura

In data 22 dicembre 2008 è stato presentato un Ricorso di fronte alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario immediato per il bilancio dello Stato.

Scheda 22 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2004/4350 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore coi principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei capitali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione Europea contesta la non conformità della legislazione fiscale italiana, concernente il regime di imposizione dei dividendi in uscita, con l'art. 56 CE - che stabilisce la libera circolazione dei capitali fra gli Stati membri - e con gli artt. 40 e 31 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo concernenti, rispettivamente, la libertà di circolazione dei capitali fra i paesi aderenti allo Spazio stesso e la libertà di stabilimento tra gli stessi Paesi.

La normativa italiana prevede infatti che, sino alla data del 31 Gennaio 2008, i dividendi distribuiti da società italiane a società socie residenti negli altri stati membri della UE ovvero dell'AELS (Area Europea di Libero Scambio) o della SEE (Spazio Economico Europeo), siano stati assoggettati ad una ritenuta in uscita sul loro intero ammontare, in base ad un aliquota compresa tra il 5% e il 15%. Diversamente, nel caso in cui detti utili siano stati corrisposti a società residenti in Italia (cosiddetti “dividendi domestici”), essi non sono andati soggetti ad alcuna ritenuta e sono stati esclusi dalla base imponibile IRES per il 95% del loro ammontare. Un tale regime discriminatorio, secondo la Commissione, contrasta con il principio della libera circolazione dei capitali e con quello della libertà di stabilimento, in quanto ha reso meno appetibile, per una società estera, l'investimento in società italiane. Al fine di superare le censure comunitarie, l'Italia ha predisposto un testo di modifica delle disposizioni contestate, il quale farebbe retroagire il regime, relativo alla equiparazione del trattamento fiscale degli utili “transfrontalieri” agli utili “domestici” sino al periodo di imposta 2004, così da eliminare il trattamento discriminatorio eccetto.

Stato della Procedura

In data 30/11/2007 è stato presentato Ricorso (C – 540/07) ex art. 226 TCE

Impatto finanziario nel breve/ medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato. L'Italia, infatti, in ossequio alle richieste della Commissione e, pertanto, per garantire il rimborso alle società UE o AELS dei prelievi già indebitamente applicati, in passato, sugli utili derivanti dalle loro partecipazioni in società italiane, dovrebbe estendere retroattivamente la minore imposta sui dividendi in uscita, come prevista dalla finanziaria 2008 (aliquota di ritenuta dell'1,375%, ovvero del 27,5% del 5%), anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della finanziaria stessa e precisamente fino al 2004. Premesso che, già alla data del 31 dicembre 2008, sono state presentate effettive domande di rimborso per complessivi € 150.000.000, si precisa che, a seguito delle stime effettuate, il rimborso del prelievo debba aggirarsi ragionevolmente intorno a 30 milioni di Euro annui. Quindi, posto che tale ammontare deve essere moltiplicato per gli anni interessati dal rimborso medesimo, si raggiungerebbe un onere complessivo di 1200 milioni di Euro.

Scheda 23 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2004/2190 – Procedura ex art. 226 del Trattato CE. “Tassazione discriminatoria degli oli lubrificanti rigenerati”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economie e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione ha contestato la legittimità dell'art. 62 del decreto legislativo 26 Ottobre 1995 n. 504 nonché dell'art. 116 della legge 23 Dicembre 2005 n. 266, in quanto tali norme prevedono un regime fiscale agevolato per gli oli lubrificanti rigenerati, prodotti utilizzando oli usati che siano stati raccolti sullo Stato Italiano, non estendendo il medesimo beneficio fiscale agli oli rigenerati prodotti usando oli usati raccolti sul territorio di altri Stati membri.

In particolare, sugli oli ottenuti dagli oli rigenerati italiani viene applicata un'imposta di consumo ridotta del 50% rispetto all'imposta gravante il consumo degli oli lubrificanti prodotti da oli rigenerati stranieri.

La Commissione ha evidenziato come la normativa italiana scoraggi i produttori di oli rigeneranti ad utilizzare oli usati provenienti da altri Stati membri, incoraggiandoli invece ad utilizzare oli usati raccolti in Italia.

La normativa italiana è stata, pertanto, dichiarata incompatibile con l'articolo 90 TCE, ai sensi del quale nessuno Stato membro può applicare ai prodotti degli altri Stati membri, attraverso la propria normativa interna, imposizioni più gravose di quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali simili. Un tale sistema, infatti, introduce surrettiziamente un trattamento pregiudizievole per il prodotto straniero a privilegio di quello italiano, essendo pertanto incompatibile con l'obiettivo, perseguito dai trattati, di realizzare un mercato unico europeo scevro da situazioni protezionistiche.

Le Autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi formulati dalla Commissione modificando la normativa nazionale. In particolare, al 30 giugno 2009 era in corso di elaborazione un testo normativo predisposto congiuntamente dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Agenzia delle Dogane, recante i seguenti emendamenti: eliminazione della tassazione discriminatoria attraverso l'applicazione indifferenziata, sia agli oli lubrificanti ottenuti dal riciclaggio degli oli usati italiani, sia a quelli ottenuti dal riciclaggio degli oli usati stranieri, sia agli oli lubrificanti ottenuti dagli oli “vergini”, di un'imposta di consumo unica pari a € 750.00 per mille chilogrammi. A fini di completezza, si precisa che il testo sopra menzionato è stato trasposto all'art. 13 del Decreto Legge 25 settembre 2009, ai fini del superamento della presente procedura.

Stato della Procedura

In data 23 dicembre 2008 è stato iscritto un Ricorso presso la Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non implica oneri finanziari.

Scheda 24 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/4826** – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati in relazione alla mancata applicazione di dazi”.

Settore: Fiscalità e Dogane

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze; Ministero della Giustizia.

Violazione

La Commissione europea contesta alla Repubblica italiana la violazione degli obblighi derivanti dall'art. 10 del Trattato della Comunità Europea, dall'art. 8 della decisione 2000/597/CE, relativa al sistema delle risorse proprie, nonché dagli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 del Regolamento 1150/2000 attuativo della decisione 94/728/CE relativa al sistema delle risorse proprie. L'art. 10 TCE impone agli Stati membri di adottare le misure adeguate all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato stesso. L'art. 8 della decisione 2000/597/CE fa carico agli Stati membri dell'onere di riscuotere i dazi della tariffa doganale. I precitati articoli del Reg. 1150/2000 stabiliscono, nel loro complesso che: i diritti doganali debbono essere accertati non appena l'importo viene quantificato ed il debitore accorrentato del diritto stesso; che la contabilizzazione di tali diritti deve seguire entro il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato constatato; che ogni ritardo nella contabilizzazione dà luogo al pagamento di un interesse pari a quello previsto per i finanziamenti a breve termine; che, infine, gli Stati membri debbono garantire che gli importi dei diritti in questione siano messi a disposizione della Commissione. Tale normativa sarebbe stata contraddetta dalle autorizzazioni che le autorità doganali per la Regione Puglia e Basilicata hanno rilasciato, dal 27/2/1997 fino alla loro revoca il 4/12/2002, a creare e gestire “magazzini doganali privati di tipo “C””, nonché ad esercitare in essi attività di trasformazione sotto controllo doganale, senza che ricorressero i presupposti di cui al codice doganale comunitario. Pertanto, attesi l'irregolarità di tali autorizzazioni e il fatto che l'istituzione dei suddetti magazzini comporta la totale esenzione dai prelievi doganali delle merci in essi depositate, l'Italia avrebbe disapplicato le norme relative all'accertamento, alla contabilizzazione e riscossione dei diritti doganali sorti nel periodo precedente alla revoca delle anzidette autorizzazioni. La replica italiana verte sulla presunta impossibilità di addossare allo stato la responsabilità per gli atti dei suoi organi quando questi hanno agito, come nel caso di specie, fraudolentemente.

Stato della Procedura

In data 16 luglio 2008 è stato presentato un ricorso contro l'Italia ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo quantificato in euro 22.730.826, 29 di risorse proprie da corrispondere al bilancio comunitario, a cui andranno aggiunti gli interessi di mora calcolati secondo le procedure di cui all'articolo 11 del Regolamento Euratom del 22 Maggio 2000 n. 1150/2000.

Scheda 25 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2003/4648 “Rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non residenti – obbligo di registrazione diretta”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell'art. 1 della Dir.79/1072/CEE e dell'art. 1 della Dir. 86/560/CEE, in materia di IVA, ai sensi delle quali un soggetto passivo IVA si definisce non residente in un paese membro quando, nel periodo di imposta, non ha fissato in tale paese né la sede principale della sua impresa, né un “centro di attività stabile”. Laddove tale operatore soggetto ad IVA, residente in un paese membro, abbia acquistato beni o servizi in un altro paese membro e tali acquisti siano impiegati per le attività di cui all'art. 2 della Dir. 79/1072/CEE, è stabilito che lo Stato membro, nel cui territorio hanno avuto luogo detti acquisti, debba “rimborsare” all'operatore stesso l'IVA a credito, sorgente in dipendenza degli acquisti medesimi. Si premette che l'operatore sottoposto ad IVA può detrarre, dal debito di imposta a suo carico, quelle somme di cui il cedente di beni e servizi a suo favore era a sua volta debitore a titolo di IVA sulla transazione effettuata e che sono state scaricate sull'acquirente attraverso maggiorazione del prezzo della prestazione o del bene. Questa somma, che l'acquirente di beni e servizi, soggetto ad IVA, può detrarre dal debito IVA da cui è personalmente gravato (IVA a debito), prende il nome di IVA a credito. Le direttive in oggetto, prevedendo che l' IVA a credito venga “rimborsata” e non “detratta”, ovviamente hanno senso solo nel caso in cui il soggetto passivo IVA non abbia, nel Paese membro dove si è fatto cessionario di beni o servizi, una qualche forma di residenza, altrimenti, se così non fosse, egli diventerebbe perciò stesso titolare di partita IVA e debitore IVA verso tale Paese, per cui le somme, scaricate su di lui dal cedente e dante causa all'IVA a credito a suo favore, le potrebbe recuperare attraverso il meccanismo della detrazione dal suo debito IVA, senza ricorrere alla più gravosa procedura del rimborso. Per questo si contesta l'illegittimità della normativa italiana, laddove essa prevede, a dispetto delle norme UE, che il soggetto ad IVA debba ricorrere al rimborso dell'IVA a credito anche quando possiede, nel paese ove acquista beni o servizi, un “centro di attività stabile” (sempre che gli acquisti non siano fatti per suo tramite), circostanza, questa, che lo rende, nei confronti di quel paese, debitore IVA e che gli permetterebbe di recuperare l'IVA a credito mediante semplice detrazione.

Stato della Procedura

Il 4/6//2008 è stato presentato un Ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE (C-244/08).

Per esigenze di completezza, si precisa che il Decreto 135/2009, successivo al 30/6/2009, ha introdotto all'art. 11 norme rivolte al superamento della presente vertenza.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non comporta oneri finanziari

Scheda 26 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2246 ex art. 226 del Trattato CE**

“Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: MEF/Dipartimento Tesoro – Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 90 del Trattato CE, ai sensi del quale gli Stati membri non possono applicare delle imposizioni fiscali che colpiscano, anche indirettamente, i prodotti degli altri Stati membri in misura superiore rispetto ai prodotti nazionali simili.

La Commissione ha rilevato che il significato di tale norma è stato interpretato dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, secondo la quale il divieto di cui al menzionato articolo 90 TCE è incompatibile anche con un'imposizione fiscale che, sebbene colpisca prodotti nazionali e prodotti di altri Stati membri in ugual misura, generi un gettito monetario che viene destinato esclusivamente a vantaggio della produzione italiana.

Nel caso di specie, la Commissione contesta che il sovrapprezzo per onere nucleare applicato dallo Stato italiano costituisca un onere fiscale destinato a finanziare aiuti speciali riservati solo ai produttori italiani di energia rinnovabile: i maggiori introiti servono infatti a compensare l'Enel per i costi legati all'abbandono della energia nucleare.

Le Autorità italiane hanno affermato la legittimità dell'imposizione fiscale in questione, evidenziando, in via preliminare, come tali sovrapprezzi non "esistono più in quanto tali ma sono oggi identificati quali componente tariffaria A2 e A3... non configurabili quali oneri fiscali". In secondo luogo, le Autorità hanno negato che il relativo gettito monetario venga destinato a vantaggio dei produttori italiani affermando che tale "finanziamento" non è concesso allo scopo di coprire costi di produzione, ma esclusivamente al fine di compensare le imprese italiane che hanno sopportato costi supplementari nello svolgimento di un servizio di interesse comune quale lo smantellamento delle centrali dismesse e chiusura del nucleare.

Stato della Procedura

Alla Messa in mora del 30.3.2004 il Dipartimento del Tesoro del MEF ha risposto con nota del 29 luglio 2004 e il Ministero Attività Produttive ha risposto con nota del 26 luglio 2004. Entrambi hanno contestato l'esistenza della violazione dell'art. 90 del Trattato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 27 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2003/2182 procedura ex art. 226 del Trattato CE
"Accertamento risorse proprie e messa a disposizione".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: MEF – Dipartimento delle Finanze - Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione europea contesta all'Italia di aver omesso il calcolo e la corresponsione al bilancio delle Comunità, per i periodi di esercizio dal 1998 al 2002, dei dazi doganali relativi all'importazione di materiali ad uso specificamente militare, con ciò contravvenendo all'art. 26 del Trattato CE, agli artt. 20 e 217 Reg. 2913/92 e al Reg. 1552/89 di applicazione della normativa sulle risorse proprie della Comunità. In particolare, l'art. 26 TCE dispone che la competenza normativa, in materia di dazi doganali, spetta esclusivamente al Consiglio delle Comunità europee, con conseguente estromissione dei singoli Stati membri dalla possibilità di disapplicare tali tributi. Gli artt. 20 e 217 del Reg. 2913/92, nonché il Reg. 1552/89, inoltre, precisano che le tariffe doganali sono fissate in ambito comunitario e che, peraltro, le autorità nazionali debbono, non appena dispongono degli elementi necessari alla determinazione dell'imposta doganale dovuta, procedere alla contabilizzazione del relativo credito e alla sua iscrizione negli appositi registri contabili. Infine, ai sensi degli stessi articoli, l'importo dei tributi deve essere messo a disposizione delle Comunità su un dato conto corrente aperto presso il Tesoro ovvero presso altro organismo competente. La Commissione sottolinea, altresì, che pur avendo previsto, lo stesso Consiglio, la disapplicazione dell'imposta doganale sui prodotti ad uso militare, tale eccezione opera soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2003. L'Italia, pertanto, esonerando dal prelievo doganale, anche per il periodo precedente al 1° gennaio 2003, determinati prodotti che risultavano, allora, soggetti al dazio in base alle determinazioni del Consiglio delle Comunità, ha assunto una iniziativa unilaterale illegittima che contravviene alle norme comunitarie in precedenza menzionate. A giustificazione del suo indirizzo, l'Italia ha invocato l'art. 226 TCE, che autorizzerebbe le deroghe al Trattato e, quindi, anche all'art. 26 del medesimo, ove ciò sia imposto dall'esigenza di far salvi interessi essenziali alla sicurezza di uno Stato: ne deriverebbe che lo Stato membro sarebbe autorizzato a disapplicare il dazio comunitario gravante l'importazione dei materiali bellici, per incentivare l'acquisizione di tali prodotti e potenziare in tal modo la sicurezza nazionale. In risposta, la Commissione ha replicato che il disposto dell'art. 226 TCE non può legittimare la sospensione dei dazi comunitari.

Stato della Procedura

In data 29 maggio 2006 la Commissione ha presentato un ricorso ex art. 226 TCE contro l'Italia (causa C-239/06).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove la Corte dichiarerà l'Italia inadempiente, questa ultima dovrà versare al bilancio comunitario, a titolo di "risorse proprie", i prelievi doganali elusi, calcolando i relativi importi capitali per gli esercizi 1998-2002 e maggiorandoli degli interessi moratori.

Scheda n. 28 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 1985/0404** – ex articolo 226 del Trattato CE.

"Mancata riscossione di dazi doganali per importazioni di materiale ad uso civile e militare".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane.**Violazione**

La Commissione contesta la violazione dell'art. 26 TCE, degli artt. 20 e 217 del Reg. 2913/92 e delle disposizioni contenute nel Reg. 1552/89, per aver esentato dai dazi doganali, a decorrere dal periodo di esercizio 1998 sino a quello 2002, l'importazione di prodotti a doppio uso civile e militare. Tale condotta contrasterebbe: innanzitutto, con l'art. 26 TCE prima citato, in quanto lo stesso, avocando esclusivamente al Consiglio delle Comunità le decisioni in materia di dazi doganali, colpisce di illegittimità i provvedimenti unilaterali dei singoli Stati membri; in secondo luogo con i citati articoli del Reg. 2913/92 ed il Reg. 1552/89 sopra menzionato, che impongono alle autorità nazionali di procedere, non appena dispongano degli elementi per la determinazione di un dazio, al computo e alla iscrizione in bilancio del relativo importo, quindi alla corresponsione del medesimo alle Comunità attraverso suo accreditamento su un conto corrente apposito. Da ultimo si è precisato che lo stesso Consiglio delle Comunità ha esonerato dal prelievo doganale, a mezzo Reg. 150/2003, i prodotti a duplice uso civile e militare e che, tuttavia, detto sgravio è stato fissato a far data esclusivamente dal 1° gennaio 2003, rimanendo impregiudicata la vigenza del dazio per i periodi di esercizio precedenti a tale termine. Il Governo italiano ha obiettato che l'esenzione dal tributo doganale si giustifica in base all'art. 226 del Trattato CE, che autorizzerebbe l'adozione di misure nazionali in deroga al medesimo Trattato, quando esse risultino necessarie alla salvaguardia della "sicurezza" degli Stati membri. Sarebbe dunque consentita la disapplicazione dell'art. 26 TCE e quindi una soppressione del dazio sui materiali a "doppio uso", in quanto lo sgravio dall'imposta, incoraggiando l'importazione di detto materiale, utile anche a fini militari, gioverebbe alla sicurezza nazionale.

Stato della Procedura

In data 24 Ottobre 2005 è stato presentato un ricorso ex articolo 226 del Trattato CE (Causa n. C 387/05). In data 10 febbraio 2009 la Corte di Giustizia ha comunicato che l'Avvocato generale presso la Corte stessa ha proposto a quest'ultima di dichiarare l'inadempimento di sei stati, compresa l'Italia, agli obblighi comunitari relativi alla messa a disposizione dei dazi per l'importazione di materiale bellico a duplice uso, per il quale inadempimento sono state aperte sei distinte procedure di infrazione. Il 23/2/2009 l'Agenzia delle Dogane ha esposto all'Ufficio Legislativo Finanze gli argomenti ritenuti utili alla difesa dell'Italia.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato: qualora la Corte effettivamente accerti che per il periodo 1999-2003 sono rimaste eluse le imposte doganali sui materiali a "doppio uso", esse dovranno essere corrisposte al bilancio comunitario con i relativi interessi moratori, in termini di "risorse proprie".

PAGINA BIANCA

Lavoro e Affari Sociali

PAGINA BIANCA

Lavoro e Affari Sociali

Il settore “lavoro e affari sociali” coinvolge, allo stato attuale, 12 procedure di infrazione, di cui 10 procedure inerenti a presunte violazioni del diritto comunitario e una procedura riguardante la mancata trasposizione di direttive nell’ordinamento interno.

Si tratta di procedure, distribuite in un arco di tempo che si estende dal 2005 al 2008, che risultano tutte ferme allo stadio pre-contenzioso ex art. 226 TCE, con l’eccezione delle procedure n. 2005/2200 e n. 2005/2114, che risultano già transitate alla sequenza della messa in mora ex art. 228 TCE.

Suscettibili di ingenerare effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato sono due procedure, la n. 2008/4580 e la n. 2005/2114.

La procedura n. 2008/4580 “validità della tessera europea di assicurazione malattia per gli studenti comunitari soggiornanti in Italia per un periodo superiore a tre mesi”, ha per oggetto il rilievo della mancata estensione ai cittadini europei non lavoratori, i quali soggiornino per più di tre mesi in Italia con l’intenzione di ritornare nel paese di residenza, del regime di assicurazione malattia relativo non esclusivamente alle prestazioni “necessarie”, ma anche ad altri tipi di prestazioni sanitarie. Il recepimento delle obiezioni comunitarie implica l’aumento della spesa sanitaria, per l’erogazione ai soggetti predetti di servizi ulteriori rispetto a quelli, di tipo “necessario”, già attualmente apprestati.

La procedura n. 2005/2114 “Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne”, con la quale la Commissione ha rilevato che la differenza di età pensionabile fra uomini e donne, come prevista per i dipendenti pubblici soggetti al regime INPDAP, risulta contraria al principio della parità di retribuzione. Poiché l’adattamento della legislazione italiana alle censure della Commissione prevede l’innalzamento dell’età pensionabile delle pubbliche impiegate ai 65 anni di età, già fissati per i pubblici impiegati, si determinerebbe una diminuzione della spesa sociale iscritta nel bilancio dello Stato.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2008/4580	Validità della tessera europea di assicurazione malattia per gli studenti comunitari soggiornanti in Italia per un periodo superiore a tre mesi	MM	SI
Scheda 2 2008/0678	Mancato recepimento della direttiva 2005/47/CE relativa all'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (EFT) sulle condizioni di lavoro	MM	No
Scheda 3 2007/4734	Abuso di contratti di formazione e di lavoro a tempo determinato	MM	No
Scheda 4 2007/4652	Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di licenziamenti collettivi	MM	No
Scheda 5 2006/4917	Non corretta trasposizione delle direttive 2002/73/CE e 2006/54/CE relative alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro	MM	No
Scheda 6 2006/2535	Parità di trattamento tra uomini e donne	PM	No
Scheda 7 2006/2441	Non corretta applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro	MM	No
Scheda 8 2006/2228	Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza	MMC	No
Scheda 9 2005/2433	Non conformità della legislazione italiana con l'art 5.3 della Direttiva 2001/23/CE	SC. C-561/07	No

Scheda 10 2005/2358	Attuazione della Direttiva 2000/43/CE "Parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etniche"	PM	No
Scheda 11 2005/2200	Prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri mobili - Direttive 92/57/CEE e 89/391/CEE	MM ex 228 C-504/06	No
Scheda 12 2005/2114	Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne	MM ex 228 13.11.08 C-46/07	Sì

Scheda 1 - Lavoro e Affari Sociali

Procedura di infrazione n. 2008/4580 procedura di infrazione ex art. 226 del Trattato CE
"Validità della tessera europea d'assicurazione malattia per gli studenti comunitari che soggiornino in Italia oltre tre mesi".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Ministero dell'Interno.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione del Regolamento 1408/71, facendo riferimento alla circostanza per cui le autorità italiane hanno richiesto agli studenti comunitari, che soggiornano in Italia da più di tre mesi per la continuazione dei loro studi, il modulo E106 o la prova che essi fruiscono di un'assicurazione malattia privata, a pena, in mancanza di entrambe questi requisiti, di accordare loro, esclusivamente, le prestazioni mediche ritenute necessarie e non le altre prestazioni di assicurazione malattia. A giustificazione di tale regime, l'Italia ha addotto il disposto della direttiva 2004/38/CE, la quale stabilisce che, per un soggiorno superiore ai tre mesi, gli studenti debbano essere muniti di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante, in quanto, ove il soggiorno si estenda oltre i tre mesi, gli stessi soggetti non possono più essere considerati "dimoranti" nel Paese ospitante ma "residenti", per cui non avrebbero più diritto alle più consistenti prestazioni sanitarie spettanti agli studenti semplicemente dimoranti ai sensi del combinato disposto dell'art. 34 bis e dell'art. 22, par. 1, lett. a) del Reg. 1408/71 sopra menzionato. Per contro, la Commissione richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, in base alla quale la differenza tra il concetto di "dimora" e quello di "residenza" non può essere esclusivamente fondata sulla durata del relativo soggiorno, ma su una complessità di criteri, fra cui, ad esempio, quello concernente le intenzioni del soggetto soggiornante. Ne deriverebbe che, nel caso in cui detto soggetto, pur protraendo di oltre tre mesi il soggiorno in uno Stato Membro diverso da quello in cui dimora abitualmente, abbia intenzione di ritornare nel Proprio Paese (ad esempio in quanto intende trattenersi nello Stato ospitante solamente per motivi di studio), non può essere considerato "residente" nello Stato ospitante ma sempre "dimorante" in esso, per cui avrebbe diritto alle prestazioni, di cui all'art. 22 del sopra menzionato Regolamento, semplicemente esibendo la Tessera Europea di Assicurazione Malattia e non, necessariamente, il modulo E106 o un'assicurazione privata.

Stato della Procedura

IL 29/1/2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE. In risposta, Il Ministero dell'Interno si è impegnato per dare indicazione ai Comuni di accettare la Tessera europea di assicurazione medica (TEAM) quale documento che attesta la copertura sanitaria richiesta dal D. Lgs. n. 30/2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura comporterebbe effetti finanziari negativi qualora la Corte di Giustizia aderisse alla posizione della Commissione, a causa della maggiorazione della spesa previdenziale in favore degli studenti stranieri semplicemente muniti di modello E106 e sprovvisti di ulteriori coperture assicurative .

Scheda 2 - Lavoro e Affari Sociali

Procedura di infrazione n. 2008/0678 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

“Mancata trasposizione della Direttiva 2005/47/CE, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario”.

Settore: Lavoro e Affari Sociali

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione, con lettera n. C(2008)5000/15 del 30 settembre 2008, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva n. 2005/47/CE.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della Direttiva in questione, gli Stati membri mettono in vigore, previa consultazione delle parti sociali, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 luglio 2008, o si accertano che, entro questa data, le parti sociali abbiano adottato le disposizioni necessarie per mezzo di accordi.

Gli Stati membri stessi, quindi, comunicano immediatamente alla Commissione tali disposizioni.

Al riguardo, non si rileva l'adozione di provvedimenti nazionali di recepimento della Direttiva in questione.

Stato della Procedura

In data 30 settembre 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Lavoro e Affari sociali**Procedura di infrazione n. 2007/4734** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

"Abuso di contratti di formazione e di lavoro a tempo determinato"

Settore: Lavoro e Affari Sociali**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Commissione contesta alla Repubblica italiana la violazione della Direttiva 1999/70/CE, relativa all'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

In particolare, l'art. 2 dell'Accordo Quadro, come allegato alla direttiva sopra menzionata, prevede che gli Stati Membri possano escludere i contratti e rapporti di "formazione" e "inserimento" dall'ambito di applicazione delle norme contenute nell'accordo stesso e segnatamente dall'applicazione dell'art. 5, il quale, in materia di contratti a tempo determinato, ammette la proroga o il rinnovo dei medesimi solo nel rispetto di limiti particolarmente penetranti.

La direttiva 1999/70/CE è stata recepita nell'ambito della legislazione nazionale a mezzo del D. lgs n. 368/2001, che, all'art. 10, avvalendosi della facoltà di deroga prevista dalla direttiva medesima e sopra menzionata, dispone che le norme in esso contenute non si estendono ai contratti di "formazione e lavoro". Questi ultimi, pertanto, rimangono soggetti ad una differente disciplina (art. 36 del D. lgs 29/1993 come successivamente modificato e contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 febbraio 2001), dalla quale si deriva che i contratti stessi di "formazione e lavoro" non possono in nessun modo essere prolungati o rinnovati, salva la sussistenza di circostanze specifiche, in quanto la caratteristica della "formazione" suppone necessariamente una durata limitata del contratto formativo (secondo la Commissione, non superiore a 24 mesi).

L'INAIL, a seguito di concorso pubblico, nel dicembre del 2001 ha assunto personale con contratti biennali di "formazione e di lavoro", per il periodo 2001 - 2003. In seguito a reiterate proroghe previste dalle leggi finanziarie per il 2005, 2006, 2007 e 2008, tali contratti sono stati prolungati sino al dicembre 2009.

La Commissione, osservando che tali contratti non possono essere più definiti di "formazione e lavoro", in quanto significativamente prolungati nel tempo, ma "contratti a tempo determinato", li ritiene pienamente assoggettati alla normativa concernente questi ultimi. Di conseguenza, le proroghe di tali contratti verrebbero ammesse non indiscriminatamente, ma solo a condizione del rispetto dei requisiti e limiti previsti dall'art. 5 della direttiva 1999/70/CE per il rinnovo dei contratti a tempo determinato.

Dal momento che tali condizioni, come fissate dall'art. 5, non sono state soddisfatte, la Commissione ritiene violati gli art. 2 e 5 della direttiva predetta.

Stato della Procedura

In data 16 ottobre 2008 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Lavoro e Affari Sociali

Procedura di infrazione n. 2007/4652 procedura di infrazione ex art. 226 del Trattato CE
"Applicazione della direttiva 1998/59/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Ministero dell'Interno.

Violazione

La Commissione europea rileva la cattiva attuazione, in Italia, della direttiva 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti. In particolare, si ritiene non abbia ricevuto un'applicazione conforme l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva in questione, il quale stabilisce le eccezioni all'applicazione della procedura sui licenziamenti collettivi. Si premette che, ai sensi della direttiva, il licenziamento collettivo è quello effettuato dal datore di lavoro per motivi non inerenti alla persona del lavoratore e riguardante, necessariamente, un certo numero di lavoratori come stabilito dall'1 della direttiva medesima. Riguardo all'ultimo punto, si precisa che, per giudicare se il licenziamento possa definirsi collettivo, in modo da applicare le garanzie procedurali previste dalla direttiva 98/59/CE, occorre guardare all'entità della forza lavoro abitualmente occupata in uno stabilimento e, quindi, verificare che, stante tale valore, sia stato investito dal licenziamento un numero dato di lavoratori, che è fissato dalla stessa direttiva (es: se il numero abituale dei lavoratori è superiore a 20 e inferiore a 100, si ritiene rilevare un "licenziamento collettivo" quando vengano dimessi almeno 20 lavoratori, il tutto ai sensi dell'art. 1, lett. i) della direttiva). Per quanto attiene alla legislazione italiana, risulta che le autorità di tale Stato Membro abbiano comunicato di aver recepito nel diritto interno la direttiva succitata tramite la Legge 223/1991. Tale normativa tuttavia avrebbe esteso, ben oltre le previsioni della direttiva, l'ambito dei lavoratori esclusi dall'applicazione delle garanzie procedurali da questa stabilite. Infatti, come chiarito anche dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con lettera pervenuta il 14 agosto 2008, sebbene la direttiva indichi i suoi destinatari in tutti i "lavoratori", senza meglio specificare tale termine, la legge italiana estromette i dirigenti dall'applicazione di quella. Più precisamente: da una parte i dirigenti, anche quelli non "alti", sono conteggiati nel calcolo della forza lavoro presente abitualmente in uno stabilimento, ai fini della applicazione della procedura di licenziamento, ma, dall'altra, sempre ai fini dell'attivazione di tale disciplina, non sono considerati nel computo del numero di lavoratori interessati dal licenziamento. Il Ministero del Lavoro ha giustificato tale regime particolare con la natura peculiare della posizione del dirigente, anche non apicale, il quale non potrebbe essere assimilato agli altri lavoratori, in ragione della natura "personale" del suo ingaggio e della particolare responsabilità assoluta.

Stato della Procedura

IL 25/6/2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari

Scheda 5 – Lavoro e Affari sociali

Procedura di infrazione n. 2006/4917 – ex art. 226 del Trattato CE “Non corretta trasposizione delle direttiva 2002/73/CE e 2006/54/CE relative alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro”

Settore: Lavoro e Affari Sociali

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione contesta la violazione delle Direttive 76/207/CEE (come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE) e 2000/78/CE, rispettivamente relative alla parità di trattamento fra uomini e donne e alla parità di trattamento fra soggetti di età diversa. In particolare, l'art. 2 della Direttiva 76/207/CEE estende il divieto della disparità di trattamento, relativa al sesso, anche alle disposizioni che, pur non esplicitamente, pongono le persone appartenenti ad uno dei due sessi in una posizione di particolare svantaggio rispetto alle persone dell'altro sesso. L'art. 3, inoltre, sottolinea l'applicazione del principio di cui sopra alla fattispecie dell'accesso al lavoro e all'occupazione. Si ritiene pertanto incompatibile con la predetta direttiva l'art. 15, commi 6 e 7, della Legge 230/1998, il quale, prevedendo a carico degli “obiettori di coscienza” una serie di incapacità, con efficacia illimitata nel tempo, rispetto ad occupazioni e lavori implicanti l'uso delle armi, introduce un trattamento deteriore nei confronti dell'uomo lavoratore rispetto alla donna lavoratrice, in quanto la condizione di chiamato alla leva e quella correlata di obiettore di coscienza, con gli annessi limiti, possono essere riferite soltanto ad individui di sesso maschile. Al riguardo, l'Italia ha replicato che, collegando l'obiezione di coscienza ai divieti sopra descritti, si è inteso garantire che la stessa fosse fondata su un autentico rifiuto di ogni forma di violenza e non fosse strumentalizzata per eludere l'obbligo militare. Essendo quindi tale discriminazione correlata ad uno scopo legittimo, si giustificherebbe in base alla direttiva stessa (art. 2, paragrafo 2, 2° capoverso). La Commissione ha ribattuto che detto scopo potrebbe essere perseguito con mezzi meno dirompenti, attraverso la comminatoria di incapacità limitate nel tempo. L'art. 2 par. 2 della Dir. 2000/78/CE estende il divieto delle discriminazioni fondate sull'età a quelle previsioni che, apparentemente neutrali, introducono discriminazioni indirette nei confronti di persone di un'età rispetto a quelle di età diversa, precisando l'art. 3 che tale divieto si applica, in particolare, con riferimento all'accesso al lavoro. Pertanto, le incapacità a carico degli obiettori di coscienza, in combinata lettura con le leggi 226/2004 e 115/2005, le quali stabiliscono che i nati dopo il 1985 sono esenti dall'obbligo di leva - con ciò limitando l'operatività delle predette incapacità solo ai nati prima del 1985 - ledono, fra l'altro, anche il principio che vieta le disparità di trattamento fondate sull'età.

Stato della Procedura

Il 18/9/2008 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Lavoro e Affari sociali**Procedura di infrazione n. 2006/2535** ex art. 226 del Trattato.

“Mancato recepimento o non corretto recepimento dell’art. 1 della direttiva 2002/73/CE, relative all’attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne riguardo all’accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro”.

Settore: Lavoro e Affari sociali

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea contesta il non corretto recepimento interno dell’art. 1, paragrafo 7 della Direttiva 2002/73/CE. Tale articolo ha introdotto un nuovo art. 8 bis nella direttiva 76/207/CEE, relativa al principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne in ordine all’accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionali e alle condizioni di lavoro. In particolare, il nuovo art. 8 bis introduce l’obbligo, per gli Stati membri, di istituire uno o più organismi preposti alla promozione, allo studio ed al monitoraggio della parità di trattamento di tutte le persone, senza discriminazioni fondate sul sesso. Per consentire l’espletamento delle funzioni suddette, lo stesso articolo riconosce agli organismi citati un insieme di competenze, ricomprensivo dell’assistenza, in forma indipendente, alle vittime di discriminazioni, attraverso il seguito alle denunce da esse presentate a riguardo, nonché lo svolgimento di inchieste indipendenti, la pubblicazione di relazioni indipendenti e la formulazione di suggerimenti sempre in materia di discriminazioni. A tal proposito, la Commissione ritiene che il D. Lgs n. 145, del 30 maggio 2005, attuativo della direttiva 2002/73/CE, non contiene una norma di recepimento, nell’ordinamento italiano, delle disposizioni relative agli organismi di cui sopra ed ai relativi poteri. Del resto, si osserva che un tale istituto non è riscontrabile nella legislazione italiana anteriore al decreto di recepimento, in quanto le caratteristiche dei predetti organismi, segnatamente la titolarità della funzione relativa all’assistenza indipendente alle vittime di discriminazione, non ricorrono nello statuto dell’entità creata dall’art. 6 della legge n. 145 del 30 maggio 2005. In risposta, le autorità italiane hanno indicato alla Commissione, con nota del 15 gennaio 2009, le norme del D. Lgs 198/2006, le quali attribuirebbero autonomi poteri di intervento agli “organismi interni di parità”, regolamentati dal Codice delle pari opportunità.

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008, la Commissione ha presentato un Parere Motivato ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Lavoro e Affari sociali**Procedura di infrazione n. 2006/2441 ex art. 226 del Trattato CE .**

“Non corretta applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione ritiene che l'Italia non abbia correttamente applicato la direttiva 2000/78/CE art. 18, in materia di parità di trattamento nelle condizioni di lavoro, in quanto essa dispone che alcuni requisiti specifici siano esigibili solo nel caso costituiscano elementi essenziali per l'attività. Per cui si censura il Decreto Legislativo 216/03 sotto i seguenti profili:

- 1) l'Italia ha ampliato eccessivamente i casi in cui non costituisce discriminazione la differenza di trattamento dovuta a caratteristiche connesse alla religione, all'handicap all'orientamento sessuale ecc.
- 2) l'obbligo per i datori di lavoro di prevedere “soluzioni ragionevoli” per i disabili che in Italia si applicano solo a certe categorie di disabili
- 3) la giustificazione delle disparità di trattamento collegate all'età che secondo la direttiva, deve essere legata strettamente ad una finalità legittima (es. obiettivo di mercato del lavoro e formazione professionale e politica del lavoro).
- 4) la Tutela dei diritti: il decreto limita il diritto ad avviare procedure finalizzate all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla direttiva solo alle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tale limitazione restringe la possibilità di assistenza alle vittime di discriminazione.
- 5) onere della prova: il giudice nazionale ha la piena libertà di decidere se accettare o meno gli elementi come prova della discriminazione subita dalla parte, ed ha facoltà di non dar seguito al ricorso. Il Ministero del Lavoro, con nota del 15 febbraio 2007, condividendo parte delle eccezioni sollevate afferma di voler apportare alcune modifiche al decreto legislativo 216/03 di recepimento della direttiva.

Stato della Procedura

E' stata notificata una Messa in Mora con nota del 12 dicembre 2006.

L'art. 8 septies del D.L. 8 aprile 2008 n.59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, e convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative che dovrebbero consentire il superamento delle obiezioni comunitarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 8 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2006/2228 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità dell'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001 con l'articolo 2 paragrafo 7 della Direttiva 76/207/CEE, che, nel quadro generale di una disciplina intesa a garantire la parità tra i sessi in ordine all'accesso al lavoro e alle condizioni del lavoro stesso, sancisce, in particolare, il divieto di applicare alla donna un trattamento deteriore in ragione della sua maternità.

In proposito, si rileva che la legislazione italiana, in particolare l'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001, contravverrebbe a tale disposizione, in quanto prevede, senza eccezioni, che le donne incinte o puerpere non possano assolutamente svolgere un lavoro notturno. In relazione alla normativa comunitaria sopra menzionata, si precisa come la stessa preveda il diritto, per le lavoratrici donne, ad essere esonerate dal lavoro notturno, qualora esse lo richiedano, con il simmetrico obbligo, per il datore di lavoro, di rispettare la loro volontà in tal senso, ma non l'estromissione obbligatoria delle medesime dalla possibilità di attendere a tale attività, qualora, spontaneamente, vi consentano. La circostanza per cui la normativa nazionale abbia sancito che la donna incinta o puerpera subisca per forza una sospensione della sua attività lavorativa, conservando solo l'80% della sua retribuzione, non risulterebbe conforme allo spirito della direttiva, che, in favore della donna lavoratrice, ha invece statuito nel senso del diritto della stessa, qualora le condizioni della gravidanza o del puerperio lo permettano, di rimanere operativa e di conservare, pertanto, il 100% della sua retribuzione.

La direttiva prevede altresì che la donna incinta o puerpera, quando lo stato di salute non le consente di mantenersi in esercizio nelle usuali condizioni lavorative, possa pretendere, nei limiti della fattibilità, di essere spostata ad altre mansioni, attraverso una ridefinizione dell'organizzazione del lavoro da parte del datore. In definitiva, la direttiva è orientata a garantire al massimo, alla lavoratrice puerpera o incinta, l'operatività, onde evitarle, attraverso la sospensione dell'attività lavorativa, l'applicazione di un trattamento economico deteriore.

Rispetto, quindi, alla direttiva comunitaria, la legislazione italiana appare penalizzare le lavoratrici di sesso femminile in ragione della circostanza della maternità, per cui si constata l'inadempimento all'art. 2, paragrafo 7 della stessa direttiva.

Stato della Procedura

In data 29 gennaio 2009 è stata inviata una Messa in Mora Complementare.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 9 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2005/2433** – ex articolo 226 del Trattato CE.

"Non conformità della legislazione italiana con l'art 5.3 della Direttiva 2001/23/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione contesta la violazione degli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese. In particolare, detti articoli prevedono che, in occasione di tali trasferimenti, il rapporto di lavoro si perpetui con il cessionario dell'azienda, alle stesse condizioni vigenti nei confronti del precedente titolare, come stabilite da contratto collettivo. Le garanzie di cui ai predetti artt. 3 e 4 sono state recepite nell'ordinamento italiano con l'art. 2112 c.c. Tuttavia, l'art. 47, commi 5 e 6, della legge n. 428/1990 stabilisce che i diritti del lavoratore non si trasferiscono al cessionario nel caso in cui sussista una situazione di "crisi aziendale" (quest'ultima definita dall'art. 2, comma 5, lett. c) della Legge 1977/675). L'Italia ritiene che tale eccezione si giustificerebbe in base al disposto della stessa direttiva, adducendo, in primo luogo, che qualora i trasferimenti aziendali si verificano in circostanze di "crisi" di essa azienda, la risoluzione del rapporto di lavoro, almeno per quanto attiene i diritti "previdenziali" del lavoratore, troverebbe il suo riconoscimento nello stesso art. 3, comma 4, lett. a) della direttiva. Al riguardo la Commissione oppone che le norme citate, pur ammettendo una deroga alla garanzia della continuità del rapporto di lavoro, riferiscono tale eccezione esclusivamente ai diritti previdenziali assicurati da regimi di previdenza "complementari" e non "generalisti", peraltro subordinando la deroga medesima all'adozione di forme sostitutive di protezione sociale. L'Italia sostiene, inoltre, che in caso di trasferimento di azienda in un contesto di "crisi aziendale", la risoluzione del rapporto di lavoro, come prevista dalla legge italiana, sarebbe giustificata in quanto riconducibile all'art. 5 della direttiva in oggetto, laddove quest'ultima ammette l'estinzione del rapporto, nei confronti del cessionario dell'azienda, qualora il cedente venga sottoposto a "fallimento" o ad altra procedura aperta, liquidativa dei suoi beni e soggetta al controllo di un'autorità pubblica competente. Le autorità europee hanno obiettato che la "crisi aziendale" non potrebbe essere riportata sotto il predetto art. 5, in quanto, a differenza del fallimento, non è destinata alla liquidazione del complesso aziendale ma alla conservazione dello stesso.

Stato della Procedura

In data 11/6/2009 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato, con sentenza, l'inadempimento dell'Italia ai sensi dell'art. 226 TCE. Si precisa che pur non rilevando provvedimenti afferenti alla presente procedura alla data del 30/6/2009, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha presentato successivamente un emendamento al disegno di legge di conversione in legge del D. L. "salvainfrizioni" con il quale, a mezzo della modifica all'art. 47 D. Lgs 428/90, si dovrebbe superare la presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 10 – Lavoro e Affari sociali**Procedura di infrazione n. 2005/2358** ex art. 226 del Trattato.

“Attuazione della Direttiva 2000/43/CE “Parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etniche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità; Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Ministero dell'Interno.

Violazione

La Commissione europea rileva la non corretta attuazione della Direttiva 2000/43/CE (“Parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etniche”), recepita con il Decreto legislativo n. 215 del 9 Luglio 2003 e, in particolare, con l'articolo 2 paragrafo 3 (definizione di molestie), con l'articolo 8 paragrafo 1 (onere probatorio della molestia), nonché all'articolo 9 (ambito di applicazione della tutela). Riguardo alla disposizione che contiene la definizione di molestie, la Commissione rileva nella normativa nazionale una restrizione delle condotte considerate come “molestie” prevedendo - a differenza di quanto indicato nella direttiva - che le caratteristiche identificative della condotta devono presentarsi cumulativamente anziché separatamente. Con riferimento al secondo profilo, la Commissione rileva come lo scopo della norma sia quello di agevolare per il ricorrente la prova della discriminazione subita, disponendo che sia il presunto autore della condotta a dimostrarne il carattere non-discriminatorio. La normativa italiana dispone, al contrario, che il ricorrente dimostri l'esistenza di fatti “gravi, precisi e concordanti”, affinché venga integrata una presunzione di discriminazione, essendo peraltro rimesso alla discrezionalità del giudice stabilire se la discriminazione, presunta, sussista effettivamente o meno. Per quanto riguarda, infine, il terzo profilo di legittimità, la Commissione rappresenta che mentre la normativa comunitaria tutela coloro che aiutano le vittime della discriminazione, la normativa italiana invece protegge solo la vittima della discriminazione e non anche chi le offre sostegno.

Stato della Procedura

In data 27.06.2007 la Commissione ha presentato un Parere Motivato ex art. 226 TCE, invitando l'Italia ad adottare le misure necessarie a conformarvisi.

Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 sexies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 - ha introdotto disposizioni normative che dovrebbero condurre al superamento delle obiezioni comunitarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 11 - Lavoro e Affari Sociali

Procedura di infrazione n. 2005/2200 – ex art. 228 del Trattato CE “Prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri mobili – Direttive 92/57/CEE e 89/391/CEE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione La Commissione ritiene che l'Italia non abbia dato esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee resa in data 25 luglio 2008, con la quale lo stesso Stato membro è stato dichiarato responsabile di non aver recepito correttamente l'articolo 3 paragrafo 1 della Direttiva 92/57/CEE, secondo cui è obbligatorio designare uno o più coordinatori in materia di sicurezza e salute (quali definiti dalla Direttiva medesima) “per un cantiere in cui sono presenti una o più imprese”, senza contemplare alcuna deroga all'obbligo in questione. Diversamente, il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, che traspone la predetta direttiva comunitaria nel diritto nazionale, limita l'obbligo alla nomina dei coordinatori solo ai casi in cui l'entità presunta del cantiere sia pari o superiore ai 200 uomini al giorno, ovvero i lavori comportino i rischi particolari elencati nell'allegato II della stessa direttiva 92/57, con ciò ponendo restrizioni indebite all'ambito applicativo della norma comunitaria.

La Commissione ha respinto le osservazioni svolte dalle autorità italiane a riguardo - che adducevano l'asserita previsione di tali limiti applicativi da parte della stessa normativa comunitaria - evidenziando che la deroga prevista dalla Direttiva attiene non alla designazione di un Coordinatore, bensì alla redazione di un piano di sicurezza prima dell'apertura di un cantiere.

Altrettanto infondata è stata ritenuta l'argomentazione delle autorità italiane secondo cui la mancata designazione di un coordinatore sarebbe supplita dal fatto che le funzioni svolte dai coordinatori rientrano comunque nella mansioni del datore di lavoro: la Commissione, infatti, ritiene che il generale obbligo di cooperazione e coordinamento previsto per i datori di lavoro non sia sufficiente a garantire quel livello di protezione e sicurezza che invece la Direttiva mira a garantire mediante la designazione di un apposito coordinatore.

Ai fini del superamento del contenzioso in oggetto, l'Italia ha previsto l'introduzione, nella Legge Comunitaria 2008, di una modifica dell'art. 90, commi 9 e 11, del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81, per adeguare il disposto normativo di tale testo alle richieste della Commissione.

Stato della Procedura

In data 29 gennaio 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 228 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato. Potrebbe derivare un impatto finanziario negativo a carico dei privati, i quali dovrebbero avvalersi di un'apposita figura professionale (il coordinatore) per lo svolgimento di mansioni finora svolte dal semplice datore di lavoro.

Scheda 12 – Lavoro e Affari sociali**Procedura di infrazione n. 2005/2114 ex art. 226 del Trattato CE**

“Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne – Art. 141 CE”.

Settore: Lavoro e Affari Sociali

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione ritiene che la normativa italiana – segnatamente il combinato disposto dell'art. 5 del decreto legislativo n. 503/1992 e dell'art. 2.21 della legge n. 335 dell'8 Agosto 1995 – sia incompatibile con l'articolo 141 TCE, che sancisce il principio di parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile. La normativa nazionale sopra menzionata prevede, infatti, che per quanto riguarda i lavoratori pubblici dipendenti, il cui regime pensionistico è gestito dall'INPDAP, le donne possano andare in pensione all'età di sessant'anni, mentre gli uomini, per gli stessi effetti, debbano attendere di aver compiuto i sessantacinque anni di età. Tale sistema contrasterebbe con il principio di parità di retribuzione di cui al Trattato CE, cui la materia in questione andrebbe soggetta in quanto le erogazioni pensionistiche rientrerebbero nel concetto di “retribuzioni”. La giurisprudenza della Corte di Giustizia, infatti, definisce “retribuzione” tutti gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro nei confronti di categorie particolari di lavoratori (tali considerandosi i pubblici dipendenti nel loro insieme), i quali vengano quantificati in funzione sia dello stipendio percepito negli ultimi tempi del rapporto, sia degli anni dell'attività lavorativa. Poiché le pensioni erogate dall'INPDAP ai dipendenti pubblici integrerebbero tutti i requisiti suddetti, ne deriverebbe l'inclusione delle stesse nella categoria di “retribuzione”, venendo pertanto assoggettate al principio di “non discriminazione” in base al sesso. Le autorità italiane sostengono, al contrario, che il trattamento INPDAP rappresenta non una retribuzione ma una forma di previdenza legale, al pari di quella riservata dall'INPS ai lavoratori del settore privato e alla quale si è ormai completamente assimilata, in forza della progressiva “privatizzazione” del pubblico impiego. Pertanto, stante l'uniformità fra il settore pubblico ed il privato, l'età pensionabile dei pubblici dipendenti deve essere definita in coerenza con quella fissata nel settore privato, che coincide con i sessant'anni per le donne e sessantacinque per gli uomini. Poiché la Corte di Giustizia ha ritenuto l'Italia inadempiente con sentenza del 13/11/2008, è stato predisposto lo schema di un provvedimento che prevede una progressiva elevazione dell'età pensionabile delle donne pubbliche dipendenti, sino a 65 anni di età.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 228 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura potrebbe comportare effetti finanziari positivi in termini di diminuzione delle spese previdenziali ove, ai fini dell'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia, si modificasse la normativa lavoristica vigente nel senso del previsto innalzamento dell'età pensionabile per le dipendenti donne della Pubblica Amministrazione.

PAGINA BIANCA

Libera Circolazione delle Merci

PAGINA BIANCA

Libera Circolazione delle Merci

Il settore relativo alla "libera circolazione delle merci" contempla, allo stato attuale, 9 procedure di infrazione, di cui numero 7 procedure concernenti presunte violazioni del diritto comunitario e numero 2 procedure attinenti la presunta mancata attuazione di direttive comunitarie.

Tutte le procedure interessate dal presente settore si attestano alla fase non propriamente contenziosa disciplinata dall'art. 226 TCE.

In particolare, delle 9 procedure attualmente pendenti, 4 risultano ferme allo stadio di "messa in mora" ex art. 226 TCE, (P.I. n. 2007/4915, 2007/4764, 2007/4125, 2007/2393), mentre numero 3 procedure sono pervenute al passaggio del "parere motivato" Rileva il posizionamento allo stadio del "ricorso" di fronte alla Corte di giustizia delle procedure n. 2003/5258 e n. 2005/4897. Non risulta che da tali procedure, nel loro complesso, possano derivare effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2008/0783	Mancato recepimento della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati	PM	No
Scheda 2 2008/0679	Mancato recepimento della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)	PM	No
Scheda 3 2007/4915	Ostacoli all'uso di contatori di gas del tipo venturimetrico a diframma	MM	No
Scheda 4 2007/4764	Ostacoli all'importazione dei ricevitori radio in Italia	MM	No
Scheda 5 2007/4125	Ostacoli all'importazione in Italia di acqua imbottigliata per il consumo umano	MM	No
Scheda 6 2007/2393	Indicazione obbligatoria dell'origine dell'olio di oliva	MM	No
Scheda 7 2005/5055	Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento (videogiochi)	PM	No

Scheda 8 2005/4897	Etichettatura delle carni avicole – disposizioni contro l'influenza aviaria	RC C- 383/08	No
Scheda 9 2003/5258	Etichettatura dei prodotti di cioccolato	RC C-47/09	No

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2008/0783** Procedura di infrazione ex art. 226.

“Mancata attuazione della direttiva 2007/45/CE, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione, con lettera n. C(2009)4779 del 25 giugno 2009, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva 2007/45/CE.

Ai sensi dell'art. 8 della direttiva in oggetto, gli Stati membri mettono in vigore tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro l'11 ottobre 2008, informandone immediatamente la Commissione.

Allo stato attuale, si rileva che le autorità italiane hanno inserito, nel disegno di legge comunitaria 2008, la delega per il recepimento della direttiva in questione nel diritto interno.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stato notificato un Parere Motivato ex art 226 TCE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2008/0679 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

“Mancata trasposizione della Direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).”

Settore: Libera circolazione delle merci

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione, con lettera n. C(2009)4775 del 25 giugno 2009, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva n. 2006/42/CE.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 1 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa entro il 29 giugno 2008, informandone immediatamente la Commissione.

Al riguardo, poichè la delega per il recepimento della direttiva, come introdotta nella legge comunitaria 2007, è scaduta il 29 giugno 2008, si rileva che la stessa è stata ripresentata nel disegno di legge comunitaria 2008.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stato notificato un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2007/4915 Procedura di infrazione ex art. 226
"Ostacoli all'uso e al commercio di contatori del gas di tipo venturimetrico a diaframma".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea contesta la non conformità della legislazione italiana in tema di pesi e misure - in forza della quale risultano vietati l'importazione e l'uso in Italia di contatori del gas di tipo venturimetrico e più in generale di tutti gli strumenti di misura di tipo non "volumetrico" - con gli artt. 28 e 30 del Trattato CE.

Questi ultimi stabiliscono che, quando un prodotto presenta tutti i requisiti, richiesti dalla legislazione di uno Stato membro ai fini della sua fabbricazione, commercializzazione ed impiego, lo stesso prodotto deve poter liberamente circolare per il territorio delle Comunità europee anche se questo non soddisfa le caratteristiche richieste, per il suo commercio ed utilizzazione, dalla normativa vigente negli Stati membri di importazione, a meno che motivi di "interesse pubblico" non siano di ostacolo a tale circolazione. In particolare, la Commissione ritiene che gli strumenti di misura, che non siano soggetti alla disciplina comunitaria specifica contenuta nella Direttiva 2004/22/CE, rientrino nell'ambito di applicazione dei sopra menzionati artt. 28 e 30 TCE. Di conseguenza, poichè gli "strumenti" suddetti risultano estranei, di fatto, all'applicazione della citata direttiva e rimangono pertanto sottoposti agli artt. 28 e 30 del Trattato, verrebbero colpite di illegittimità quelle norme dei Paesi membri che impedissero l'immissione sul mercato interno degli strumenti in questione, quando gli stessi risultassero pienamente conformi alle prescrizioni contenute nella normativa dello Stato di esportazione.

In Italia, l'art. 22 del Testo unico delle Leggi sui pesi e sulle misure dispone che i "contatori del gas", per essere commercializzati in Italia, ovvero riparati o trasferiti, in Italia, dal luogo del loro impiego, devono essere muniti di specifici marchi nazionali, i quali vengono apposti in base ad una previa ispezione, seguita da una consultazione del Comitato centrale metrico. Al riguardo, la Commissione constata che, in quanto l'art. 1 del Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure indica il "metro cubo" come unica unità legale di misurazione del volume, il Comitato centrale metrico non potrebbe approvare i misuratori in oggetto, in quanto questi non sono di tipo volumetrico e pertanto non potrebbero esprimere misurazioni in termini di metri cubi. Peraltro, si sottolinea che i limiti imposti dalla legislazione italiana potrebbero essere ammessi, solo a condizione di risultare strettamente necessari alla tutela di esigenze pubbliche, ovvero di principi comunque ritenuti vincolanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, incombendo all'Italia medesima l'onere di provare tali circostanze.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2007/4764 - ex art. 226 del Trattato CE.**

"Ostacoli all'importazione dei ricevitori radio in Italia"

Settore: Ambiente**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.**Violazione**

La Commissione contesta all'Italia la non compatibilità della legislazione interna in materia di ricevitori radio con l'art. 28 TCE, che sancisce il principio del libero scambio delle merci.

In particolare, il Decreto n. 548/1995 del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni dispone all'art. 2, paragrafo 1, che in Italia i ricevitori radio possono sintonizzarsi solo sulle bande di frequenza fissate negli allegati ai decreti del 25 giugno 1985 e 27 agosto 1987, emanati dallo stesso Ministero. Il paragrafo 2 del medesimo articolo prevede, inoltre, che la rispondenza dei ricevitori sonori alle prescrizioni di frequenza, come indicate nei decreti del 1985 e del 1987, debba essere attestata da un certificato di conformità riportato nel manuale d'uso degli apparecchi stessi. A tal proposito, pur prevedendo la legislazione nazionale che gli standards di cui sopra debbano indifferentemente applicarsi sia ai ricevitori radio fabbricati in Italia sia a quelli fabbricati e commercializzati in altri paesi membri, la Commissione osserva in primo luogo che tali apparecchi, ove realizzati in altri paesi UE e conformi alle legislazioni in essi vigenti, non possono comunque essere importati in Italia qualora risultino idonei a ricevere frequenze oltre quelle autorizzate dalla legislazione italiana, attesa, del resto, l'impossibilità di modificare le frequenze stesse successivamente alla fabbricazione dell'oggetto. In seconda battuta si rileva che, anche nel caso in cui i ricevitori risultino tecnicamente adeguati alla legislazione nazionale, gli importatori debbono sopportare costi di etichettatura supplementari rispetto al prodotto italiano, per procurarsi il parere di conformità. Pertanto, la Commissione sostiene che il sistema istituzionale interno introduca indirettamente delle limitazioni al libero scambio intercomunitario dei prodotti, con conseguente violazione dell'art. 28 TCE, il quale vieta tutte le misure nazionali di effetto equivalente alle restrizioni quantitative alle importazioni da altri paesi membri. L'articolo da ultimo citato, peraltro, ammette che il principio della libera circolazione delle merci possa subire una deroga solo ove questa sia funzionale alla tutela di un interesse pubblico e risulti proporzionata rispetto a tale scopo di tutela. Tuttavia, nel caso di specie, le autorità italiane non hanno dimostrato, in base a studi scientificamente impostati, come l'immissione sul mercato interno di apparecchi esteri, idonei a captare bande di frequenza oltre quelle ammesse dal diritto italiano, possa risultare lesiva dell'igiene pubblica ovvero della sicurezza pubblica.

Stato della Procedura

In data 16 ottobre 2008 è stata inviata una Costituzione in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Le autorità italiane hanno fornito la loro replica in data 18 dicembre 2008, dando peraltro contezza dell'intenzione di eliminare le norme contestate.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2007/4125** Procedura di infrazione ex art. 226

"Restrizioni alla commercializzazione dell'acqua potabile in bottiglia proveniente da altri Stati membri".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione dell'art. 28 del Trattato CE, relativo alla libera circolazione delle merci nel territorio delle Comunità europee, nonché dell'art. 8, paragrafo 1 della direttiva 98/34/CE. Quest'ultimo stabilisce, fra l'altro, che quando gli Stati membri delle Comunità definiscono una regola, o altro requisito, la cui osservanza è obbligatoria affinché un prodotto possa essere legalmente commercializzato, debbono darne comunicazione preventiva alla Commissione europea stessa. La Commissione ritiene che tali norme comunitarie siano state disattese dal Decreto Legislativo n. 27 del 2 Febbraio 2002, il quale definisce gli standards che debbono essere rispettati per le acque potabili in bottiglia, destinate al consumo umano. In proposito, il precedente Decreto Legislativo 31/2001, il quale dava attuazione alla direttiva 98/83/CE, stabiliva, in conformità con essa, che i valori microbiologici richiesti per dette acque dovevano essere necessariamente soddisfatti al momento dell'imbottigliamento o dell'introduzione in altri contenitori, non essendo richiesta la permanenza di tali requisiti in relazione ai momenti successivi della catena di distribuzione. Il Decreto Legislativo 27/2002, invece, modificando il precedente, introduce criteri più rigidi, in quanto stabilisce che l'acqua potabile confezionata in bottiglie o contenitori deve rispettare i parametri - come indicati nel decreto stesso - non solo in fase di imbottigliamento o collocazione in altri recipienti, ma, altresì, al momento della commercializzazione o comunque di messa a disposizione per il consumo. Pertanto, alcuni importatori francesi e tedeschi hanno lamentato l'impossibilità di commercializzare in Italia il loro prodotto, in quanto lo stesso, pur presentando i requisiti stabiliti dalla normativa europea, cioè i valori microbiologici sussistenti al momento dell'immissione nei contenitori, non garantiva la permanenza di tali coefficienti durante tutta la catena di distribuzione. Pertanto la Commissione rileva come la normativa italiana introduca dei limiti alla libera circolazione delle merci, sancita dall'art. 28 TCE. Peraltro, ai sensi della direttiva 98/34/CE, le autorità italiane avrebbero dovuto comunicare alla Commissione europea, prima della sua entrata in vigore, il D. Lgs contestato, in quanto contenente dei parametri tecnici da soddisfarsi a pena dell'incomerciabilità di un prodotto. In quanto tale comunicazione non è stata effettuata, la norma in questione contraddice, altresì, la direttiva da ultimo citata.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2007/2393 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE "Norme di etichettatura e di commercializzazione dell'olio di oliva".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi imposti dall'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, relativo alla commercializzazione dell'olio di oliva.

Al riguardo, evidenzia come la commercializzazione dell'olio di oliva costituisca un ambito disciplinato da norme comunitarie armonizzate – segnatamente dal summenzionato Reg. n. 1019/2002 nonché dal Reg. n. 865/2004, essendo pertanto preclusa agli Stati membri la possibilità di regolamentare tale settore mediante norme nazionali quali il Decreto ministeriale pubblicato il 19 Ottobre 2007.

Inoltre il summenzionato decreto sancisce l'obbligo di indicare nell'etichetta dell'olio di oliva il paese da cui provengono le olive e quello in cui è ubicato il frantoio, in contrasto con l'articolo 4 del reg. n. 1019/2002, ai sensi del quale tale indicazione non è obbligatoria ma meramente facoltativa.

Infine, l'articolo 6 del decreto non prevede la possibilità, nel caso di oli vergini ed extra vergini di oliva provenienti in misura pari o superiore al 75% da altro Stato membro o dalla Comunità, di indicare nell'etichetta l'origine comunitaria del prodotto e la relativa percentuale, in contrasto con la norma comunitaria che prevede espressamente tale possibilità.

In data 14 marzo 2008 il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per la competitività ha ribadito che il Decreto del 19 ottobre 2007 è stato emanato ad opera del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Per quanto attiene al merito della procedura, ribadisce la contrarietà a rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine delle olive, che il Regolamento comunitario 1019/2002 prevede solo come facoltativa.

Stato della Procedura

In data 28 febbraio 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

In data 24 aprile 2008, il Ministero delle Politiche Agricole ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico elementi informativi, ai fini della risposta da fornire alla Commissione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2005/5055 Procedura di infrazione ex art. 226 del Trattato CE "Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento".

Settore: Libera circolazione delle merci

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione rileva che l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 28 e 30 del Trattato CE, secondo cui gli Stati membri non possono introdurre restrizioni quantitative sulle importazioni da altri Stati membri o misure che abbiano effetti equivalenti.

La Commissione europea ritiene incompatibile con i predetti articoli del TCE la normativa nazionale recante le procedure per la produzione e commercializzazione di apparecchi da intrattenimento che non distribuiscano vincite, in quanto introdurrebbe ostacoli ingiustificati alla libera circolazione di tali prodotti. In particolare, il decreto AAMS dell'8/11/2005 e la Circolare esplicativa del 18/11/2005 prevedono che gli apparecchi da intrattenimento, di cui è causa, siano sottoposti a verifica tecnica di conformità, la quale, ove si concluda con un parere positivo, consente il rilascio di un certificato di conformità. La stessa circolare, inoltre, prevede l'apposizione, sugli apparecchi, di un dispositivo elettronico finalizzato alla loro identificazione: tali procedure autorizzative sono ritenute dalla Commissione troppo gravose e tali da implicare costi economici eccessivi, i quali ostacolerebbero pesantemente la commercializzazione, in Italia, degli apparecchi da intrattenimento non distributori di vincite importati dagli Stati membri, con violazione degli art. 28 e 30 del TCE.

Con particolare riferimento ai costi predetti, la Commissione sottolinea, ancora, che la previsione di un'autorizzazione, quale condizione per l'immissione in commercio di un prodotto non interno ma importato da un altro Stato membro, è giustificata solo se comporta, per l'operatore stesso sottoposto ad autorizzazione, l'esborso di somme proporzionate alle spese "necessarie" all'ispezione amministrativa e non eccedenti tale funzionalità. Pertanto, i costi della procedura autorizzativa, concernente gli apparecchi da intrattenimento importati da altri paesi della Comunità, risultano eccessivi, in quanto non appaiono, secondo la Commissione, strettamente imposti dalle esigenze di controllo, soprattutto nel caso in cui gli apparecchi in oggetto siano stati già autorizzati al commercio nel loro paese di provenienza. Infine, la Commissione rileva come implichino un costo amministrativo superfluo, operante in pregiudizio ulteriore al principio della libera circolazione delle merci sancito dal Trattato, la norma italiana che prevede la reiterazione del controllo autorizzatorio su apparecchi sostanzialmente identici ad altri già importati in precedenza e già provvisti di autorizzazione.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stato notificato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2005/4897 procedura di infrazione ex art. 226 del Trattato CE “Etichettatura delle carni avicole – disposizioni contro l’influenza aviaria”.

Settore: Libera circolazione delle merci

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione sostiene che la Repubblica Italiana, mediante adozione dell’ordinanza ministeriale del 26 agosto 2005, come da ultimo modificata dall’ordinanza 17 dicembre 2007, abbia violato l’art. 3, par. 1 e l’art. 18, par. 2 della Direttiva 2000/13, in combinato disposto con l’art. 5, par. 3 e 4 del Reg. 1906/90 e con l’art.5, par. 5 del Reg. 543/2008.

L’ordinanza 17 dicembre 2007 ha confermato le disposizioni precedenti in ordine all’obbligo del produttore o del primo destinatario, se italiani, di indicare, nell’etichettatura delle carni avicole fresche, il paese di origine di tale merce, ove questa provenga da paesi terzi o da paesi della Ue. La Commissione osserva che tali previsioni, laddove assoggettano all’indicazione del paese di origine anche il prodotto proveniente dall’Unione europea, contrastano con la normativa comunitaria sopra menzionata ed in particolare: 1) con la Dir. 2000/13/CE, la quale, definendo i dati da riportare nell’etichetta dei prodotti alimentari in generale, rende obbligatoria l’indicazione del paese di origine solo quando l’omissione di tale riferimento possa ingannare il consumatore circa tali origine e provenienza, ovvero quando tale dicitura si imponga per esigenze di tutela della salute pubblica; 2) con i Reg.ti 1906/90 e 543/2008, che impongono la menzione del paese di origine delle carni avicole solo ove queste siano confezionate e provengano da paesi terzi. L’Italia ha eccepito, a riguardo, che la norma contestata, in quanto adottata in occasione dell’emergenza dovuta al fattore “aviaria”, si è resa necessaria ai fini di una piena informazione del consumatore sulla provenienza della merce e di una rapida rintracciabilità, da parte degli operatori, dei prodotti avicoli nocivi. Pertanto, la deroga nazionale alla disciplina comunitaria verrebbe autorizzata da questa medesima, per un’efficace protezione della “salute pubblica”. La Commissione replica che l’Italia non ha fornito prove specifiche dell’inadeguatezza delle regole comunitarie, in materia di etichettatura, ad informare il consumatore sull’origine del pollame e che l’obbligo di indicare la provenienza delle carni avicole, anche quando le stesse vengano importate in Italia da paesi Ue, risulta pleonastico ai fini della tutela della salute pubblica, attesa l’esistenza di una cospicua normativa comunitaria di prevenzione.

Stato della Procedura

Il 25/8/2008 la Commissione ha presentato un Ricorso di fronte alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2003/5258 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Etichettatura dei prodotti di cioccolato definiti dalla Direttiva 2000/36/CE con la dizione “cioccolato puro””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero delle Politiche Agricole.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 della Direttiva 2003/36/CE, relativa ai prodotti di cioccolato e di cacao destinati all'alimentazione umana, nonché degli obblighi derivanti dall'art. 2 n. 1 lett. a) della Direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni nazionali concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari. La Commissione, in particolare, dichiara incompatibile con la summenzionata normativa comunitaria l'art. 28 della legge n. 38/2002 (Legge Comunitaria 2001) e l'art. 6 del D.Lgs. n. 178/2003, ai sensi dei quali l'etichetta dei prodotti di cacao e di cioccolato in commercio deve recare l'indicazione “cioccolato puro” se essi sono composti esclusivamente di burro di cacao, laddove, se risultino utilizzati anche grassi vegetali diversi dal burro di cacao, l'indicazione “cioccolato puro” non potrà figurare nell'etichetta. In merito, la Commissione sostiene che l'etichetta con la dizione “cioccolato puro” è illegittima, in quanto non rientra nell'elenco tassativo di tutte le denominazioni di vendita con cui i prodotti di cioccolato possono essere commercializzati (l'elenco delle denominazioni è contenuto nell'allegato I della Direttiva 2000/36/CE).

La Commissione afferma, altresì, che tale denominazione potrebbe indurre il consumatore a ritenere, erroneamente, che il prodotto contenente l'indicazione “cioccolato puro” sia di qualità superiore rispetto al prodotto che non contiene tale indicazioni, creando, pertanto, una distorsione della concorrenza tra le imprese produttrici di cioccolato.

Stato della Procedura

In data 12 febbraio 2008 è stato notificato un Ricorso presentato alla Corte di Giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

PAGINA BIANCA

Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Il settore “libera prestazione di servizi e stabilimento” racchiude, attualmente, 9 procedure di infrazione, tutte riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario e ferme allo stadio precontenzioso del procedimento.

Nessuna delle procedure in oggetto assume evidenza agli effetti finanziari.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/2149	Normativa italiana che fissa la base giuridica per l'espletamento delle funzioni di regolamentazione del settore postale	MM	No
Scheda 2 2008/4471	Restrizioni per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo stabilite in un altro Stato membro	MM	No
Scheda 3 2007/4601	Relativa ad alcuni aspetti della normativa italiana concernenti lo stabilimento di farmacie	PM	No
Scheda 4 2007/4541	Riconoscimento delle qualifiche professionali (maestri di sci)	MM	No
Scheda 5 2006/4179	Oscuramento dei siti internet che offrono servizi di scommesse “on line” in assenza di autorizzazioni	MM	No
Scheda 6 2005/2198	Normativa che stabilisce le tariffe professionali forensi.	RC C-565/08	No
Scheda 7 2004/4928	Restrizioni alla libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali con riferimento alle società di gestione di eservizi farmaceutici	SC C-531/06	no

Scheda 8 2003/4616	Restrizioni all'esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive	MM	No
Scheda 9 2001/2178	Disposizioni concernenti l'esercizio di poteri speciali in società privatizzate golden share	SC (C-326/07)	No

Scheda 1 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2009/2149 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Normativa italiana che fissa la base giuridica per l'espletamento delle funzioni di regolamentazione del settore postale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Violazione

La Commissione europea contesta l'incompatibilità della “Legge postale” italiana (D.lgs. vi n.ri 261/1999 e 348/2003), nonché del D. L. n. 85/2008, con la Direttiva n. 97/67/CE come modificata dalla Direttiva 2002/39/CE, relativa al settore dei servizi postali.

In particolare, l'art. 22 della sopra menzionata direttiva prevede che gli Stati membri istituiscano, in relazione al settore predetto, delle “autorità di regolamentazione”, preposte al controllo del mercato dei servizi postali e, nello specifico, a garantire il rispetto, in tale ambito, delle condizioni della libera concorrenza. Pertanto, affinché tali autorità espletino con efficacia i compiti loro affidati, si impone, ai sensi dell'articolo citato, che le stesse vengano dotate di un'organizzazione indipendente rispetto ai soggetti economici, prestatori dei servizi stessi, sottoposti al loro monitoraggio. A tale riguardo, la Commissione rileva che la normativa italiana, sopra indicata, non garantisce all'autorità di regolamentazione detti requisiti di autonomia. Infatti, il disposto dell'art. 1, comma 7 del D. L. n. 85/2008 attribuisce le funzioni dell'autorità di regolamentazione al Ministero dello Sviluppo economico. Per altro verso, il Ministero dell'Economia e Finanze è socio di maggioranza, per la quota del 65%, del fornitore del servizio postale denominato “Poste italiane”, il cui residuo capitale, pari alla quota del 35%, risulta detenuto, in via diretta, dalla Cassa depositi e prestiti, la quale è a sua volta sottoposta al controllo, in misura del 70%, dello Stato italiano. In definitiva consta alla Commissione che, da una parte, l'autorità di regolamentazione viene incardinata nel Governo italiano, di cui il Ministero dello Sviluppo economico, investito delle funzioni dell'autorità stessa, costituisce in effetti un'articolazione, dall'altra il controllo (nonché, indirettamente, anche la quota di minoranza) dell'operatore economico universale del settore, cosiddetto “Poste italiane”, è imputabile anch'esso, mediante il Ministero dell'Economia e Finanze, al Governo italiano. Tali circostanze renderebbero evidente che sia l'autorità di regolamentazione, sia il soggetto prestatore del servizio postale universale, sarebbero espressione del medesimo centro di interessi e non costituirebbero, come imposto dalla Direttiva, istanze distinte e separate. Per tali motivi la Commissione ritiene che, in Italia, l'autorità di regolamentazione del settore postale non sia assistita dal requisito dell'indipendenza rispetto ai prestatori dei relativi servizi, con conseguente violazione delle direttive 97/67/CE e 2002/39/CE.

Stato della Procedura

In data 30 giugno 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2- Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2008/4471 – ex articolo 226 del Trattato CE**

"Restrizioni per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo stabilite in un altro Stato Membro".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Commissione europea contesta la non compatibilità con l'art. 49 del Trattato CE, relativa alla libera prestazione dei servizi, della prassi amministrativa applicata in Italia alle imprese somministratrici di lavoro temporaneo, stabilite in un altro Stato delle Comunità, che intendano prestare i loro servizi in Italia. La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha più volte dichiarato che la "libera prestazione dei servizi", per cui gli operatori di uno Stato Membro devono godere dell'opportunità di eseguire le loro prestazioni nel territorio di tutti gli altri Stati Membri, subisce una lesione "indiretta" ogniqualvolta la normativa nazionale disponga, sia per gli operatori interni che per quelli comunitari, un regime uniforme, il quale tuttavia istituisca delle condizioni che, di fatto, rendono la posizione dei secondi sfavorita rispetto a quella dei primi. Così, ad esempio, ove la legislazione di un Paese Membro imponga, per un certo esercizio, il conseguimento di un'autorizzazione, sia agli operatori nazionali che a quelli degli altri Paesi comunitari, senza tener conto, tuttavia, della circostanza per cui questi ultimi possono avere già sopportato adempimenti ed esborsi nel Paese di residenza, al fine di conseguire l'autorizzazione prevista, per la stessa impresa, dall'ordinamento di detto Paese. In questo caso, è evidente che l'operatore straniero che voglia esercitare in uno Stato Membro diverso da quello in cui è stabilito, verrà scoraggiato da tale iniziativa nel momento in cui si trovi costretto a rinnovare gli adempimenti, spesso gravosi, già precedentemente espletati. A tal proposito, la Commissione osserva che la legislazione italiana prevede, in teoria, l'equivalenza automatica delle autorizzazioni, ottenute nel paese di residenza dalle imprese di somministrazione di lavoro temporaneo, con le autorizzazioni rilasciate alle imprese italiane del settore, tanto più che il D. Lgs 276/2003 ha abrogato il potere, spettante al Ministero del Lavoro, di attestare tale equivalenza. Tuttavia, in una circostanza, rigettando l'istanza di un'impresa comunitaria all'iscrizione nell'albo dei somministratori di lavoro temporaneo, le competenti autorità italiane hanno dichiarato che il Governo Italiano conserva tuttora il potere di "verificare l'effettività" dell'equivalenza dell'autorizzazione estera con quella corrispondente italiana, essendo subordinata detta "effettività" alla sussistenza dei requisiti di cui all' art. 5 del D. Lgs. 276/2003. L'equivalenza delle autorizzazioni non sarebbe, quindi, automatica, ma implicherebbe un procedimento di "verifica" assimilabile a quello previsto per il rilascio di un'autorizzazione. Tale prassi imporrebbe agli operatori stranieri (già soggetti alle incombenze amministrative sancite nel Paese di stabilimento), gli ulteriori aggravii di cui al citato art. 5, il quale prevede, fra le condizioni enumerate, anche quella del deposito di un ingente cauzione

Stato della Procedura

In data 14 maggio 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda n. 3 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2007/4601 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Normativa italiana in materia di farmacie in contrasto con l'art. 43 del Trattato CE relativo alla libertà di stabilimento".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità di alcune disposizioni della normativa italiana in materia di farmacie con l'art. 43 del Trattato CE, relativo alla libertà di stabilimento di impresa. In particolare, si rileva l'illegittimità del divieto, per il singolo farmacista, di essere titolare di due o più autorizzazioni all'apertura o all'esercizio di una farmacia, nonché di "gestire" una società di farmacisti. Tale proibizione, infatti, introduce un trattamento discriminatorio nei confronti degli operatori di altri Stati membri, dal momento che, ove questi ultimi risultino già titolari, nel loro paese, di un'autorizzazione siffatta, non potranno aprire una farmacia in Italia, nè assumerne l'esercizio nella forma di impresa individuale o in quella di "amministratori" di società di farmacisti. Ne deriverebbe, di conseguenza, il mantenimento del monopolio delle imprese italiane sul settore della somministrazione dei farmaci al pubblico e la violazione della libertà di installare un'impresa in ogni Stato membro. Le autorità italiane hanno precisato che il divieto del cumulo delle autorizzazioni è stato previsto sia per garantire, in ordine ad ogni farmacia, l'adeguata presenza di un professionista in grado di monitorare la delicata funzione della vendita dei medicinali, sia per evitare la formazione di concentrazioni imprenditoriali nocive alla libera concorrenza. In merito al primo punto la Commissione ha replicato che il cumulo suddetto non osterebbe alla garanzia di un attento controllo sulla somministrazione dei farmaci, ove venisse comunque garantita, in ogni filiale, la presenza di un farmacista preposto alle relazioni con la clientela, pur spettando la titolarità di più farmacie ad un'unica persona. Circa il secondo rilievo, si è ribattuto che il principio della libertà di stabilimento può essere derogato solo per ragioni di salute pubblica, di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, pertanto non allo scopo di tutelare interessi di tipo economico. La Commissione contesta anche le disposizioni interne che, pur ammettendo che una società di farmacisti possa essere titolare di più farmacie, limita a quattro il numero consentito, peraltro imponendo che le filiali siano ubicate nella provincia dove la società medesima ha la sede legale. Le previsioni in oggetto sarebbero lesive della libertà di stabilimento in quanto, in prima battuta, impediscono alle società farmaceutiche di altri paesi membri di stabilirsi ovunque nel territorio italiano, essendo vincolate al territorio di una sola provincia e, in secondo luogo, impongono alle stesse società, se vogliono entrare nel mercato italiano, di stabilire in Italia la sede legale, ledendo il loro diritto di mantenere detta sede all'estero e di ubicare in Italia una mera filiale.

Stato della Procedura

In data 3 aprile 2008 è stato emesso un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4. - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2007/4541** – ex articolo 226 del Trattato CE.

"Riconoscimento delle qualifiche professionali (Maestri di sci)"

Settore: Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Commissione contesta la non conformità alla normativa comunitaria, specificatamente alla Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dell'art. 5.1 del D. Lgs n. 206/2007 e dell'art. 9 della legge regionale del Piemonte n. 50 /1992, come modificata dalla legge regionale n. 1/2005. Si constata, in particolare, che l'art. 5.1, lettera m) del citato decreto designa le regioni e le province autonome come autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche professionali, con pertinenza, tuttavia, solo per quei settori in ordine ai quali esse regioni e province sono investite di una competenza "esclusiva". Dunque, il decreto non riconosce i citati soggetti come preposti al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore dello sport, giacchè, al riguardo, la loro competenza non è "esclusiva" ma "concorrente". Quindi, lo stesso art. 5 del decreto indica, quali autorità investite del riconoscimento dei titoli professionali nell'ambito dello sport, con efficacia su tutto il territorio nazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Commissione osserva, tuttavia, che ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le regioni e le province autonome hanno il potere di attuare le norme comunitarie nelle materie di competenza concorrente, spettando loro, quindi, anche il riconoscimento dei titoli professionali nel settore sportivo, come sottoposto alla potestà "concorrente" medesima. L'art. 5.1 dovrebbe dunque essere riformulato, in quanto omette di menzionare - nell'elenco delle autorità deputate al riconoscimento a livello nazionale delle qualifiche professionali rilasciate in altri Stati membri - le Regioni e le Province autonome. L'articolo in questione, pertanto, riportando un elenco lacunoso, contrasta con la sopra citata direttiva 2005/36/CE, dal momento che essa prevede, all'art. 56.3, che entro il 20 ottobre 2007 gli Stati abbiano designato tutte le autorità competenti a rilasciare o ricevere i titoli di formazione, nessuna esclusa. In ordine all'art. 9 della L. 50/92 della regione piemonte, esso dispone che i maestri di sci italiani, già iscritti negli albi di altre regioni o province autonome, possono esercitare, in Piemonte, tramite automatica iscrizione all'albo piemontese dei maestri di sci. Per converso i maestri di sci, abilitati in altri paesi membri, se pure iscritti agli albi di altra regione o provincia autonoma italiana, possono esercitare in Piemonte solo in forza di una previa prassi di "riconoscimento", non automatica. Ne deriva che le condizioni imposte ai maestri di sci di altri paesi membri, per accedere alla professione in Piemonte, sono più gravose di quelle previste per i cittadini italiani, in violazione della libertà di stabilimento sancita dal TCE, nonchè dalla direttiva 2005/36/CE artt. 13.1 e 63.

Stato della Procedura

Il 6/5/2008 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2006/4179 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Oscureamento dei siti internet che offrono servizi di scommesse “on line” in assenza autorizzazioni.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità della normativa nazionale disciplinante la raccolta di scommesse tramite internet con il principio della libera prestazione di servizi, sancito dall'articolo 49 del Trattato CE.

La Commissione rileva, in particolare, l'illegittimità del Decreto adottato il 21 marzo 2006 dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, recante misure di regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, nonché l'illegittimità dell'articolo 1 commi da 535 a 539 della legge 23 Dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006). Le summenzionate disposizioni ostacolano, indebitamente, l'esercizio transfrontaliero delle attività telematiche di raccolta di scommesse, vietando, in Italia, i servizi di scommesse on line che vengono forniti da soggetti residenti in altri Stati membri, e quindi sprovvisti di un'autorizzazione rilasciata in conformità alla normativa italiana. La Commissione evidenzia come siffatto divieto colpisca, in maniera generalizzata, anche quei soggetti che, nell'ambito del proprio Stato membro di origine, siano stati legalmente autorizzati a svolgere attività di raccolta di scommesse on line a seguito dell'espletamento di rigorosi controlli. Le Autorità italiane hanno giustificato la previsione di tale divieto affermando la necessità di contrastare la diffusione delle attività illecite e criminali legate al settore delle scommesse. In pendenza della Procedura in questione, hanno fatto seguito diversi incontri tra le Autorità italiane e i rappresentanti della Commissione, nel corso dei quali è emersa la volontà di quest'ultima di superare la presente procedura d'infrazione, attesa la presentazione, da parte di AAMS, di una bozza di norma primaria (regolamento ministeriale) recante la disciplina dei requisiti per l'esercizio e la raccolta del gioco a distanza e delle relative modalità.

Stato della Procedura:

In data 12 ottobre 2006 è stata notificata una Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2005/2198 ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Normativa che stabilisce le tariffe professionali forensi".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Giustizia.

Violazione

La Commissione contesta l'illegittimità della normativa nazionale disciplinante le modalità di determinazione degli onorari, applicabili all'attività giudiziaria ed extragiudiziaria svolta dagli avvocati, ritenendo incompatibile con il diritto comunitario il fatto che la normativa italiana - anche alla luce del Decreto Legge n. 223/2006 (decreto Bersani) convertito nella Legge 248/2006 - imponga un limite massimo inderogabile da rispettare nella determinazione degli onorari in questione.

La Commissione evidenzia come la normativa nazionale contrasti con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE, che sanciscono, rispettivamente, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi. A tal riguardo, citando la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 25 luglio 1991 causa C-76/90 "Dennemeyer", la Commissione ritiene violare gli artt. 43 e 49 TCE non solo le misure nazionali che si applicano esclusivamente ad "operatori" residenti in altri stati membri, ma anche le misure nazionali che, pur applicandosi indiscriminatamente sia agli operatori residenti in altri stati membri sia agli operatori residenti in Italia, finiscono per imporre una restrizione ulteriore agli operatori "trasfrontalieri" limitando loro l'accesso al mercato italiano.

Nel caso di specie, la Commissione ritiene che la previsione di un massimale nella determinazione degli onorari, sebbene rivolto sia agli avvocati "trasfrontalieri" sia agli avvocati italiani, comunque danneggi soprattutto gli avvocati "trasfrontalieri". Tale limite, infatti, non consente loro di recuperare i costi derivanti dagli spostamenti effettuati e le spese di rappresentanza sostenute. Per quanto riguarda la necessità di garantire l'accesso alla giustizia da parte dei cittadini meno abbienti, circostanza, questa, adottata dall'Italia a giustificazione del massimale, la Commissione evidenzia come tale esigenza venga soddisfatta già dall'istituzione del gratuito patrocinio, risultando pertanto non necessaria l'imposizione di un massimale.

La Commissione, pur ammettendo che la previsione di "limiti" possa fornire al giudice una base obiettiva per la determinazione degli importi dovuti dal cliente, evidenzia che è sufficiente prevedere dei massimali puramente indicativi e non rigidamente vincolanti.

Stato della Procedura

In data 12 Gennaio 2008 è stato notificato il Ricorso presentato di fronte alla Corte di Giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 7 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2004/4928** ex art. 226 del Trattato CE

"Società di gestione di esercizi farmaceutici".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; Ministero della Salute.**Violazione**

La Commissione rileva la violazione degli articoli 56 e 43 TCE che sanciscono, rispettivamente, la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento.

In particolare, viene evidenziata l'illegittimità della normativa nazionale (legge 362/1991 Norme di riordino del settore farmaceutico), che riserva la titolarità delle farmacie private esclusivamente alle persone fisiche laureate in farmacia o a società composte solo da farmacisti. Si contesta, altresì, la normativa che vieta alle imprese di distribuzione di prodotti farmaceutici di acquisire quote nelle società di gestione di farmacie comunali.

In merito al primo rilievo sollevato, in particolare, la Commissione evidenzia la rilevanza transfrontaliera che una tale limitazione riveste, essendo suscettibile di colpire anche società residenti in Italia ma appartenenti a gruppi di società stabilite in più Stati membri.

Allo stato attuale si rileva che le Autorità italiane hanno dato seguito alle censure mosse dalla Commissione provvedendo ad emendare, almeno in parte, la normativa nazionale; in particolare, con D. Lgs. del 29 Dicembre 2007 n. 274, si è provveduto a modificare il d. Lgs. n. 219/2006, segnatamente l'art. 100, inserendo un nuovo comma 1 bis nel quale viene espressamente consentito il "cumulo" delle attività di distribuzione all'ingrosso e della gestione delle farmacie comunali. Peraltro, si evidenzia come l'incompatibilità di tale cumulo fosse già stata abolita, abrogando il comma 2 dello stesso articolo, con il D.L. 4 luglio 2006 come modificato dalla relativa legge di conversione. Rimane tuttavia "aperta" la censura attinente al requisito della laurea in farmacia per tutti i titolari di farmacie private, anche se consorziati: in merito a tale punto l'Amministrazione di competenza sostiene la legittimità della normativa nazionale.

Stato della Procedura

In data 22 dicembre 2006, la Commissione ha presentato un ricorso ex articolo 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 8 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2003/4616 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Restrizioni all'esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità della Legge 13 Dicembre 1989 n. 401, relativa al settore del gioco e delle scommesse clandestine, con la “libera prestazione di servizi” sancita dall'articolo 49 del Trattato CE. La normativa in questione (articolo 4 comma 2 della L. n. 401/1989) vieta di organizzare il gioco del lotto, scommesse o concorsi pronostici, essendo queste attività riservate allo Stato o ad altro soggetto concessionario in base ad una autorizzazione della AAMS, ai sensi del D. Lgs 14 Aprile 1948 n. 496. Quest'ultimo, peraltro, conferisce al CONI o all'UNIRE il diritto esclusivo ad organizzare ed offrire servizi di scommesse relativi ad eventi sportivi. La Commissione ha, altresì, ritenuto incompatibili con il diritto comunitario le norme che applicano sanzioni a quanti esercitano le attività in questione in assenza di concessione, autorizzazione o licenza (art 4, commi 3, 4, 4bis e 4ter). La Commissione, infatti, ritiene che le norme in oggetto costituiscano un illegittimo ostacolo alla libera prestazione di servizi, in quanto conferiscono al CONI un monopolio legale sull'esercizio delle attività in argomento e ne precludono l'accesso alle società autorizzate residenti in altri Stati membri. La Commissione ha ritenuto altresì, che le summenzionate sanzioni contrastino con il diritto comunitario in quanto colpiscono in maniera più incisiva le società comunitarie. Le autorità italiane hanno evidenziato come l'individuazione del soggetto concessionario segua sempre ad una gara e che la sanzione applicata agli operatori non autorizzati è funzionale ad ostacolare frodi, negando, in merito, una valenza discriminatoria a danno delle imprese comunitarie della suddetta sanzione

Stato della Procedura

In data 4 Aprile 2006 la Commissione ha emesso una lettera di Messa in Mora ex. articolo 226 TCE, alla quale le Autorità italiane hanno replicato con nota del 21 Luglio 2006, adducendo la possibilità di addivenire ad una soluzione congiunta estensibile alla Procedura n. 2006/4179, attraverso l'adozione di una bozza di norma primaria, recante la disciplina dei requisiti per l'esercizio e la raccolta del gioco a distanza e delle relative modalità.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2001/2178 ex art. 226 del Trattato CE**

“Disposizioni concernenti l’esercizio di poteri speciali in società privatizzate golden share”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta all’Italia l’illegittimità, per incompatibilità con gli artt. 43 e 56 TCE sulla libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, con il quale si definiscono i “criteri di esercizio” dei “poteri speciali” che l’art. 2 del D. L. 31 maggio 1994, n. 332 (convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 1994, n. 474) attribuisce allo Stato, in persona del Ministro dell’Economia e delle Finanze, su alcune società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato medesimo e operanti nel settore della difesa, trasporti, telecomunicazioni, fonti di energia e altri pubblici servizi. Tali “poteri speciali” consistono in particolari prerogative riconosciute al Governo italiano, rispetto agli altri soci delle anzidette società, aventi ad oggetto la facoltà: di opporsi all’assunzione di partecipazioni, da parte di altri investitori, rappresentanti il 5% del capitale sociale ovvero altra quota minore individuata con decreto del Ministro dell’Economia e Finanze; di opporsi a patti tra azionisti che rappresentino il 5% dei diritti di voto ovvero una quota più ridotta determinata, anch’essa, dallo stesso Ministro; di esercitare il “veto” nei confronti dell’adozione di importanti delibere sociali come quella dello scioglimento della società o della sua fusione o scissione, del trasferimento all’estero della sede sociale, del trasferimento di azienda, del cambiamento dell’oggetto sociale, della soppressione nello Statuto dei medesimi “poteri speciali”; di nominare un amministratore senza diritto di voto. Il succitato Decreto 10 giugno 2004, commi 1 e 2, nel definire i “criteri di esercizio” di detti “poteri”, ha specificato le circostanze in presenza delle quali, soltanto, il Governo può ricorrere a tali peculiari strumenti. Pertanto si è stabilito che l’esercizio dei poteri speciali è consentito solo ove ricorra un grave pericolo di carenza di approvvigionamento minimo in materie, prodotti e servizi essenziali alla collettività, o quando venga gravemente compromessa l’erogazione dei servizi pubblici, o quando possa essere menomata la sicurezza degli impianti e delle reti di erogazione dei servizi pubblici essenziali, o quando sussista un grave rischio per la difesa nazionale, la sicurezza militare, l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, ovvero ove sussistano emergenze sanitarie. La Commissione rileva l’aspecificità di tali criteri, che farebbero riferimento a nozioni talmente astratte (quali “sicurezza pubblica”, “ordine pubblico”), da ricomprendere una serie di ipotesi concrete non prevedibili “a priori”. Pertanto, gli investitori verrebbero disincentivati dal partecipare alle società in questione, non potendo conoscere le condizioni del loro investimento, stante la genericità dei presupposti dei “poteri speciali” stessi. Ne deriverebbe, quindi, la violazione delle libertà, riconosciute agli operatori economici comunitari, di far circolare i propri capitali e di stabilire la propria impresa in tutto il territorio UE.

Stato della Procedura

Il 26/3/2009 la Corte di giustizia ha dichiarato l’Italia inadempiente ai sensi dell’art. 226 TCE.

Impatto finanziario

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Pesca

PAGINA BIANCA

Pesca

Per il settore "pesca" si rilevano al momento numero 3 procedure, tutte inerenti a presunte violazioni del diritto comunitario e rientranti nella fase pre-contenziosa ex art. 226 del TCE.

La procedura meno recente è stata instaurata nel 1992 (n. 1992/5006).

Per tutte le procedure in esame si ravvisano effetti finanziari, riconducibili alla necessità, allo scopo di estinguere il contenzioso attualmente in essere, di introdurre sanzioni pecuniarie amministrative, a garanzia dell'effettività della normativa interna attuativa delle disposizioni comunitarie in materia di pesca. Ne consegue un aumento degli introiti erariali.

PROCEDURE DI INFRAZIONE SETTORE PESCA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2007/2284	Carenza nel controllo della pesca del tonno rosso	MM	Si
Scheda 2 2004/2225	Inadempimenti nell'attuazione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite in caso di mancato rispetto delle norme	PM	Si
Scheda 3 1992/5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti	RC. C - 249/08	Si

Scheda 1 – Pesca**Procedura di infrazione n. 2007/2284 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Carenze nell’attuazione del piano di salvaguardia del tonno rosso e controllo della sua pesca”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Violazione

La Commissione Europea ha contestato la violazione dei Regolamenti CEE 2847/93, 2847/93, 2371/2002 e 643/2007, che prevedono l’obbligo per ciascuno Stato membro di garantire un controllo effettivo sulla pesca, allo scopo di garantire un razionale sfruttamento delle risorse ittiche. Al riguardo, la Commissione ha rilevato come le autorità italiane, non osservando puntualmente gli obblighi di controllo, hanno recato danno alla realizzazione del piano pluriennale comunitario di ricostituzione delle riserve di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. In particolare, il paragrafo 2 dell’art. 21 del Reg. 2847/93, sopra menzionato, impone agli Stati membri di individuare, tramite opportuno monitoraggio sulle attività di pesca, una data alla quale si debba ritenere che il “contingente” di alcune specie ittiche, previamente assegnato dalle Comunità allo Stato medesimo, risulti vicino al suo esaurimento. A decorrere da tale data, quindi, lo Stato membro deve interdire ai pescherecci che battono la sua bandiera, o comunque registrati nel suo territorio, la pesca della stessa varietà di pesce oggetto di contingentamento. In proposito, la Commissione ritiene che per l’anno 2007, a causa dell’approssimazione dei controlli espletati, l’Italia abbia chiuso la stagione della pesca, in ordine alla specie contingentata del “tonno rosso”, dopo che il contingente risultava già esaurito, per cui i pescherecci italiani avrebbero attinto, illegittimamente, dai contingenti ittici attribuiti dalle Comunità ad altri Paesi membri.

Inoltre l’Italia non avrebbe sufficientemente assolto agli obblighi di comunicare alle Comunità alcuni dati inerenti alle attività di pesca, come quelli relativi al numero di unità abilitate alla pesca del tonno rosso, alla pesca congiunta, sportiva e ricreativa, alle catture effettuate nel complesso ogni cinque giorni e ogni mese, alle operazioni di ingabbiamento e ai nomi degli ispettori e delle navi da ispezione. In ossequio ai rilievi della Commissione, l’Italia ha emanato il D. L. n. 59 del 8.04.2008 - convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 – il cui art. 8, comma 3 prevede una sanzione pecuniaria per la violazione delle norme, relative ai piani di ricostruzione di specie ittiche, previste da normative comunitarie.

Stato della Procedura

In data 25/9/ 2007 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ex art.226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all’aumento delle entrate erariali dovuto all’introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie

Scheda 2 – Pesca

Procedura di infrazione n. 2004/2225 – Procedura di infrazione ex art. 226 del Trattato TCE “Disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci via satellite”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dal Regolamento CE 2371/2002, relativo alla conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca; nonché del Regolamento CE 2244/2003, concernente il controllo via satellite dei pescherecci. In particolare, in Italia, il controllo viene applicato solo ai pescherecci di misura superiore a 24 metri, laddove la normativa europea richiede che i controlli si applichino a partire dai 15 metri di lunghezza; è rimasto inosservato, altresì, l'obbligo di trasmettere a Bruxelles la relazione semestrale di cui all'art. 16 del Regolamento CE 2244/2003, relativa al funzionamento dei sistemi di controllo sui pescherecci. Si registra, inoltre, il mancato rispetto dell'obbligo di installazione sui pescherecci di un impianto di localizzazione via satellite, come prescritto dall'articolo 3 del Regolamento CE 2847/1993, nonché la mancata emanazione, da parte delle autorità marittime, delle istruzioni previste dall'art. 24, in materia di riservatezza delle informazioni trasmesse.

Stato della Procedura

In data 27 giugno 2007 è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ex art 226 TCE, cui il Ministero delle Politiche Agricole ha risposto nel maggio 2007 e il 20 agosto 2007, con note recanti una serie di chiarimenti.

L'art. 8 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie. In particolare, il comma 3 del predetto articolo 8 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle norme relative al sistema VMS (Vessel monitoring system).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all'aumento delle entrate erariali dovuto all'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Scheda 3 – Pesca

Procedura di infrazione n. 1992/5006 ex art. 226 del Trattato CE “Mancato controllo circa l'impiego di reti da posta derivanti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell'art. 1 paragrafo 1 del Reg. CEE 2241/87, nonché dell'art. 2 paragrafo 1 e dell'art. 31 paragrafi 1 e 2 del Reg. CEE 2847/93. La Commissione ha rilevato l'insufficienza del monitoraggio sul rispetto del divieto di utilizzare reti da pesca di lunghezza superiore a 2,5 Km, nonché l'assenza di un sistema sanzionatorio chiaro che punisca coloro che violano le norme comunitarie in materia. La Commissione evidenzia in particolare la violazione dell'art. 31 paragrafi 1 e 2 del Reg. (CEE) n. 2847/93, ai sensi del quale gli Stati membri devono adoperarsi affinché i trasgressori della normativa in materia siano privati dell'arricchimento derivante dall'infrazione commessa.

Le Autorità Italiane hanno replicato negando che il sistema di controlli sia inadeguato, specialmente considerando le caratteristiche fisiche dell'area geografica da monitorare. Hanno annunciato, peraltro, modifiche normative per la risoluzione del problema. Poiché la Commissione ha ribadito la propria posizione, le autorità Italiane hanno risposto di avere adottato delle misure adeguate, pur nella consapevolezza degli ulteriori miglioramenti da apportare.

Stato della Procedura

In data 19 giugno 2008 la Commissione Europea ha notificato un ricorso alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 226 TCE (C-249/08).

L'art. 8 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 - ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie. Il decreto in questione, in particolare, ha introdotto nell'ordinamento interno le sanzioni per la detenzione di attrezzi non consentiti, quindi ha raddoppiato le sanzioni pecuniarie e previsto la sospensione della licenza di pesca da 10 a 30 giorni, quali misure punitive accessorie finalizzate ad attuare la normativa comunitaria.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all'aumento delle entrate erariali dovuto all'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Salute

PAGINA BIANCA

Salute

Il settore "salute" abbraccia, allo stato attuale, 17 procedure, 11 delle quali fondate sulla contestazione del mancato recepimento di direttive comunitarie nell'ordinamento giuridico interno, mentre numero 6 procedure riguardano altrettante presunte violazioni del diritto comunitario.

Il periodo interessato dalle procedure in oggetto si estende dal 2005 al 2009. Le procedure più recenti sono 8 (n. 2009/2104, n. 2009/0264, n. 2009/0263, n. 2009/262, n. 2009/261, n. 2009/0191, n. 2009/0070, n. 2009/0067), tutte relative al mancato recepimento di direttive comunitarie e attualmente attestate alla fase pre-contenziosa ex art. 226 del Trattato CE, precisamente allo step iniziale della messa in mora.

Le procedure cui potrebbero ricollegarsi effetti finanziari sul bilancio dello Stato sono 4, precisamente: la n. 2009/2104, la n. 2008/2030, la n. 2007/4516, e la n. 2007/2443.

La procedura n. 2009/2104 implica effetti finanziari positivi sul bilancio pubblico, in quanto l'adeguamento alle censure comunitarie impone l'introduzione di sanzioni pecuniarie amministrative a conforto delle norme previste dal Regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

La procedura 2008/2030 riversa effetti finanziari negativi sul bilancio dello Stato, in quanto il recepimento delle istanze comunitarie renderebbe necessario dotare di ulteriori risorse finanziarie i servizi nazionali preposti alla prevenzione fitosanitaria, al fine di consentire a tali servizi l'esercizio di più estese funzioni.

La procedura n. 2007/4516 comporta effetti finanziari negativi dovuti alla soppressione, come richiesta dalle Autorità Europee, del tributo attualmente gravante l'offerta al servizio sanitario nazionale di alcuni dispositivi medici.

Si rilevano, infine, effetti finanziari positivi per la procedura 2007/2443, il superamento della quale comporterebbe, per l'Italia, l'introduzione di sanzioni amministrative di tipo pecuniario, rivolte a garantire una più rigorosa osservanza delle disposizioni in tema di "precursori di droghe", con conseguente aumento delle entrate pubbliche.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE SALUTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/2104	Regolamento 1907/2006 mancata comunicazione delle norme che prevedono sanzioni per violazioni al regolamento REACH	MM	Sì
Scheda 2 2009/0264	Mancato recepimento direttiva 2009/7/CE concernente misure di protezione contro introduzione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali	MM	No
Scheda 3 2009/0263	Mancato recepimento direttiva 2008/88/CE che modifica direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici	MM	No
Scheda 4 2009/0262	Mancato recepimento direttiva 2008/76/CE relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali	MM	No
Scheda 5 2009/0261	Mancato recepimento direttiva 2008/39/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari	MM	No
Scheda 6 2009/0191	Attuazione direttiva 2008/97/CE che modifica direttiva 96/22/CE concernente divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-antagoniste nelle produzioni animali	MM	No
Scheda 7 2009/0072	Direttiva 2008/109/CE che modifica allegato IV di direttiva 2000/29/CE concernente misure protezione contro introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali	PM	No
Scheda 8 2009/0070	Mancato recepimento direttiva 2008/13/CE che abroga direttiva 84/539/CEE per il ravvicinamento legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina veterinaria	MM	No

Scheda 9 2009/0067	Mancato recepimento direttiva 2007/47/CE che modifica direttive relative ravvicinamento legislazioni per quanto concerne dispositivi medici impiantabili attivi	MM	No
Scheda 10 2008/2295	Errata applicazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 1976/160/CE	MM	No
Scheda 11 2008/2030	Mancanze strutturali dei servizi preposti alla salute delle piante	MM	Sì
Scheda 12 2008/0560	Mancato recepimento della direttiva 2007/68/CE che modifica l'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari	RC C- 206/09	No
Scheda 13 2007/4516	Nuovo sistema di registrazione dei fabbricanti di dispositivi medici in applicazione del decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997	PM	Sì
Scheda 14 2007/2443	Non conformità della normativa italiana al Reg. CE n. 273/04 sui precursori di droghe	PM	Sì
Scheda 15 2007/1127	Mancata attuazione della direttiva 2006/86/CE relativa alle prescrizioni in tema di rintracciabilità, per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane	RC C-13/09	No
Scheda 16 2007/0411	Mancato recepimento della direttiva 2006/17/CE per il controllo di tessuti e cellule	RC C-12/09	No
Scheda 17 2005/5068	Promozione congiunta di medicinali per uso umano	PM	No

Scheda 1 – Salute**Procedura di infrazione n. 2009/2104** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

“Mancata notifica delle disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione del Regolamento CE 1907/2006 (Regolamento REACH) sulle sostanze chimiche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata applicazione di alcune prescrizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

In particolare, l'art. 126 del sopra menzionato Regolamento stabilisce che gli Stati Membri devono emanare le norme contenenti le sanzioni da applicarsi, nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento comunitario stesso. Tali sanzioni, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, sarebbero dovute essere notificate alla Commissione entro il 1° dicembre 2008, con l'ulteriore obbligo, per i Paesi Membri, di dare contezza alla Commissione anche di ogni successiva modifica delle stesse sanzioni.

Tuttavia, nonostante l'invio alle autorità italiane di due solleciti da parte della Commissione, al fine di dare impulso all'invio dei dati sopra descritti, l'Italia non avrebbe dato seguito a tali richieste, risultando, a tutt'oggi, inadempiente all'obbligo di notifica prescritto dalla direttiva 1907/2006. Pertanto la Commissione, non avendo ricevuto le informazioni in oggetto e non disponendo di altro indice idoneo a dimostrare l'avvenuta adozione, da parte delle competenti autorità italiane, delle sanzioni fissate e disciplinate dalla direttiva sopra citata, ritiene che l'Italia non si sia conformata all'obbligo di predisporre le misure anzidette, oltre che al conseguente obbligo di renderne edotta la Commissione tramite apposita notifica.

Stato della Procedura

In data 14 maggio 2009 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ex art. 226 TCE.

Si precisa che, pur non essendo stato ancora emanato, alla data del 30 giugno 2009, un provvedimento in accoglimento delle censure comunitarie, è stato approntato successivamente il Decreto Legislativo 14 settembre 2009 n. 133, il quale, fissando le sanzioni, anche di natura pecuniaria, in ordine alla violazione delle disposizioni del regolamento REACH, dovrebbe soddisfare le richieste comunitarie e condurre all'archiviazione della presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ai fini del superamento della procedura in oggetto, si rende necessaria l'adozione di una normativa interna italiana che munisca le prescrizioni, fissate dal regolamento comunitario 1907/2006, di un corredo di sanzioni, anche di natura pecuniaria amministrativa, adeguate a garantirne il rispetto. Pertanto l'introduzione di misure afflittive di tipo pecuniario determinerebbe un impatto positivo sul bilancio dello Stato, in termini di un aumento degli introiti.

Scheda 2 – Salute

Procedura di infrazione n. 2009/0264: ex art. 226 del Trattato CE.

“Attuazione della direttiva 2009/7/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nel diritto interno italiano, della direttiva 2009/7/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

Ai sensi dell'art. 2 della direttiva in questione, gli Stati Membri adottano, entro la data del 31 marzo 2009, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale, non risultano essere stati emanati provvedimenti di recepimento, nell'ambito del diritto interno italiano, della direttiva succitata.

Stato della Procedura

Il 29 maggio 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio finanziario dello Stato

Scheda 3 – Salute

Procedura di infrazione n. 2009/0263: ex art. 226 del Trattato CE.

“Attuazione della direttiva 2008/88/CE, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nel diritto interno italiano, della direttiva 2008/88/CE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III.

Ai sensi dell'art. 2 della direttiva in questione, gli Stati Membri adottano, entro la data del 14 febbraio 2009, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale, risulta che la direttiva in oggetto è stata recepita in Italia con Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 25/3/08.

Stato della Procedura

Il 29 maggio 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio finanziario dello Stato

Scheda 4 – Salute

Procedura di infrazione n. 2009/0262: ex art. 226 del Trattato CE.

“Attuazione della direttiva 2008/76/CE relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della direttiva 2008/76/CE relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

Ai sensi dell'art. 2 della direttiva in questione, gli Stati Membri adottano, entro la data del 1° aprile 2009, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale, non risultano essere stati emanati provvedimenti di recepimento, nell'ambito del diritto interno italiano, della direttiva succitata.

Stato della Procedura

Il 29 maggio 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio finanziario dello Stato

Scheda 5 – Salute

Procedura di infrazione n. 2009/0261: ex art. 226 del Trattato CE.

“Attuazione della direttiva 2008/39/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva 2008/39/CE, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Ai sensi dell'art. 2 della direttiva in questione, gli Stati Membri adottano, entro la data del 7 marzo 2009, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione

Allo stato attuale, non risultano essere stati emanati provvedimenti di recepimento, nell'ambito del diritto interno italiano, della direttiva succitata.

Stato della Procedura

Il 29 maggio 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio finanziario dello Stato

Scheda 6 – Salute

Procedura di infrazione n. 2009/0191: ex art. 226 del Trattato CE.

“Attuazione della direttiva 2008/97/CE che modifica la direttiva 96/22/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-antagoniste nelle produzioni animali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nel diritto interno italiano, della direttiva 2008/97/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-antagoniste nelle produzioni animali.

Ai sensi dell'art. 2 della direttiva in questione, gli Stati Membri adottano, entro la data del 1° gennaio 2009, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale, non risultano essere stati emanati provvedimenti di recepimento, nell'ambito del diritto interno italiano, della direttiva succitata.

Stato della Procedura

Il 2 aprile 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio finanziario dello Stato

Scheda 7 – Salute**Procedura di infrazione n. 2009/0072:** ex art. 226 del Trattato CE.

“Direttiva 2008/109/CE, che modifica l'Allegato IV della direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nel diritto interno italiano, della direttiva 2008/109/CE, che modifica l'Allegato IV della direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

Ai sensi dell'art. 2 della direttiva in questione, gli Stati Membri adottano, entro la data del 31 dicembre 2008, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale, non risultano essere stati emanati provvedimenti di recepimento, nell'ambito del diritto interno italiano, della direttiva succitata.

Stato della Procedura

Il 25 giugno 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio finanziario dello Stato

Scheda 8 – Salute**Procedura di infrazione n. 2009/0070** ex art. 226 del Trattato CE.

"Direttiva 2008/13/CE, che abroga la direttiva 84/539/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina veterinaria".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nel diritto interno italiano, della direttiva 2008/13/CE, che abroga la direttiva 84/539/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina veterinaria.

Ai sensi dell'art. 2 della direttiva in questione, gli Stati Membri adottano, entro la data del 31 dicembre 2008, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale, la direttiva in oggetto risulta recepita mediante l'art. 20 della Legge 7/7/2009 (Legge comunitaria 2008).

Stato della Procedura

Il 29 Gennaio 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio finanziario dello Stato

Scheda 9 – Salute

Procedura di infrazione n. 2009/0067: ex art. 226 del Trattato CE.

“Mancato recepimento della direttiva 2007/47/CE - modifica direttive relative al ravvicinamento delle legislazioni per quanto concerne i dispositivi medici impiantabili attivi, i dispositivi medici in generale e l'immissione sul mercato dei biocidi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nel diritto interno italiano, della direttiva 2007/47/CE, contenente la modifica delle direttive relative al ravvicinamento delle legislazioni per quanto concerne i dispositivi medici impiantabili attivi, i dispositivi medici in generale e l'immissione sul mercato dei biocidi.

Ai sensi dell'art. 2 della direttiva in questione, gli Stati Membri adottano, entro la data del 1° gennaio 2009, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale, non risultano essere stati emanati provvedimenti di recepimento, nell'ambito del diritto interno italiano, della direttiva succitata.

Stato della Procedura

Il 2 aprile 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio finanziario dello Stato

Scheda 10 – Salute

Procedura di infrazione n. 2008/2295 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Erronea applicazione della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 1976/160/CEE."

Settore: Salute

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea contesta l'erronea applicazione della direttiva 2006/7/CE, che abroga la direttiva 76/160/CEE, concernente la gestione delle acque di balneazione.

In particolare, l'art. 3, paragrafo 1 della Direttiva sopra menzionata prevede che ogni anno, prima dell'inizio della stagione balneare, con inizio dalla stagione balneare successiva al 24 marzo 2008, gli Stati membri sono tenuti a compilare un elenco delle acque di balneazione e a stabilire la durata della stagione balneare.

L'art. 13, quindi, stabilisce che, prima dell'inizio della stagione balneare medesima e sempre, per la prima volta, prima dell'inizio della stagione balneare successiva al 24 marzo 2008, gli Stati membri sono tenuti a comunicare tale elenco alla Commissione, adducendo le ragioni di eventuali cambiamenti rispetto all'anno precedente.

Infine, l'art. 11 della citata Direttiva impone agli Stati membri di garantire la partecipazione del pubblico all'attuazione della direttiva stessa, assicurando che la collettività venga messa in condizione di formulare suggerimenti, osservazioni e reclami in riferimento alla preparazione degli elenchi succitati.

Pertanto, non avendo la Repubblica italiana, anteriormente all'inizio della stagione balneare successiva al 24 marzo 2008, ottemperato all'obbligo sancito all'art. 13 di comunicare alla Commissione il predetto elenco delle acque di balneazione, la Commissione ritiene violato sia l'art. 13 medesimo, sia il predetto art. 11, il quale prevede l'elaborazione dell'elenco in oggetto mediante la partecipazione del pubblico.

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 è stata comunicata una Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario per il bilancio dello Stato.

Scheda 11 – Salute

Procedura di infrazione n. 2008/2030: ex art. 226 del Trattato CE.

“Direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria – adozione e comunicazione di provvedimenti necessari ad eradicare organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Italia ha assunto una prassi amministrativa costante, contraria a diversi obblighi sanciti dalla normativa europea in materia fitosanitaria. In particolare, l'art. 16, par. 1, 2 e 3 della Direttiva 2000/29/CE dispone che gli Stati membri notificano immediatamente, alla Commissione ed agli altri Stati membri, la circostanza relativa alla “presenza” ovvero alla “comparsa”, nel loro territorio, di organismi nocivi ricompresi nell'elenco di cui agli Allegati I e II della dir. 2000/29/CE stessa, nonché la situazione relativa alla “comparsa” di altri organismi nocivi, anche se non citati negli elenchi di cui sopra, con l'indicazione di tutte le relative misure di protezione adottate dalle autorità nazionali. Infine si prescrive che la Commissione, informata come sopra, esamini il caso in seno al “comitato fitosanitario permanente”, quindi adotti misure adeguate, eventualmente revocando o modificando quelle già emanate dallo Stato membro. Si sottolinea, inoltre, atteso che la direttiva persegue lo scopo di consentire il monitoraggio comunitario sia dei primi sintomi, che dei successivi sviluppi del contagio, come il concetto di “comparsa” ricomprenda non solo il momento iniziale della diffusione del morbo, ma anche la sua estensione a parti del territorio non investite in precedenza ovvero a specie non coinvolte sino a quel momento. L'obbligo di notifica, peraltro, sussisterebbe anche laddove già sussistano provvedimenti nazionali o comunitari per fronteggiare tali evenienze. Si rileva pertanto che l'Italia avrebbe comunicato solo la sussistenza dei primi focolai dell'agente nocivo, senza citare la propagazione dello stesso ad aree e specie già indenni. Inoltre l'Italia avrebbe violato l'art. 2, par. 1, let. h) della Direttiva, che prevede che gli Stati membri, ad intervalli regolari, eseguono ispezioni sulle c.d. “aree protette”, comunicando alla Commissione i risultati di tali indagini e, distintamente e immediatamente, la scoperta degli agenti parassitari per scongiurare i quali l'area protetta è stata istituita: a riguardo, l'Italia avrebbe reso edotta la Commissione dell'esistenza di tali agenti solo in occasione della notifica degli esiti delle ispezioni, laddove avrebbe dovuto redigere, in proposito, un immediato e separato rapporto. L'Italia avrebbe peraltro, a causa di notevoli ritardi e della scarsità delle relative risorse finanziarie, violato l'obbligo, di cui all'art. 16 predetto, di adottare misure idonee ad eradicare o almeno a contenere la diffusione di organismi nocivi, così come l'obbligo di notificare l'intercettazione di una spedizione o organismo nocivo, provenienti da paesi terzi, recanti un pericolo imminente fitosanitario.

Stato della Procedura

Il 19 febbraio 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implica un impatto finanziario negativo a carico del bilancio dello Stato in termini di un aumento della spesa sanitaria per potenziare le strutture fitosanitarie.

Scheda 12 – Salute**Procedura di infrazione n. 2008/0560** - ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

"Mancata attuazione della direttiva 2007/68/CE che modifica l'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE per quanto concerne l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione contesta la mancata trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva 2007/68/CE, la quale modifica l'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari.

L'art. 2 della Direttiva dispone che gli Stati membri adottino, entro il 31 maggio 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Attualmente, risulta che le autorità italiane abbiano dato attuazione alla presente direttiva, all'interno dell'ordinamento italiano, a mezzo dell'art. 27 della Legge 7/7/2009 (Legge comunitaria 2008).

Stato della Procedura

In data 24 giugno 2009 è stato notificato il Ricorso esperito dalla Commissione europea di fronte alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 226 TCE, iscritto con il n. C-206/09

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 13 – Salute

Procedura di infrazione n. 2007/4516: ex art. 226 del Trattato CE.

“Nuove modalità di adempimenti, registrazione ed iscrizione in repertorio dei dispositivi medici”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva la non conformità alle Direttive comunitarie 93/42/CEE, 90/385/CEE e 1999/93/CE, di alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e nel Decreto del Ministero della Salute 20 marzo 2007. In generale, si censura la circostanza per cui, ai sensi di tale decreto, la commercializzazione dei dispositivi medici in Italia viene vincolata al rispetto di presupposti non previsti dalla disciplina comunitaria e tali, in definitiva, da chiudere il mercato italiano del settore al prodotto fabbricato all'estero. In particolare, si eccepisce che la normativa comunitaria sopra menzionata prevede che i dispositivi medici appartenenti alla classe I, nonché i sistemi e kit completi per campo operatorio, possano essere commercializzati in base a semplice comunicazione, alle autorità del Paese Membro ove l'impresa è stabilita, dell'indirizzo del fabbricante e della descrizione dell'apparecchio in questione. La normativa italiana, invece, richiede che i suddetti dispositivi, quando gli stessi siano stati messi in commercio in uno Stato Membro diverso dall'Italia, possano circolare su territorio italiano solo a condizione della registrazione di ogni singolo strumento in un apposito repertorio gestito dalle autorità italiane. Al riguardo, l'Italia si è dimostrata, recentemente, propensa all'eliminazione dell'obbligo di registrazione per i prodotti sopra menzionati, chiedendo tuttavia di mantenere tale obbligo nel caso in cui gli stessi costituiscano oggetto di pubblica offerta in una gara di appalto indetta dal Servizio Sanitario Nazionale. In risposta, la Commissione ha suggerito all'Italia di modificare il Decreto 46/1997 nel senso per cui i fabbricanti dei dispositivi in oggetto non sarebbero obbligati alla registrazione dei loro prodotti ma semplicemente facultati ad essa, quando intendano partecipare ad una gara di appalto promossa dal SSN, con la prospettiva, qualora procedano a registrazione, di essere esentati dal ripetere le caratteristiche del prodotto nell'offerta formulata. La Commissione rileva, ancora, che il decreto 46/1997 subordina la commercializzazione dei dispositivi medici alla comunicazione alle competenti autorità di una serie di informazioni, alcune delle quali superflue rispetto alla finalità di garantire un'efficace sorveglianza del mercato (tipo: volume annui di venduto, prezzi di vendita etcc). Si contesta, infine, che il Decreto del Ministero della Salute, in precedenza citato, prevede che il SSN possa acquistare i dispositivi in argomento solo previo pagamento di un'imposta di 100 Euro per ogni dispositivo, circostanza, questa, che creerebbe un eccessivo intralcio alla libera circolazione dei beni di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 14 maggio 2009 è stata inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rileva un impatto finanziario negativo, a seguito della riduzione del gettito fiscale connessa all'eventuale soppressione dell'imposta di 100 Euro per l'offerta di dispositivo medico al SSN.

Scheda 14 - Salute

Procedura di infrazione n. 2007/2443 - ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

"Precursori di droghe e loro commercio tra la comunità e i paesi terzi".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione Europea contesta la violazione di alcune disposizioni contenute nel Regolamento n. 273/2004/CE, relativo ai precursori di droghe e nel Regolamento n. 111/2005/CE, sull'istituzione di strumenti di sorveglianza del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità ed i Paesi terzi.

In particolare, l'art. 12 del sopra menzionato Reg. 273/2004 stabilisce che ogni Stato membro introduca, nel proprio ordinamento, le norme contenenti la previsione delle sanzioni da applicare in caso di infrazione al regolamento stesso. Anche l'art. 31 del Reg. 111/2005, in precedenza citato, dispone che ciascuno Stato facente parte delle Comunità elabori le norme contenenti la previsione delle adeguate sanzioni, per l'inadempimento alla normativa recata dal medesimo Regolamento. Si precisa, peraltro, che i Regolamenti 273/2004 e 111/2005 sono entrati in vigore, rispettivamente, il 18 agosto 2005 ed il 15 febbraio 2005.

In proposito, la Commissione ha sollecitato le autorità italiane a fornire informazioni in relazione alle misure nazionali adottate per munire di apposite sanzioni le norme recate dai regolamenti comunitari, a titolo di prevenzione contro potenziali trasgressori delle stesse. La stessa Commissione, tuttavia, ha dichiarato di non aver ricevuto risposte soddisfacenti. Nello specifico, la Commissione fa riferimento alla nota inviata dalle autorità italiane il 14 settembre 2007, con la quale si precisava che, in Italia, i precursori di droghe sono disciplinati dal decreto 390/1990, come modificato dal decreto ministeriale del 23 settembre 2004. A riguardo, la Commissione osserva che tali testi normativi, essendo precedenti ai Regolamenti comunitari summenzionati, non contengono le sanzioni da irrogarsi in caso di violazione delle disposizioni contenute in tali regolamenti e, pertanto, non costituiscono un'adeguata attuazione della normativa comunitaria. Successivamente, con lettera del 7 aprile 2008, è stato reso noto che le competenti autorità italiane stavano preparando, per superare le censure comunitarie, una legge delega nei confronti del Governo, che avrebbe contenuto le sanzioni richieste ("Delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento alla vigente normativa comunitaria, delle disposizioni in tema di precursori di droghe"). Tale testo si trova, dal 20 maggio 2009, all'esame della Commissione Igiene e Sanità in Senato.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario

La procedura comporta effetti finanziari positivi sul bilancio dello Stato, derivanti dall'eventuale introduzione di sanzioni relative alla violazione delle regole contenute nei Regolamenti comunitari, con il conseguente aumento degli introiti erariali per effetto dell'applicazione di tali sanzioni.

Scheda 15 – Salute**Procedura di infrazione n. 2007/1127 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.**

“Mancata attuazione della direttiva 2006/86/CE relativa alle prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ad eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane (modifica direttiva n. 2004/23/CE del Parlamento europeo)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione Europea ha rilevato la mancata attuazione nel diritto interno italiano della direttiva 2006/86/CE, che attua la direttiva 2004/23/CE per quanto attiene le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ad eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

L'art. 11 della direttiva sopra menzionata stabilisce che gli Stati membri mettono in vigore tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva stessa entro la data del 1° settembre 2007, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Di fronte al primo sollecito della Commissione (Messa in Mora), l'Italia rispondeva che, con l'entrata in vigore della Legge n. 34 del 25 febbraio 2008 (Legge comunitaria 2007), il Governo italiano aveva ricevuto la delega per dare attuazione alla direttiva in oggetto. Di seguito, dopo l'invio del Parere Motivato, le autorità italiane avevano reso edotta la Commissione che era stato approntato dal Governo il disegno del provvedimento normativo rivolto al recepimento della direttiva e, inoltre, che lo stesso provvedimento era stato inviato alla Conferenza Stato Regioni e alle competenti Commissioni parlamentari per i prescritti pareri. Tuttavia, la Commissione osserva che, a tutt'oggi, tale testo normativo non sarebbe ancora entrato in vigore, o, almeno, non sarebbe ancora stato comunicato alla Commissione, in violazione dell'art. 11 di cui sopra. Pertanto, la Commissione ha promosso un Ricorso nel quale ha chiesto che la Corte di giustizia dichiarasse la responsabilità dell'Italia per non aver dato esecuzione, con adeguato provvedimento, alla direttiva 2006/86/CE.

Da parte delle autorità italiane si precisa, comunque, che la direttiva in argomento, unitamente alla direttiva 2006/17/CE - per la cui presunta mancata attuazione è pendente la procedura di infrazione n. 2007/0411 - è stata recepita in un unico Decreto Legislativo non ancora in vigore, ma in procinto di esaurire il suo iter procedimentale, in quanto già approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alla Conferenza Stato Regioni, il cui parere, alla data del 30 giugno 2009, doveva ancora essere acquisito.

Stato della Procedura

In data 12 gennaio 2009 il Ricorso, presentato dalla Commissione ai sensi dell'art. 226 TCE, è stato iscritto nell'apposito Registro della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano conseguenze finanziarie a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 16 – Salute**Procedura di infrazione n. 2007/0411 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2006/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio di attuazione della Direttiva n. 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento ed il controllo di tessuti e cellule umani”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.

Violazione

La Commissione Europea rileva la mancata trasposizione, nell’ordinamento italiano, della Direttiva 2006/17/CE.

Ai sensi dell’articolo 7 della Direttiva in questione, gli Stati Membri sono tenuti ad adottare le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie alla sua trasposizione entro il termine del 1° Novembre 2006, dandone immediata comunicazione alla Commissione stessa. Dal momento che l’Italia non ha dato comunicazione alla Commissione, a tutt’oggi, dei provvedimenti da emanarsi per l’attuazione della direttiva in oggetto, la Commissione ne deriva che tali provvedimenti, che l’Italia avrebbe dovuto mettere in vigore per il 1° novembre 2006, non sono stati, ancora, effettivamente adottati.

Da parte delle autorità italiane si precisa, comunque, che la direttiva in argomento, insieme alla direttiva 2006/86/CE, per la quale è pendente la procedura 2007/1127, è stata recepita in un unico Decreto Legislativo non ancora in vigore, ma in procinto di esaurire il suo iter procedimentale, in quanto già approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alla Conferenza Stato Regioni, il cui parere, alla data del 30 giugno 2009, doveva essere ancora acquisito.

Stato della Procedura

In data 20 gennaio 2009 la Commissione ha presentato un Ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 17 – Salute

Procedura di infrazione n. 2005/5068 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Promozione congiunta di medicinale per uso umano"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.

Violazione

La Commissione europea contesta l'incompatibilità del Decreto legislativo n. 219 del 24 Aprile 2006 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 Giugno 2006 n. 142 – con la Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla Direttiva n. 2004/27/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

Ai sensi dell'art. 98 paragrafo 3 della Direttiva, gli Stati membri non possono vietare che il medesimo medicinale venga pubblicizzato, congiuntamente, sia dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, sia dalle imprese da questo designate (c.d. "Promozione congiunta").

Al riguardo, l'Istituzione comunitaria osserva come l'art. 5 del Decreto legislativo n. 219, del 24 Aprile 2006, circoscriva la promozione congiunta dei medicinali alle sole ipotesi in cui le imprese che partecipano alla promozione, designate dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, siano ditte farmaceutiche che detengano autorizzazioni all'immissione in commercio di altri farmaci, ovvero siano titolari di un'autorizzazione alla produzione di farmaci.

La norma nazionale viene ritenuta illegittima dalla Commissione, poichè introduce limiti e condizioni non previsti dalla norma comunitaria.

Le autorità nazionali hanno affermato la piena legittimità della norma interna rappresentando, in primo luogo, come l'intenzione del legislatore comunitario non fosse quella di escludere qualsiasi intervento normativo, da parte degli Stati membri, nel settore dei medicinali per uso umano. In secondo luogo, le stesse autorità hanno ritenuto i limiti alla promozione congiunta adeguati e ragionevoli, giustificati dalla necessità di tutelare la salute pubblica. La Commissione europea ha ribattuto evidenziando che la Direttiva in questione opera un'armonizzazione totale della disciplina in materia, individuando tassativamente le ipotesi in cui gli Stati membri possono introdurre previsioni diverse. Relativamente alla necessità di tutelare la salute pubblica, l'Organo comunitario ritiene che essa sia pienamente salvaguardata dalla norma comunitaria

Stato della Procedura

In data 5 giugno 2008 la Commissione ha emesso un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario per il bilancio dello Stato.

Trasporti

PAGINA BIANCA

Trasporti

Nel settore "trasporti" rientrano, allo stato attuale, 6 procedure di infrazione, di cui numero 3 procedure si fondano su presunte violazioni del diritto comunitario, mentre le rimanenti 3 attengono al presunto mancato recepimento di direttive comunitarie nel diritto nazionale.

Tutte le procedure del settore si collocano nella fase del pre-contenzioso comunitario, di cui all'art. 226 del Trattato CE.

Si rilevano effetti finanziari positivi per la procedura n. 2008/2097 "Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario", il cui superamento impone di attribuire, all'autorità garante della concorrenza nell'ambito del mercato dei servizi di trasporto su ferrovia, la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie a sostegno delle norme sul libero mercato, con conseguente aumento degli introiti pubblici per effetto del prelievo delle somme corrispondenti a tali sanzioni.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE TRASPORTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2008/2355	Mancata presentazione relazione sulla sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse	MM	No
Scheda 2 2008/2097	Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario	MM	Si
Scheda 3 2008/0786	Mancato recepimento della direttiva 2008/49/CE recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari.	PM	No

Scheda 4 2008/0556	Mancato recepimento della direttiva 2006/38/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture	PM	No
Scheda 5 2007/1123	Mancato recepimento della direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare	RC C-42/09	No
Scheda 6 2006/2023	Errata applicazione della Direttiva 95/21/CE sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo	PM	No

Scheda 1 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2008/2355– ex articolo 226 del Trattato CE**

“Relazione sulle attività di verifica connesse alle procedure di carico e scarico delle navi portarinfuse”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione Europea contesta alla Repubblica italiana la violazione degli obblighi imposti agli Stati membri dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva n. 2001/96/CE del 4 dicembre 2001, che prevede requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse. Con tale denominazione vengono identificate le navi preposte al trasporto di merci, allo stato non liquido, non contenute in containers ovvero in altri recipienti all'interno della nave stessa, con il che è evidente che le autorità comunitarie rivolgono particolare attenzione a munire di particolari accorgimenti i movimenti di carico e scarico da e/o verso le navi in questione.

In particolare, ai sensi delle disposizioni sopra menzionate, gli Stati membri presentano ogni tre anni alla Commissione un rapporto sui risultati delle attività di verifica circa l'applicazione delle condizioni e delle procedure indicate dalla Direttiva predetta. Tale relazione deve, fra l'altro, contenere una valutazione relativa all'efficacia delle procedure armonizzate di cooperazione e di comunicazione, disciplinate dalla direttiva medesima, fra le navi portarinfuse ed i terminali. La relazione in argomento deve essere presentata entro il 30 aprile dell'anno che segue il triennio cui si riferisce.

Al riguardo, l'Italia avrebbe dovuto presentare la prima delle relazioni in oggetto entro il 30 aprile 2008. Poichè la comunicazione suddetta non è stata eseguita, la Commissione ritiene che l'Italia non abbia adempiuto agli obblighi che le incombono a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2001/96/CE del 4 dicembre 2001.

Stato della Procedura

IL 19 marzo 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2008/2097- ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Violazione

La Commissione contesta all'Italia l'erronea trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario (Direttive n. 91/440/CEE e n. 2001/14/CE), il cui scopo consiste nel garantire agli utenti un accesso equo e senza discriminazioni all'utilizzo dell'infrastruttura.

L'allegato II della Direttiva n. 91/440/CEE elenca le funzioni essenziali al raggiungimento di tale scopo, quali la preparazione e l'adozione delle decisioni relative alle licenze ferroviarie, all'assegnazione delle linee ferroviarie e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, nonché il controllo del rispetto degli obblighi di servizio pubblico.

Tali funzioni essenziali devono essere svolte da enti o società che a loro volta non prestano servizi di trasporto ferroviario, come previsto dall'articolo 6 della Direttiva n. 2001/14/CE. Al riguardo, la Commissione evidenzia come in Italia diverse funzioni essenziali risultino affidate alla società "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A (nel prosieguo: "RFI")"- la quale fa parte di "Ferrovie dello Stato". Si rende necessario, quindi, appurare se RFI sia indipendente dall'holding Ferrovie dello Stato, anche sul piano organizzativo e decisionale, come imposto dalla norma comunitaria. Pertanto la Commissione, fermo l'assunto per cui il rapporto fra una società madre ed una società figlia non sempre implica una dipendenza della seconda dalla prima, ha tuttavia rilevato, con riguardo al caso di specie, l'esistenza di una dipendenza decisionale ed organizzativa della società di gestione dell'infrastruttura rispetto all'holding di appartenenza. Da ultimo la Commissione evidenzia, altresì, come il Ministero dei Trasporti, quale Autorità di regolamentazione, è priva del potere di infliggere sanzioni pecuniarie e non è indipendente dalla società di gestione dell'infrastruttura, in contrasto con quanto previsto dall' art. 30 della Direttiva n. 2001/14/CE.

Stato della Procedura

In data 26/06/2008 è stata emessa una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.

Al 30 giugno 2009 erano in dirittura di arrivo diverse misure, adottate dalle autorità italiane, rivolte al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla Commissione al fine della composizione della presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nella prospettiva di adeguarsi ai rilievi della Commissione, l'Italia dovrebbe modificare la normativa vigente prevedendo, in favore dell'Autorità di Regolamentazione rappresentata dal Ministero dei Trasporti, il potere di irrogare adeguate sanzioni amministrative pecuniarie, affinché il rispetto delle regole della concorrenza venga maggiormente assicurato. L'acquisizione delle relative somme produrrebbe un corrispondente aumento delle entrate.

Scheda 3 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2008/0786– ex articolo 226 del Trattato CE**

“Omessa comunicazione delle misure di attuazione nel diritto interno della direttiva 2008/49/CE per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione Europea, con nota del 14 aprile 2009, rileva la mancata attuazione della Direttiva 2008/49/CE, recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2004/36/CE.

Ai sensi dell'art. 3 della Direttiva stessa, gli Stati Membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi ad essa entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, informandone immediatamente la Commissione.

Poichè la Repubblica italiana, a tutt'oggi, non ha reso noti alla Commissione i provvedimenti emanati al fine di dare esecuzione alla direttiva in oggetto, la Commissione ne deriva che tali misure non sono state effettivamente adottate.

Pertanto, la Commissione constata che l'Italia non ha ancora posto in essere le disposizioni che avrebbe dovuto adottare entro il 20 ottobre 2008 per dare attuazione alla Direttiva sopra menzionata.

Le autorità italiane sostengono che la presente direttiva ha ricevuto attuazione, nell'ordinamento italiano, tramite il D. Lgs 28/7/2009 n. 118.

Stato della Procedura

IL 14 aprile 2009 è stata inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2008/0556– ex articolo 226 del Trattato CE**

“Omessa comunicazione delle misure di attuazione della direttiva 2006/38/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione Europea, con nota del 19 febbraio 2009, rileva la mancata attuazione della Direttiva 2006/38/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva sopra menzionata, gli Stati Membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi ad essa entro la data del 10 giugno 2008, rendendone immediatamente edotta la Commissione.

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana, in quanto a tutt'oggi non avrebbe comunicato i provvedimenti adottati per dare esecuzione alla Direttiva in questione nell'ambito dell'ordinamento italiano, non abbia ancora emanato gli stessi provvedimenti.

Pertanto, la Commissione rileva che l'Italia non ha ancora posto in essere le disposizioni che avrebbe dovuto adottare entro il 10 giugno 2008 per dare attuazione alla Direttiva sopra menzionata.

Per converso, le autorità italiane sostengono che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avrebbe risposto alla Messa in Mora inviata dalla Commissione in data 30 luglio 2008, informandola della circostanza per cui il provvedimento idoneo al recepimento della direttiva in oggetto sarebbe stato inserito nell'allegato B del disegno di Legge Comunitaria 2008.

Stato della Procedura

Il 19 febbraio 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2007/1123 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Mancata attuazione della direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli stati membri alla gente di mare (modificazione della direttiva 2001/25)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione ha contestato la mancata attuazione della direttiva n. 2005/45/CE.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 della Direttiva, gli Stati membri adottano le misure legislative, regolamentari ed amministrative alla trasposizione della direttiva in questione entro il 20 ottobre 2007.

Dal momento che la Repubblica italiana non ha notificato alla Commissione i provvedimenti emanati per dare esecuzione alla direttiva in oggetto, la Commissione ne ha dedotto che detti provvedimenti, che l'Italia avrebbe dovuto mettere in vigore entro il 20 ottobre 2007, non erano ancora stati adottati alla data in cui è stato esperito il Ricorso, da parte della Commissione stessa, di fronte alla Corte di giustizia, cioè in data 29 gennaio 2009.

Successivamente, le autorità italiane hanno recepito le disposizioni della direttiva in oggetto con D. P. R. 31/3/2009 n. 55.

Stato della Procedura

In data 29 gennaio 2009 la Commissione ha presentato un Ricorso di fronte alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 226 TCE. Si anticipa, per esigenze di completezza, che successivamente al 30 giugno 2009, precisamente l'8/10/2009, la Commissione, grazie al recepimento della direttiva nel suddetto D. P. R. 31/3/2009 n. 55, ha deciso di archiviare la presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2006/2023** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

"Errata applicazione della Direttiva sul controllo dello Stato di approdo".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione contesta l'errata applicazione dell'articolo 16 della Direttiva n. 95/21/CE, sul controllo esercitato sulle navi dallo Stato di approdo.

La Commissione, al fine di determinare il livello di funzionamento dei controlli in questione, ha effettuato, in collaborazione con l'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (nel prosieguo: "EMSA"), delle verifiche in loco presso le autorità portuali italiane: il rapporto redatto dall'EMSA ha evidenziato delle carenze nell'applicazione della Direttiva n. 95/21/CE, in particolare per l'articolo 16 della Direttiva, ai sensi del quale le spese derivanti dai controlli effettuati sulle navi, in attuazione della Direttiva in questione, devono essere sostenute dal proprietario della nave, dall'armatore, ovvero dal rappresentante.

Il rapporto ha evidenziato come allo stato attuale non esistano, nell'ordinamento giuridico interno, delle disposizioni che prevedano l'obbligo, per coloro che si siano resi responsabili delle violazioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, di sopportare le spese derivanti dallo svolgimento delle ispezioni.

Le autorità italiane, nel dare seguito ai profili di illegittimità sollevati dalla Commissione, hanno ammesso le carenze evidenziate dal rapporto EMSA, trasmettendo alla Commissione, nel novembre 2007, un progetto di decreto modificativo della normativa nazionale. La Commissione, tuttavia, avendo constatato che ad oggi le autorità italiane non hanno ancora confermato l'adozione del testo definitivo del decreto, ha ribadito i profili di illegittimità sollevati.

Stato della Procedura

In data 3 aprile 2008 la Commissione ha notificato un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

In data 26 giugno 2008 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato di aver sottoposto un nuovo schema di decreto interministeriale al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sulla base delle richieste formulate da quest'ultima amministrazione, aggiungendo che tale decreto costituirà adempimento dell'art. 16 della Direttiva 92/21/CE, la cui attuazione ha dato causa alla presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Tutela dei Consumatori

PAGINA BIANCA

Tutela dei consumatori

Al settore in esame appartiene una sola procedura di infrazione (n. 2005/4480 "Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso – Applicazione della direttiva 90/314/CEE"), attivata il 2005 e attestata al passaggio del "ricorso" ex art. 226 TCE.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non si rilevano effetti immediati per il bilancio dello Stato in dipendenza della procedura in oggetto.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE TUTELA DEI CONSUMATORI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2005/4480	Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso - – Applicazione della direttiva 90/314/CEE	RC C-121/0	No

Scheda 1- Tutela dei Consumatori

Procedura di infrazione n. 2005/4480 ex art. 226 del Trattato CE.

"Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso – Applicazione della direttiva 90/314/CEE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Sviluppo Economico; Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 90/314/CEE recante norme in materia di viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso.

La Commissione europea ritiene incompatibile con tale direttiva l'articolo 5 del decreto del Ministero delle attività Produttive n. 349 del 23 luglio 1999, che detta le modalità di intervento del fondo nazionale di garanzia istituito con decreto legislativo n. 111 del 17 marzo 1995 (come modificato dal decreto legislativo n. 206/2005), con il quale la direttiva stessa è stata recepita nell'ordinamento interno. Tale fondo di garanzia risulta funzionale, come previsto dalla direttiva stessa, a tenere indenne il consumatore dai rischi connessi all' eventuale insolvenza dell'impresa organizzatrice e/o venditrice del pacchetto turistico, segnatamente da quelli relativi all'eventuale mancata restituzione degli importi versati e alla possibilità del mancato rimpatrio.

La Commissione ritiene, in particolare, che le modalità di funzionamento del "Fondo di garanzia", istituito presso le autorità italiane, siano tali da compromettere un'efficace tutela del consumatore, considerato che quest'ultimo deve necessariamente agire, nei confronti del fondo stesso, entro il termine di tre mesi dalla fine del viaggio, con il che potrebbe darsi che il consumatore ancora ignori, entro tale breve periodo, la circostanza della sopravvenuta insolvenza dell'altra parte contrattuale e risulti, pertanto, all'oscuro della circostanza per cui il fondo medesimo rappresenta, in quella situazione, l'unico strumento rimasto a garanzia delle sue ragioni.

Stato della Procedura

In data 31 marzo 2009 è stato presentato un Ricorso di fronte alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE. A fini di completezza, si precisa che, successivamente al 30 giugno 2009 e, precisamente, in data 8 ottobre 2009, la Commissione europea ha ritirato il ricorso già proposto. Si resta, pertanto, in attesa dell'archiviazione della presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PARTE III
ANALISI DEI RINVII
PREGIUDIZIALI

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1 - DETTAGLIO DEI RINVII PREGIUDIZIALI

Nell'ambito della presente relazione è stata predisposta un'analisi dettagliata dei rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 234 TCE, per i quali la Corte stessa si è pronunciata con sentenza interpretativa nel primo semestre 2009.

Per ciascun rinvio, corredato di relativa sentenza, si propone una scheda apposita, recante indicazione degli elementi rilevanti del procedimento: termini delle norme comunitarie su cui verte l'incertezza interpretativa, rappresentazione sintetica della questione controversa, estremi della sentenza, impatto finanziario.

La III° parte dell'elaborato è costituita pertanto di numero 33 schede concernenti nel loro complesso sia i casi di sentenze emanate su rinvio esperito da giudici italiani, sia quelli relativi a sentenze emesse a definizione di rinvii proposti da giudici di altri Stati membri della UE.

Le schede sono state raggruppate in ragione del settore su cui verte la questione di interpretazione della norma comunitaria.

PAGINA BIANCA

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

PAGINA BIANCA

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

L'unica causa di rinvio ex art. 234 TCE concernente il settore in oggetto, seguita da relativa sentenza della Corte di giustizia, è stata instaurata da un giudice italiano, specificatamente dal Tribunale di Bergamo (causa C-509/07 "Accordo tra finanziatore e fornitore per credito esclusivo a propri clienti - diritti del consumatore - art. 11 co. 2, direttiva 102/87 CEE").

La sentenza emanata dalla Corte di Giustizia, a definizione della questione interpretativa sollevata, non implica effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Non constano, per quanto concerne il presente settore, sentenze emanate dalla Corte di Giustizia a decisione di rinvii, ex art. 234 TCE, proposti da giudici di altri Stati UE.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-509/07	Accordo tra finanziatore e fornitore per credito esclusivo a propri clienti-diritti del consumatore-art. 11 co. 2, direttiva 102/87 CEE (Tribunale di Bergamo)	Sentenza	NO

Scheda 1 - Affari economici e finanziari**Rinvio pregiudiziale n. C-509/07 ex art. 234 del Trattato CE**

"Direttiva 87/102/CEE-Tutela dei consumatori-Credito al consumo-Inadempimento del contratto di vendita".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, da parte del Tribunale di Bergamo, di interpretare l'art. 11, n. 2, della dir. 87/102/CEE. La situazione oggetto di tale normativa è quella per cui un cliente (o consumatore), acquirente di beni e servizi da un fornitore, ai fini del pagamento si avvale di un finanziamento che un terzo soggetto ha messo a disposizione per i clienti stessi del predetto fornitore. Riguardo a tale fattispecie, la direttiva sottolinea che l'intento perseguito dal legislatore è quello di fornire al "consumatore", quale "soggetto debole", una tutela nei confronti del finanziatore che risulti "aggiuntiva" rispetto a quella già predisposta dalle legislazioni degli Stati Membri. Precisamente, la direttiva in questione stabilisce che compete al "consumatore" il diritto di agire nei confronti del finanziatore "almeno" ove ricorrano le seguenti circostanze: il cliente che acquista da un fornitore assume un finanziamento da persona diversa dal fornitore stesso; fra il fornitore ed il finanziatore esiste un previo accordo, per il quale il secondo si impegna ad erogare il credito per i clienti del primo e gli viene concessa un'"esclusiva", nel senso che egli stesso è l'unico legittimato a concedere crediti ai clienti di quel determinato fornitore; il consumatore ottiene il credito in base al predetto accordo; il fornitore non fornisce al cliente il prodotto o il servizio, o li fornisce difettosi; il cliente agisce senza successo nei confronti del fornitore. La questione è se compete al cliente (consumatore) il diritto di procedere contro il finanziatore, quando fra questi ed il fornitore sussista un accordo di messa a disposizione del credito per i clienti del fornitore stesso, ma non sia pattuita l'"esclusiva" a favore del suddetto finanziatore. La Corte ha precisato che quella approntata dalla direttiva è un tipo di tutela, nei confronti del consumatore, da considerarsi "minima", nel senso che il legislatore comunitario ha voluto riconoscere al cliente un'azione nei confronti del finanziatore "almeno" ove questi vanti il diritto di "esclusiva". Di conseguenza è ammesso che la normativa interna, come quella italiana, stabilisca forme di protezione più intense, come quella che estenda il diritto del cliente verso il finanziatore anche a situazioni in cui l'accordo fra fornitore e finanziatore non preveda l'esclusiva predetta. Infatti la direttiva, riguardo agli strumenti da essa approntati a favore del consumatore, consente che la normativa nazionale preveda misure ancora più favorevoli nei confronti di quest'ultimo.

Stato della Procedura

Il 23/4/2009 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C-509/07 (art. 234 TCE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

AFFARI INTERNI

PAGINA BIANCA

Affari Interni

Il presente settore annovera un'unica causa di rinvio ex art. 234 TCE, seguita da relativa ordinanza della Corte di Giustizia. È stata instaurata da un giudice italiano, precisamente dal TAR Sicilia (causa C-535/08 "Art. 6 del Trattato UE, art. 3 Primo Protocollo Addizionale CEDU, artt. 17 CE e 18 CE-condizioni di eleggibilità ad una assemblea regionale-obbligo della residenza").

Non si ravvisano effetti finanziari in quanto la Corte di Giustizia non ha affrontato la controversia sotto i profili del merito, limitandosi, con ordinanza, a dichiarare l'estraneità della questione sollevata all'ambito del diritto comunitario.

Non constano, per quanto concerne il presente settore, sentenze emanate dalla Corte di giustizia a decisione di rinvii ex art. 234 TCE proposti da giudici di altri Stati UE.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE AFFARI INTERNI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-535/08	Art. 6 del Trattato UE, art. 3 Primo Protocollo Addizionale CEDU, artt. 17 CE e 18 CE-condizioni di eleggibilità ad una assemblea regionale-obbligo della residenza (TAR Sicilia)	Sentenza	NO

Scheda 1 - Affari interni**Rinvio pregiudiziale n.C-535/08 ex art. 234 del Trattato CE**

"Condizioni di eleggibilità ad elezioni regionali-Obbligo di residenza nella regione considerata-Art.17 CE e 18 CE-Diritti fondamentali-Mancanza di collegamento con il diritto comunitario-Manifesta incompetenza della Corte".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, da parte del TAR della Sicilia (Italia), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione delle norme che riconoscono i diritti e le libertà dell'uomo - contenute nel Trattato costitutivo delle Comunità europee (TCE), nella Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), nei protocolli addizionali alla CEDU stessa e nel Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici - nonché sull'interpretazione degli artt. 17 e 18 TCE, relativi, questi ultimi, ai diritti dei cittadini dell'Unione europea di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri dell'Unione stessa. In particolare la Corte è stata investita della questione relativa allo stabilire se, in base ad una corretta interpretazione delle norme sopra menzionate, può ritenersi compatibile con le medesime una normativa interna, come quella di cui alla Legge della Regione Siciliana n. 20/1951, la quale stabilisce che, ai fini dell'elezione all'Assemblea Regionale Siciliana, i candidati debbono necessariamente risiedere in un comune della Regione Sicilia. In ordine alla compatibilità della normativa regionale con i diritti civili e politici sopra menzionati - con l'esclusione di quelli riconosciuti agli artt. 17 e 18 TCE che meritano un'analisi distinta - , la Corte ha affermato, con ordinanza, la propria incompetenza, in quanto la situazione costituente oggetto della controversia pendente di fronte al giudice del rinvio (esclusione dall'elettorato passivo per non essere il candidato residente nella Regione Sicilia) non presenta alcun collegamento con il diritto comunitario in questione. Con riferimento alla questione relativa alla conformità, o meno, della medesima legislazione regionale ai diritti di circolare e soggiornare liberamente negli Stati membri dell'Unione, la Corte precisa che i limiti operanti nei confronti dei candidati all'assemblea regionale siciliana (la residenza in un comune siciliano) non avrebbe affatto compromesso il diritto dei candidati stessi di spostarsi e dimorare liberamente in altri Stati membri dell'Unione, per cui gli artt. 17 e 18 TCE non ostano ad una normativa interna atteggiata nei termini di quella di cui si discute.

Stato della Procedura

Il 26/3/2009 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha disposto con ordinanza in ordine al rinvio C-535/08, ai sensi dell'art. 234 TCE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

AFFARI ESTERI

PAGINA BIANCA

Affari Esteri

L'unica causa di rinvio ex art. 234 TCE concernente il settore in oggetto, seguita da relativa sentenza della Corte di giustizia, è stata attivata da un giudice straniero, specificatamente dei Paesi Bassi (causa C-465/07 "Qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale. Interpretazione disposizioni sulla tutela previste da direttiva 2004/83/CE (art. 15 parte iniziale e lett. C) e da Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 3)".

A tale sentenza, emessa dalla Corte di giustizia a definizione della questione interpretativa proposta, non sono riconducibili ricadute finanziarie sul bilancio pubblico.

Non constano, per quanto concerne il presente settore, sentenze emanate dalla Corte di giustizia a decisione di rinvii ex art. 234 TCE proposti da giudici italiani.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE AFFARI ESTERI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-465/07	Qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale. Interpretazione disposizioni sulla tutela previste da direttiva 2004/83/CE (art. 15 parte iniziale e lett. C) e da Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 3).	Sentenza	NO

Scheda 1 - Affari esteri**Rinvio pregiudiziale n. C-465/07 ex art. 234 del Trattato CE**

"Qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Esteri

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Raad Van State (Olanda) di interpretare il combinato disposto dell'art. 2 e 15 della direttiva 2004/83/CE, che si propone di uniformare la legislazione nazionale dei differenti Stati Membri in materia di protezione internazionale. In particolare, la disciplina comunitaria fornisce i criteri per l'individuazione delle persone aventi titolo ad ottenere lo status di "rifugiato" ovvero quello di persona ammessa ad usufruire di una protezione internazionale, anche "sussidiaria". L'art. 2, sopra menzionato, stabilisce che deve considerarsi "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" (permesso di soggiorno nei Paesi UE) il cittadino di un Paese terzo, o apolide, nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, qualora ritornasse nel Paese di origine o di dimora abituale, verrebbe esposto al rischio effettivo di subire un "grave danno". Ai fini della definizione del concetto di "grave danno", l'art. 2 rimanda al sopra citato art. 15, secondo il quale la fattispecie del "grave danno" può assumere tre diverse configurazioni: condanna a morte o all'esecuzione; sottoposizione a tortura o a trattamenti inumani; minaccia grave ed "individuale" alla vita o alla persona, derivante dalla violenza "indiscriminata" in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Con riferimento a tali ipotesi, la Corte ha chiarito che le prime due presentano un forte connotato di specificità, per cui attengono alla posizione particolare del singolo individuo e sono fondate su circostanze a lui peculiari. Diversamente per la terza ipotesi, concernente una "minaccia" alla vita o alla persona del soggetto interessato alla protezione sussidiaria. Se pure la situazione connessa alla minaccia deve raggiungere un certo livello di individualizzazione, (nel testo normativo si parla, infatti, di una minaccia "individuale"), tuttavia è altrettanto evidente il collegamento della minaccia stessa ad una situazione di violenza che, per la sua intensità, deve essere "indiscriminata", cioè non rivolta nei confronti di un singolo ma verso più persone. Pertanto non è necessario che il soggetto richiedente la protezione sussidiaria, in base alla predetta terza ipotesi, dimostri di essere oggetto "specifico" della minaccia in questione, a ragione della propria condizione personale. E' sufficiente, invece, dimostrare l'esistenza, nel paese di origine o di dimora abituale, di un livello di violenza tale, che egli si trovi esposto alla minaccia (alla vita o alla persona) solo per il fatto di trovarsi sul territorio interessato dalle ostilità.

Stato della Procedura

Il 17/12/2009 la Corte di giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C-465/07(art. 234 TCE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato

AGRICOLTURA

PAGINA BIANCA

Agricoltura

Il settore in oggetto comprende n. 2 sentenze della Corte di Giustizia emanate, rispettivamente, a definizione di un procedimento di rinvio instaurato da un giudice italiano (C 34/08 "Prelievo supplementare a carico di produzioni lattiero-casearie eccedenti la quota nazionale attribuita/Compatibilità del regolamento CE n. 1788/2003 in relazione agli artt. C 32-33-34 del TCE (Tribunale di Padova)" e di un altro rinvio esperito da giudice straniero (C 473/07 "Impianti per l'allevamento intensivo di pollame - ambito di applicazione della direttiva 96/61 CEE, allegato 1, punto 6.6, lett. a).

Entrambe le sentenze citate non modificano il quadro finanziario esistente.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE AGRICOLTURA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-34/08	Prelievo supplementare a carico di produzioni lattiero-casearie eccedenti la quota nazionale attribuita/Compatibilità del regolamento CE n. 1788/2003 in relazione agli artt. C 32-33-34 del TCE (Tribunale di Padova)	Sentenza	NO
Scheda 2 C-473/07	Impianti per l'allevamento intensivo di pollame - ambito di applicazione della direttiva 96/61 CEE, allegato 1, punto 6.6, lett. a).	Sentenza	NO

Scheda 1 - Agricoltura**Rinvio pregiudiziale n. C-34/08 ex art. 234 del Trattato CE**

“Prelievo supplementare a carico di produzioni lattiero casearie eccedenti la quota nazionale attribuita – Compatibilità del reg. CE n. 1788/2003 con gli artt. 5, 32, 33 e 34 del Trattato CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, da parte del Tribunale di Padova (Italia), di decidere la questione dell'interpretazione, quindi della legittimità rispetto al Trattato CE, del Reg. n. 1788/2003, nella parte in cui esso, ai fini della stabilizzazione del mercato del latte, prevede l'assegnazione a ciascun Stato membro di una quota – latte. Quest'ultima si identifica in un massimale di produzione lattiera, che viene determinato in modo differenziato da Stato a Stato. Tale massimale viene ulteriormente frazionato, all'interno del Paese, fra i vari produttori di latte, con il che ciascun'impresa è vincolata a rispettare il proprio specifico “plafond”. Il superamento del massimale è tuttavia consentito, a condizione, comunque, che il produttore paghi un “corrispettivo” (o accisa di produzione) sulla porzione in sovrappiù. In particolare, la Corte è stata investita della questione relativa allo stabilire se il Regolamento citato è compatibile con i principi fondamentali del Trattato in materia di politica agricola, nella misura in cui ignora, al fine della determinazione del limite rappresentato dalla quota-latte, di prendere in considerazione il criterio del carattere “deficitario” o “eccedentario” del Paese membro interessato, intendendosi per Stato deficitario quello in cui la domanda supera l'offerta e, per Stato eccedentario, quello in cui l'offerta supera la domanda. Si lamenta pertanto la circostanza per cui, pur essendo l'Italia un paese nel quale la domanda di latte sopravanza la relativa offerta, le autorità europee mantengono per tale Stato un massimale di produzione tale da non esaurire la domanda stessa, derivandone la necessità di importare il prodotto dagli altri Paesi europei nonché la chiusura di piccole aziende che, in tal modo, non possono espandersi. Ciò contrasterebbe con l'obiettivo di incentivare la produzione agricola di tutti gli Stati membri (art. 32 TCE), oltre che con il principio di non discriminazione, che imporrebbe di trattare i soggetti eccedentari diversamente dai deficitari. La Corte ha ribadito la legittimità del regolamento in quanto scopo del medesimo è quello di equilibrare l'offerta globale di latte delle Comunità con la domanda globale dello stesso, per cui non è necessario avere riguardo, nella determinazione delle quote latte nazionali, ai livelli della domanda e dell'offerta interne a ciascun Paese.

Stato della Procedura

Il 14/5/ 2009 la Corte di giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C-34/08 (234 TCE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Agricoltura**Rinvio pregiudiziale n. C-473/07 ex art. 234 del Trattato CE**

“Impianti per l'allevamento intensivo di pollame – ambito di applicazione della Direttiva 96/61/CEE, allegato I; punto 6.6, lett. a)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Politiche Agricole e Forestali.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, da parte del Conseil d'Etat (Francia), di interpretare la direttiva 96/61/CE, la quale prevede, in relazione ad attività altamente inquinanti - menzionate nell'elenco di cui all'Allegato I della direttiva stessa - che il loro esercizio venga ammesso solo a condizione del rilascio di apposita “autorizzazione”, la quale deve contenere, fra l'altro, l'indicazione delle misure adeguate da applicarsi dallo stesso esercente, a prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Nell'ambito delle imprese citate nell'Allegato I e quindi soggette a previa autorizzazione, rientra quella relativa agli impianti di allevamento intensivo di “pollame” con più di 40.000 posti pollame. La Corte ha precisato che deve intendersi, per “pollame”, qualsiasi uccello allevato per la carne ovvero per le uova, per cui in tale nozione rientrano non soltanto i polli, ma anche altre specie avicole come le pernici, i piccioni e le quaglie. La direttiva stabilisce, quindi, che un allevamento di quaglie, pernici o piccioni, caratterizzato dalla presenza di un numero di capi superiore a 40.000, deve necessariamente essere autorizzato nei modi e nei termini stabiliti dalla direttiva stessa. Conseguentemente, risulta illegittima una normativa nazionale che, come quella francese, preveda, per le specie “quaglia”, “piccione” e “pernice”, dei valori soglia - oltre i quali è dovuta l'autorizzazione - corrispondenti ad un numero di capi ben superiore a 40.000, sulla base della teoria degli “animali equivalenti”. In base a quest'ultima - atteso che le differenti specie avicole immetterebbero nell'ambiente circostante quantitativi di azoto diversi, derivandone una serie di rapporti per cui un pollo equivale a 8 quaglie, 4 pernici o quattro piccioni - si dovrebbe ritenere, con riferimento ai generi quaglia, pernice o piccione, che la soglia superata la quale si imporrebbe l'autorizzazione risulti attestata a ben oltre 40.000 posti pollame. La Corte ha precisato, per contro, che i rapporti fra i livelli di azoto emesso dalle diverse specie avicole di allevamento, come adottati dalla legge francese, sono stati smentiti da studi attendibili e che, inoltre, la direttiva deve andare soggetta ad interpretazione uniforme, cosicché, rientrando anche le pernici, quaglie e piccioni nella categoria di “pollame”, si deve ritenere che, per tutte le specie di uccelli allevate intensivamente per la carne o le uova, si imponga la necessità dell'autorizzazione ogniqualvolta il relativo impianto superi i 40.000 posti

Stato della Procedura

Il 22/1/2009 la Corte di giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C-473/07 (234 TCE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

APPALTI

PAGINA BIANCA

APPALTI

Nell'ambito del presente settore, l'unica decisione assunta dalla Corte di Giustizia a definizione di rinvio pregiudiziale, proposto ai sensi dell'art. 234 TCE, si riferisce al caso sollevato da un giudice italiano, generalizzato con il n.538/07 "Esclusione da partecipazione ad appalti di servizi-art. 29 della direttiva 92/50/CE e art. 10 co. 1bis della L. n. 109/94 (ora sostituito da art. 34, ultimo co. D. Lgs. n. 136/06 (Tribunale di Milano))".

Non si ravvisano effetti finanziari in dipendenza della sentenza sopramenzionata.

Non si rilevano, attualmente, sentenze emesse a definizione di rinvii pregiudiziali avanzati, nel settore in riferimento, da giudici di altri Stati membri.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE APPALTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-538/07	Esclusione da partecipazione ad appalti di servizi-art. 29 della direttiva 92/50/CE e art. 10 co. 1bis della L. n. 109/94 (ora sostituito da art. 34, ultimo co. D. Lgs. n. 136/06 (Tribunale di Milano))	sentenza	NO

Scheda 1 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-538/07 – ex articolo 234 del Trattato CE.**

“Direttiva 92/50/CEE-Art. 29, primo comma-Appalti pubblici di servizi-Normativa nazionale che non autorizza la partecipazione ad una medesima procedura di aggiudicazione, in modo concorrente, di società aventi fra loro un rapporto di controllo o d’influenza notevole”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia), ai sensi dell’art. 234 TCE, di pronunciarsi in ordine all’interpretazione dell’art. 29 della direttiva 92/50/CEE, sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, il quale contiene un elenco delle ipotesi in presenza delle quali, nell’ambito di una gara di appalto pubblico di servizi, è consentita l’esclusione di un partecipante (esempio: stato di fallimento del partecipante stesso o suo assoggettamento a procedura fallimentare o ad altre procedure liquidative pubbliche; reati connessi alla condotta professionale; inadempimento ad obblighi tributari o di sicurezza sociale). In proposito, la Corte è stata investita della questione relativa allo stabilire se la lista in oggetto è di tipo tassativo, di talchè il legislatore nazionale non potrebbe prevedere ulteriori ipotesi di esclusione, ovvero se essa costituisca un elenco aperto ad eventuali integrazioni apportabili dalla normativa interna e, in particolare, se quest’ultima possa prevedere che vengano, sempre, escluse dalla partecipazione ad una gara per l’affidamento di pubblici servizi, quelle imprese tra le quali esistano rapporti di controllo o che risultino tra loro collegate. Al riguardo la Corte ha stabilito che le situazioni di esclusione, contenute all’art. 29, sopra citato, rispondono tutte all’unica esigenza di evitare la partecipazione alle gare pubbliche di soggetti che non offrono sufficienti garanzie di correttezza professionale. Pertanto, il legislatore nazionale può concepire ulteriori fattispecie di esclusione, purchè relative alla sussistenza di circostanze in cui fanno difetto la probità e la professionalità del concorrente. Riguardo al caso di un rapporto di controllo fra imprese diverse, si osserva che i collegamenti normalmente riscontrabili fra di esse potrebbero suggerire l’esistenza di pratiche collusive, nonchè la mancanza dei requisiti della segretezza delle rispettive offerte e dell’affidabilità richiesta, costituendo quindi indizio di comportamenti professionalmente sleali. Tuttavia, l’esistenza di un gruppo di imprese non esclude a priori che, ove ricorrano accordi negoziali in tal senso, le singole componenti del gruppo godano di indipendenza reciproca nel divisare la rispettiva politica di affari, in rapporto soprattutto alla partecipazione agli appalti pubblici. Pertanto, una normativa nazionale che, al pari dell’art. 34 del D. Lgs 163/2006, stabilisca, sistematicamente e senza ammissione di prova contraria, l’esclusione dei gruppi di imprese dalle gare per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, è incompatibile con l’art. 29 della direttiva 92/50/CEE.

Stato della Procedura

In data 19 maggio 2009 la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C-538/07, ai sensi dell’art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

Il presente settore non comprende casi di sentenze emanate a decisione di rinvii pregiudiziali sollevati, ai sensi dell'art. 234 TCE, da giudici italiani, mentre annovera 4 sentenze relative a rinvii esperiti da giudici di altri Stati membri.

Nessuna delle fattispecie considerate risulta costitutiva di effetti finanziari.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE COMUNICAZIONI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-240/07	Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE	sentenza	NO
Scheda 2 C-222/07	Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti l'esercizio delle attività televisive - direttiva del Consiglio 89/552/CEE	sentenza	NO
Scheda 3 C-59/08	Diritti del titolare del marchio nei confronti di un licenziatario in caso di trasgressione di clausole del contratto di licenza - Direttiva n. 89/104/CEE art. 8, n. 2 e art. 7, nn. 1 e 2.	sentenza	NO
Scheda 4 C-533/07	Diritto di proprietà intellettuale - "prestazioni di servizi" - reg. (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001	sentenza	NO

Scheda 1 – Comunicazioni**Rinvio pregiudiziale n. C-240/07 – ex articolo 234 del Trattato CE**

“Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Bundesgerichtshof (Germania), di pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 10 della Direttiva 2006/116/CE, concernente la durata di protezione accordata al diritto di autore e ad alcuni diritti ad esso connessi. L'art. 3 della direttiva stabilisce che, per quella categoria di diritti di autore che è rappresentata dal diritto dei produttori di fonogrammi ad opporsi alla riproduzione non autorizzata dei fonogrammi prodotti, la durata della protezione è di 50 anni dalla fine dell'anno in cui è avvenuta la fissazione del fonogramma stesso. L'art. 10 della direttiva stabilisce che la durata della protezione dei fonogrammi, come stabilita al precedente art. 3, si applica alle opere che, alla data del 1° Luglio 1995, erano protette almeno in uno degli Stati Membri della Comunità europee in base alla normativa nazionale in esso vigente. In particolare, la Corte viene richiesta di chiarire se la disposizione dell'art. 10 vada intesa nel senso per cui deve considerarsi condizione necessaria, ai fini dell'applicazione della protezione cinquantennale prevista, che l'opera (il fonogramma) risultasse, alla data del 1° Luglio 1995, protetta dalla legislazione nazionale di quello Stato Membro nel quale, in particolare, la protezione è richiesta. In proposito, la Corte ha sottolineato che l'applicazione della direttiva comunitaria non richiede, imprescindibilmente, che quell'opera risultasse protetta, alla data summenzionata, proprio dalla normativa interna dello Stato in cui la protezione è richiesta, ma che, all'uopo, è sufficiente che essa risultasse tutelata dalla normativa interna di almeno uno degli Stati Membri, anche se non coincidente con lo Stato al quale è stata rivolta l'istanza di protezione. Un altro punto controverso è quello relativo all'esatta individuazione di tale normativa nazionale di protezione del diritto di autore: in particolare la Corte è stata richiesta di chiarire se la normativa nazionale protettiva - la cui esistenza al 1° Luglio 1995 in almeno uno Stato Membro viene considerata presupposto sufficiente per l'applicazione della protezione recata dalla direttiva comunitaria - deve necessariamente essere una normativa che tutela il diritto di autore (e diritti connessi) spettante a cittadini comunitari, ovvero se possa anche identificarsi in una normativa di protezione del diritto di autore del quale risulti titolare un cittadino extracomunitario. Al riguardo, la Corte ha precisato che l'art. 10 fa riferimento a tutte le disposizioni nazionali che alla data predetta tutelassero il diritto di autore, anche se tale disciplina fosse applicabile solo a titolari dello stesso che, non essendo cittadini di Paesi Membri, risultassero quindi cittadini extracomunitari.

Stato della Procedura

Il 20/1/ 2009 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-240/07ex. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Comunicazioni**Rinvio pregiudiziale n. C -222/07 ex art. 234 Trattato CE**

“Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti l'esercizio delle attività televisive”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Tribunal Supremo (Spagna), dell' interpretazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, nonché degli artt. 12 e 87 del Trattato costitutivo della CE. Inoltre, è stato richiesto alla Corte di chiarire se alla stregua di tali norme comunitarie risultino illegittime alcune disposizioni, contenute nella legislazione spagnola, relative all'investimento obbligatorio per il finanziamento di produzioni filmiche europee e spagnole. La normativa interna in riferimento, infatti, fa obbligo agli operatori della televisione di destinare il 5% dei loro ricavi al finanziamento anticipato di films europei, con l'ulteriore previsione per cui il 60% di tale 5% venga destinato al finanziamento di opere, la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali del Regno di Spagna. A tal proposito, la Corte ha precisato che le direttive europee, sopra menzionate, ammettono che la normativa interna dei singoli Stati Membri preveda, riguardo alle emittenti soggette alla loro rispettiva giurisdizione, norme più particolareggiate, comprese quelle dirette al conseguimento di obiettivi di politica linguistica, fatta salva, sempre, la condizione che le legislazioni nazionali non ledano le libertà fondamentali del Trattato UE. Tuttavia la limitazione di tali “libertà” può essere consentita ove le misure di cui si tratta siano rivolte al soddisfacimento di ragioni imperative di interesse pubblico. Pertanto la Corte ha sentenziato che l'obbligo, previsto a carico dei produttori cinematografici spagnoli, di riversare il 5% degli utili del passato esercizio nel finanziamento anticipato di films europei, risponde alla finalità delle direttive medesime sopra menzionate, che si sostanzia nel sostegno all'industria filmica europea. Quanto all'obbligo di defalcare, dallo stesso 5%, una quota del 60% da destinarsi alla produzione filmica in una delle lingue parlate nel Regno di Spagna, il giudice comunitario ha sottolineato che l'obiettivo di uno Stato Membro di difendere o promuovere una delle sue lingue ufficiali, debba ritenersi corrispondente ad un interesse di natura pubblica. Quindi, la previsione normativa interna vigente in Spagna ben risponde all'interesse pubblico della difesa del patrimonio linguistico nazionale. Pertanto, pur ponendo la produzione interna in condizioni di vantaggio rispetto a quella di altri Paesi Membri, si sottrae alle censure comunitarie di violazione delle libertà fondamentali e delle disposizioni del Trattato CE sugli aiuti di Stato illegittimi.

Stato della Procedura

Il 5/3/2009 la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza, il rinvio C -222/07 (art. 234 TCE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sono rilevati oneri finanziari.

Scheda 3 – Comunicazioni**Rinvio pregiudiziale n. C-59/08 ex art. 234 Trattato CE**

“Diritti del titolare del marchio nei confronti di un licenziatario in caso di trasgressione di clausole del contratto di licenza – Direttiva n. 89/104/CEE art. 8, n. 2 e art. 7, nn. 1 e 2.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dalla Court de Cassation (Francia) di pronunciarsi in ordine all'interpretazione degli artt. 5, 7 e 8, n. 2, della direttiva 89/104/CEE, sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, come modificata dall'Accordo sullo Spazio Economico europeo.

In particolare, la Corte è stata richiesta di definire l'estensione del "diritto al marchio" e della correlata nozione di "esaurimento" di tale diritto.

In proposito, la Corte ha precisato che quando il concessionario di una licenza di commercializzare un prodotto, contrassegnato da un certo marchio, viola una clausola che, per ragioni di tutela del prestigio della casa, fa divieto di cedere a rivenditori partite in saldo di tale prodotto, il titolare del marchio può opporsi contro tale comportamento esercitando, in tal modo, una facoltà che rientra nello stesso diritto al marchio, ma solo sotto la condizione che, nel caso concreto, il giudice accerti che effettivamente tale rivendita nuoce alla conservazione dell'aura di lusso della merce in questione.

La Corte ha inoltre chiarito che il difetto di consenso del titolare del marchio, di fronte alla cessione di partite a saldo del prodotto contrassegnato dal marchio stesso, deve presumersi qualora la clausola che vieta la cessione e rivendita di partite a saldo rientri in una delle categorie di cui all'art. 8, n. 2, della direttiva sopra menzionata.

Stato della Procedura

In data 23 aprile 2009 la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C - 59/08, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sono rilevati oneri finanziari.

Scheda 4 – Comunicazioni**Rinvio pregiudiziale n. C-533/07 ex art. 234 Trattato CE**

“Diritto di proprietà intellettuale – “prestazioni di servizi” – Reg. (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dall'Oberster Gerichtshof (Germania) di interpretare l'art.5, n.1, del Regolamento 44/2001, concernente, fra l'altro, l'individuazione del giudice competente ad emettere decisioni in materia civile e commerciale. In particolare, il predetto articolo prevede delle eccezioni alla regola generale, fissata dalla direttiva stessa, da applicarsi ai fini dell'individuazione del giudice competente ad assumere decisioni per le questioni commerciali e civili. Detta regola generale prevede che il foro competente, quando il convenuto è domiciliato in uno Stato Membro delle Comunità, è da individuarsi tra quelli dello stesso Stato in cui è posto tale domicilio. Tuttavia tale principio subisce delle deroghe, come sopra precisato, ove ricorrano determinate situazioni. Pertanto, il disposto di cui al menzionato articolo 5 prevede che la persona, domiciliata in un determinato Stato Membro, può essere citata di fronte ad un giudice di altro Stato Membro, nell'ipotesi in cui quella medesima persona abbia assunto un'obbligazione, costituente oggetto del giudizio, la quale debba essere eseguita o sia stata eseguita proprio nel territorio dell'altro Stato Membro. A completamento di tale assunto, l'articolo dirime l'ulteriore questione - relativa al "come" individuare il territorio in cui un'obbligazione, fatta valere in un giudizio, sia stata eseguita o debba essere eseguita - stabilendo a riguardo che, quando l'obbligazione comporti la erogazione di "servizi", essa debba intendersi eseguita, ovvero da eseguirsi, nel luogo dove essi servizi sono stati effettivamente "prestati". La Corte è stata richiesta, in particolare, di chiarire se possa qualificarsi come contratto, avente ad oggetto la "fornitura di servizi", quello che vede il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concedere alla controparte la facoltà di sfruttare tale diritto, dietro pagamento di un prezzo. In proposito, la Corte ha negato che un simile negozio possa ricondursi alla categoria in oggetto, in quanto l'erogazione di un servizio implica l'esercizio di un'attività da parte del soggetto obbligato, laddove, nel contratto di specie, la persona che ha concesso lo sfruttamento del suo diritto si impegna ad un mero comportamento passivo, che si traduce nel consentire all'altra parte di avvalersi delle possibilità concesse. Pertanto, non trattandosi di "esecuzione di servizi", non si potranno applicare le regole sulla giurisdizione contenute nel suddetto art. 5 del Reg. 44/2001, bensì quelle riportate dall'art. 5 della Convenzione 27 settembre 1968, come modificata dalla Convenzione 26 maggio 1989 e giusta l'interpretazione fornita dalla stessa Corte di Giustizia.

Stato della Procedura

Il 23/4/2009 la Corte di Giustizia ha emesso sentenza sul rinvio C-533/07 (art. 234 TCE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sono rilevati oneri finanziari.

PAGINA BIANCA

FISCALITA' E DOGANE

PAGINA BIANCA

FISCALITA' E DOGANE

Il settore in riferimento comprende 2 casi di sentenze emanate su questioni pregiudiziali avanzate da giudici italiani, come 3 casi di sentenze a definizione di rinvii esperiti da giudici di altri Stati Membri.

Mentre non è ravvisabile un impatto finanziario con riferimento ai pronunciamenti, emessi dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, a definizione dei rinvii proposti da giudici italiani, risulta per converso incidere sul bilancio finanziario dello Stato italiano una sentenza che il giudice comunitario ha emesso a conclusione di procedimento di rinvio esperito da un Giudice straniero (C-357/07 "Sesta direttiva IVA – Esenzioni – Art. 13, parte A, n. 1, lett. a) – Prestazioni effettuate dai servizi pubblici postali). Relativamente a tale pronunciamento - che afferma l'obbligo, per gli Stati Membri, di assoggettare ad IVA le prestazioni di servizi, resi dai servizi postali pubblici in base a contratti le cui condizioni sono pattuite individualmente - la Commissione ha richiesto che, laddove la normativa interna dei singoli Stati prevedesse, per converso, l'esenzione da IVA delle suddette operazioni, si predisponesse un intervento diretto a mettere in vigore il trattamento fiscale così come definito dalla sentenza della Corte di Giustizia. In Italia, la modifica normativa, intesa a sottoporre ad IVA le transazioni di cui sopra, recherà alle Casse dello Stato l'introito di 5,6 milioni di Euro in più per anno.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-1/08	Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – art. 9, n. 2, lett. e) della sesta direttiva 77/388/CEE – determinazione del concetto di luogo di utilizzazione della prestazione pubblicitaria.	sentenza	NO
Scheda 2 C-158/08	Politica doganale della Comunità europea – legislazione antidumping – regolamento CE n. 384/1995 – Codice Doganale Comunitario (Regolamento CE n. 2913/1992) (Commissione Tributaria di Trieste)	sentenza	NO

Scheda 3 C-303/07	Esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti a società SICAV – Convenzione Finlandia/Lussemburgo per la prevenzione della doppia imposizione – artt. 43, 48, 56 e 58 CE – Art. 2, lett. a) della direttiva 90/435/CEE	sentenza	NO
Scheda 4 Da C-566/07	Legge sull'imposta sulla cifra d'affari – sistema di riscossione IVA – sesta direttiva.	sentenza	NO
Scheda 5 C-357/07	Sesta direttiva IVA – Esenzioni – Art. 13, parte A, n. 1, lett. a) – Prestazioni effettuate dai servizi pubblici postali.	sentenza	Sì

Scheda 1 - Fiscalità e Dogane**Rinvio Pregiudiziale n. C-1/08 ex art. 234 TCE**

"Sesta direttiva IVA - Art. 9, n. 2, lett. e) - Art.9, n. 3, lett. b) -Tredicesima direttiva IVA - Art. 2 - Luogo della prestazione -prestazioni pubblicitarie - Rimborso dell'IVA -Rappresentante fiscale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dalla Suprema Corte di Cassazione (Italia), di pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 9, n. 2, lett.e), della sesta direttiva 77/388/CEE, relativa all'IVA, come modificata dalla direttiva 84/386/CEE. Le norme citate indicano determinati criteri, che consentono l'individuazione del "luogo" ove deve ritenersi eseguita una prestazione di servizi. Il riferimento al "luogo" della realizzazione del servizio assume rilevanza nel momento dell'applicazione, al servizio stesso, dell'imposta Iva, in quanto quest'ultima deve essere corrisposta all'amministrazione fiscale dello Stato nel cui territorio si trova detto "luogo". Pertanto, in relazione ad alcuni tipi di servizi, ad esempio quelli consistenti nelle attività pubblicitarie, le norme predette stabiliscono che, ove gli stessi vengano prestati, da un operatore stabilito nelle Comunità europee, a favore di destinatari stabiliti fuori del territorio comunitario, essi servizi si intendono localizzati anch'essi fuori delle Comunità, per cui non sono soggetti all'imposizione fiscale dei Paesi comunitari. Tuttavia è prevista un'eccezione: infatti, in relazione ai servizi in questione, gli Stati membri delle Comunità possono scegliere di considerare i medesimi come aventi luogo nel loro territorio, quando la prestazione, ancorchè resa a favore di destinatario stabilito fuori della Comunità, è stata "utilizzata" nei territori stessi di quegli Stati membri. In merito all'interpretazione di detta disciplina, la Corte ha precisato: che rientra nella nozione di destinatario "stabilito" fuori della Comunità non solo quello che è destinatario "finale" del servizio stesso, ma anche il destinatario "intermedio" il quale, a sua volta, esegua dei servizi per un destinatario finale; che una pubblicità si intende utilizzata nel territorio dello Stato membro quando viene diffusa "a partire" dallo stesso territorio; che la pubblicità non può considerarsi avvenuta nei confini di uno Stato comunitario quando, pur essendo utilizzata all'interno dello stesso, è stata resa non da prestatore comunitario ma extracomunitario; che se uno Stato membro decide che una pubblicità, pur effettuata da un operatore dello stesso Stato per un soggetto destinatario avente sede fuori delle Comunità, sia considerata localizzata a fini fiscali in esso Stato, in quanto è stata ivi utilizzata, così che il fisco di questo Stato può esigere l'IVA, il soggetto passivo di essa ha tuttavia diritto ad essere rimborsato di tale imposta, quando dimostri l'esistenza di determinate condizioni che risultano elencate all'art. 2 della dir. 86/560/CEE.

Stato della Procedura

Il 19/2/2009 la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza, il rinvio C-1/08 (art. 234 TCE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non vengono rilevati oneri finanziari

Scheda 2 - Fiscalità e Dogane

Rinvio pregiudiziale n. C-158/08– ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE “Codice doganale comunitario – Regolamento (CE) n. 384/96 – Difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea — Trasformazione di prodotti in regime di perfezionamento attivo – Pratica irregolare”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dalla Commissione Tributaria di Trieste (Italia), di pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 13 del Reg. n. 384/96, contro le importazioni oggetto di “dumping” da parte di paesi extracomunitari, nonché su quella degli artt. 4, 114 e segg., 202, 204, 212 e 214 del Reg. 2013/1992, istitutivo di un codice doganale comunitario. In particolare, atteso che il dumping consiste nella vietata pratica commerciale di vendere un prodotto, sui mercati di esportazione, ad un prezzo inferiore a quello applicato sul mercato interno, l'art. 13 del Reg. 384/96 dispone che, qualora ricorra una prassi che consenta di aggirare detto divieto e sussistano prove sufficienti che essa sia finalizzata esclusivamente ad evitare l'applicazione del dazio e non sia dettata da motivi economici concreti, la Commissione europea può aprire un'inchiesta, al termine della quale, in base all'accertamento definitivo dell'elusione, il Consiglio delle Comunità può estendere le misure antidumping, dal prodotto interessato, anche ai prodotti simili. I sopra menzionati articoli del Regolamento doganale, invece, considerano il regime del c.d. “perfezionamento attivo”, che prevede, fra l'altro, che non siano soggetti a misure di politica commerciale (come i dazi antidumping) quei prodotti i quali, normalmente sottoposti a tali misure, vengano immessi nel territorio delle Comunità non per esservi messi in commercio, ma soltanto per subire una qualche lavorazione o trattamento, allo scopo di essere riesportati fuori del territorio delle Comunità. Tuttavia, tale trattamento di favore viene revocato se risulta che non vi era reale intenzione, nell'operatore, di riesportare la merce, ma solo di eludere il fisco. La Corte è stata investita, nello specifico, della questione relativa alla riconducibilità, nell'ambito delle norme citate, del caso di seguito descritto: una società immetteva in Italia, quindi in territorio comunitario, del magnesio greggio dalla Cina, soggetto a dazio antidumping in virtù di regolamento comunitario. In Italia tale merce veniva trasformata in “granuli” di magnesio, per essere poi riesportata in territorio Sloveno, allora esterno alle Comunità. Tuttavia il prodotto così trattato non raggiungeva i locali della società Slovena acquirente, collegata peraltro alla società italiana esportante, bensì rimaneva in sosta poche ore in un'area auto-portuale per essere quindi reintrodotta in Italia, ove veniva acquistata dalla società medesima che l'aveva trasformato. In proposito la Corte ha affermato che, in tal caso, la volontà di esportare essendo negata dai fatti (la merce si limitava a passare la frontiera solo per creare un'apparenza di esportazione), si devono ritenere applicabili le norme del codice doganale sulla revoca del beneficio fiscale di cui sopra, mentre si deve escludere l'applicabilità dell'art. 13 del Reg. 384/96 (estensione del dazio antidumping ai prodotti simili, in questo caso ai granuli di magnesio in quanto simili al magnesio grezzo) in quanto non vi è stata inchiesta da parte della Commissione né decisione del Consiglio di estendere il dazio al prodotto simile, condizioni, queste ultime, necessarie ad integrare la situazione di cui all'art. 13.

Stato della Procedura

Il 4/6/ 2009 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C -158/08 (art. 234 TCE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 3 - Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C – 303/07 – ex articolo 234 del Trattato CE.**

“Esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti a società SICAV - convenzione Finlandia/Lussemburgo per la prevenzione della doppia imposizione – Artt. 43, 48, 56 e 58 CE – Art. 2, lett. a) della direttiva 90/435/CEE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Corte di Giustizia è stata investita, dal Korkein Hallinto-oikeus (Finlandia) dell’interpretazione degli artt. 43 e 48 TCE, nonché dell’art. 2, lett. A) della direttiva 90/435/CEE, nel senso di stabilire se, in particolare, con tali disposizioni risulti incompatibile, o meno, la normativa nazionale di uno Stato Membro, che assoggetti a ritenuta fiscale gli utili che una società, residente nello stesso Stato, distribuisca alla società madre residente all’estero, laddove la stessa normativa esenti da tale ritenuta gli utili “domestici”, cioè quelli distribuiti dalla medesima società ad una società madre residente nello stesso Stato Membro. Al riguardo, la Corte ha dichiarato che una tale disciplina sarebbe discriminatoria nei confronti della società madre residente in uno Stato Membro diverso da quello di residenza della società figlia. Ne deriverebbe, in ultima istanza, una lesione della libertà di stabilimento di impresa, in quanto detta normativa crea condizioni più vantaggiose per le società di uno Stato Membro, che vogliano investire acquistando partecipazioni di “riferimento” in altre società dello stesso Stato Membro (diventando pertanto società “madri” di queste ultime), di quanto non ne istituisca per gli operatori di altri Paesi Membri, che saranno scoraggiati dall’investire il proprio capitale in partecipazioni a società residenti nello Stato Membro in cui vige tale normativa, a causa della penetrante pressione fiscale applicata nei loro confronti. La normativa nazionale in oggetto, dunque, lede la libertà di stabilimento di impresa, nonché la libera circolazione dei capitali, come riferite alle società residenti in altri Stati Comunitari.

Stato della Procedura

La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso con sentenza, il 18 giugno 2009, il rinvio pregiudiziale C-303/07, ai sensi dell’art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza non produrrebbe effetti finanziari sul bilancio italiano, in quanto la problematica concernente l’equiparazione del trattamento fiscale degli utili “trasfrontalieri” agli utili “domestici” è già affrontata dalle autorità europee, per l’Italia, nell’ambito di due procedure di infrazione attualmente pendenti (n. 2004/4350 e n. 2005/4047).

Per le SICAV, poi, si precisa che esse vengono trattate dalla normativa italiana come “fondi di investimento” e non come società, per cui non si può ipotizzare un’analogia con la normativa oggetto del presente rinvio.

Scheda 4 - Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-566/07** – ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE

"Legge sull'imposta sulla cifra di affari – sistema di riscossione IVA – sesta direttiva"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze**Violazione**

La Corte di Giustizia è stata investita, dal Staatssecretaris van Financiën (Olanda), dell'interpretazione dell'art. 21 della Dir. 77/388/CEE sull'IVA. L'IVA è l'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, gravante, rispettivamente, sul cedente e sul prestatore, che rilasciano alla controparte una fattura o documento equivalente sulla quale è esposto l'importo dell'IVA stessa. Per l'art. 21 predetto, dunque, tale imposta fa carico a chiunque indichi la stessa in una fattura o in un altro documento equivalente. La questione attiene, in particolare, all'individuazione dello Stato Membro cui compete il gettito IVA, quando ricorrano determinate circostanze. La stessa direttiva stabilisce - facendo riferimento a certi tipi di servizi consistenti nell'esercizio di attività culturali, scientifiche o affini, nonché alle prestazioni accessorie a tali attività - che l'IVA è dovuta all'amministrazione finanziaria del luogo dove tali attività sono state effettuate. Pertanto, in base a tale regola generale, il prestatore di servizi del caso sottoposto alla Corte - il quale si identificava in un'impresa olandese che, operando per conto di un ente anch'esso olandese, eseguiva in Germania l'attività di organizzatrice di mostre culturali - avrebbe dovuto corrispondere l'IVA, inerente le proprie prestazioni, al Fisco Tedesco. Tuttavia tale impresa, nella fatturazione eseguita, indicava un' imposta IVA che corrispondeva non al modello tedesco di detta imposta, bensì a quello olandese, in ragione di svariate circostanze quali: l'importo corrispondente all'IVA come regolata nei Paesi Bassi; la lingua olandese usata nella redazione della fattura; il comportamento complessivo delle parti. A tal proposito, la Corte ha già stabilito in passato, interpretando l'art. 21, che il soggetto emittente fattura è tenuto a pagare l'IVA per il semplice presupposto dell'esposizione in fattura di tale imposta, a prescindere dall'erogazione effettiva di un servizio. Questa regola si spiega con l'esigenza di evitare al Fisco il rischio della perdita di gettito fiscale, in quanto che il destinatario di una fattura può detrarre l'importo dell'IVA, ivi indicato, dal proprio debito IVA, per cui, se l'emittente fattura fosse esonerato dal pagare l'IVA indicata nel documento emesso, il Fisco non recupererebbe più l'importo che ha dovuto detrarre dal debito dell'altro contribuente. Da quest'ordine di considerazioni deriverebbe, sempre per evitare al Fisco di uno Stato Membro la perdita di un certo introito fiscale, che il gettito IVA deve spettare allo stesso Stato Membro nei confronti del quale si può far valere, da parte del destinatario della fattura, il diritto a detrazione, perché se tale importo spettasse ad un altro percipiente, ne deriverebbe, per il primo, una perdita di gettito fiscale. Pertanto, stante il presupposto che, nel nostro caso, il destinatario della fattura (cioè il committente olandese dell'impresa anch'essa olandese), poteva, in ragione della fattura ricevuta, ottenere dal Fisco olandese la detrazione dell'imposta, ivi indicata, dal proprio debito IVA (infatti detta detrazione gli sarebbe stata concessa dal Fisco olandese per il fatto che dalla fattura risultava un'imposta in tutto corrispondente a quella olandese), ne derivava che anche l'impresa medesima avrebbe dovuto corrispondere l'IVA, di cui era gravata, al Fisco olandese (quello dello Stato cui si riferiva l'IVA come indicata in fattura) e non a quello tedesco, anche se la prestazione aveva avuto luogo su suolo tedesco.

Stato della Procedura

Il 18/6/ 2009 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C -566/07 (art. 234 TCE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 5- Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-357/07** – ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE

"Sesta direttiva IVA – Esenzioni – Art. 13, parte A, n. 1, lett. a) – Prestazioni effettuate dai servizi pubblici postali"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Corte di Giustizia è stata investita, dalla High Court of Justice (Regno Unito), della questione inerente l'interpretazione dell'art. 13 parte A della direttiva 77/388/CEE, la quale esonera dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) alcune "attività di interesse pubblico". Nell'ambito di tali attività, sono ricomprese quelle erogate dai "servizi pubblici postali", nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessorie a tali attività, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni. In particolare, la Corte è stata richiesta di chiarire se, per "servizi pubblici postali", come tali esenti dall'applicazione dell'IVA sulle prestazioni eseguite, debbano intendersi soltanto quelli cui sia stata attribuita dalle autorità, ai sensi della direttiva 97/67, la "riserva" sulle operazioni tipiche postali, ovvero, vigente un regime di liberalizzazione del settore, anche le imprese private che in tale settore operano. A tal proposito la Corte ha precisato che la nozione di "servizi pubblici postali" riassume in sé tutti gli operatori che si obbligano ad assicurare, in uno Stato Membro, la totalità o una parte del servizio postale, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata. In secondo luogo, la Corte è stata interpellata circa l'estensibilità, o meno, dell'esenzione IVA a tutte le prestazioni assicurate dai "servizi pubblici postali", nessuna esclusa (salva l'eccezione, sopra menzionata, relativa al trasporto di persone e alle telecomunicazioni). Al riguardo, la Corte ha sottolineato che occorre considerare lo scopo perseguito dalla stessa normativa comunitaria sull'esenzione da imposta IVA. Tale finalità si identifica nell'esigenza di perseguire l'interesse pubblico del consumatore a fruire di determinati servizi a basso prezzo, attraverso l'esonero dal prelievo IVA che, come è risaputo, in sostanza grava sul consumatore medesimo nella forma di un aumento del prezzo del servizio o del prodotto. Pertanto tale esenzione, istituita in funzione del pubblico interesse a tutelare soggetti considerati "deboli", non può essere concessa nel caso di operazioni negoziate "individualmente", le quali rispondono ad interessi specifici di singoli soggetti economici. Infatti, se questi ultimi hanno ottenuto di pattuire individualmente i termini della contrattazione, significa che non sono consumatori "qualsiasi", ma entità dotate di particolare forza contrattuale. Pertanto, non imponendosi l'esigenza, nel caso di specie, di tutelare l'interesse generale del consumatore, non si giustifica l'applicazione di un trattamento fiscale che, come quello dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, venga a creare, a favore del destinatario del servizio o acquirente del bene, situazioni di vantaggio.

Stato della Procedura

Il 23/4/2009 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C -357/07 (art. 234 TCE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza produce effetti finanziari positivi sul bilancio dello Stato, in termini di maggiori entrate fiscali. Infatti, a seguito della sentenza in oggetto, la Commissione europea ha interpellato gli Stati Membri sulla vigenza, nel loro territorio, di normative che esonerassero da IVA le prestazioni rese dai servizi postali in condizioni individuali, avanzando richiesta, in caso positivo, di modificare detta disciplina nel senso del passaggio di tali operazioni ad un regime di imposizione. Ciò dovrebbe implicare, per l'Italia, grazie alla modifica dell'art. 10, comma 1, n. 16 del D.P.R. 633/72, l'introito di € 5,6 milioni all'anno.

PAGINA BIANCA

GIUSTIZIA

PAGINA BIANCA

GIUSTIZIA

Nell'ambito del settore "giustizia" si rilevano 5 pronunciamenti emessi, in numero di 4, a definizione di rinvii pregiudiziali esperiti da giudici stranieri e, in numero di uno, a decisione di rinvio sollevato da giudice italiano (C-394/07 "Rispetto dei diritti alla difesa – reciproco riconoscimento e reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie – interpretazione dell'art. 27 punto 1) della Convenzione di Bruxelles. (Corte d'Appello di Milano)"

Per nessuna delle cause in questione sono rilevabili effetti di natura finanziaria.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-394/07	Rispetto dei diritti alla difesa – reciproco riconoscimento e reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie – interpretazione dell'art. 27 punto 1) della Convenzione di Bruxelles. (Corte d'Appello di Milano)	ordinanza	NO
Scheda 2 C-348/07	Estinzione di contratto di agenzia – determinazione dell'indennità dovuta ad agente commerciale – Art. 17 n. 2 lett. a) della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE.	sentenza	NO
Scheda 3 C- 523/07	Reg. (CE) 2003/2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale: artt. 1, n. 2, lett. D), 8, n. 1, 13, n. 1, 20, n. 1 – Presa a carico e collocazione dei minori. Determinazione della residenza abituale. Provvedimenti d'urgenza.	sentenza	NO

Scheda 4 C-429/07	Facoltà di intervento della Commissione in un procedimento nazionale – art. 15 n. 3 del regolamento del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2002 – Artt. 81 e 82 del Trattato CE – nozione comunitaria e nozione nazionale di “ammenda”	sentenza	NO
Scheda 5 C-14/08	Notificazione e comunicazione di atti extragiudiziali al di fuori di un procedimento giurisdizionale – Atto notarile – Regolamento (CE) n. 1348/2000	sentenza	NO

Scheda 1 – Giustizia**Rinvio Pregiudiziale n. C-394/07 – ex articolo 234 del Trattato CE.**

“Convenzione di Bruxelles – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Motivi di diniego – Violazione dell’ordine pubblico dello Stato richiesto – Esclusione del convenuto dal procedimento dinanzi al Tribunale dello Stato di origine per inottemperanza a un ordine giudiziale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dalla Corte di Appello di Milano, di pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 27, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 riguardante, fra l’altro, l’esecuzione, in uno Stato aderente alla Convenzione, delle “decisioni” in materia civile e commerciale rese dalle competenti autorità di un altro Stato contraente.

Ai sensi della Convenzione sopra menzionata, si intende per decisione qualsiasi provvedimento, recante una decisione, emesso da un’autorità giurisdizionale di uno Stato aderente alla Convenzione stessa, quale che sia la denominazione attribuita a tale provvedimento. In particolare, il summenzionato art. 27 punto 1 precisa che dette “decisioni” non possono ricevere esecuzione in un altro Stato contraente quando esse siano contrarie all’“ordine pubblico” vigente in quest’ultimo Stato.

La Corte, quindi, è stata investita della questione relativa all’ eventuale contrarietà all’ordine pubblico di una decisione, emessa da un giudice di uno Stato contraente, al termine di un procedimento giurisdizionale dal quale il convenuto, regolarmente costituitosi per parte sua, era stato estromesso con ordinanza, in ragione della sua mancata ottemperanza ad altra ordinanza precedentemente adottata nell’ambito del medesimo procedimento.

A tal proposito, la Corte ha stabilito che il “diritto alla difesa” è principio fondante degli ordinamenti statali e, quindi, appartiene al novero dei principi di “ordine pubblico”.

Di conseguenza, atteso che la decisione di cui si chiede il riconoscimento, cioè l’esecuzione nell’ambito di uno Stato contraente, è stata adottata dalle autorità giudiziarie di altro Stato contraente in base ad una violazione di detto diritto alla difesa, la Corte ha escluso che la decisione in oggetto possa ricevere esecuzione nel contesto di altro Stato Membro, in ragione di una corretta interpretazione dell’art. 27 punto 1 e, nello specifico, della nozione di “ordine pubblico” cui tale disposizione fa riferimento.

Stato della Procedura

In data 2 aprile 2009, la Corte di Giustizia ha emanato l’ordinanza con la quale ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa n. C-394/07

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-348/07 ex art. 234 TCE**

“Estinzione di contratto di agenzia – determinazione dell’indennità dovuta ad agente commerciale – Art. 17 n. 2 lett. a) della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Landgericht Amburg (Germania), di pronunciarsi in ordine all’interpretazione dell’art. 17, n. 2 lett. A) della direttiva 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri riguardo alla normativa concernente gli agenti commerciali indipendenti.

A tal proposito la Corte ha statuito che il diritto all’indennità, spettante all’agente dopo la cessazione del contratto con il suo preponente, non deve necessariamente essere circoscritto, quanto all’importo di tale indennità, alle mere provvigioni perse dall’agente stesso nell’ambito dello svolgimento del rapporto contrattuale, ma che, nella liquidazione della somma in oggetto, debbano essere tenuti in conto anche i vantaggi ottenuti dal preponente in conseguenza delle operazioni con i clienti procurati dall’agente.

Tuttavia, la Corte ha stabilito che, nel computo dei vantaggi del preponente, ai fini della stima della somma spettante all’agente quale indennità di fine rapporto, si debbono osservare determinati criteri. In tal modo, se il preponente è rappresentato da una società appartenente ad un gruppo, non è consentito, nella stima della liquidazione dell’agente, conteggiare, oltre ai vantaggi del preponente medesimo, anche i vantaggi ottenuti da tutte le altre società facenti parte del gruppo.

Stato della Procedura

In data 26 marzo 2009, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C – 348/07, ai sensi dell’art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C - 523/07 ex art. 234 TCE**

"Reg. (CE) 2003/2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale: artt. 1, n. 2, lett. D) 8, n. 1, 13, n. 1, 20, n. 1 – Presa a carico e collocazione dei minori. Determinazione della residenza abituale. Provvedimenti d'urgenza."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Korkein Hallinto Oikeus (Finlandia), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione degli artt. 1, 8, 13 e 20 del Regolamento 2201/2003 contenente la regolamentazione della competenza, del riconoscimento da Stato Membro a Stato Membro, nonché dell'esecuzione, relativamente a decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.

Sul punto, la Corte ha statuito che nella nozione di "materie civili", che individua l'oggetto al quale si applica il regolamento sopra menzionato, rientra un provvedimento che ordina la presa in carico immediata e la collocazione di un minore fuori della famiglia di origine, sempre che tale misura sia conforme alle norme di diritto pubblico nazionali concernenti la protezione dei minori.

La Corte ha inoltre chiarito, ai fini della individuazione della residenza di un minore che risulta risiedere formalmente in uno Stato membro ma che soggiorna in altro Stato Membro senza fissa dimora, che il concetto di "residenza abituale", come definito dalla normativa comunitaria di cui sopra, deve essere valutato, nel caso di specie, avendo riguardo al luogo in cui il minore trova una certa integrazione familiare e sociale. La sussistenza di una tale integrazione deve, peraltro, essere apprezzata con riferimento alla durata e alla regolarità del soggiorno, nonché alle ragioni e alle condizioni di questo, al luogo della frequenza scolastica e alle condizioni linguistiche del minore, etc...

Il Giudice comunitario ha poi sottolineato che un giudice di uno Stato Membro, il quale, ai sensi del Regolamento, non sarebbe, in condizioni normali, competente ad emanare un provvedimento cautelare nei confronti di un minore, essendone facoltato solo il giudice di altro Stato Membro, è comunque autorizzato ad assumere tale misura quando si impongano ragioni di "urgenza" ed il provvedimento stesso si rivolga alla protezione dei minori che sono presenti nello Stato Membro di cui si tratta. L'atto cautelare in questione, ha aggiunto la Corte, non deve necessariamente essere comunicato alle competenti autorità dello Stato Membro dotato di giurisdizione sul minore, salvo che la comunicazione sia imposta dall'"interesse superiore del minore".

Stato della Procedura

In data 2 aprile 2009, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C – 523/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C - 429/07 ex art. 234 TCE**

“Facoltà di intervento della Commissione in un procedimento nazionale – art. 15 n. 3 del regolamento del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003 – Art.81 e 82 del Trattato CE – nozione comunitaria e nozione nazionale di “ammenda””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Gerechtshof Amsterdam (Olanda) di interpretare l'art. 15, n. 3, del Regolamento n. 1/2003, relativo all'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 TCE. In particolare, l'articolo sopra menzionato dispone, per garantire la collaborazione fra autorità nazionali e comunitarie ai fini di una migliore applicazione delle regole concorrenziali, che la Commissione europea ha il diritto a presentare, d'ufficio, osservazioni scritte alle giurisdizioni interne dei singoli Stati Membri, se ciò sia funzionale a garantire l'uniforme applicazione degli artt. 81 e 82 del Trattato. Questi ultimi definiscono i comportamenti, contrari ai principi del libero mercato, che la Commissione europea deve sanzionare con le misure che il Trattato stesso ha messo a sua disposizione all'art. 83. A tal proposito, la Corte ha precisato che l'intervento della Commissione, nell'ambito dei procedimenti pendenti di fronte ai giudici nazionali e tramite la presentazione di memorie scritte, è giustificato anche quando detti procedimenti non hanno per oggetto, direttamente, l'applicazione degli artt. 81 e 82 TCE, ma, pur vertendo su altre questioni, presentano comunque una connessione con gli articoli in argomento, tanto che l'intervento della Commissione si inserisce nella prospettiva di consentire l'uniformità della loro applicazione. Di conseguenza, la Corte ha stabilito che l'art. 15 suddetto debba applicarsi, con il relativo diritto di intervento della Commissione come sopra descritto, anche quando, di fronte ad una magistratura nazionale, si controverta della deducibilità, dagli utili imponibili di una società ai fini dell'imposta sui redditi, dell'importo corrispondente all'ammenda che la Commissione medesima ha inflitto a quella stessa società, per aver violato i predetti artt. 81 e 82. Infatti, il potere della Commissione di intervenire in tale giudizio, si giustifica in ragione dell'esigenza di corroborare la dimostrazione che l'ammenda inflitta non può costituire oggetto di detrazione dalla base imponibile della società, altrimenti l'efficacia della sanzione verrebbe attenuata dal meccanismo della riduzione dell'onere fiscale, grazie alla decurtazione della ricchezza tassabile. Di conseguenza, se detto intervento è pertinente all'interesse di tutelare l'efficacia dell'ammenda, inflitta per violazione degli artt. 81 e 82, esso risulta parimenti finalizzato a creare le condizioni per l'effettiva applicazione, uniforme per tutta la UE; delle norme stesse sancite dagli articoli suddetti, anche se queste non costituiscono l'oggetto immediato del giudizio in cui la Commissione ha inserito le proprie osservazioni.

Stato della Procedura

L'11/06/2009 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C – 429/07 (art. 234 TCE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

Scheda 5 Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-14/08 ex art. 234 TCE**

“Notificazione e comunicazione di atti extragiudiziali al di fuori di un procedimento giurisdizionale.”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Juzgado de Primera Instancia di San Javier (Spagna), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 16 del Regolamento 1348/2000 relativo alla notificazione ed alla comunicazione, negli Stati Membri, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale. In particolare, l'art. 16 stabilisce la disciplina da applicarsi in caso di notificazione o comunicazione di atti "stragiudiziali", con quest'ultima nozione facendosi riferimento ai documenti formati al di fuori di un procedimento giudiziario. La questione specificatamente posta alla Corte di Giustizia verte sull'idoneità di detta nozione a ricomprendere - oltre agli atti redatti al di fuori di un processo, ma in ogni caso connessi, in qualche modo, ad un processo già pendente o all'instaurazione di un processo nuovo- anche i documenti redatti al di fuori di un'attività giurisdizionale e assolutamente autonomi rispetto ad un qualche giudizio già in essere o instaurato contestualmente. Alla tipologia di atti stragiudiziali, da ultimo citata, appartiene il documento del caso di specie, il quale si identifica in un atto notarile, evidentemente non rapportabile in nessuna maniera ad un iter processuale parallelo, con il quale una società spagnola recedeva da un contratto con determinati clienti del Regno Unito e di Irlanda. Rispetto alla questione di cui è stata investita, la Corte di Giustizia ha ritenuto che la dicitura di cui all'art. 16, relativa agli atti "stragiudiziali", ricomprenda tutti i documenti formati in sede extraprocessuale, sia connessi ad una vertenza giudiziaria, sia indipendenti da essa. Ne consegue che la disciplina contenuta nell'art. 16 predetto ed in generale nel Regolamento 1348/2000 - intesa a creare un agile sistema di trasmissione da Stato Membro a Stato Membro, a fini di notifica, degli atti giudiziari e stragiudiziali in materia civile e commerciale - si applica anche ai documenti "stragiudiziali" che non hanno relazione con un procedimento giudiziario. L'opzione, da parte della Corte di Giustizia, per un'interpretazione il più possibile estesa della categoria di "atti stragiudiziali", trova il suo fondamento nella finalità del Regolamento medesimo. Quest'ultimo, infatti, è preordinato al buon funzionamento del mercato interno, in quanto l'istituzione di meccanismi che facilitino la notifica transfrontaliera di atti relativi alla materia civile e commerciale, non può che fornire un apporto consistente allo sviluppo delle negoziazioni fra gli Stati Membri. In questa prospettiva, si impone una lettura estensiva della nozione di "atti stragiudiziali", allo scopo di favorire il più possibile lo svolgimento delle transazioni transfrontaliere.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C - 14/08, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Istruzione, universita' e ricerca

PAGINA BIANCA

Istruzione, Università e Ricerca

Il presente settore comprende un solo caso di rinvio pregiudiziale, elevato da giudice italiano. Non rilevano, al contrario, ipotesi di rinvii ex art. 234 TCE esperiti da magistrature di altri Stati Membri della UE.

Riguardo all'unica fattispecie che viene in considerazione per il presente settore, non sussistono possibili ricadute sul bilancio finanziario dello Stato italiano.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 311/06	Riconoscimento di titoli rilasciati da un Paese Membro della CE – esercizio in Italia della professione corrispondente a quella cui il cittadino comunitario è abilitato nel Paese che ha rilasciato detti titoli – Direttive 89/48/CEE e 2001/19/CE (Consiglio di Stato).	sentenza	NO

Scheda 1 - Istruzione**Rinvio pregiudiziale n. C-311/06** – ex articolo 234 del Trattato CE.

"Applicazioni delle disposizioni del comma 218 dell'articolo 1 della legge 266/2005"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.**Violazione**

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Consiglio di Stato (Italia), di interpretare alcune disposizioni della Direttiva 89/48/CEE, relativa al reciproco riconoscimento, fra gli Stati membri delle Comunità, dei diplomi di istruzione superiori che attestano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. In particolare, l'art. 3, primo comma, lett. a) della direttiva sopra menzionata stabilisce che, quando nello Stato Membro, che ospita il professionista, l'accesso ad una professione regolamentata è subordinato al possesso di certi requisiti, l'autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato Membro di accedere alla medesima professione, se il richiedente è munito dei requisiti previsti dall'altro Stato Membro per l'accesso a questa stessa professione sul suo territorio. Ad esempio - atteso che, per esercitare la professione di ingegnere in Italia occorre essere muniti di relativo diploma universitario italiano e di iscrizione all'apposito albo, previo superamento di esame di Stato in Italia, mentre, per esercitare la stessa professione in Spagna, il soggetto deve frequentare un corso di studi superiore in tale Paese e, quindi, essere iscritto nel relativo albo spagnolo in base al superamento di esame tenuto dall'amministrazione spagnola - la direttiva impone alla Spagna di consentire l'accesso all'esercizio professionale, sul suo territorio, all'ingegnere italiano che si trovi provvisto di diploma superiore ed iscrizione all'albo rilasciati dalle competenti autorità italiane, così come impone a queste ultime di ammettere all'esercizio, in Italia, l'ingegnere che abbia conseguito diploma professionale ed iscrizione all'albo rilasciati dall'amministrazione spagnola. Il caso concreto concerneva un soggetto che, conseguito in Italia il diploma per la professione di ingegnere, senza aver sostenuto l'esame di Stato per l'iscrizione al relativo albo, aveva tuttavia ottenuto una ratifica, in Spagna, del suo corso di studi. Ritornato in Italia, lo stesso chiedeva il riconoscimento della ratifica ottenuta in Spagna, senza vantare né il superamento di un corso di studi spagnolo conferente la qualifica di ingegnere, né i requisiti richiesti alla bisogna dall'ordinamento italiano. Attraverso il riconoscimento in Italia della ratifica spagnola, l'interessato avrebbe ottenuto di poter esercitare in Italia senza aver né completato l'iter previsto dalla legge italiana per tale esercizio (gli mancava infatti il superamento dell'esame di Stato), né soddisfatto i requisiti previsti dall'ordinamento spagnolo per accedere alla medesima attività. La Corte, pertanto, ha negato che a tale fattispecie potesse applicarsi il "riconoscimento" disciplinato dalla 89/48/CEE.

Stato della Procedura

In data 29 gennaio 2009 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C-311/06

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

LAVORO E AFFARI SOCIALI

PAGINA BIANCA

LAVORO E AFFARI SOCIALI

Il presente settore comprende 5 casi di pronunciamenti della Corte di giustizia su altrettanti rinvii pregiudiziali avanzati, in numero di due, da giudici italiani, in numero di 3 da giurisdizioni straniere. Nessuno dei casi segnalati presenta un impatto finanziario sul bilancio dello Stato italiano.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 415/07	Regime di aiuti all'occupazione – aiuti di Stato a finalità regionale – interpretazione art. 87 del Trattato CE e del REg. della Commissione n. 2204/2002 – verifica dell'incremento dei posti di lavoro. (Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore)	sentenza	NO
Scheda 2 C-217/08	Art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965 – corrispettivi rendita INAIL, previsti in caso di decesso per infortunio – artt. 12 e 13 del Trattato CE (Tribunale di Milano)	ordinanza	NO
Scheda 3 C-350/06	Diritto alla concessione delle ferie o all'indennità sostitutiva in caso di prolungata incapacità al lavoro – art. 7, n. 1 e 2 Direttiva 2003/88/CE. Diritti di un lavoratore in assenza per malattia di durata indeterminata – art. 7, n. 1 della direttiva 2003/88/CE	sentenza	NO
Scheda 4 C-388/07	Trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE – età pensionabile nazionale e ambito di applicazione della direttiva – disparità di trattamento in ragione dell'età.	sentenza	NO
Scheda 5 C-378/07, C-379/07 e C- 380/07	Direttiva del Consiglio 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – adozione provvedimenti nazionali.	sentenza	NO

Scheda 1 – Lavoro e Affari sociali**Rinvio pregiudiziale n. 415/07 ex art. 234 del Trattato CE .**

“Aiuti di Stato a favore dell'occupazione. Orientamenti in materia di aiuti a favore dell'occupazione. Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale-Regolamento n. 2204/2002-Nozione di “creazione di posti di lavoro-Calcolo dell'incremento del numero dei posti di lavoro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore (Italia), della pronuncia relativa all'interpretazione di alcune disposizioni contenute negli “Orientamenti in materia di aiuti a favore dell'occupazione” e negli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale”. In particolare la Corte è stata investita della questione attinente l'esatto significato del concetto di “creazione di posti di lavoro”, dal momento che le norme comunitarie sopra menzionate stabiliscono che le erogazioni pubbliche, da esse disciplinate, debbano essere corrisposte a condizione dell'istituzione, da parte delle imprese beneficiarie, di posti di lavoro nuovi rispetto agli organici già esistenti. Pertanto, precisato che il numero dei dipendenti occupati viene stimato, ai sensi della legislazione comunitaria citata, in ULA (unità di lavoro annuo) e che, inoltre, l'incremento dei posti lavorativi deve essere valutato rispetto al numero medio di ULA nell'anno precedente alle nuove assunzioni, si prospetta il quesito se, ai fini del calcolo dell'incremento dei posti lavorativi, debba operarsi un raffronto fra il numero medio di ULA per l'anno precedente l'assunzione ed il numero medio di ULA nell'anno successivo alle assunzioni medesime, ovvero fra il numero medio di ULA per l'anno precedente all'assunzione ed il numero medio di ULA esistente al momento dell'assunzione stessa. Al riguardo, la Corte ha sottolineato che, essendo lo scopo dell'“aiuto pubblico all'occupazione” quello di favorire la creazione di nuova occupazione almeno per un certo arco temporale, le imprese beneficiarie di dette risorse dovranno dimostrare di aver effettuato un incremento di posti di lavoro, rispetto alla media ULA dell'anno precedente, riferibile a tutto il periodo di un anno successivo all'assunzione e non soltanto al momento delle assunzioni. La Corte sostiene, peraltro, che tale metodo di computo, rispetto all'altro che ha esclusivo riguardo all'incremento ULA esistente al momento dell'assunzione stessa, non scoraggia le imprese dall'assumere lavoratori stagionali, in quanto anche gli stessi, pur non essendo mantenuti per un periodo almeno pari ad un anno, potranno essere conteggiati in termini di frazioni di ULA, così che potranno sempre essere valutati ai fini della concessione, alle imprese in questione, dei finanziamenti statali di sostegno all'occupazione.

Stato della Procedura

In data 2 aprile 2009 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C - 415/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2- Lavoro e Affari Sociali**Rinvio pregiudiziale n C - 217/08 – ex articolo 234 del Trattato CE.**

“Art 104, n. 3, del regolamento di procedura – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Art. 12 CE e 13 CE – Concessione di una prestazione ai superstiti – Normativa nazionale che prevede differenze di trattamento tra il coniuge superstite e il convivente superstite”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Tribunale ordinario di Milano (Italia), di pronunciarsi sull'interpretazione degli artt. 12 e 13 del Trattato CE, nonché sull'incompatibilità, o meno, con i suddetti articoli, di una normativa nazionale che conceda un'indennità previdenziale, nel caso in cui un lavoratore muoia per infortunio, ad una serie di aventi diritto fra i quali non risulta menzionato, accanto al coniuge superstite, il convivente del defunto. L'art. 12 stabilisce che le libertà fondamentali concesse dal Trattato CE, che attengono alla libera circolazione dei beni e delle persone per tutta l'area delle Comunità, non possano soffrire limitazioni in ragione della nazionalità dei loro titolari, mentre l'art. 13 dispone, grazie anche all'integrazione apportata dalla direttiva 2000/78, che è fatto divieto di applicare trattamenti discriminatori con riferimento ad una serie di condizioni personali quali il sesso, la razza, l'origine etnica, la religione e le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Al riguardo, la Corte si è pronunciata nel senso per cui la pretesa del convivente ad una indennità, per la morte dell'altro convivente avvenuta per infortunio, non rientra nell'ambito di tutela tracciato dall'art. 12, in quanto non è compresa nel novero delle libertà, sancite dal Trattato CE, alle quali soltanto fa riferimento il divieto di discriminazione di cui al medesimo articolo (tipo: libertà di circolazione delle merci, dei servizi, delle imprese, etc...). Inoltre, la situazione fatta valere dal convivente superstite non potrebbe trovare una pertinente protezione neanche in base alla norma di cui all'art. 13 TCE, in quanto quest'ultima stabilisce il divieto di discriminazione con esclusivo riferimento ad una casistica (handicap, sesso, età, etc.) che non si estende alla condizione del convivente non legato al partner da vincolo matrimoniale giuridicamente rilevante. Pertanto, dal momento che il diritto comunitario non rende illegittima qualsiasi situazione di discriminazione prevista dal diritto interno al singolo Stato Membro, ma solo quelle disparità di trattamento inerenti alle fattispecie specificatamente previste dalla normativa comunitaria stessa, la Corte conclude per la compatibilità con l'ordinamento europeo di una legislazione nazionale che, a seguito di decesso di una persona a seguito di infortunio, attribuisca esclusivamente al coniuge superstite e non al convivente una rendita pari al 50% della retribuzione spettante al defunto prima della morte.

Stato della Procedura

In data 17/3/2009 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso, con ordinanza, il rinvio pregiudiziale C-217/08, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 3- Lavoro e Affari Sociali**Rinvio pregiudiziale n C - 350/06 e C-520/06– ex articolo 234 del Trattato CE.**

“Diritto alla concessione delle ferie o all’indennità sostitutiva in caso di prolungata incapacità al lavoro – art. 7, n. 1 e 2 Direttiva 2003/88/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, insieme dal Landesarbeitgericht Dusseldorf (Germania) e dalla House of Lords (Regno Unito) di pronunciarsi in ordine all’interpretazione dell’art. 7, nn. 1 e 2 della direttiva 2003/88/CE, concernente alcuni aspetti dell’organizzazione del lavoro, nell’ambito dei procedimenti riuniti iscritti nel Registro della Corte ai nn. 350/06 e 520/06.

In particolare, la Corte è stata interpellata sulla possibilità che il lavoratore, il quale per un certo periodo di riferimento sia stato in congedo per malattia e quindi non abbia potuto godere delle ferie annuali retribuite, sia ammesso a mantenere il diritto a tali ferie, sotto forma di indennità equivalente, quando tale periodo di riferimento, che è stato fissato dal legislatore nazionale come termine entro il quale esercitare tale diritto alle ferie a pena della sua estinzione, è effettivamente decorso.

In proposito, la Corte ha stabilito che ove la normativa interna prevedesse l’impossibilità di esercitare tale diritto – per essere terminato il periodo di riferimento per il suo esercizio – anche da parte del lavoratore che durante detto periodo è stato in congedo per malattia, essa disciplina si porrebbe inevitabilmente in contrasto con la legislazione comunitaria sopra riportata.

La Corte ha ulteriormente precisato che, ai fini del calcolo dell’indennità da corrispondersi al lavoratore, succedanea alle ferie non godute, deve aversi riguardo alla retribuzione normalmente percepita dal lavoratore medesimo.

Stato della Procedura

In data 20/1/2009 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C-350/06, ai sensi dell’art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 4- Lavoro e Affari Sociali**Rinvio pregiudiziale n. C-388/07 – ex articolo 234 del Trattato CE.**

“Trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva del Consiglio 27 Novembre 2000, 2000/78/CE – età pensionabile nazionale e ambito di applicazione della direttiva – disparità di trattamento in ragione dell'età.”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata investita, dalla “High Court of Justice” (Regno Unito) dell'interpretazione degli artt. 2, commi 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Al riguardo, la Corte ha stabilito che le disposizioni comunitarie sopra menzionate non sono incompatibili con una normativa nazionale la quale, nel definire le eccezioni al principio generale del divieto di discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro, non fornisca un elenco “chiuso” dei motivi che possono autorizzare tali deroghe, purchè le stesse risultino giustificate da finalità legittime di politica sociale. La Corte ha precisato, peraltro, che deve essere il giudice interno a valutare, caso per caso, la sussistenza di tali finalità.

E' stato ancora sottolineato dalla Corte, nell'ambito della richiesta interpretazione delle norme controverse sopra citate, che l'art. 6 ammette che gli Stati Membri applichino delle discriminazioni, riguardo all'occupazione e alle condizioni di lavoro, basate sull'età, ma solo ove queste appaiano “oggettivamente e ragionevolmente” giustificate da una finalità che deve essere “legittima”, cioè fondata su ragioni di politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale.

Stato della Procedura

In data 5 marzo 2009 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C-388/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 5 - Lavoro e Affari Sociali**Rinvio pregiudiziale n C - 378/07** – ex articolo 234 del Trattato CE.

“Direttiva del Consiglio 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – adozione provvedimenti nazionali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Monomeles protodikeio (Grecia) di pronunciarsi in ordine all'interpretazione delle clausole 5 e 8, nn. 1 e 3, dell'Allegato alla direttiva 1999/70/CE, relativa all'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In particolare, la Corte è stata investita della questione circa la legittimità, in base al diritto comunitario, dell'adozione di una normativa nazionale, proposta come attuativa della sopra menzionata direttiva recante l'Accordo Quadro e introduttore, nel diritto interno di uno Stato Membro, una disciplina di tutela del lavoratore, relativamente alla previsione di misure di contrasto avverso l'utilizzazione abusiva di contratti a tempo indeterminato, la quale risulti meno efficace di quella predisposta, per la medesima situazione, da una precedente regolamentazione interna.

A tal proposito la Corte ha chiarito che l'adozione di tale normativa attuativa è consentita, nelle circostanze sopra descritte, a condizione che essa non comprometta, in effetti, l'efficacia della prevenzione contro l'utilizzo abusivo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, come garantita dalla normativa precedentemente emanata. La Corte ha quindi stabilito che la direttiva di cui sopra non si oppone ad una normativa nazionale secondo la quale venga giustificato il rinnovo del contratto a tempo determinato quando esso avviene nelle circostanze stabilite dalla normativa nazionale stessa, sempre, in ogni caso, che le ragioni provvisorie addotte per tale rinnovo siano effettivamente tali ed il lavoratore non venga riassunto, in realtà, per coprire esigenze organizzative permanenti dell'impresa. Infine, la Corte ha aggiunto che la normativa recata dalla direttiva non osta ad un regime nazionale che neghi, limitatamente al settore pubblico, la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un unico rapporto a tempo indeterminato, ovvero ammetta tale trasformazione vincolandola al rispetto di clausole restrittive per il lavoratore, ovvero escluda dalla tutela approntata dalla direttiva quei lavoratori che presentino un unico contratto di lavoro e non più contratti di lavoro successivamente stipulati. Infatti, la Corte ha chiarito che tali limitazioni, applicate alla tutela riservata dalla direttiva al lavoratore, non operano nei confronti dei lavoratori in generale ma di una categoria ristretta di essi, ricomprensiva dei soli lavoratori del settore pubblico.

Stato della Procedura

In data 23 aprile 2009 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso, con sentenza, le cause collegate relative ai rinvii pregiudiziali C-378/07, C-379/07 e C-380/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

**LIBERA PRESTAZIONE DEI
SERVIZI E STABILIMENTO**

PAGINA BIANCA

LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO

In riferimento al presente settore, si registrano 3 sentenze emesse dalla Corte di Giustizia in decisione di domande pregiudiziali proposte da giudici di Stati membri diversi dall'Italia, mentre nessun eventuale rinvio proposto da giudice italiano risulta esitato in una sentenza, ovvero in un'ordinanza, a composizione del relativo giudizio.

Le 3 sentenze menzionate non sono suscettibili di incidere sul bilancio finanziario dello Stato.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-155/08 e C- 157/08	Artt. 49 e 56 CE – Divieto di restrizione alla libera circolazione di servizi e capitali in relazione al termine per l'accertamento di redditi derivanti da risparmi all'estero non dichiarati.	sentenza	NO
Scheda 2 C-321/07	Possibile titolarità di patente di guida nazionale e di ulteriore patente di altro Stato Membro – art. 7, n. 5 Direttiva 91/439/CEE – validità in caso di revoca.	sentenza	NO
Scheda 3 C-171/07 e C- 172/07	Libertà di stabilimento per le società di capitale – artt. 43 e 48 CE.	sentenza	NO

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C -155/08 e C-157/08 ex art. 234 del Trattato CE**

“Artt. 49 e 56 CE – Divieto di restrizione alla libera circolazione di servizi e capitali in relazione al termine per l'accertamento di redditi derivanti da risparmi all'estero non dichiarati”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Corte di giustizia è stata richiesta, da parte dell'Hoge Raad der Nederlanden den Haag (Olanda) di pronunciarsi in ordine all'interpretazione degli artt. 49 e 56 del Trattato costitutivo della CE, riguardante il primo il riconoscimento del principio della libera circolazione dei servizi ed il secondo quello della libera circolazione dei capitali.

In particolare, la Corte è stata investita della questione se risulti compatibile, con i sopra detti principi – i quali implicano che le normative nazionali non applichino discriminazioni fra gli operatori interni ad uno Stato Membro e quelli provenienti da altri Stati comunitari – la circostanza per cui, qualora un soggetto residente in uno Stato delle Comunità abbia trasferito beni all'estero, occultando gli stessi ed i redditi che ne derivano alle competenti autorità fiscali del proprio Stato le quali non dispongano di alcun indizio circa l'esistenza di tali beni, lo Stato stesso conceda a detto contribuente un termine di “rettifica fiscale” (nella fattispecie: 12 anni) più lungo, rispetto alla rettifica fiscale concessa al contribuente nazionale per i cespiti occultati che si trovino sul territorio dello Stato Membro di residenza e non siano stati portati all'estero (nella fattispecie: 5 anni).

In proposito, la Corte ha stabilito che tale disparità di trattamento non viola i principi del Trattato come sopra descritti, chiarendo, peraltro, che nel caso di specie la stessa ammenda inflitta al trasgressore deve essere differenziata, in quanto è necessario che la medesima venga parametrata sulla durata - differenziata a seconda che i beni occultati si trovino in territorio nazionale ovvero in quello di altro Stato comunitario – del recupero fiscale concesso.

Stato della Procedura

In data 11 giugno 2009 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha emesso sentenza relativa ai connessi rinvii pregiudiziali C-155/08 e C – 157/08, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C -321/07 ex art. 234 del Trattato CE**

“Possibile titolarità di patente di guida nazionale e di ulteriore patente di altro Stato Membro – art. 7, n. 5 Direttiva 91/439/CEE – validità in caso di revoca”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata investita, dal Landgericht Mannheim (Germania) dell'interpretazione degli artt. 7, n. 5, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE, relativa alla disciplina della patente di guida.

In particolare, la Corte è stata richiesta di rispondere, rispettivamente, a due questioni, la prima riguardante l'eventuale incompatibilità, o meno, con la normativa di tale direttiva, della circostanza per cui un soggetto viene a trovarsi in possesso di due patenti, rilasciate dalle autorità di due diversi Stati Membri delle Comunità e, entrambi, in un momento in cui uno dei due Stati non aveva ancora aderito alla Comunità europea. La Corte ha statuito che non sussistono, a riguardo, profili di incompatibilità.

La seconda questione inerisce alla conformità, o meno, con la normativa europea sopra richiamata, della circostanza per cui uno Stato Membro, dopo la revoca della patente rilasciata dalle proprie autorità ad un certo soggetto, abbia rifiutato di riconoscere la patente concessa al medesimo soggetto dalle autorità di altro Stato Membro e precedentemente all'adesione di quest'ultimo Stato, nonché prima del rilascio del documento di guida, poi revocato, da parte del primo Stato.

La Corte ha dichiarato come, anche a tal proposito, non sussistano elementi di contrasto fra la normativa comunitaria ed i comportamenti interni dello Stato Membro che si è rifiutato al riconoscimento della patente rilasciata nell'altro Stato Membro.

Stato della Procedura

In data 19 febbraio 2009 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha emesso sentenza relativa al rinvio pregiudiziale C-321/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C -171/07 e C-172/07 ex art. 234 del Trattato CE**

"Libertà di stabilimento per le società di capitale – artt. 43 e 48 CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal *Verwaltungsgericht des Saarlandes* (Germania), di interpretare gli artt. 43 e 48 del Trattato costitutivo della Comunità europea, i quali attengono alla libertà di stabilimento di impresa, riconosciuta agli operatori economici degli Stati Membri in tutto il territorio delle Comunità. Alla stregua di tale principio, si ritiene illegittima la legislazione interna ad un singolo Stato Membro UE, la quale - pur non discriminando esplicitamente gli operatori economici cittadini di un altro Stato Membro - tuttavia subordina la possibilità, di stabilire nel primo Stato la loro impresa, alla sussistenza di determinati requisiti, tali da rendere più difficile per gli stessi l'accesso al mercato interno di quello stesso Stato. Nell'ipotesi sottoposta all'attenzione della Corte da parte del giudice del rinvio, una società dei Paesi Bassi, la quale, in base alla normativa vigente nello Stato Membro di appartenenza, era considerata avente titolo all'esercizio di attività di vendita di medicinali, era stata altresì ammessa ad esercitare una farmacia in Germania, a condizione, tuttavia, di assumere, come previsto dalla legge tedesca, un farmacista che gestisse personalmente e sotto la propria responsabilità la farmacia di cui trattasi. Pertanto, la Corte è stata investita della questione se risulti incompatibile, con l'affermazione della "libertà di stabilimento" di cui all'art. 43 del Trattato, una normativa nazionale che, come quella tedesca, preveda, per il rilascio di un' autorizzazione a possedere o/a gestire farmacie, la necessaria sussistenza, in capo all'autorizzato, del titolo di farmacista. A tal proposito, la Corte ha precisato che, effettivamente, la richiesta del titolo di "farmacista", nei confronti del gestore di una farmacia, rende più difficile l'accesso al mercato nazionale per quelle imprese che tale qualifica non possono vantare, in quanto essa può spettare esclusivamente all'imprenditore che sia una persona fisica e non, ad esempio, ad una società. Tuttavia, sottolinea ancora la Corte, la lesione delle libertà fondamentali garantite dai Trattati, nel cui novero rientra anche la "libertà di stabilimento", si giustifica ove sia strumentale a tutelare imperanti ragioni di pubblico interesse. Nell'ambito di dette ragioni, rientrano quelle relative alla "sanità pubblica". Di conseguenza l'"esclusiva" concessa dalla legge tedesca, rispetto al possesso e all'esercizio di farmacie, ai soggetti rivestiti della qualifica di "farmacista", si pone come requisito essenziale ai fini della tutela della salute della popolazione, ove si considerino le garanzie che il venditore di medicinali al minuto deve prestare, nonché le informazioni di natura tecnica professionale che il medesimo deve fornire, nei confronti del consumatore del prodotto farmaceutico.

Stato della Procedura

In data 19/5/2009 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha emesso sentenza relativa alle cause connesse inerenti ai rinvii pregiudiziali 171/07 e 172/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

SALUTE

PAGINA BIANCA

SALUTE

Per il settore in oggetto, si registrano soltanto 2 sentenze, emanate a definizione di rinvii pregiudiziali esperiti, ai sensi dell'art. 234 TCE, da autorità giudicanti di Stati Membri diversi dall'Italia.

Le ipotesi in argomento non recano implicazioni, di ordine finanziario, rilevanti per il bilancio dello Stato.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE SALUTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-445/06	Regole sanitarie e divieti di importazione di carne di maiale – diritto a riparazione in caso di errata trasposizione nel diritto interno di norme comunitarie – art. 30 trattato CEE (28 CE) – Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991 91/497/CEE – problematiche sanitarie in materia degli scambi di carni fresche.	sentenza	NO
Scheda 2 C-27/08	Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano – Art. 1, punto 2, della direttiva del Consiglio 2001/83/CE, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE – classificazione di prodotto presentato come integratore alimentare.	sentenza	NO

Scheda 1 – Salute

Rinvio pregiudiziale n. C-445/06 ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE.

“Regole sanitarie e divieti di importazione di carne di maiale – diritto a riparazione in caso di errata trasposizione nel diritto interno di norme comunitarie – art. 30 trattato CEE (28 CE) – Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991 91/497/CEE – problematiche sanitarie in materia di scambi di carni fresche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Bundesgerichtshof (Germania) di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 28 CE, nonché di alcune disposizioni contenute nella direttiva 64/433/CEE, relativa ai profili sanitari in materia di scambio di carni fresche fra gli Stati Membri e, infine, della direttiva 89/662/CEE inerente ai controlli veterinari nell'ambito degli scambi transfrontalieri al fine di istituire un mercato comune europeo.

A tal proposito, la Corte ha precisato che i soggetti che siano stati danneggiati dagli omessi controlli sanitari sulle carni fresche, imposti dalle norme sopra citate allo scopo di realizzare un mercato integrato, a livello europeo, di tale prodotto, possono rivalersi nei confronti dello Stato stesso che ha omesso detti accertamenti, invocando, a carico di esso, una responsabilità extracontrattuale per violazione del principio della libera circolazione delle merci (art. 28 CE). La Corte ha inoltre escluso che la circostanza per cui, nei confronti di detto Stato, fosse già stata intentata dalla Commissione europea una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE, sospendesse il diritto dei privati soggetti, danneggiati dagli stessi comportamenti censurati nella procedura di infrazione, di adire autonomamente le vie giudiziarie.

La Corte ha inoltre sottolineato che il diritto comunitario sopra menzionato non osta a che il termine di prescrizione di un'azione di risarcimento contro uno Stato, per scorretta attuazione di direttiva, inizi a decorrere dal verificarsi dei primi effetti lesivi di tale impropria attuazione.

Infine, in forza della sua interpretazione delle norme comunitarie sopra richiamate, la Corte ha chiarito che esse non ostano a che una normativa nazionale impedisca il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la parte lesa, pur potendo evitare la produzione del danno stesso sperando le azioni giudiziarie a sua disposizione, non le abbia esercitate per dolo o per colpa, sempre che tale possibilità di esercizio non sia stata teorica ma effettiva.

Stato della Procedura

In data 24 marzo 2009 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale 445/06, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2– Salute

Rinvio pregiudiziale n. C-27/08 ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE.

"Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano – Art. 1, punto 2, della direttiva del Consiglio 2001/83/CE, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE – classificazione di prodotto presentato come integratore alimentare".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE. In particolare, la Corte è stata investita della questione inerente l'ambito di estensione del concetto di "medicinale", come definito dall'art. 1 medesimo. In oggetto al caso di specie, sottoposto all'attenzione della Corte di Giustizia, si trovava un prodotto, a base di incenso indiano, messo in circolazione sul mercato tedesco, il quale veniva etichettato formalmente come "integratore alimentare". In ordine alle sue proprietà effettive, risultava poi che detto prodotto, assunto in quantità maggiori rispetto alle sue condizioni normali di impiego, svolgeva una funzione antinfiammatoria, laddove, nel caso in cui venisse assunto nelle dosi normali consigliate nella posologia, era in grado di sortire l'effetto contrario di favorire i processi infiammatorii.

A tal proposito la Corte ha escluso che il prodotto in argomento potesse qualificarsi come "medicinale per presentazione", in quanto nella sua confezione esso era indicato semplicemente come "integratore alimentare". In ordine alla possibile definizione dello stesso come "medicinale per funzione", la Corte ha quindi sottolineato che, secondo il citato art. 1 della direttiva, si deve intendere per tale, fra l'altro, quella sostanza o associazione di sostanze che, suscettibile di applicazione sull'uomo, sia idonea a "ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche...". Al riguardo, la circostanza per cui il prodotto in questione risulta, in quantità normali di uso, dannoso per la salute (favorirebbe infatti i processi infiammatorii), rappresenta per la Corte un fattore meritevole di considerazione nella valutazione della sostanza stessa in termini di "medicinale", ma non può costituire un elemento di importanza esclusiva ai fini di tale valutazione. Pertanto, la Corte ritiene che ove quello stesso prodotto, recante un rischio per la salute, non sia altresì suscettibile, sempre in condizioni normali di uso, di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, non potrà essere qualificato sotto specie di "medicinale per funzione".

Stato della Procedura

In data 30 aprile 2009 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale 27/08, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

TUTELA DEI CONSUMATORI

PAGINA BIANCA

TUTELA DEI CONSUMATORI

Per il settore in oggetto si registrano due sentenze emanate a definizione di rinvii pregiudiziali proposti, ai sensi dell'art. 234 TCE, rispettivamente da un giudice italiano e da una magistratura di altro Stato Membro.

I casi in argomento non recano implicazioni di ordine finanziario rilevanti per il bilancio dello Stato.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE TUTELA DEI CONSUMATORI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-352/07a C-356/07, da C- 365/07 a C-367/07 e C- 400/07	Determinazione del prezzo di specialità medicinali – blocco o riduzione generalizzata dei prezzi dei farmaci – partecipazione delle imprese interessate – artt. 2, 3 e 4 della Direttiva 89/105/CEE (TAR Lazio)	sentenza	NO
Scheda 2 C-180/06	Reg. (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001 – Tutela consumatori – Contratti conclusi a distanza.	sentenza	NO

Scheda 1 – Tutela dei Consumatori

Rinvio pregiudiziale n. da C-352/07 a C-356/07 – da C_365/07 a C-367/07 e C-400/07 ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE.

“Determinazione del prezzo di specialità medicinali – blocco o riduzione generalizzata dei prezzi dei farmaci – partecipazione delle imprese interessate – artt. 2, 3 e 4 della Direttiva 89/105/CEE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Tribunale Amministrativo del Lazio (Italia) di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia. A tal proposito, la Corte è stata richiesta di stabilire se l'art. 4, n. 1, nella parte in cui fa riferimento a misure consistenti in “eventuali diminuzioni di prezzo” delle specialità medicinali, deve essere interpretato nel senso che tali misure possano essere adottate a prescindere dalla previa applicazione di diverse misure rappresentate dal blocco dei prezzi, ovvero se le stesse debbano, necessariamente, essere state precedute dal provvedimento stesso del blocco prezzi. Al riguardo, la Corte ha statuito che la riduzione dei prezzi, riferite a tutte le specialità medicinali o anche soltanto ad alcune loro categorie, possa essere applicata pur in difetto di un preventivo blocco dei prezzi. Inoltre, in risposta a relativa questione posta dal giudice del rinvio, la Corte ha precisato che le misure di riduzione dei prezzi possano essere reiterate nel corso di uno stesso anno ovvero di molti anni. La Corte ha peraltro chiarito che, ai sensi dell'art. 4 n. 1, della citata direttiva, le misure di controllo dei prezzi possono essere adottate non solo con riguardo alla spesa sanitaria effettiva, ma anche con riferimento alla spesa programmata, sempre che la stima di quest'ultima si basi su elementi obiettivi e verificabili e non sia puramente aleatoria. Altresì, la Corte ha precisato che il tetto di spesa e le condizioni macroeconomiche, sulla valutazione periodica dei quali vengono autorizzate misure di controllo dei prezzi, possono essere stimati avuto riguardo esclusivamente alla spesa farmaceutica, ovvero alle spese sanitarie tutte o, parimenti, ad altre categorie di spese. La Corte ha peraltro aggiunto che l'art. 4, n. 2, della direttiva in questione depone nel senso della necessità di una normativa nazionale di attuazione che preveda il diritto, per un'impresa interessata dall'applicazione di misure di controllo dei prezzi, di chiedere motivatamente la deroga dall'osservanza di tali misure, producendo tutte le informazioni richieste dalle competenti amministrazioni al fine della concessione della deroga in oggetto.

Stato della Procedura

In data 2 aprile 2009 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso, con sentenza, le cause connesse relative ai rinvii pregiudiziali da C-352/07 a C-356/07 – da C-365/07 a C-367/07 e C-400/07 ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Tutela dei Consumatori**Rinvio pregiudiziale n. C-180/06** ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE.

"Reg. CE del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001 – Tutela consumatori – Contratti conclusi a distanza."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dall'Oberlandesgericht Wien (Austria) di pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 15, n. 1, lett. C) del Regolamento 44/2001/CE, che disciplina le fattispecie dell'individuazione della competenza giurisdizionale, del riconoscimento e, quindi, dell'esecuzione, con riguardo alle "decisioni" assunte in materia civile e commerciale.

In particolare la Corte ha chiesto se, in base ad una corretta interpretazione dei citati articoli, è consentito ad un consumatore, residente in un Paese Membro, destinatario di una pubblicità ingannevole esercitata da impresa stabilita in altro Paese Membro, ottenere dall'autorità giudiziaria nazionale dello Stato Membro stesso in cui esso consumatore è residente e in base alla normativa interna che lo prevede, la condanna dell'impresa medesima a corrispondergli il premio apparentemente vinto.

Al riguardo, la Corte, in forza dell'interpretazione delle disposizioni comunitarie sopra menzionate, ha precisato che ove l'attribuzione del premio non fosse stata subordinata, dal messaggio pubblicitario, all'invio di un ordinativo, la giurisdizione dell'autorità giudiziaria dello Stato membro del consumatore si sarebbe imposta solo se l'impresa si fosse giuridicamente impegnata a pagare il premio in questione al consumatore medesimo; altrimenti, ove tale impegno giuridico non fosse stato assunto, la giurisdizione del giudice dello Stato membro di residenza del cliente si sarebbe dovuto affermare solo se fosse stato effettivamente inviato all'impresa, da parte del cliente, un ordinativo.

Stato della Procedura

In data 14 maggio 2009 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C-180/06

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.